

INDICE N. 201

PANORAMA STATALE

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2015 – Situazione trimestrale dei debiti pubblici.
(GU n. 41 del 19.2.16 s.o.)

PARI OPPORTUNITÀ

LEGGE 15 febbraio 2016 , n. 20 .

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. (G/U n. 46 del 25.2.16)

PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2015 .

Riparto del contributo complessivo di 30 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per attività di assistenza e di istruzione agli alunni con handicap fisici o sensoriali o in situazione di svantaggio. (GU n. 38 del 16.2.16)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione parziale della delibera n. 24/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 27 luglio 2015.(GU n. 39 del 17.2.16)

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione del Fondo agenti spedizionieri e corrieri in data 10 luglio 2015. .(GU n. 39 del 17.2.16)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 gennaio 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale San Giuseppe a mutualità prevalente - o.n.l.u.s.», in Acerra e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 42 del 20.2.16)

DECRETO 14 gennaio 2016 . - Liquidazione coatta amministrativa della «La Rimessa società cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata onlus», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 43 del 22.2.16)

DECRETO 14 gennaio 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Rimessa società cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata onlus», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 43 del 22.2.16)

DECRETO 14 gennaio 2016 .- Liquidazione coatta amministrativa della «L’Aurora cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus», in Tradate e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 46 del 25.2.16)

DECRETO 12 gennaio 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sante Vincenzi società cooperativa sociale», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 47 del 26.2.16)

DECRETO 12 gennaio 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Global assistance società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Ronco Scrivia e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 49 del 20.2.16)

DECRETO 26 gennaio 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Roma società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 49 del 20.2.16)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LEGGE 25 febbraio 2016 , n. 21 .

Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n. 47 del 26.2.16)

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazzetta Uffi ciale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Uffi ciale - alla pag. 1), recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”. (GU n. 47 del 26.2.16)

REGIONI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 2015 - Definizione degli schemi e delle modalità di rendicontazione da parte del commissario straordinario del Governo nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione Piemonte. (GU n. 43 del 22.2.16)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DGR 2.2.16, n. 81 - Legge Regionale 12.05.2014, n. 10 – Istituzione e disciplina degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei vari Enti e Aziende Regionali. (BUR n. 7 del 16.2.16)

LAZIO

DGR 9.2.16, n. 33 - Elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Regione Lazio", ai sensi dell'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"(BUR n. 13 del 16.2.16)

ANZIANI

MARCHE

DGR n. 64 8.2.16 - Partecipazione all’Azione Congiunta (Joint Action) europea “Gestire la fragilità. Un approccio globale per promuovere un invecchiamento libero da disabilità: l’iniziativa ADVANTAGE”. (BUR n. 21 del 19.2.16)

MOLISE

DGR N. 30 DELL’ 8.2.16 - PAR FSC MOLISE 2007-2013. ASSE IV "Inclusione e servizi sociali" - linea di intervento iv.b "rete socio-sanitaria regionale". piano di azione per l'obiettivo di servizio "servizi di cura alla persona – anziani" - azione n. 6 "qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". deliberazione della giunta regionale n. 767 del 31 dicembre 2015 - avviso pubblico "corsi di formazione per assistente familiare, o.s.a. e animatore socio-educativo". modifica articoli 9, 12, 14 e 17 dell'avviso. (BUR n. 4 del 16.2.16)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CAMPANIA

DGR 15/2.16, n. 44 - Approvazione schema di convenzione tra la regione Campania e la regione Puglia per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (opg) denominato "smop" - con allegato. (BUR n. 12 del 22.2.16)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 28.12.15, n. 2249 - La prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria: bisogni di salute e qualità dell'assistenza". Adempimenti conseguenti (BUR n. 45 del 24.2.16)

UMBRIA

DD 16.2.16, n. 1007 - Modifiche e integrazioni alla D.D. n. 10120 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto: “Por Umbria FSE 2014-2020 Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Obiettivo specifico/RA 9.2 - Intervento specifico: Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati

all'inclusione lavorativa di persone in esecuzione penale esterna. Approvazione avviso pubblico biennale per la presentazione di progetti destinati alla presa in carico multidisciplinare attraverso attività di orientamento individuale, del bilancio delle competenze, formazione e accompagnamento al lavoro - attivazione di percorsi di inclusione lavorativa attraverso tirocini extracurricolari". (BUR n. 8 del 19.2.16)

BILANCIO

VENETO

L.R. 23.2.16, N. 7 - Legge di stabilità regionale 2016. (BUR n. 18 del 26.2.16)

L.R. 24.2.16, n. 8 - Bilancio di previsione 2016-2018. (BUR n. 18 del 26.2.16)

DIFESA DELLO STATO

LAZIO

DGR 16.2.16, n. 43 - Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2016-2018. (BUR n. 16 del 25.2.16)

LIGURIA

DAL 2.2.16 n. 22 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria (aggiornamento anni 2016-2018). (BUR n. 7 del 17-2-16)

DAL 2.2.16, n. 23 Piano triennale di prevenzione della corruzione (p.t.p.c.) del consiglio regionale assemblea legislativa della liguria aggiornamento anni 2016- 2018 (BUR n. 7 del 17-2-16)

MOLISE

DGR 8.2.16, n. 35 - Protocollo di intesa tra la regione molise e l'università degli studi del molise per la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza amministrativa. (BUR n. 5 del 24.2.16)

TOSCANA

DGR 9.2.16, n. 52 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. (BUR n. 7 del 17.2.16)

DIPENDENZE

LAZIO

Determinazione 11 febbraio 2016, n. G01053 - Attuazione deliberazione di Giunta Regionale del 27 ottobre 2015 n.585. Conferma del progetto operativo del Comune di Velletri, capofila del distretto socio-sanitario RM/H5, relativo alla misura 5 "Contrasto alle dipendenze" del Piano Sociale di Zona 2015. Autorizzazione all'utilizzo della somma di euro 49.619,92 a valere sul "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali".

Determinazione 11 febbraio 2016, n. G01054 - Attuazione deliberazione di Giunta Regionale del 27 ottobre 2015 n.585. Approvazione del progetto operativo Comune di Alatri, capofila del distretto

socio-sanitario FR/A, relativo alla misura 5 "Contrasto alle dipendenze" del Piano Sociale di Zona 2015. Autorizzazione all' utilizzo della somma di euro 46.355,08 a valere sul "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali".

Determinazione 12 febbraio 2016, n. G01076 - Attuazione deliberazione di Giunta Regionale del 27 ottobre 2015 n.585. Approvazione del progetto operati o del Comune di Formello, capofila del distretto socio-sanitario RM F4, relativo alla misura 5 "Contrasto alle dipendenze" del Piano Sociale di Zona 2015. Autorizzazione all'utilizzo della somma di euro 69.362,05 a valere sul "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali".

MARCHE

DGR n. 95 8.2.16 - Attuazione L.R. 32/2014, art. 24 e DGR 1221/2015 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche per interventi ergoterapici di persone con dipendenze patologiche in collaborazione con il Consorzio i Bonifica delle Marche - Anno 2016 - Euro 200.000,00. (BUR n. 21 del 19.2.16)

EDILIZIA

FRIULI V.G.

L.R. 19.2.16, n. 1 - Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater. (BUR n. 8 del 22.2.16)

ENTI LOCALI

LOMBARDIA

DCR. 19.1.16 - n. X/989 - Ordine del giorno concernente le riforme costituzionali, il riordino istituzionale e il sistema delle autonomie. (BUR n. 7 del 16.2.16)

L.R. 23.2.16 - n. 3 - Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") (BUR n. n. 8 del 26.2.16)

MOLISE

L.R. 27.1.16,n. 1 Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali

TOSCANA

DGR 16.2.16, n. 76 - Termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. (BUR n. 8 del 24.2.16)

FAMIGLIA

PIEMONTE

DD 22.12.15, n. 1053 - Riparto fondi a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la realizzazione delle attività dei Centri per le Famiglie e per il sostegno alle responsabilità genitoriali in attuazione della D.G.R. n. 35-2469 del 23 novembre 2015. Assegnazione di fondi già impegnati per Euro 252.000,00 (cap. 179629/2015 - IMP. n. 4314) (BUR n. 7 del 18.2.16)

IMMIGRATI

BASILICATA

DGR 10.2.16, n. 118 - Decreto del Ministero dell'Interno n. 19738/2016 - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione - FAMI - 2014-2020 - Piano Regionale Formazione Civico-Linguistica cittadini di paesi terzi: attivazione partenariato. (BUR . 7 ddl 16.2.16)

Note

Viene preso atto dell'ammontare delle risorse finanziarie pari a € 280.028,64, assegnate alla regione Basilicata per realizzare il "Piano Regionale" di formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi, di cui all'avviso ministeriale adottato dall'Autorità Responsabile Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI - 2014-2020, Ministero dell'Interno - Dipartimento delle libertà civili e immigrazione - con decreto n. 19738 del 24.12.2015

LOMBARDIA

Comunicato regionale 18 febbraio 2016 - n. 37 Fondo asilo, migrazioni e integrazioni 2014 - 2020 - avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla partnership di progetto in riferimento all'avviso adottato dall'autorità responsabile fondo asilo, migrazione e integrazione 2014 - 2020 Ministero dell'interno - dipartimento delle libertà civili e immigrazione, con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 - avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni (BUR n. 8 del 25.2.16)

MARCHE

DGR n. 66 8.2.16- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psicosanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali” - Presentazione di proposta progettuale. (BUR n. 21 del 19.2.16)

MINORI

LOMBARDIA

DGR 15.2.16 - n. X/4821 Approvazione delle «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia» (BUR n. 7 del 19.2.16)

NON AUTOSUFFICIENTI

MARCHE

DGR n. 94 8.2.16 - Intervento di sostegno alle famiglie di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) - Criteri di attuazione anno 2016. (BUR n. 21 del 19.2.16)

PIEMONTE

DD 17.12.15, n. 1038 - D.G.R. n. 17-2421 del 16.11.2015 - Programma attuativo "Progetto di continuità assistenziale per i pazienti adulti affetti da Sla e da altre malattie del motoneurone e le

loro famiglie" per l'anno 2015. Riparto ed assegnazione di euro 3.600.000,00. (BUR n. 7 del 18.2.16)

PARI OPPORTUNITÀ

MOLISE

DPGR 19.2.16, n. 11 - Nomina componente della commissione regionale per le parità e le pari opportunità. (BUR n. 5 del 24.2.16)

VENETO

DGR N. 39 19.1.16 - Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Individuazione del rappresentante dei movimenti di cooperazione e di volontariato maggiormente rappresentativi operanti a livello regionale. Legge regionale 30.12.1987, n. 62, articolo 3, comma 1, lettera f). (BUR n. 13 del 16.2.16)

POLITICHE SOCIALI

FRIULI V.G.

DGR 29.1.16, n. 132 - Conferma per l'anno 2016 del percorso di programmazione locale del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e conferma ed integrazione degli obiettivi regionali previsti dalla DGR 458/2012 (linee guida per la predisposizione dei Piani di zona). Approvazione definitiva. (BUR n. 7 del 17.2.16)

LAZIO

DGR 9.2.16, n. 37 - Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38. Intervento straordinario a favore degli ambiti territoriali socio assistenziali. Misura 2 "servizi essenziali per i piccoli Comuni" (BUR n. 13 del 16.2.16)

DGR 23.2.16, n. 53 - Commissariamento dell'Istituto Romano di San Michele. (BUR n. 16 del 25.2.16)

MOLISE

DGR 8.2.16, n. 28 - Piano sociale regionale 2015-2018 - elenco regionale al ruolo di coordinatore della rete di servizi dell'ambito sociale territoriale (BUR n. 5 del 24.2.16)

PIEMONTE

DD 18.12.15, n. 1044 - Fondazione "Fondazione Maria Grazia Taglietti" con sede nel Comune di Nebbiuno (NO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. (BUR n. 7 del 18.2.16)

DD 22.12.15, n. 1052 - Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - ONLUS con sede in Torino. Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 7 del 18.2.16)

SICILIA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 9 febbraio 2016 - Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali (Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22) - Anno 2016.

VENETO

DGR N. 10 12.1.16 - Ridefinizione delle strutture afferenti ai servizi sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale. Deliberazione della Giunta regionale n. 1880 del 23 dicembre 2015. Provvedimenti attuativi. (BUR n. 13 del 16.2.16)

DGR N. 73 27.1.16 - Conferimento incarico di Direttore della Sezione Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale (art. 13 della legge regionale n. 54/2012). (BUR n. 16 del 23.2.16)

POVERTÀ – INCLUSIONE SOCIALE

LOMBARDIA

DD 23.2.16 - n. 1213 Rettifica della denominazione dei soggetti beneficiari nonché dei termini temporali del d.d.g. 7060/2015 con oggetto «Approvazione, ai sensi della d.g.r. 3206/2015, dell'avviso pubblico per interventi psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà»

PIEMONTE

DD 17.12.15, n. 1033 - Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale della Direzione Coesione Sociale A1500. (BUR n. 7 del 18.2.16)

DD 17.12.15, n. 1034 - D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 "Approvazione delle disposizioni attuative per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli". Definizione dei modelli di convenzione, del progetto individuale e delle schede di monitoraggio. (BUR n. 7 del 18.2.16)

PRIVATO SOCIALE

ABRUZZO

L.R. 5.2.16, n. 7 - Modifica alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale).

PIEMONTE

DD 17.12.15, n. 1031 - L.R. 7/2006 - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), nella sezione regionale al numero 27/RP dell'Associazione LECTORIUM ROSICRUCIANUM -, avente sede legale nel comune di Dovadola (FC). (BUR n. 7 del 18.2.16)

DD 17.12.15, n. 1032 - L.r. 7/2006 - Iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale APS. Nella sezione regionale al numero 28/rp dell'associazione TESC - Tavolo Enti Servizio Civile, avente sede legale nel comune di Torino. (BUR n. 7 del 18.2.16)

PROGRAMMAZIONE

PUGLIA

DCR 1.2.16, n. 32 - "Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2016" (Deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 21/01/2016 (BUR n. 15 del 16.2.16)

SANITÀ

ABRUZZO

DGR 29.11.15, n. 1124 - Fascicolo Sanitario Elettronico per la Regione Abruzzo: azioni programmatiche per l'avvio in esercizio del sistema. (BUR n. 29 del 24.2.16)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 07.01.2016 N. 03 - Adozione del "Protocollo di trattamento e gestione del paziente ipotermico accidentale – Regione Abruzzo". (BUR n. 7 del 24.2.16)

CAMPANIA

DGR 15.2.16, n. 43 -Commissione per la valutazione dei risultati di gestione dei direttor generali di aziende ed enti del servizio sanitario regionale. (BUR n. 12 del 22.2.16)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 20.10.15, n. 1554 - Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del Budget di salute (BUR n. 45 del 24.2.16)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 4 febbraio 2016, n. U00028 - Identificazione del Centro di Riferimento Regionale per il trapianto di polmone. (BUR n. 12 dell'11.2.16)

Decreto del Commissario ad Acta 4 febbraio 2016, n. U00029 - Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Recepimento documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 settembre 2014 (prot. n. 14/121/CR7c/C7). Approvazione dei profili di prestazione per i livelli I, II, III e modalità di compartecipazione alla spesa per PMA omologa. Disciplina transitoria. (BUR n. 12 de l'11.2.16)

DGR 2,2,16, n. 25 - Approvazione del Bilancio di esercizio 2014 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. (BUR n. 13 del 16.2.16)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 febbraio 2016, n. T00017 - Designazione componente Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (ex AA.SS.LL. Roma A e Roma E) (BUR n. 14 del 18.2.16)

Atto di Organizzazione 16 febbraio 2016, n. G01199 - Manifestazione di interesse rivolta a tutto il personale dipendente delle Aziende Sanitarie Pubbliche del Servizio Sanitario Regionale inquadrato nelle categorie A, B, BS, C del Comparto Sanità e avviso di ricerca di personale regionale per la selezione del personale addetto alla centrale unica di risposta NUE - 112 nella Regione Lazio. Individuazione dei componenti in seno alla Commissione di selezione istituita da A.S.A.P. (BUR n. 15 del 23.2.16)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 febbraio 2016, n. T00020 - Nomina del Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, recante "Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni", a seguito delle dimissioni del Commissario nominato con Decreto del Presidente n. T00183/2015. (BUR n. 15 del 23.2.16)

DGR 16.2.16, n. 38 - Approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale anno 2014, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni 25/02/2016 (BUR n. 16 del 25.2.16)

LIGURIA

DGR 15.1.16, n. 10 - Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - Integrazioni e modifiche. (BUR n. 8 del 24.2.16)

LOMBARDIA

DGR 8.2.16 - n. X/4792 - Approvazione delle «Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali» in revisione delle «Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale» di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n. X/1266 (BUR n. 7 del 19.2.16)

DGR 22.2.16 - n. X/4832 Aggiornamento della Rete regionale per le Malattie Rare (BUR n. 8 del 25.2.16)

MARCHE

DGR n. 68 8.2.16 Modifica DGR n. 579 del 9.5.2005 e s.m.i. concernente nuovo Centro regionale Trapianti – AOUOR Ancona. (BUR n. 21 del 19.2.16)

MOLISE

Decreto n. 87 del 30 dicembre 2015 - Accordo Stato-Regioni sul documento “Piano Nazionale per le Malattie Rare (PNMR) – Rep. Atti n. 140/CSR del 16 ottobre 2014. Recepimento. (BUR n. 4 del 16.2.16)

Decreto n. 1 del 22 gennaio 2016 - Assegnazione ai medici di medicina generale dell’obiettivo di razionalizzazione/contenimento della spesa farmaceutica territoriale. Approvazione metodologia. (BUR n. 4 del 16.2.16)

Decreto n. 2 del 22 gennaio 2016 - Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2015 – Adeguamento stanziamenti al bilancio regionale approvato con L.R. n.10 del 4 maggio 2015 – Determinazioni. (BUR n. 4 del 16.2.16)

Decreto n. 3 del 22 gennaio 2016 - Riparto fondo sanitario anno 2015 – Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2015 – Determinazioni. (BUR n. 4 del 16.2.16)

PIEMONTE

DGR 1.2.16, n. 26-2869 - Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per il prosieguo delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta". (BUR n. 7 del 18.2.16)

UMBRIA

DGR 18.1.16, n. 25 - Approvazione “Linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie per la promozione della qualità delle attività vaccinali”. (BUR n. 9 del 24.2.16)

VENETO

DGR N. 1553 10.11.15 - Aggiornamento del piano di finanziamento degli investimenti delle Aziende del SSR anno 2015. (BUR n. 13 del 16.2.16)

DGR N. 1904 23.12.15 - DGR n. 1654 del 9 settembre 2014 "Recepimento del "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome". Presa d'atto dell'annullamento parziale a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 501 del 8 maggio 2015. (BUR n. 13 del 16.2.16)

DGR N. 28 19.1.16 - Determinazione dei limiti di costo per l'anno 2016 per le Aziende ULSS ed Ospedaliere e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto". (BUR n. 13 del 16.2.16)

TUTELA DEI DIRITTI

VENETO

DGR N. 67 27.116 - Nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne (DGR n. 1962/2013, lettere h, i). Modifica della Presidenza del Tavolo (lettera a). Articolo 8, L. R. n. 5/2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne". (BUR n. 16 del 23.2.16)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 29 FEBBRAIO 2016 arretrati compresi

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2015 – Situazione trimestrale dei debiti pubblici.
(GU n. 41 del 19.2.16 s.o.)

PARI OPPORTUNITÀ

LEGGE 15 febbraio 2016 , n. 20 .

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. (G/U n. 46 del 25.2.16)

:

Art. 1.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c *-bis*) è sostituita dalla seguente:

«c *-bis*) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1556):

Presentato dal Senatore Maturani ed altri il 3 luglio 2014.

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente il 14 ottobre 2014 con pareri delle commissioni Questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 15, 21, 22 aprile 2015, 13, 21 maggio 2015, 10 giugno 2015, 14 luglio 2015.

Esaminato in Aula il 4 agosto 2015 ed approvato l'8 settembre 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3297) :

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente l'11 settembre 2015 con pareri delle commissioni Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 1°, 14, 15, 20 ottobre 2015, 26 novembre 2015, 3, 17 dicembre 2015, 13, 28 gennaio 2016.

Esaminato in Aula il 1° febbraio 2016 ed approvato il 3 febbraio 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 4 della legge 2 luglio, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2004, come modificato

dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. (*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione*) . —

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo;

c -bis) *promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:*

1) *qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;*

2) *qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;*

3) *qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale .».*

PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2015 .

Riparto del contributo complessivo di 30 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per attività di assistenza e di istruzione agli alunni con handicap fisici o sensoriali o in situazione di svantaggio. (GU n. 38 del 16.2.16)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 13 *-quater*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede l'attribuzione di un contributo, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, alle città metropolitane ed alle province, per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 19 agosto 2015 con il quale si è provveduto ad individuare le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna quali enti destinatari del contributo, ed è stato fissato, a pena di decadenza, il periodo dal 25 agosto al 10 settembre 2015 per le richieste, da presentarsi con modalità telematica sul sito web della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, comunicando i costi sostenuti negli anni 2012, 2013 e 2014 per le finalità richiamate nel citato art. 8, comma 13 *-quater*;

Considerato che al termine della predetta procedura ricognitiva sono pervenute n. 96 richieste di contributo e che la media dei costi complessivi sostenuti nel triennio 2012/2014 dagli enti richiedenti risulta pari a 112 milioni di euro, superiore, quindi, allo stanziamento disponibile e che pertanto occorre procedere ad un riparto delle quote di contributo in proporzione alla spesa media sostenuta da ogni singola città metropolitana e provincia nel triennio 2012-2014 per le suindicate finalità di assistenza;

Informata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 1° ottobre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Riparto del contributo di 30 milioni di euro, a favore delle città metropolitane e delle province che ne hanno fatto richiesta

1. Il contributo di cui all'art. 8, comma 13 *-quater*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a favore delle città metropolitane e delle province che ne hanno fatto richiesta, per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è ripartito in misura proporzionale alla spesa media corrente sostenuta dagli stessi enti locali nel triennio 2012-2014 per le predette finalità assistenziali, nelle quote indicate nell'allegato A), che forma parte integrante del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2015

Il Presidente

del Consiglio dei ministri

RENZI

Il Ministro dell'interno

ALFANO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2016

Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 188

PREVIDENZA

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Approvazione parziale della delibera n. 24/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 27 luglio 2015. (GU n. 39 del 17.2.16)

Con ministeriale n. 36/0001379/MA004.A007/PG-L-72 del 2 febbraio 2016, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state approvate le sole seguenti misure di cui alla delibera n. 24/2015 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 27 luglio 2015:

incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle aliquote contributive IVS, da 8,69% a 9,19% (+0,5%) della retribuzione imponibile per i giornalisti dipendenti e da 22,28% a 23,81% (+1%+0,53%) per i datori di lavoro di cui al punto 3, lettere *a*) e *b*) della delibera CdA n. 24/2015; inserimento a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'aliquota dell'1% a carico dei datori di lavoro istituita con delibera INPGI n. 82/2009 e successive modifi che, destinata a sostegno della CIGS, di cui al punto 3, lett. *c*) della delibera CdA n. 24/2015; individuazione della retribuzione pensionabile, per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui all'art. 6, comma 1, lett. *e*) del Regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui all'all. A della delibera CdA n. 24/2015; applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle percentuali per il computo della pensione, di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui all'allegato A della delibera CdA n. 24/2015.

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione del Fondo agenti spedizionieri e corrieri in data 10 luglio 2015. (GU n. 39 del 17.2.16)

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a*) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC) in data 10 luglio 2015, (verbale certificato dal dott. Umberto Scialpi notaio in Roma, Repertorio n. 2495 - Raccolta n. 1473), concernente modifiche allo Statuto.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERODELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 gennaio 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale San Giuseppe a mutualità prevalente - o.n.l.u.s.», in Acerra e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 42 del 20.2.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale San Giuseppe a mutualità prevalente — O.N.L.U.S.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio chiuso al 31 agosto 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 192.484,00, si riscontra una massa debitoria di € 427.897,00 ed un patrimonio netto negativo di € 332.989,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale San Giuseppe a mutualità prevalente — O.N.L.U.S.», con sede in Acerra (NA) (codice fiscale 06373351219) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giulio De Filippis (codice fiscale DFLGLI73M20I073U), nato il 20 agosto 1973 e domiciliato in San Paolo Bel Sito (NA), via F. Scala n. 39.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 14 gennaio 2016 . - Liquidazione coatta amministrativa della «La Rimessa società cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata onlus», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 43 del 22.2.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 26 novembre 2015 n. 162/2015 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Rimessa Società cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata - Onlus»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rimessa Società cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata ONLUS», con sede in Genova (codice fi scale 03375770108) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Di Giosa (codice fi scale DGSCST75P03D086N), nato il 3 settembre 1975 e domiciliato in Roma, viale Parioli n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 14 gennaio 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Rimessa società cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata onlus», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 43 del 22.2.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 26 novembre 2015 n. 162/2015 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Rimessa Società cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata - Onlus»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità

e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rimessa Società cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata ONLUS», con sede in Genova (codice fi scale 03375770108) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Di Giosa (codice fi scale DGSCST75P03D086N), nato il 3 settembre 1975 e domiciliato in Roma, viale Parioli n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 14 gennaio 2016 .- Liquidazione coatta amministrativa della «L'Aurora cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus», in Tradate e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 46 del 25.2.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 14 ottobre 2015 n. 76/2016 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Aurora cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Aurora cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus», con sede in Tradate (VA) (codice fi scale 02772120123) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pieralfonso Alberini (codice fiscale LBRPLF58B02F205I), nato il 2 febbraio 1958 e domiciliato in Mantova, via Nagy Imre n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 12 gennaio 2016 . - Liquidazione coatta amministrativa della «Sante Vincenzi società cooperativa sociale», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 47 del 26.2.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sante Vincenzi società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'uffi cio presso il competente registro imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 23.396,00, si riscontra una massa debitoria di € 120.037,00 ed un patrimonio netto negativo di € -96.641,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sante Vincenzi Società cooperativa sociale», con sede in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale 02486010354) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* c.c. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Adriano Mezzanotti (codice fiscale MZZDRN66A25L498T), nato il 25 gennaio 1966 e domiciliato in S. Angelo in Vado (PU), corso Garibaldi n. 62.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 12 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 12 gennaio 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Global assistance società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Ronco Scrivia e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 49 del 20.2.16)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 12 novembre 2015 n. 153/15 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Global Assistance Società cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Global Assistance Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Ronco Scrivia (Genova) (codice fi scale 01764760995) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile. risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avvocato Elsa Gentile (codice fi scale GNTLSE75A63D122L), nata il 23 gennaio 1973 e domiciliata in Roma, via Barberini n. 47.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 26 gennaio 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Roma società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 49 del 20.2.16)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Cooperativa Roma Società Cooperativa Sociale Onlus in Liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'uffi cio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 12.839.724,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 14.500.239,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -1.885.336,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'ad. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Roma Società Cooperativa sociale Onlus in liquidazione», con sede in Roma (codice fi scale 10766151004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici ci requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Di Giosa, ato a Cosenza il 3 settembre 1975 (C.F. DGSCST75P03D086N), e domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LEGGE 25 febbraio 2016 , n. 21 .

Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n. 47 del 26.2.16)

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazzetta Uffi ciale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Uffi ciale - alla pag. 1), recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”. (GU n. 47 del 26.2.16)

REGIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 2015 - Definizione degli schemi e delle modalità di rendicontazione da parte del commissario straordinario del Governo nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione Piemonte. (GU n. 43 del 22.2.16)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Regione

Piemonte sia nominato Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della medesima Regione;

Visto l'art. 1, comma 453 della richiamata legge n. 190/2014 che autorizza l'apertura di una contabilità speciale;

Visto l'art. 1, comma 454 della stessa legge n. 190/2014, il quale prevede che i debiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 454 siano assunti dalla predetta gestione commissariale mediante bilancio separato rispetto a quello della Regione Piemonte;

Visto l'art. 1, comma 455 della citata legge n. 190/2014 che, per consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della gestione commissariale, autorizza il Commissario straordinario a contrarre le anticipazioni di liquidità assegnate alla Regione Piemonte e ancora non erogate, con ammortamento a carico della gestione commissariale, nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 457 della ripetuta legge n. 190/2014, il quale prevede che il Commissario straordinario trasmetta sia al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e al termine della medesima, sia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo in corso;

Visto l'art. 1, comma 458 della predetta legge n. 190/2014, il quale dispone che la gestione commissariale termini quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera *a)* del comma 454 e dispone altresì che alla chiusura della gestione commissariale il bilancio dello Stato subentri nei rapporti attivi nei confronti della Regione

Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 456 e siano consolidati i rapporti di debito e credito concernenti l'ammortamento dell'anticipazione di liquidità;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2015 con cui il Presidente della Regione Piemonte, dott. Sergio Chiamparino, è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della medesima Regione;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015 il quale prevede che il Commissario straordinario trasmetta sia al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e al termine della medesima, sia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo in corso;

Considerato che la Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, e degli articoli 34 e 35 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha sottoscritto contratti di prestito con il Ministero dell'economia e delle finanze, anteriormente all'avvio della gestione commissariale, per un importo in linea capitale complessivamente pari a euro 3.064.257.000 e che il Commissario straordinario, con i decreti nn. 1 e 2 del 2015, ha, fra l'altro, assunto i debiti derivanti dai predetti contratti

Considerato altresì che il medesimo Commissario, con decreto n. 3 del 2015, ha assunto i debiti della regione verso il proprio Servizio sanitario regionale per l'importo di 900 milioni di euro, ai fini della sottoscrizione del contratto di anticipazione di liquidità con il Ministero dell'economia e delle finanze per il corrispondente importo in linea capitale;

Considerato che il Commissario per il Governo emanerà ulteriori decreti per assumere i debiti della Regione Piemonte di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo complessivo di euro 861.731.110,35;

Considerato che lo stesso art. 4, comma 2, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definiti gli schemi e le modalità di rendicontazione di cui al comma 1;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Commissario straordinario del Governo nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte presenta i rendiconti della propria gestione entro tre mesi dalla data del primo accreditamento sulla contabilità speciale appositamente aperta e successivamente con cadenza trimestrale, nonché alla fine della gestione commissariale;

2. I rendiconti, redatti utilizzando gli schemi 1, 2 e 3 allegati al presente decreto, sono trasmessi trimestralmente alla Regione Piemonte per le verifiche di competenza e, in copia, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali. Altra copia dei rendiconti è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini del perfezionamento del provvedimento di subentro dello Stato nei rapporti attivi nei confronti della Regione Piemonte, derivanti dall'applicazione del comma 456.

Art. 2.

1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1 invia al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la comunicazione dei flussi di pagamento relativi ad ogni trimestre secondo lo schema n. 4 allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. Alla conclusione della gestione, il Commissario trasmette la rendicontazione finale agli uffici di cui all'art. 1, comma 2.

2. La rendicontazione finale è trasmessa in seconda copia originale al Dipartimento del tesoro, al fine del consolidamento dei rapporti di debito e credito di cui al citato comma 458 della legge n. 190/2014 e del relativo controllo dell'Ufficio centrale del bilancio presso il MEF in ordine al provvedimento di subentro dello Stato ai sensi del comma 456.

Roma, 31 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 133

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 26 FEBBRAIO 2016, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DGR 2.2.16, n. 81 - Legge Regionale 12.05.2014, n. 10 – Istituzione e disciplina degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei vari Enti e Aziende Regionali. (BUR n. 7 del 16.2.16)

Note

Si procede, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10, all'istituzione, alla tenuta, alla disciplina ed all'aggiornamento degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico, secondo quanto previsto nell'Allegato A, alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia).

LAZIO

DGR 9.2.16, n. 33 - Elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Regione Lazio", ai sensi dell'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"(BUR n. 13 del 16.2.16)

Note

Vengono approvati gli elenchi sotto indicati:

Elenco 1)

Enti, aziende e società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica” (GAP)

- Consiglio Regionale del Lazio
- Agenzia Regionale di Protezione Civile
- Agenzia Regionale del Turismo
- AREMOL
- ARPA Lazio
- A.R.S.I.A.L.
- Agenzia Regionale Trapianti - ART in liquidazione
- IRVIT
- LAZIODISU
- Istituto Carlo Arturo Jemolo
- Ente “Parco naturale regionale dei Monti Simbruini”
- Ente “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”
- Ente “Parco regionale dei Castelli Romani”
- Ente “Parco regionale dell’Appia Antica”
- Ente “Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia”
- Ente “Parco Regionale Riviera di Ulisse”
- Ente Regionale Roma Natura
- Ente “Parco naturale di Veio”
- Ente “Parco naturale dei Monti Aurunci”
- Ente “Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa”
- Ente “Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano”
- Ente “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”

- Ente “Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico”
 16/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 13
- ATER del Comune di Roma
 - ATER della Provincia di Roma
 - ATER della Provincia di Frosinone
 - ATER della Provincia di Latina
 - ATER della Provincia di Rieti
 - ATER della Provincia di Viterbo
 - ATER del comprensorio di Civitavecchia
 - Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.)
 - Fondazione "Accademia Nazionale di Santa Cecilia"
 - Fondazione "Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica"
 - Fondazione "Cinema per Roma"
 - Fondazione "La Quadriennale di Roma"
 - Fondazione "ICO Ottavio Ziino - Orchestra di Roma e del Lazio"
 - Fondazione "Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo"
 - Fondazione "Museo della Shoah"
 - Fondazione "PTV Policlinico Tor Vergata"
 - Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio"
 - Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma"
 - Fondazione "Roma Europa Arte e Cultura"
 - Associazione “Teatro di Roma”
 - Lazio Innova S.p.A.
 - CO.TRA.L. S.p.A.
 - CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A.
 - Astral S.p.A.
 - LAZIO Crea S.p.A.
 - Lazio Ambiente S.p.A.
 - SAN.IM. S.p.A.
 - Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio S.p.A. in liquidazione
 - Bic Lazio S.p.A.
 - Risorsa S.r.l. in liquidazione
 - Azienda Trasporti Autolinee Laziali Scrl - ATRAL Scrl
 - Società Trasporti Laziali Scrl - STL Scrl
 - Lazio Progetti e Servizi Scrl
 - EP Sistemi S.p.A.

Elenco 2)

Enti, aziende e società componenti del gruppo **compresi** nel bilancio consolidato della regione Lazio:

- Consiglio Regionale del Lazio
- ARPA Lazio
- ATER del Comune di Roma
- Lazio Innova S.p.A. (bilancio consolidato)
- CO.TRA.L. S.p.A.
- CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A.
- Astral S.p.A.
- LAZIO Crea S.p.A.
- SAN.IM. S.p.A.

ANZIANI

MARCHE

DGR n. 64 8.2.16 - Partecipazione all’Azione Congiunta (Joint Action) europea “Gestire la fragilità. Un approccio globale per promuovere un invecchiamento libero da disabilità: l’iniziativa ADVANTAGE”. (BUR n. 21 del 19.2.16)

Note

Viene autorizzata l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), a partecipare alla Joint Action europea “Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age: the ADVANTAGE initiative” (“Gestire la fragilità. Un approccio globale per promuovere un invecchiamento libero da disabilità: l’iniziativa ADVANTAGE”), acronimo ADVANTAGE

MOLISE

DGR N. 30 DELL’ 8.2.16 - PAR FSC MOLISE 2007-2013. ASSE IV "Inclusione e servizi sociali" - linea di intervento iv.b "rete socio-sanitaria regionale". piano di azione per l'obiettivo di servizio "servizi di cura alla persona – anziani" - azione n. 6 "qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". deliberazione della giunta regionale n. 767 del 31 dicembre 2015 - avviso pubblico "corsi di formazione per assistente familiare, o.s.a. e animatore socio-educativo". modifica articoli 9, 12, 14 e 17 dell'avviso. (BUR n. 4 del 16.2.16)

PRESENTAZIONE

La Regione Molise, a seguito della rinnovata gestione intervenuta con il nuovo Governo regionale, è decisamente orientata a sviluppare adeguate politiche sociali, così che PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS è ben lieto di illustrare e commentare, pur nell’economia dello spazio disponibile, i provvedimenti che, dopo anni di scarso rilievo, ne stanno caratterizzando l’azione

Il presente provvedimento, peraltro, costituisce un valido modello di intervento da cui scaturisce la attenta cura con la quale vengono utilizzate le risorse disponibili.

Note

Vengono approvate le seguenti integrazioni/modifiche all’Avviso pubblico “Corsi di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo” approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 767/2015:

Articolo 9 “Termini e modalità di presentazione”

al primo capoverso, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso, originariamente indicato “entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel BURM” viene così modificato “**entro e non oltre le ore 12,00 del 10 marzo 2016**”;

Articolo 12 “Valutazione dei progetti e formulazione della graduatoria”

alla riga 5 della Tabella 2 “Qualità dei curricula dei formatori impegnati in relazione all’esperienza lavorativa così articolato” i punti elenco vengono modificati come segue:

- 2 punti per ogni docente impegnato nell’erogazione del Corso che abbia un livello di esperienza professionale specifica nel settore socio-assistenziale e/o sociosanitario superiore a 5 anni fino a massimo 5 docenti; o in alternativa,
- 1,25 punti per ogni docente impegnato nell’erogazione del Corso che abbia un livello di esperienza professionale specifica nel settore socio-assistenziale e/o sociosanitario inferiore a 5 anni fino a massimo di 8 docenti; o una combinazione di questi;

Articolo 14 “Spese ammissibili”

alle categorie di spesa previste dalle lettere a) – g) si integrano le seguenti:

- h) spese per l’assicurazione INAIL per le attività di frequenza alle attività formative e alle attività di stage degli allievi;
- i) spese per l’assicurazione per responsabilità civile (RCT) per gli allievi impegnati negli stage;
- j) spese per eventuale stage degli allievi presso le strutture dell’ASReM;

- k) spese relative ai costi di accensione ed estinzione della polizza fideiussoria;
- l) spese relative alla commissione d'esame per il rilascio della qualifica professionale, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
- m) spese relative al personale amministrativo o alle ore di servizi amministrativi strettamente necessarie per la gestione amministrativa e contabile del corso ammesso a finanziamento;

Articolo 17 "Risorse finanziarie"

al primo capoverso, la dicitura "... per un importo complessivo di euro 600.000,00", a seguito dell'applicazione della sanzione pari all'1,5 per cento disposta dal punto 6 della delibera del CIPE n. 21/2014, è sostituita con "**... per un importo complessivo di euro 591.000,00**";

Viene riapprovato, di conseguenza, il testo dell'Avviso pubblico "Corsi di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo", relativo all'Azione 6 "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali", e i relativi allegati, con le integrazioni/modifiche su richiamate, trasmesso dal Servizio Politiche Sociali della Direzione Area Terza con la richiamata nota prot. n. 13793/2016 dell'8 febbraio 2016 e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

Viene confermato che l'Avviso pubblico "Corsi di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo", con una dotazione finanziaria pari a euro 591.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento IV.B dell'Asse IV del PAR Molise, è ricondotto agli strumenti, nonché alle procedure e modalità vigenti nell'ambito della disciplina del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, prevedendone l'attuazione attraverso SAD;

REGIONE MOLISE

Assessorato alle Politiche Sociali

Direzione Generale III

Servizio Politiche Sociali

Via Toscana, 51 – 86100 – Campobasso

Al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione f.f.

Ing. Massimo Pillarella

e p. c. Al Direttore dell'Area Terza

Avv. Alberta De Lisio

Al Presidente della Giunta regionale

Arch. Paolo di Laura Frattura

LORO SEDI

Oggetto DGR n. 767 del 31.12.2015 recante «PAR FSC Molise 2007-2013. Asse IV "Inclusione e Servizi Sociali" - Linea di Intervento IV.B "Rete Sociosanitaria regionale". Piano di Azione per l'Obiettivo di servizio "Servizi di cura alla persona – Anziani" - Azione n. 6 "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". Approvazione Avviso pubblico "Corsi di formazione per assistente familiare, O.S.A. e animatore socio-educativo"» - richiesta di modifica, integrazione e proroga termini di scadenza.

Con la presente si chiede di predisporre una proposta di deliberazione alla Giunta regionale che recepisca le seguenti modifiche all'Avviso in oggetto.

La prima modifica proposta riguarda l'Art. 14 "Spese ammissibili" dell'Avviso, dove alle categorie previste ai punti da a) ad g), si aggiungono i seguenti punti:

- h) spese per l'assicurazione INAIL per le attività di frequenza alle attività formative e alle attività di stage degli allievi;
- i) spese per l'assicurazione per responsabilità civile (RCT) per gli allievi impegnati negli stage;
- j) spese per eventuale stage degli allievi presso le strutture dell'ASReM;
- k) spese relative ai costi di accensione ed estinzione della polizza fideiussoria;

l) spese relative alla commissione d'esame per il rilascio della qualifica professionale, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;

m) spese relative al personale amministrativo o alle ore di servizi amministrativi strettamente necessarie per la gestione amministrativa e contabile del corso ammesso a finanziamento.

Tali modifiche si sono rese necessarie a causa della necessità di meglio esplicitare le spese ammissibili a valere su detto Avviso per gli Enti di formazione, anche per renderle maggiormente omogenee rispetto alle tipologie generalmente previste per la formazione finanziata a valere sul Fondo Sociale Europeo.

La seconda modifica richiesta riguarda l'Art. 12 "Valutazione dei progetti e formulazione della graduatoria" dell'Avviso, dove alla riga 5 della Tabella 2 che recita "Qualità dei curricula dei formatori impegnati in relazione all'esperienza lavorativa così articolato" i punti elenco presenti vanno sostituiti con il seguente testo:

- «2 punti per ogni docente impegnato nell'erogazione del Corso che abbia un livello di esperienza professionale specifica nel settore socio-assistenziale e/o sociosanitario superiore a 5 anni fino a massimo 5 docenti;
 - 1,25 punti per ogni docente impegnato nell'erogazione del Corso che abbia un livello di esperienza professionale specifica nel settore socio-assistenziale e/o sociosanitario inferiore a 5 anni fino a massimo di 8 docenti;
- o una combinazione di questi.».

Tale modifica si è resa necessaria per evitare di indurre gli Enti di formazione ad assumere, anche per poche ore, molti docenti al solo fine di conseguire il punteggio massimo, anche in considerazione del fatto che, in generale, i percorsi formativi di durata compresa da 200 a 600 ore, come quelli previsti dall'Avviso, vengono svolti con un numero piuttosto contenuto di docenti.

Inoltre, per consentire la massima partecipazione degli Enti e degli allievi, anche in considerazione della necessità di raccogliere le pre-iscrizioni, si chiede di posporre il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso di 20 giorni solari, spostando il termine previsto per il 14 febbraio al prossimo al 10 marzo.

Infine, si allega il testo dell'Avviso (comprensivo di allegati) integrato con le modifiche qui proposte per una nuova approvazione e pubblicazione nel BURM e nei siti istituzionali della Regione Molise.

Il Direttore del Servizio Politiche Sociali

Michele Colavita

Programma Attuativo Regionale

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - Asse IV "Inclusione e Servizi Sociali" - Linea di Intervento IV.B "Rete Socio-sanitaria regionale" - Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona – Anziani"

Azione n. 6 – Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 29 ottobre 2015

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER:

Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo.

Codice Unico di Progetto (CUP) n. D13G13001770001

Premessa

Le famiglie del territorio molisano, sempre più frequentemente, ricorrono al lavoro delle Assistenti Familiari per accudire i propri anziani non autosufficienti nel loro contesto abitativo, sociale e familiare, o, in alternativa, li affidano a strutture socio-assistenziali residenziali. Una progettazione davvero integrata e "a rete" dei servizi di cura agli anziani fragili, in una logica di qualità e garanzia di continuità assistenziale, presuppone, a fianco del ruolo attivo delle famiglie, un'azione incisiva per l'emersione e la qualificazione di soggetti privi di idonea qualifica professionale.

Per far ciò, la Regione Molise prevede un piano di formazione per la qualificazione di operatori esterni all'ASReM rivolta a tutti quei soggetti che operano all'interno della famiglia e/o presso le predette strutture socio-assistenziali per il sostegno delle funzioni di accudimento e cura a favore di anziani fragili, consentendo così di integrare il modello ADI esistente, con attività di natura socio-assistenziale.

Art. 1. Finalità

Il presente "Avviso pubblico rivolto agli organismi di formazione, per la realizzazione dei corsi di formazione per: Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo" (d'ora in poi Avviso) è emanato in attuazione dell'Azione 6 "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali", prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 36 del 15 gennaio 2013, confermata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015 e, da ultimo, integrata, aggiornata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 592 del 29 ottobre 2015, ed ha la finalità di garantire un adeguato livello di assistenza agli anziani mediante la qualificazione degli operatori impegnati nei servizi di cura, anche attraverso un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite. Gli interventi formativi e di aggiornamento saranno così orientati sia alla formazione al ruolo (legislazione), sia al rafforzamento delle competenze tecniche specifiche (sicurezza, assistenza e igiene), salvaguardando specificità e capacità di integrazione tra professionalità, al fine di garantire un approccio multidimensionale e interdisciplinare alla complessità dei bisogni della persona anziana.

Il percorso formativo, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema regionale delle competenze professionali per il comparto socio-assistenziale, è attivato attraverso il presente Avviso, rivolto agli Organismi di Formazione (Ente di formazione o raggruppamento di Enti), per la presentazione di una proposta di progettazione e realizzazione di corsi di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. (Operatore Socio-Assistenziale, denominato anche Addetto all'assistenza di base) e Animatore socioeducativo.

Art. 2. Riferimenti programmatici e normativi

I seguenti riferimenti normativi e programmatici costituiscono il quadro di riferimento del presente Avviso:

- Delibera CIPE 3 agosto 2007 n. 82 recante ad oggetto: "Quadro strategico nazionale 2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «obiettivi di servizio»;
- Delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 63 recante ad oggetto: "Preso d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise - FAS 2007-2013 (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)";
- Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, nella stesura approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015, dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d'atto da parte del CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, che costituisce aggiornamento finanziario e programmatico del PAR di cui alla precedente presa d'atto del CIPE con delibera 3 agosto 2011, n. 63;
- Delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre 2014), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015 recante ad oggetto «Risorse FSC 2007-2013 – Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 – Obiettivo di Servizio "Servizi di cura per gli anziani" - indicatori S.06 e S.06 bis. Approvazione aggiornamento Piano di Azione e schede obiettivo e intervento»;
- Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi Em servizi sociali";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 592 del 29 ottobre 2015 recante: «PAR FSC Molise 2007- 2013. Asse IV "Inclusione e servizi sociali" - Linea di intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale". Piano di azione per l'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona – anziani" - Azione n. 6 "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". Estensione del percorso formativo agli addetti all'assistenza di base (O.S.A.) e agli Animatori socio-educativi.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 03.05.2010 ad oggetto: «Definizione dei profili professionali e formativi di “Operatore Socio-Sanitario” e “Operatore Socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” e del relativo sistema di riconoscimento dei crediti formativi»;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 9.04.2010 ad oggetto: «Deliberazioni di Giunta Regionale n. 752 del 15/07/2008 e n. 859 del 29/07/2008: Repertorio delle Professioni del Sistema Regionale delle Competenze Professionali - revisione del profilo professionale e formativo di "Assistente familiare" e del relativo sistema certificatorio, ridefinizione della Griglia con contestuale variazione della nomenclatura dell'area professionale n.23 e modifica del Modello B per l'inserimento di nuovo profilo nel Repertorio.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 29.09.2011 ad oggetto: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 15/10/2008 e n. 859 del 28/07/2008: Repertorio delle Professioni del Sistema Regionale delle Competenze Professionali – Approvazione del Sistema Regionale delle Competenze Professionali per il Comparto Socio-Assistenziale»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 10.10.2013 recante ad oggetto: «D.G.R. n. 413 del 3 maggio 2010 – D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 808 – D.G.R. 6 marzo 2006, n. 203 – Provvedimenti»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 29.09.2011 ad oggetto: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 15/07/2008 e n. 859 del 28/07/2008: Riordino delle professioni del “Sistema regionale delle Competenze Professionali” – Approvazione del Sistema Regionale delle Competenze Professionali per il Comparto Socio-Assistenziale»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 5 giugno 2015 ad oggetto: «Aggiornamento repertorio delle professioni della Regione Molise»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 3 agosto 2015 ad oggetto: «Art. 20 della L. R. n. 10/1995.
- Approvazione linee guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.».

Art. 3. Oggetto dell'Avviso

Il presente Avviso ha come oggetto la presentazione di una proposta di progettazione e realizzazione di corsi di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. (Operatore Socio-Assistenziale, denominato anche Addetto all'assistenza di base) e Animatore socio-educativo, da parte degli Organismi di Formazione accreditati presso la Regione Molise (d'ora in poi Ente), ai sensi della normativa regionale vigente, alla data di pubblicazione del presente Avviso, in forma singola o associata (da qui denominata “Raggruppamento”), secondo quanto stabilito dal Sistema regionale delle competenze professionali per il comparto socio-assistenziale, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 29.09.2011 ad oggetto: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 15/07/2008 e n. 859 del 28/07/2008: Riordino delle professioni del “Sistema regionale delle Competenze Professionali” – Approvazione del Sistema Regionale delle Competenze Professionali per il Comparto Socio-Assistenziale», aggiornato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 5 giugno 2015 ad oggetto: «Aggiornamento repertorio delle professioni della Regione Molise».

Art. 4. Corsi e profili finanziati

Ogni Ente o Raggruppamento di Enti potrà realizzare una sola tipologia corsuale (denominato Corso). La tipologia, il numero di allievi, la durata, il numero di edizioni associate da svolgere, le aree territoriali interessate e il costo totale sono indicati nella successiva Tabella 1.

Tabella 1: Percorsi professionali (Corsi) per caratteristiche e importi del finanziamento

Assistente Familiare	10	20	200	Tutte	€ 4,25	€ 17.000,00	3	€ 51.000,00	
O.S.A. (Campobasso)	15	25	600	Campobasso	€ 3,00	€ 36.000,00	5	€ 180.000,00	
O.S.A. (Termoli)	15	25	600	Termoli	€ 3,00	€ 36.000,00	3	€ 108.000,00	
O.S.A. (Isernia)	15	25	600	Isernia	€ 3,00	€ 36.000,00	3	€ 108.000,00	
Animatore socio-educativo	10	20	600	Tutte	€ 3,00	€ 36.000,00	3	€ 108.000,00	
Animatore socio-educativo	2	10	20	600	Campobasso	€ 3,00	€ 36.000,00	1	€ 36.000,00

Ogni Ente o Raggruppamento di Enti potrà presentare non più di due candidature per massimo due Corsi differenti, come indicati nella Tabella precedente. Ogni Ente o Raggruppamento di Enti potrà risultare beneficiario del finanziamento per la realizzazione **di un solo Corso**, in base alle graduatorie elaborate dalla Commissione esaminatrice, come specificato nel successivo Art. 12.

Nel caso in cui un Ente o Raggruppamento di Enti dovesse risultare primo nelle graduatorie di merito di più Corsi, il Responsabile del procedimento inviterà l'Ente o il Raggruppamento stesso a scegliere quale Corso intende realizzare. L'Ente o il Raggruppamento di Enti dovrà rispondere via PEC entro 5 giorni consecutivi dall'invito, trascorsi i quali il Responsabile del procedimento procederà, d'ufficio, ad assegnare il finanziamento per la realizzazione di un solo Corso all'Ente o al Raggruppamento di Enti.

Ciascun Ente può candidarsi in forma singola o nell'ambito di un Raggruppamento di Enti: nel caso l'Ente scelga la forma del raggruppamento potrà far parte di un solo Raggruppamento. La violazione di tale previsione **comporta l'inammissibilità di tutte le candidature avanzate dall'Ente e/o dall'eventuale Raggruppamento di cui faccia parte l'Ente stesso.**

Ogni Corso dovrà essere svolto per le edizioni indicate nella Tabella 1 e in sedi accreditate ubicate in uno dei comuni appartenenti all'area territoriale dei Centri per l'Impiego di Campobasso, Termoli e Isernia, ai sensi della Legge regionale 3 agosto 1999, n. 27.

L'Ente o il Raggruppamento di Enti che non è in possesso di sedi accreditate nei comuni di tutte le aree richieste per ciascun Corso, può stipulare un accordo per l'utilizzo della sede di un altro Ente accreditato presso la Regione Molise, purché questo accordo abbia forma scritta e sia allegato alla candidatura come disposto dal successivo Art. 7.

Art. 5. Beneficiari e beneficiari ultimi dell'Avviso

L'Avviso è rivolto agli Enti di formazione professionale, in forma singola o di Raggruppamento di Enti, accreditati presso la Regione Molise alla data di pubblicazione del presente Avviso, ai sensi della normativa regionale vigente.

I beneficiari ultimi dell'Avviso sono i cittadini residenti in Molise, di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età, privi di qualifiche professionali quali "Assistente Familiare", "O.S.A." o "Animatore Socio-educativo", che operano all'interno della famiglia e/o presso strutture socio-assistenziali per il sostegno delle funzioni di accudimento e cura a favore di anziani fragili, e/o tutti coloro che intendono conseguire dette qualifiche. I requisiti devono essere posseduti all'atto di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).

Art. 6. Raccolta delle pre-iscrizioni

Gli Enti o i Raggruppamenti di Enti che intendono partecipare al presente Avviso sono tenuti a raccogliere le pre-iscrizioni di allievi interessati a partecipare al Corso per il quale viene presentata la proposta progettuale di candidatura. Ogni progetto candidato dovrà essere corredato dalle pre-iscrizioni nel numero minimo e massimo previsto e indicato nella Tabella 1. Le pre-iscrizioni, compilate secondo il Modello C, allegato e parte integrante del presente Avviso, dovranno essere sottoscritte dal potenziale allievo di cui va allegata la fotocopia del documento d'identità. **L'assenza del numero minimo di pre-iscrizioni per edizione e per Corso, comporta l'inammissibilità della candidatura.**

Ogni pre-iscrizione dovrà esser sottoscritta dall'allievo che si impegna a non pre-iscriversi ad ulteriori edizioni dello stesso o di altri Corsi. Di tale condizione l'Ente o il Raggruppamento di Enti dovrà rendere edotto l'allievo.

Nel caso in cui si verificasse detta circostanza, sarà considerata valida la pre-iscrizione che riporta la data anteriore e, di conseguenza, annullata quella con data successiva. La Commissione provvederà a sottrarre tale pre-iscrizione dal totale delle pre-iscrizioni presentate dall'Ente o dal Raggruppamento di Enti. Nel caso in cui le date siano coincidenti, l'allievo perderà il diritto alla partecipazione a qualsiasi edizione di qualsiasi Corso prevista dal presente Avviso e la Commissione provvederà a sottrarre tale pre-iscrizione dal totale delle pre-iscrizioni presentate dall'Ente o dal Raggruppamento di Enti.

Qualora tali decurtazioni dovessero comportare una riduzione del numero di pre-iscrizione inferiore al minimo consentito per edizione per Corso, la/e proposta/e progettuale/i candidata/e sarà/anno dichiarata/e inammissibile/i.

Art. 7. Caratteristiche del progetto di Corso

Gli Enti o il Raggruppamento di Enti possono presentare non più di due proposte progettuali per massimo due corsi diversi, come indicato nella precedente Tabella 1, che, rispettando le caratteristiche indicate dal repertorio regionale delle professioni, siano caratterizzati, per ciascun profilo professionale, dalla qualità formativa e dalla spendibilità sul mercato del lavoro di riferimento, così come stabilito dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 29.09.2011 ad oggetto: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 15/07/2008 e n. 85 del 28/07/2008: Riordino delle professioni del "Sistema regionale delle

Competenze Professionali” – Approvazione del Sistema Regionale delle Competenze Professionali per il Comparto Socio-Assistenziale», aggiornata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 5 giugno 2015 recante ad oggetto: «Aggiornamento repertorio delle professioni della Regione Molise».

La proposta progettuale del Corso dovrà essere presentata compilando il Modello B, allegato al presente Avviso e dovrà includere la seguente documentazione:

1. impegno a sottoscrivere e presentare polizza fidejussoria a garanzia del finanziamento regionale concesso, a seguito della firma del Contratto/Convenzione tra l’Ente e la Regione Molise;
2. impegno a sottoscrivere un accordo tra Enti per la costituzione del Raggruppamento temporaneo per la realizzazione di un Corso a valere sul presente Avviso;
3. copia conforme dell’accordo per l’utilizzo della sede di un altro Ente accreditato presso la Regione Molise, per la realizzazione di un Corso a valere sul presente Avviso;
4. copia conforme delle pre-iscrizioni raccolte secondo il Modello C allegato al presente Avviso nel numero minimo e massimo previsto per edizione e per Corso come indicato nella Tabella 1;
5. *curriculum* dell’Ente o degli Enti appartenenti al Raggruppamento;
6. *curricula* dei formatori impegnati nella realizzazione del Corso in formato europeo sottoscritti per responsabilità ai sensi del DPR 445/2000;
7. elenco degli eventuali dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente o degli Enti appartenenti al Raggruppamento;
8. eventuali accordi sottoscritti con Enti pubblici e/o soggetti del privato sociale impegnati nei settori socio-assistenziali e/o sociosanitari.

La suddetta documentazione, **ad eccezione dei punti da 1 a 4**, può essere sostituita con dichiarazione di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell’Ente o dei legali rappresentanti degli Enti costituenti il Raggruppamento, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, ferma restando la necessità di produrre tutta la documentazione in copia conforme per gli Enti e i Raggruppamenti che risulteranno destinatari del finanziamento di un Corso.

Qualora a seguito di verifica della documentazione prodotta si dovesse riscontrare la parziale o totale non veridicità delle dichiarazioni, l’Ente o il Raggruppamento decadranno dal beneficio dell’assegnazione del finanziamento e le risorse saranno destinate al primo Ente o Raggruppamento utilmente collocato in graduatoria per singolo Corso. Nel caso in cui nella singola graduatoria di Corso non ci siano Enti o Raggruppamenti utilmente collocati in graduatoria e non beneficiari su altri Corsi, si procederà a riassegnare le risorse previste per quel Corso all’Ente o Raggruppamento che, non risultando aggiudicatario di alcun Corso, abbia ottenuto un punteggio più alto ai sensi del successivo Art. 12.

Art. 8. Importo del finanziamento del Corso

L’importo massimo del finanziamento concedibile dalla Regione per ogni Corso è riportato nella precedente Tabella 1, nella colonna “Totale costo finanziato”.

La mancata realizzazione di una o più edizioni previste, comporta una proporzionale riduzione del finanziamento concedibile.

La partecipazione a ciascuna edizione del Corso di un numero di allievi inferiore alle pre-iscrizioni minime previste comporta una riduzione proporzionale del finanziamento concesso. Una partecipazione inferiore a 5 allievi per ogni edizione del Corso comporta la immediata interruzione dell’edizione del Corso e la revoca della parte del finanziamento riferita a detta edizione del Corso, con il recupero delle somme già erogate, attraverso l’escussione della polizza fidejussoria.

I Corsi dovranno essere attivati a far data dal 31 marzo 2016 e concludersi entro il 31 ottobre 2017; ne consegue che potranno essere riconosciute soltanto le spese riferite al periodo di effettiva erogazione dell’attività formativa, che dovranno essere rendicontate, secondo quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 18, **entro e non oltre il 30 novembre 2017**.

Art. 9. Termini e modalità di presentazione

Gli Enti o i Raggruppamenti di Enti interessati dovranno presentare una domanda per ogni Corso nel limite indicato dal precedente Art. 4, compilata secondo il Modello A, parte integrante del presente Avviso, ed inviarla al Servizio Politiche Sociali - Direzione dell’Area Terza - Direzione della Giunta Regionale – c/o Protocollo Unico - Via Genova n.11 – 86100 Campobasso - a mezzo Raccomandata A/R o tramite consegna a mano, in plico chiuso, **entro e non oltre le ore 12,00 del 10 marzo 2016**, (coincidente con il 20° giorno successivo alla iniziale data di scadenza fissata per il 14 febbraio 2016, inizialmente determinata dal

30° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel BURM). Le domande trasmesse mediante servizio postale dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine sopraindicato. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “DGR n. 592/2015- Azione 6 – Avviso pubblico per la realizzazione dei corsi di formazione per: Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socioeducativo.”.

Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La Regione Molise non assume la responsabilità di eventuali disservizi postali ovvero disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’invio cartaceo è surrogabile con l’invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo

regionemolise@cert.regione.molise.it. In tal caso nell’oggetto della mail dovrà riportarsi la seguente dicitura: «DGR n. 592/2015- Azione 6 – Avviso pubblico per la realizzazione dei corsi di formazione per: Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo.»

Ai fini della presentazione della domanda dovrà essere utilizzato, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente Avviso, debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Ente o nel caso di Raggruppamento, da parte di tutti i legali rappresentanti degli Enti, per ciascun progetto di Corso candidato a finanziamento.

Art. 10. Motivi di irricevibilità e inammissibilità delle proposte progettuali

Le domande di finanziamento delle proposte progettuali, presentate ai sensi del presente Avviso, sono sottoposte alla verifica della ricevibilità e ammissibilità da parte della Commissione di cui al successivo Art. 11.

Sono considerate irricevibili le domande:

- a) inoltrate con modalità diverse da quelle previste;
- b) pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
- c) non sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente o dai legali rappresentanti degli Enti costituenti il Raggruppamento.

Sono considerate inammissibili le domande:

- a) non contenenti la documentazione prescritta;
- b) presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- c) non recante le pre-iscrizioni minime previste ai sensi dell’Art. 6 del presente Avviso.

Art. 11. Commissione di valutazione

I progetti formativi saranno valutati da una Commissione costituita con provvedimento del Direttore Generale della Giunta Regionale.

Art. 12. Valutazione dei progetti e formulazione della graduatoria

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti ritenuti ricevibili ed ammissibili, attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri:

Tabella 2: Criteri di valutazione e punteggio

Esperienza nell’organizzazione di corsi liberi dell’Ente o media del Raggruppamento (1 punto ogni 2 anni - massimo 10 anni)

Max punti 5

Esperienza nell’organizzazione di corsi finanziati dalla Regione Molise dell’Ente o media del Raggruppamento (1,5 punti per ogni anno - massimo 10 anni)

Max punti 15

Numero di allievi pre-iscritti superiore al minimo e non superiore al massimo: 1 punto ogni iscritto in più, per massimo 10 pre-iscritti

Max punti 10

Numero di dipendenti dell’Ente o numero complessivo del Raggruppamento assunti a tempo indeterminato, per massimo 10 dipendenti

Max punti 10

Qualità dei curricula dei formatori impegnati in relazione all’esperienza lavorativa così articolato:

- 2 punti per ogni docente impegnato nell’erogazione del Corso che abbia un livello di esperienza professionale specifica nel settore socio-assistenziale e/o sociosanitario superiore a 5 anni fino a massimo 5 docenti; o, in alternativa,
- 1,25 punti per ogni docente impegnato nell’erogazione del Corso che abbia un livello di esperienza professionale specifica nel settore socio-assistenziale e/o sociosanitario inferiore a 5 anni fino a massimo di 8 docenti; o una combinazione di questi.

Max punti 10

Stipula di accordi di collaborazione con Enti pubblici appartenenti ai settori socio assistenziali e/o sociosanitari accordi di collaborazione

Max punti 10

Stipula di accordi di collaborazione con soggetti del privato sociale operanti nei settori socio-assistenziali e/o sociosanitari

Max punti 10

Accuratezza e coerenza del progetto formativo presentato così definite:

- adeguatezza e completezza della descrizione del contesto di riferimento in relazione agli obiettivi del Corso e del mercato del lavoro di riferimento, per massimo punti 10;
- adozione di metodologie innovative utilizzate per l'attuazione del percorso didattico, per massimo punti 5;
- adozione ed efficacia di metodologie per il monitoraggio degli esiti post percorso formativo, massimo punti 5;
- coerenza interna del quadro finanziario di progetto per massimo punti 5;
- presenza di eventuali servizi o attività formative aggiuntive, per massimo punti 5.

Max punti 30

La soglia di idoneità è fissata in 60/100. Al di sotto di tale soglia i progetti saranno dichiarati non idonei e quindi non ammissibili a finanziamento. La Commissione ha facoltà di chiedere, in aggiunta alla documentazione prodotta, ulteriori chiarimenti e approfondimenti, anche a mezzo PEC, dandone notizia ai tutti gli Enti o Raggruppamenti che sono stati ammessi a valutazione.

La Commissione provvederà a redigere una graduatoria provvisoria per ciascun Corso, che verrà trasmessa al Responsabile del procedimento.

Nel caso in cui un Ente o Raggruppamento dovesse risultare primo nelle graduatorie di merito di più di un Corso, il Responsabile del procedimento inviterà, con comunicazione inoltrata a mezzo PEC, l'Ente o il Raggruppamento stesso a scegliere quale Corso intende realizzare. L'Ente o il Raggruppamento dovrà rispondere via PEC entro 5 giorni consecutivi, trascorsi i quali il Responsabile del procedimento procederà, d'ufficio, ad assegnare il finanziamento per la realizzazione di un solo Corso all'Ente o al Raggruppamento.

Nel caso in cui nella singola graduatoria di Corso non ci siano Enti o Raggruppamenti utilmente collocati in graduatoria e non beneficiari su altri Corsi, si procederà a riassegnare le risorse previste per quel Corso all'Ente o Raggruppamento che, non risultando beneficiario di alcun Corso, ha conseguito un punteggio maggiore secondo i criteri riportati nella Tabella 2 del presente articolo.

Il responsabile del procedimento provvede ad approvare la graduatoria definitiva e ad assegnare i finanziamenti ai progetti.

Gli Enti o i Raggruppamento che avranno progetti approvati e finanziati saranno destinatari di specifico provvedimento del Servizio competente della Regione Molise di formale assegnazione del finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Il provvedimento sarà notificato via posta elettronica certificata (PEC). L'Ente o il Raggruppamento è tenuto ad attivare il Corso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di revoche da parte della Regione o rinunce al finanziamento da parte degli Enti o Raggruppamenti si procederà a scorrere la graduatoria di Corso fino ad esaurimento delle risorse disponibili; nel caso in cui nella singola graduatoria di Corso non ci siano Enti o Raggruppamenti utilmente collocati e non beneficiari su altri Corsi, si procederà a riassegnare le risorse previste per quel Corso all'Ente o Raggruppamento che, non risultando beneficiario di finanziamento relativo ad alcun Corso, risulta aver conseguito un punteggio maggiore in base ai criteri riportati nella Tabella 2 del presente articolo.

Art. 13. Compartecipazione al costo del servizio

Il finanziamento regionale non può essere in alcun modo integrato con finanziamenti privati o ponendo a carico degli allievi costi di alcun genere, se non quelli strettamente limitati al costo del trasporto pubblico legato al percorso casa-sede del Corso e ai costi del pasto per i Corsi che prevedono una durata superiore alle 6 ore giornaliere consecutive, qualora non già previste nel quadro economico progettuale, come indicato nel Modello B.

Art. 14. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute dall'Ente o dall'Ente in qualità di Capofila del Raggruppamento per la realizzazione delle edizioni dei Corsi finanziati e riferite al periodo dal 1° marzo 2016 al 31 ottobre 2017 che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) spese per personale docente dell'Ente (o dell'Ente in qualità di capofila del Raggruppamento o di uno degli Enti componenti il Raggruppamento);
- b) spese per personale dedicato al tutoraggio d'aula in rapporto lavorativo con l'Ente (o dell'Ente in qualità di capofila del Raggruppamento o di uno degli Enti componenti il Raggruppamento);
- c) spese per personale dedicato al tutoraggio per il periodo di tirocinio anche se in rapporto lavorativo con il soggetto ospitante;

- d) spese per l'acquisto di materiale inventariabile per allestire particolari set formativi (simulazione di assistenza) sostenute dall'Ente (o dall'Ente in qualità di capofila del Raggruppamento o da uno degli Enti componenti il Raggruppamento);
- e) spese per l'acquisto di materiali non inventariabili (c. d. consumabili) esclusivamente dedicati ad attività formative sostenute dall'Ente (o dall'Ente in qualità di capofila del Raggruppamento o da uno degli Enti componenti il Raggruppamento);
- f) spese di trasporto pubblico riferite al percorso casa-sede del Corso sostenute dagli allievi e spese del pasto sostenute dagli allievi per i Corsi che prevedono una durata superiore alle 6 ore giornaliere consecutive: tali spese possono essere sostenute anche dall'Ente (o dall'Ente in qualità di capofila del Raggruppamento o da uno degli Enti componenti il Raggruppamento);
- g) spese generali strettamente connesse all'attività formativa massimo 3% del finanziamento assegnato;
- h) spese per l'assicurazione INAIL per le attività di frequenza alle attività formative e alle attività di stage degli allievi;
- i) spese per l'assicurazione per responsabilità civile (RCT) per gli allievi impegnati negli stage;
- j) spese per eventuale stage degli allievi presso le strutture dell'ASReM;
- k) spese relative ai costi di accensione ed estinzione della polizza fideiussoria;
- l) spese relative alla commissione d'esame per il rilascio della qualifica professionale, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
- m) spese relative al personale amministrativo o alle ore di servizi amministrativi strettamente necessarie per la gestione amministrativa e contabile del corso ammesso a finanziamento.

Art. 15. Obblighi dei beneficiari

Gli Enti o i Raggruppamenti beneficiari del finanziamento si impegnano a realizzare il Corso di formazione, così come indicato nella proposta progettuale approvata, nel periodo compreso tra il 01.03.2016 e il 31.10.2017 secondo le modalità prescritte dal repertorio delle professioni ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 29.09.2011 recante ad oggetto: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 15/07/2018 e n. 85 del 28/07/2008: Riordino delle professioni del "Sistema regionale delle Competenze Professionali" – Approvazione del Sistema Regionale delle Competenze Professionali per il Comparto Socio-Assistenziale», aggiornato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 5 giugno 2015 recante ad oggetto: «Aggiornamento repertorio delle professioni della Regione Molise».

Inoltre, gli Enti assumono i seguenti impegni:

1. organizzare un Corso di formazione secondo il numero di edizioni previste e le modalità descritte nel progetto formativo allegato alla candidatura;
2. garantire la realizzazione di tutte le edizioni del Corso nel periodo compreso dal 01.03.2016 al 31.10.2017;
3. sottoscrivere la Convenzione/Contratto tra la Regione Molise ed attivare il Corso **entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di formale assegnazione del finanziamento, pena l'automatica decadenza dal beneficio**;
4. corrispondere tempestivamente alla richiesta, da parte del Servizio Politiche Sociali della Direzione dell'Area Terza della Regione Molise, dei dati relativi allo svolgimento delle attività formative e di tutte le informazioni necessarie, al fine di consentire allo stesso Servizio regionale di adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dall'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione attraverso il Sistema di Gestione dei Progetti (SGP);
5. inviare una relazione finale dell'attività formativa con la descrizione dettagliata della stessa (organizzazione, gestione delle attività) e il dettaglio delle spese sostenute, entro il 30.11.2017;
6. consentire e favorire l'attività di controllo da parte della Regione Molise presso le sedi del Corso;
7. restituire le eventuali somme non spese per riduzione del numero di iscritti e/o partecipanti al servizio o interruzione anticipata dello stesso o mancata realizzazione di una o più edizioni;
8. evidenziare, ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. D13G13001770001 nella relativa documentazione amministrativa e contabile;
9. assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento;

10. impegnarsi a tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi all'attività formativa e ad utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute;

11. acconsentire a ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche relative al presente Avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato nella domanda.

Art. 16. Obblighi di monitoraggio

L'Ente o il Raggruppamento, in quanto soggetto realizzatore dell'attività formativa, si impegna ad assicurare il rispetto degli adempimenti regolamentari e di rendicontazione previsti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e, in particolare, a fornire tutte le informazioni che verranno richieste dal competente Servizio regionale per adempiere agli obblighi di monitoraggio. Nel rispetto di quanto disposto dalla delibera del CIPE n. 91/2012, il progetto sarà monitorato nella Banca Dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il codice unico di progetto (CUP) n. D13G13001770001 assegnato a questo Avviso (progetto) va evidenziato, ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante lo stesso.

Art. 17. Risorse finanziarie

Il presente Avviso è finanziato, nell'ambito dell'Asse IV "Inclusione sociale" della Linea di Intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale" del PAR FSC Molise 2007-2013, per un importo complessivo di 591.000,00 euro, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013.

Le risorse derivanti da eventuali Corsi che andranno deserti saranno riassegnate in ordine alle proposte progettuali non risultate ammesse a finanziamento che avranno totalizzato un punteggio maggiore ai sensi dell'Art. 12 del presente Avviso.

Le economie derivanti dalla mancata realizzazione dei Corsi, da revoche e/o rinunce, o risultanti dalle rendicontazioni finali, saranno evidenziate in SGP e riprogrammate secondo le procedure e modalità vigenti nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) indicate nella delibera CIPE n. 41/2012 e nella Legge regionale n.1/2009 e s.m.i.

Art. 18. Modalità di rendicontazione

E' fatto obbligo all'Ente o al Raggruppamento beneficiario del finanziamento di cui al presente Avviso presentare al Servizio regionale Politiche Sociali della Direzione dell'Area Terza una rendicontazione analitica contenente, in copia conforme, la documentazione comprovante le spese sostenute dall'Ente stesso per la realizzazione del Corso finanziato.

La rendicontazione dovrà riportare, a corredo, la documentazione probatoria delle spese sostenute in copia conforme (fatture, ricevute, buste paga). Per le spese sostenute dall'Ente ed iscritte in bilancio in maniera indivisibile è necessario allegare la dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente o del Raggruppamento, circa la quota di spese imputabile alla realizzazione del Corso finanziato, riferite al periodo oggetto di rendicontazione, con l'esplicitazione del metodo di calcolo.

L'Ente o il Raggruppamento dovrà presentare copia del registro delle presenze degli allievi per ciascuna edizione di ciascun Corso, controfirmato dal legale rappresentante dell'Ente o del Raggruppamento.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata una relazione finale sull'andamento dell'attività formativa che contenga almeno le seguenti informazioni: numero di allievi iscritti e frequentanti per edizione, numero di ore del servizio effettivamente erogate per edizione, effettivo periodo di funzionamento dell'attività formativa, principali attività svolte, obiettivi formativi raggiunti, attività di verifica della qualità del servizio espletate.

La relazione e la rendicontazione dovranno pervenire al Servizio regionale Politiche Sociali della Direzione dell'Area Terza, attraverso il protocollo unico della regione Molise, via Genova, 11 - Campobasso, o via PEC all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, **entro e non oltre il 30.11.2017**.

Art. 19. Erogazione del finanziamento

La Regione Molise, con provvedimento del Direttore del Servizio regionale Politiche Sociali della Direzione dell'Area Terza, provvederà a trasferire in favore di ogni Ente o Raggruppamento beneficiario:

- un'anticipazione pari al 60% dell'importo assegnato previa presentazione di polizza fidejussoria;
- un'ulteriore trasferimento pari al 30% dell'importo assegnato a titolo di stato di avanzamento dell'attività formativa, condizionato all'acquisizione di una dichiarazione del legale rappresentate dell'Ente o del

Raggruppamento delle spese sostenute o certe da sostenere pari ad almeno l'80% dell'anticipazione, corredata della copia conforme del registro delle presenze degli allievi di ciascuna edizione del Corso;
- il restante 10%, a titolo di saldo a seguito di presentazione di una relazione finale e della rendicontazione analitica delle spese sostenute documentate da fatture quietanzate o documenti aventi forza probante equivalente, sempre per ciascuna edizione di ciascun Corso.

I trasferimenti delle risorse finanziarie saranno disposti nel rispetto dei vincoli di equilibrio di bilancio e subordinatamente alla disponibilità di cassa.

Art. 20. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Politiche Sociali della Direzione dell'Area Terza della Regione Molise, Dr. Michele Colavita.

Art. 21. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente o il Raggruppamento assicura, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento e si impegna a tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi all'attività formativa oggetto di finanziamento e a utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute.

Art. 22. Clausola di salvaguardia

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, annullare o revocare il presente Avviso, prima della stipula dei contratti con gli Enti aggiudicatari, senza che per questo gli Enti stessi possano vantare diritti nei confronti della Regione stessa. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Avviso.

Art. 23. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Art. 24. Pubblicazione

Il presente Avviso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web della Regione Molise, nonché nel portale della Direzione dell'Area Terza della Giunta Regionale della Regione Molise, all'indirizzo www.dg3molise.it.

Modello A – Domanda di partecipazione

**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSI DI FORMAZIONE PER:
Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo.**

Codice Unico di Progetto (CUP) n. D13G13001770001

Al Servizio Politiche Sociali - Direzione Area

Terza della Giunta Regionale del Molise

c/o Protocollo Unico della Regione Molise

- Via Genova, n. 11

86100 CAMPOBASSO

Modalità di invio:

via AR [] o via posta certificata PEC [] o consegnata a mano al protocollo []

Il/la sottoscritto/a....., in qualità di Legale rappresentante dell'Ente di formazione (denominazione)

iscrizione all'albo regionale n. deldisposto con provvedimento n. ... del

ovvero Capofila del costituendo Raggruppamento composto dai seguenti enti di formazione accreditati presso la Regione Molise:

1.
2.
3.
4.

CHIEDE

l'erogazione di un finanziamento di euro (euro)

[indicare la somma complessiva riferita al costo totale del Corso], finalizzato alla realizzazione del Corso

denominato *[indicare denominazione del Corso come indicata nella Tabella 1 dell'Avviso]* per il conseguimento della qualifica professionale di:

Viste la:

16.02.2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 4 - PARTE PRIMA 1983

Pagina 2 di 10

- Deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015 recante ad oggetto «Risorse FSC 2007-2013 – Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 – Obiettivo di Servizio "Servizi di cura per gli anziani" - indicatori S.06 e S.06 bis. Approvazione aggiornamento Piano di Azione e schede obiettivo e intervento»;
- Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 592 del 29 ottobre 2015 recante: «PAR FSC Molise 2007- 2013. Asse IV "Inclusione e servizi sociali" - Linea di intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale". Piano di azione per l'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona – anziani" - Azione n. 6 "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". Estensione del percorso formativo agli addetti all'assistenza di base (O.S.A.) e agli Animatori socio-educativi.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 03.05.2010 ad oggetto: «Definizione dei profili professionali e formativi di “Operatore Socio-Sanitario” e “Operatore Socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” e del relativo sistema di riconoscimento dei crediti formativi»;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 9.04.2010 ad oggetto: «Deliberazioni di Giunta Regionale n. 752 del 15/07/2008 e n. 859 del 29/07/2008: Repertorio delle Professioni del Sistema Regionale delle Competenze Professionali - revisione del profilo professionale e formativo di "Assistente familiare" e del relativo sistema certificatorio, ridefinizione della Griglia con contestuale variazione della nomenclatura dell'area professionale n.23 e modifica del Modello B per l'inserimento di nuovo profilo nel Repertorio.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 29.09.2011 ad oggetto: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 15/10/2008 e n. 859 del 28/07/2008: Repertorio delle Professioni del Sistema Regionale delle Competenze Professionali – Approvazione del Sistema Regionale delle Competenze Professionali per il Comparto Socio-Assistenziale»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 10.10.2013 recante ad oggetto: «D.G.R. n. 413 del 3 maggio 2010 – D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 808 – D.G.R. 6 marzo 2006, n. 203 – Provvedimenti»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 29.09.2011 ad oggetto: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 15/07/2008 e n. 859 del 28/07/2008: Riordino delle professioni del “Sistema regionale delle Competenze Professionali” – Approvazione del Sistema Regionale delle Competenze Professionali per il Comparto Socio-Assistenziale»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 5 giugno 2015 ad oggetto: «Aggiornamento repertorio delle professioni della Regione Molise»;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 3 agosto 2015 ad oggetto: «Art. 20 della L. R. n. 10/1995. Approvazione linee guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.»; nonché, ai sensi e per effetto, del presente Avviso pubblico;

a tal fine **DICHIARA:**

1. di aver individuato come sede del Corso di formazione, per edizione, le seguenti sedi:

- edizione 1:
- edizione 2:
- edizione 3:
- edizione 4:
- edizione 5:

2. di aver acquisito n. __ domande di pre-iscrizione complessive per il Corso per edizione come di seguito specificato:

- edizione 1: che si svolgerà presso la sede di n. __ pre-iscrizioni;
- edizione 2: che si svolgerà presso la sede di n. __ pre-iscrizioni;
- edizione 3: che si svolgerà presso la sede di n. __ pre-iscrizioni;
- edizione 4: che si svolgerà presso la sede di n. __ pre-iscrizioni;

- edizione 5: che si svolgerà presso la sede di n. __ pre-iscrizioni;
3. di prevedere l'espletamento del Corso nel periodo compreso tra il 01.03.2016 e il 31.10.2017;
4. il Corso, per ciascuna edizione, seguirà il seguente orario: per n. __ ore giornaliere, per n. __ giorni a settimana, articolate secondo il seguente orario (*descrizione dettagliata*):
- edizione 1:
- edizione 2:
- edizione 3:
- edizione 4:
- edizione 5:
5. di aver predisposto il progetto nel rispetto dei criteri previsti dal repertorio regionale delle professioni;
6. di adottare il progetto formativo come da Allegato B;
7. di aver sottoscritto i seguenti accordi di collaborazione con realtà sociali e/o socio-sanitarie locali o con enti pubblici operanti nel settore socio-assistenziale e/o socio-sanitario:
-
-
-
12. di aver informato gli allievi pre-iscritti circa l'obbligo di non sottoscrivere altre pre-iscrizioni, pena la perdita del diritto a partecipare a Corsi a valere sul presente Avviso e al conseguimento della relativa qualifica;
13. di agevolare la Regione nell'adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dall'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e a fornire al Servizio regionale per le Politiche sociali della Direzione dell'Area Terza tutte le informazioni necessarie ad alimentare il sistema di monitoraggio (Sistema di Gestione dei Progetti - SGP) realizzato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
14. di impegnarsi ad evidenziare il CUP n. D13G13001770001, ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, nella relativa documentazione amministrativa e contabile;
15. di impegnarsi a sottoscrivere la Convenzione/Contratto con la Regione Molise e ad attivare il Corso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di formale assegnazione del finanziamento, pena l'automatica decadenza dal beneficio;
16. inviare una relazione finale del servizio con la descrizione dettagliata dello stesso (organizzazione, gestione delle attività) e il dettaglio delle spese sostenute, entro il 30.11.2017;
17. di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblico regionale;
18. di acconsentire a ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche relative al presente Avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____.
- Si allega alla presente (*barrare la voce interessata*):
- Modello B recante il progetto formativo;
- impegno a sottoscrivere e presentare polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento regionale concesso;
- eventuale impegno a sottoscrivere e presentare l'accordo tra Enti per la costituzione dei un Raggruppamento per la realizzazione di un Corso a valere sul presente Avviso;
- eventuale accordo per l'utilizzo della sede di un altro Ente accreditato presso la Regione Molise, per la realizzazione di un Corso a valere sul presente Avviso;
- copia conforme delle pre-iscrizioni raccolte secondo il Modello C allegato al presente Avviso nel numero minimo e massimo previsto per edizione per Corso come indicato nella Tabella 1 dell'Art. 12 dell'Avviso;
- curriculum dell'Ente o degli Enti appartenenti al Raggruppamento;
- curricula dei formatori impegnati nella realizzazione del Corso redatto in formato europeo e sottoscritto per responsabilità ai sensi del DPR 477/2000;
- elenco degli eventuali dipendenti a tempo determinato dell'Ente o degli Enti appartenenti al Raggruppamento;
- eventuali accordi sottoscritti con Enti pubblici e/o soggetti del privato sociale impegnati nei settori socio-assistenziali e/o socio-sanitari;
- copia conforme del contratto di lavoro degli eventuali allievi pre-iscritti che lavorano nei servizi e nelle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie dedicate agli anziani;

Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare gli obblighi di fornire al Servizio regionale competente i dati e le informazioni del monitoraggio secondo le procedure e le modalità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nonché ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 16 del 20 agosto 2010.

.....li.....
 Il Rappresentante legale dell'Ente

o in alternativa,

I legali rappresentanti degli Enti costituenti il

Raggruppamento

Denominazione Ente: _____ Firma: _____

Denominazione Ente: _____ Firma: _____

Denominazione Ente: _____ Firma: _____

Modello B – Progetto formativo

Codice Unico di Progetto (CUP) n. D13G13001770001

PROGETTO FORMATIVO

Denominazione del Corso indicato nella Tabella 1 dell'Avviso: _____

N. __ edizioni presso le sedi di _____

per il conseguimento della Qualifica professionale di _____ (*indicare denominazione e codice*) _____ ai sensi della DGR n. n. 821 del 29.09.2011 come

integrata dalla DGR n. 270 del 5 giugno 2015

A. SCHEDA DEL SOGGETTO REALIZZATORE

A.1 Dati identificativi dell'Ente di formazione o dell'Ente capofila del Raggruppamento:

Denominazione Organismo di Formazione

Rappresentante legale

Comune e indirizzo della sede legale

Recapiti sede legale

Telefono-Fax

E-mail

Estremi dell'atto di accreditamento

Direttore sede operativa interessata dal progetto

Recapiti sede operativa interessata dal progetto

Comune e indirizzo

Telefono -Fax

E-mail

Referente per le comunicazioni da parte della

Regione

Nominativo:

Telefono:

E-mail:

Responsabile del progetto

Nominativo:

Telefono:

E-mail:

A.1 Dati identificativi degli Enti appartenenti al Raggruppamento [riprodurre la scheda per ognuno degli Enti

associati]:

Denominazione Organismo di Formazione

Rappresentante legale

Comune e indirizzo della sede legale

Recapiti sede legale

Telefono-Fax

E-mail

Estremi dell'atto di accreditamento**Direttore sede operativa interessata dal progetto****Recapiti sede operativa interessata dal progetto**

Comune e indirizzo

Telefono -Fax

E-mail

A.2 STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'ENTE o del Raggruppamento *[riprodurre la scheda per ognuno degli Enti associati]*Descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse umane *non riferibili* alla singola qualifica di cui si garantisce la disponibilitàDescrizione qualitativa e quantitativa delle risorse infrastrutturali *non riferibili* direttamente alla singola qualifica di cui si garantisce la disponibilitàDescrizione qualitativa e quantitativa delle risorse strumentali *non riferibili* direttamente alla singola qualifica di cui si garantisce la disponibilità

Descrizione dei servizi di dotazione e personalizzazione in termini di accoglienza, tutoraggio, orientamento.

**A. 3 RISORSE DELL'ENTE o del Raggruppamento** *[riprodurre la scheda per ognuno degli Enti associati]*

Descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse professionali per la didattica riferibili alla qualifica per edizione per Corso, come da Tabella 1 dell'Avviso, di cui si garantisce la disponibilità



Descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse professionali di supporto (accoglienza, tutoraggio, orientamento, altro) riferibili alla qualifica per edizione per Corso, come da Tabella 1 dell'Avviso, di cui si garantisce la disponibilità.



Descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse strumentali riferibili alla qualifica per edizione per Corso, come da Tabella 1 dell'Avviso, di cui si garantisce la disponibilità



Descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse strutturali riferibili direttamente alla qualifica per edizione per Corso, come da Tabella 1 dell'Avviso, di cui si garantisce la disponibilità

**B.1 PARAMETRI NEGOZIALI**

Descrizione delle integrazioni e/o collaborazioni con il sistema pubblico di assistenza sociale e/o sociosanitaria.

Si precisa che tale descrizione prescinde dagli accordi di partenariato

Descrizione delle integrazioni e/o collaborazioni con il sistema del privato sociale operante nel campo dell'assistenza sociale e/o sociosanitaria.

Si precisa che tale descrizione prescinde dagli accordi di partenariato

Descrizione delle relazioni con i Servizi istituzionali per il Lavoro e l'Occupazione che abbiano prodotto validi scambi/esperienze/buone pratiche territoriali in termini di sperimentazione, progettazione, metodologie, ecc.



Descrizione delle reti consolidate e dei rapporti attivati con il sistema produttivo regionale evidenziando i risultati prodotti dalla/e sinergia/e tra i diversi soggetti/ruoli/competenze



16.02.2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 4 - PARTE PRIMA 1989

Pagina 8 di 10

C. SCHEDA IDENTIFICATIVA SOGGETTI PARTNERS (soggetti pubblici e del privato sociale operanti nel campo**socio-assistenziale e socio-sanitario)** *[riprodurre la scheda per ognuno dei partner Pubblici e/o privati di cui si è allegata copia dell'accordo]***C.1 Dati identificativi**

Denominazione e ragione sociale

Rappresentante legale

Comune e indirizzo della sede legale

Recapiti sede legale

Telefono - Fax

E-mail

Telefono -Fax

E-mail

Principali finalità perseguite nell'ambito dell'azione progettuale descritte in modo chiaro ed esaustivo

D. PARAMETRI DI PERCORSO

Motivazione della scelta

Descrizione delle relazioni tra il profilo professionale con il sistema produttivo regionale

Descrivere con l'ausilio di dati aggiornati le connessioni tra la professionalità indicata ed i fabbisogni della professionalità stessa rispetto al contesto economico-produttivo territoriale di riferimento, declinando i settori produttivi e le eventuali assonanze con altri ruoli professionali, precisando eventuali azioni di orientamento che verranno svolte.



Descrizione della Percorso Formativo

Fermo restando quanto riportato nel Repertorio Reg.le delle Qualifiche Professionali per quanto attiene le competenze, conoscenze, abilità e la normativa di riferimento sulle competenze di base, indicare:

1. Metodologia di sviluppo delle competenze lavorative

Anche sulla base del know-how acquisito e del contesto di riferimento, descrivere le metodologie incentrate sull'interattività, coinvolgimento, attenzione alle relazioni, creazione delle dinamiche per lo scambio e l'apprendimento...



2. Percorsi di stage (nel limite consentito da ciascun Corso)

Configurazione delle attività di stage in linea con le finalità proprie dell'azione nel suo complesso



3. Sulla base del contesto sociale di riferimento e dell'esperienza acquisita, riportare macro-descrizioni di interventi (metodologie e strumenti) su percorsi individualizzati (per singoli allievi/gruppi di allievi), rivolti anche a soggetti, funzionali alla costruzione di un progetto che tenga conto delle modalità individuali di apprendimento, *background* scolastico/formativo, specifici obiettivi educativi, culturali, professionali che l'allievo intende perseguire



4 Macro-descrizione di interventi individualizzati funzionali alla costruzione di percorsi in grado di favorire la permanenza all'interno del sistema lavorativo e di aumentare la probabilità di successo degli allievi nell'inserimento nel mercato del lavoro, tramite azioni laboratoriali e di orientamento personalizzato, in situazioni di progettazione integrata, privilegiando l'approccio di rete



5 Descrizione dei modelli innovativi d'interazione didattica tra formazione teorico-pratica



6 Descrizione dei metodologie per il monitoraggio degli esiti post percorso formativo



16.02.2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 4 - PARTE PRIMA 1990

Pagina 9 di 10

7 Descrizione di eventuali servizi o attività formative aggiuntive. *[Oltre quelle previste dal Repertorio regionale delle professioni relative al profilo professionale per cui ci si candida.]*



E. PROPOSTA FINANZIARIA – Quadro economico progettuale

PROPOSTA FINANZIARIA – Quadro economico progettuale

MACRO VOCI (indicare la categoria di spesa ammissibile ai sensi dell'Art. 14 dell'Avviso) IMPORTO

1. Preparazione dell'azione formativa (Categoria n. __ dell'Art. 14 dell'Avviso)

Quantificazione e descrizione delle voci di spesa

€.

2. Realizzazione dell'azione formativa (Categoria n. __ dell'Art. 14 dell'Avviso)

Quantificazione e descrizione delle voci di spesa

€.

3. Diffusione dei risultati (Categoria n. __ dell'Art. 14 dell'Avviso)

Quantificazione e descrizione delle voci di spesa

€.

4. Direzione e controllo interno (Categoria n. __ dell'Art. 14 dell'Avviso)

Quantificazione e descrizione delle voci di spesa

€.

5. Servizi ed attività formative aggiuntive (Categoria n. __ dell'Art. 14 dell'Avviso)

Quantificazione e descrizione delle voci di spesa

€

6. Costi riferiti alle seguenti categorie previste dall'Art. 14 dell'Avviso:

- h) spese per l'assicurazione INAIL per le attività di frequenza alle attività formative e alle attività di stage degli allievi;
- i) spese per l'assicurazione per responsabilità civile (RCT) per gli allievi impegnati negli stage;
- j) spese per eventuale stage degli allievi presso le strutture dell'ASReM;
- k) spese relative ai costi di accensione ed estinzione della polizza fideiussoria;
- l) spese relative alla commissione d'esame per il rilascio della qualifica professionale, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
- m) spese relative al personale amministrativo o alle ore di servizi amministrativi strettamente necessarie per la gestione amministrativa e contabile del corso ammesso a finanziamento.

Quantificazione e descrizione delle voci di spesa

€

7. Costi indiretti di funzionamento spese generali (max. 3%)

Quantificazione e descrizione delle voci di spesa

€

Totale €.

Rappresentante legale dell'Ente

o in alternativa,

I legali rappresentanti degli Enti costituendi il

Raggruppamento

Denominazione Ente: _____ Firma: _____

Denominazione Ente: _____ Firma: _____

Denominazione Ente: _____ Firma: _____

16.02.2016 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 4 - PARTE PRIMA 1991

Pagina 10 di 10

Modello C – Facsimile pre-iscrizione

All'Ente di formazione _____

Indirizzo: _____

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il ___/___/_____,

residente/domiciliato nel comune di _____ all'indirizzo

_____ tel. _____ cell. _____,

CHIEDE

di essere pre-isritto al Corso denominato _____ che si svolgerà presso la sede ubicata nel Comune di _____ in via _____ . A

tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1. di essere |__| inoccupato o |__| disoccupato o |__| occupato;

2. di essere dipendente della ditta _____ di cui allega copia conforme del contratto di lavoro;

3. di non aver sottoscritto altre pre-iscrizioni a Corsi di formazione previsti dall'Avviso, pena l'eventuale perdita del diritto ad iscriversi a tali Corsi e a conseguire la relativa qualifica;

4. di allegare copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _____

In FEDE

(firma per esteso del dichiarante)

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati per gli adempimenti connessi alla partecipazione al Corso di formazione di cui sopra.

In FEDE

(firma per esteso del dichiarante)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CAMPANIA

DGR 15/2.16, n. 44 - Approvazione schema di convenzione tra la regione Campania e la regione Puglia per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (opg) denominato "smop" - con allegato. (BUR n. 12 del 22.2.16)

Note

Viene approvato lo schema di convenzione tra la Regione Campania e la Regione Puglia riportato all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinvia);

2

EMILIA-ROMAGNA

DGR 28.12.15, n. 2249 - La prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria: bisogni di salute e qualità dell'assistenza". Adempimenti conseguenti (BUR n. 45 del 24.2.16)

Note

Viene preso atto che il Ministero della Salute, nell'ambito delle attività di promozione degli interventi di prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria, intende avvalersi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di attività di programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana connesse alla realizzazione del progetto "La prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria: bisogni di salute e qualità dell'assistenza".

Viene quindi approvato l'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione delle attività previste dal citato progetto, nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

IL MINISTERO DELLA SALUTE

e

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

per la realizzazione di attività di programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana.

premesso quanto segue

- che l'articolo 47**bis** del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero della salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
- che a tale scopo è istituito, presso questo Ministero, l'apposito capitolo di spesa "4100/22" "Spese per attività di programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana"
- che nell'ambito del predetto finanziamento, il Ministero individua annualmente specifici interventi su tematiche di salute pubblica ritenute rilevanti sulla base delle evidenze scientifiche e dei dati epidemiologici raccolti nelle diverse aree del Servizio Sanitario Nazionale;
- che per l'anno 2015 è emersa la necessità di porre in essere adeguate misure di intervento per la prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria;
- che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la metà dei soggetti detenuti è affetta da un qualche disturbo di personalità, mentre un decimo soffre di serie patologie mentali, quali psicosi e depressione grave;
- che nella popolazione carceraria il quadro relativo alle patologie trasmissibili indica una situazione di estrema pericolosità e risulta altresì assai diffusa la patologia tumorale, anche in virtù dell'assenza di programmi regolari di screening;
- che appare pertanto opportuno valutare la prevalenza delle patologie nella popolazione carceraria al fine di identificare i bisogni di salute prioritari verso cui indirizzare interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2008 ha trasferito le

competenze per l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale che le esercita attraverso i Servizi sanitari regionali;

- che il succitato decreto stabilisce, tra l'altro, che per perseguire gli obiettivi di salute è necessario disporre di conoscenze epidemiologiche sistematiche sulle patologie prevalenti, ed attivare sistemi di valutazione della qualità, riferita soprattutto all'appropriatezza degli interventi;
- che la Regione Emilia Romagna è la regione capofila del Coordinamento interregionale per la sanità penitenziaria (GISPE) e in tale veste mantiene il costante raccordo tra le istanze del Governo centrale e le Amministrazioni regionali;
- che la Regione Emilia Romagna ha già coordinato le attività di specifici progetti finanziati dal Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) in materia di promozione della salute nelle carceri, che hanno visto il coinvolgimento di più Regioni;
- che visto l'expertise acquisita dalla regione Emilia Romagna sul tema della salute nelle carceri, è interesse del Ministero affidare alla regione Emilia Romagna la realizzazione di un progetto finalizzato a promuovere interventi di prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria;
- che in pari luogo è interesse della regione Emilia Romagna svolgere tali attività quale contributo alla realizzazione dei propri compiti istituzionali;
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula di un accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività necessarie alla realizzazione del progetto di cui trattasi;

considerato

che è necessario disciplinare, nel redigendo accordo, gli aspetti generali della collaborazione in parola;

tra

il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del _____dott. _____, di seguito “Ministero”

e

la Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Sanità e politiche sociali e per l'integrazione, Servizio Assistenza Territoriale, codice fiscale 80062590379 con sede in Viale Aldo Moro 21, Bologna, nella persona del _____dott. _____, di seguito “Regione”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la regione delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione degli obiettivi individuati nella scheda progetto allegata al presente accordo (Allegato 1).
2. La Regione si impegna a predisporre, in stretta collaborazione con il Ministero, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un progetto esecutivo redatto sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato 1 e in conformità ad uno specifico standard di progettazione fornito dal Ministero.
3. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
4. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico inizialmente non previsto nel presente accordo, è tenuto a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da questo saranno svolte.
5. Resta fermo che le variazioni al progetto non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.

Art. 2 – Efficacia. Durata.

1. L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Accordo medesimo da parte degli Organi di Controllo.
 2. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo, da parte degli Organi di Controllo.
 3. Le attività progettuali decorrono dal 45° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
 4. L'accordo ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2.
- La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre di attività, trasmette al Ministero, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2), corredato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 3).
2. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo *abstract* ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 3 al presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto esecutivo di cui all'articolo 1, comma 3.
5. Il piano finanziario relativo al progetto esecutivo potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo.
7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 3, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici, gli abstract ed i rendiconti finanziari devono essere inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
9. È fatto obbligo alla Regione conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 4 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la

diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

2. È fatto obbligo alla Regione trasferire, mensilmente, al Ministero tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto.

3. È fatto comunque obbligo alla Regione rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.

4. È fatto obbligo alla Regione richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.

5. Senza detta autorizzazione la Regione non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.

6. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dalla Regione al referente scientifico del Ministero di cui al successivo articolo 5.

7. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: "*Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4100/22*".

8. È fatto obbligo alla Regione, a conclusione del progetto, depositare presso il Ministero della Salute i risultati del progetto, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Art. 5 - Referenti scientifici

1. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare i nominativi dei rispettivi referenti scientifici, contestualmente all'avvio delle attività, ed eventuali, successive, sostituzioni.

2. Il referente scientifico della Regione assicura il collegamento operativo con il Ministero.

3. Il referente scientifico del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).

2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.

4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.

5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.

6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto allegato al presente accordo, pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), si riferisce all'esercizio finanziario 2015 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

7. La Regione è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2018 saranno oggetto della procedura di riscrittura in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione a decorrere dal 1° luglio 2018.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al **30%** del finanziamento, pari a € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta, inoltrata dopo la data di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 2.

b) una seconda quota, pari al **40%** del finanziamento, pari a € 180.000,00 (centottantamila/00), dietro presentazione da parte della Regione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3 nonché dell'acquisizione, da parte del Ministero, dei dati di cui all'art. 4, comma 2, relativi al primo anno di attività.

c) una terza quota, pari al **40%** del finanziamento, pari a € 135.000 (centotrentacinquemila/00), dietro presentazione da parte della Regione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali di cui all'articolo 3 nonché dell'acquisizione, da parte del Ministero, dei dati di cui all'art. 4, comma 2, relativi al progetto. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.

2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.

3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 3.

4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento sul conto di tesoreria n° 306686, intestato alla Regione. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3 o del mancato invio dei dati di cui all'art. 4, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di tre allegati, e viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE REGIONE EMILIA ROMAGNA

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Direzione Generale Sanità e politiche sociali e per l'integrazione

.....
*

* Firma apposta digitalmente.

Allegato 1 dell'accordo di collaborazione

SCHEMA PROGETTO

Titolo La prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria: bisogni di salute e qualità dell'assistenza

Ente affidatario EMILIA ROMAGNA

Razionale e obiettivi Razionale della proposta

1. salute mentale e tendenze suicide: Secondo uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che riporta varie ricerche internazionali, circa la metà dei soggetti detenuti è affetta da un qualche disturbo di personalità, mentre un decimo soffre di serie patologie mentali, quali psicosi e depressione grave.

Quasi tutti i detenuti e i minori entrati nel circuito penale presentano episodi di umore depresso. Ed è, altresì, noto un tasso di suicidi e di tentativi di suicidio fra i detenuti più elevato rispetto alla popolazione generale. Si consideri, infine, la consistente prevalenza di comorbidità per disturbi psichici nei detenuti tossicodipendenti.

In assenza di dati epidemiologici sistematici, la prevalenza per disturbi mentali negli istituti di pena italiani è stimata intorno al 16%. Nella maggior parte dei casi il disturbo mentale sopravviene nel corso della misura detentiva. Si sottolinea come il dato generale delle case circondariali analizzate indica come la prevalenza di tossicodipendenza conclamata si aggiri intorno al 65% dell'intera popolazione carceraria.

Un tale quadro giustifica pienamente un programma di interventi specialistici sistematici e un rapporto articolato con la rete dei servizi sociosanitari territoriali, soprattutto alla luce del superamento degli OPG e dell'inizio della fase successiva alla loro chiusura, con azioni transitorie di cui deve essere valutata la rilevanza e l'appropriatezza.

2. patologie trasmissibili: da una prima valutazione di alcune relazioni sanitarie elaborate dalle ASL di riferimento territoriale analizzate dalla DGPREV il quadro relativo alle patologie trasmissibili indica una situazione di estrema pericolosità, anche considerando la tempistica di rilascio dei carcerati nella comunità generale, dove verrebbero a rappresentare focolai di contagiosità nascosti e quindi capaci di infettare contatti occasionali della comunità presso cui risiederanno e inizieranno il percorso di reinserimento. Si tratta di malattie a trasmissione sessuale (tra cui elevata prevalenza di HIV/AIDS, sifilide e gonorrea, con una prevalenza non controllata di clamidiasi e patologie legate all'HPV), patologie respiratorie (primariamente la TB), epatiti (allarmanti i dati preliminari sull'epatite C). L'inesistenza di dati attendibili in merito alla copertura vaccinale dei carcerati renderebbe indicata la valutazione di un profilo immunitario con indagini di laboratorio e sieroinmunologia.

3. patologie cronico-degenerative: assai diffusa la patologia tumorale, anche in virtù dell'assenza di programmi regolari di screening, sorprendentemente, data l'istituzionalizzazione dei soggetti, che ne garantisce accesso semplice e completo. Si tratta soprattutto di patologie di interesse polmonare, epatico e ginecologico, che si sovrappongono ai tassi di prevalenza comunque condivisi con la popolazione generale.

OBIETTIVI SPECIFICI

- Valutare la prevalenza di patologie appartenenti alle tre macro-aree descritte al fine di identificare i bisogni di salute prioritari verso cui indirizzare interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
- Descrivere le patologie prevalenti nei detenuti per tipologia e caratteristiche sociodemografiche, al fine di identificare i maggiori fattori di rischio.
- Impostare e condurre campagne di screening e educazione sanitaria rilevanti rispetto alle patologie prevenibili prevalenti identificate.
- Migliorare la gestione sanitaria dei detenuti attraverso interventi formativi e di stewardship a favore di medici, psicologi, infermieri e altro personale sanitario in servizio nelle carceri

Modalità di realizzazione

1. Identificazione delle carceri presso cui verranno condotte le valutazioni, d'intesa con il DAP e le ASL di riferimento
2. Revisione della letteratura nazionale e internazionale sul tema.
3. Elaborazione dei protocolli di studio e conduzione degli studi.
4. Analisi dei dati.
5. Elaborazione di un documento finale che raccolga i risultati della ricerca e diffusione dei risultati attraverso convegni e seminari formativi.
6. Definizione di possibili partenariati pubblico-privati per la conduzione delle attività di screening e miglioramento della condizione sanitaria con azioni di prevenzione mirata e educazione alla salute

Risultati attesi • Mappatura della patologia prevenibile nella popolazione in studio elaborata.

- Fattori di rischio associati alle patologie prevalenti identificati .
- Relazione tra patologie di interesse medico e livelli di sicurezza degli istituti penitenziari analizzata.
- Azioni di prevenzione sanitaria programmate e avviate e sistema di sorveglianza standardizzato impostato e disseminato.

Durata 18 mesi

Importo previsto 450.000,00 Euro sul Fondo RIASSEGNAZIONI

Carta intestata dell'Ente

Allegato 2 dell'accordo di collaborazione

Al Ministero della Salute
 Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I
 Via Giorgio Ribotta, n. 5
 00144 ROMA

INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO

Relazione periodica: anno trimestre

indicare anno e trimestre di riferimento (es: anno I trimestre II)

Nota: non annulla l'obbligo della rendicontazione finanziaria da produrre secondo le modalità e la periodicità prevista dall'accordo di collaborazione.

CUP

Responsabile scientifico

Responsabile amministrativo

Data inizio progetto:

DD/MM/YYYY

Data fine progetto:

DD/MM/YYYY

Data compilazione:

DD/MM/YYYY

Obiettivo generale:

riportare l'obiettivo generale del progetto

Stato di avanzamento (max 120 parole):

descrivere brevemente lo stato di avanzamento del progetto in relazione al raggiungimento dell'obiettivo generale, con riferimento all'indicatore riportato nel piano di valutazione.

Illustrare anche eventuali cambiamenti nello stato dell'arte, intervenuti nel periodo di riferimento, che hanno avuto o possono avere influenza sulla realizzazione del progetto

Costi: €

indicare la somma utilizzata nel trimestre per lo svolgimento delle attività

Note:

1.....

2.....

3.....

n.....

(per ogni obiettivo specifico)

Obiettivo specifico n° k:

Attività realizzate (max 120 parole):

indicare le attività realizzate nel trimestre, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo

Risultati raggiunti:

descrivere brevemente i risultati raggiunti nel trimestre, con riferimento agli indicatori riportati nel piano di valutazione del progetto ed allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...)

Indicatore 1:

.....

Risultati (max 120 parole):

Indicatore 2:

Risultati (max 120 parole):

Indicatore n:

Risultati (max 120 parole):

Unità operative:*indicare le unità operative che hanno svolto le attività e che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo specifico*

-
-
-

Note (max 120 parole):**Tempistica:**

Le attività previste nel trimestre sono state svolte in coerenza con il cronoprogramma?

Si No

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni e l'eventuale impatto sulle attività e sul raggiungimento degli obiettivi (max 120 parole):

Criticità:

Nel trimestre di attività, sono state riscontrate criticità rilevanti?

Si No

In caso di risposta affermativa:

a) descrivere brevemente tali criticità (max 120 parole):

b) illustrare come si intende superarle per garantire il raggiungimento dell'obiettivo (max 120 parole):

Allegati:*Allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...)**Carta intestata dell'Ente***Allegato 3 dell'accordo di collaborazione**

Al Ministero della Salute

Direzione generale della Prevenzione - Ufficio I

Via Giorgio Ribotta, n. 5

00144 ROMA

RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "....."**CODICE CUP:**.....

Il sottoscritto, nato a il,
 domiciliato per la carica presso la sede dell', nella sua
 qualità di legale rappresentante dell', con sede in, Via,
 N., codice fiscale n. e partita IVA n., con riferimento all'accordo di
 collaborazione concluso in data avente ad oggetto la realizzazione del progetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che nel Semestre, periodo, sono state impegnate e/o spese le seguenti somme:

ovvero

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate:

DETTAGLIO DELLE SPESE

UNITA' OPERATIVA ...(n. e denominazione)....

TIPOLOGIA SPESA VOCE DI

SPESA

IMPORTO

PERIODO DI

RIFERIMENTO

I/S

ESTREMI

DOCUMENTAZIONE

GIUSTIFICATIVA (1)

BENEFICIARIO

IMPORTO

TOTALE

PERIODI (2)

Personale

TOTALE

Beni e servizi

TOTALE

Missioni

TOTALE

Convegni

TOTALE

Spese generali

TOTALE

.....
TOTALE

TOTALE

COMPLESSIVO

(1) Nella colonna "Estremi documentazione giustificativa" riportare la tipologia di documento (fattura, contratto, delibera, etc.), il numero e la data.

(2) Nella colonna "Importo totale periodi" riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i periodi rendicontati.

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo "(I)", mentre le spese sostenute con il simbolo "(S)". La tabella riferita al rendiconto finale dovrà riportare esclusivamente le spese effettivamente sostenute.

La tabella va compilata e sottoscritta, esclusivamente a cura dell'Ente firmatario dell'accordo, e dovrà riguardare tutte le unità operative presenti nel piano finanziario.

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Data,

FIRMA

Il legale rappresentante

Allegato 4

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Programmazione e rendicontazione finanziaria

Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che:

Personale

Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro...). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo.

Beni e servizi

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- traduzioni ed interpretariato
- organizzazione di corsi, incontri, eventi formativi ecc..
- realizzazione e/o gestione di siti web
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)

Si specifica che l'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere dettagliatamente motivata. Rimane inteso che il Ministero rimborserà unicamente le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza.

Si rammenta, inoltre, che la voce "Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio, generalmente, ad un soggetto esterno, pertanto si esclude l'affidamento diretto a persona fisica.

Infine sempre relativamente alla voce "Servizi" si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie

Missioni

Questa voce si riferisce alle spese di trasferta che, unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute), deve affrontare in corso d'opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto.

Rientrano in tale voce anche le eventuali spese per la partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto, a convegni, workshop ed incontri/ eventi formativi, purché risultino coerenti con le attività del progetto e si evidenzii l'effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti.

Non possono assolutamente essere ricomprese in questa voce le spese per la realizzazione di un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati.

Incontri/eventi formativi

Tale voce è da considerarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente esecutore intenda organizzare e realizzare un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati, senza affidare il servizio a terzi (in tal caso la voce di spesa "incontri/eventi formativi" andrà ricompresa in Beni e Servizi). A titolo di esempio rientrano in tale voce gli eventuali costi per l'affitto della sala, per il servizio di interprete, per il servizio di accoglienza, onorari e spese di missione (trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al progetto,ecc

Spese generali

Per quanto concerne questa voce, si precisa che la stessa non può incidere in misura superiore al 10% sul finanziamento complessivo. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle attività previste per la realizzazione del progetto.

Si precisa che anche per le spese generali in fase di rendicontazione sarà necessario specificare la natura dei costi e che esse verranno rimborsate in maniera proporzionale rispetto all'ammontare previsto nel piano finanziario originale o modificato.

UMBRIA

DD 16.2.16, n. 1007 - Modifiche e integrazioni alla D.D. n. 10120 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto: "Por Umbria FSE 2014-2020 Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Obiettivo specifico/RA 9.2 - Intervento specifico: Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone in esecuzione penale esterna. Approvazione avviso pubblico biennale per la presentazione di progetti destinati alla presa in carico multidisciplinare attraverso attività di orientamento individuale, del bilancio delle competenze, formazione e accompagnamento al lavoro - attivazione di percorsi di inclusione lavorativa attraverso tirocini extracurricolari". (BUR n. 8 del 19.2.16)

Note

Vengono apportate al bando di cui alla D.D. n 10120 del 22 dicembre 2015 sopracitata, le seguenti modifiche ed integrazioni come di seguito descritto:

— Art. 5) "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti," punto 1) lettera c) - *le associazioni e gli enti di promozione sociale iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, di cui alla L.R. n. 22 del 16 novembre*

2004 - il testo è da intendersi sostituito con - le associazioni e gli enti di promozione sociale iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015.

— Art. 5) "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti", punto 1) lettera f) - *le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla L.R. 15 del 25 maggio 1994 - il testo è da intendersi sostituito con - le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 11 del 9 aprile 2015.*

— Art. 5) "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" , punto 1) lettera h) - *organismi di formazione pubblici o privati accreditati dalla regione Umbria, al momento di avvio del progetto, per la macrotipologia "formazione continua e permanente" - il testo è da intendersi sostituito con - organismi di formazione pubblici o privati accreditati dalla Regione Umbria, al momento di avvio del progetto, per la macrotipologia "formazione continua e permanente," solo in forma associata in ATI o ATS con uno o più dei soggetti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g sopra riportate.*

— Art. 5) "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti", punto 2) - *i soggetti di cui sopra potranno presentare domanda in forma singola o associata, sotto forma di Associazione Temporanea d'Impresa (di seguito ATI) o Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS), da perfezionare in caso di affidamento del progetto. - il testo è da intendersi*

sostituito con - **i soggetti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, potranno presentare domanda in forma singola o associata, sotto forma di Associazione Temporanea d'Impresa (di seguito ATI) o Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS), da perfezionare in caso di affidamento del progetto; mentre gli organismi di formazione di cui alla lettera h, solo in forma associata in ATI o ATS.**

— Art. 6) “Termini e modalità per la presentazione delle proposte progettuali” punto 1) *Le proposte progettuali, ai fini della validità legale, devono essere presentate entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (termine conclusivo perentorio)* - il testo è da intendersi sostituito con - **Le proposte progettuali, ai fini della validità legale, devono essere presentate entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; la scadenza di cui sopra è da intendersi prorogata per ulteriori 25 (venticinque) giorni.**

— Allegato Modello 5) “Piano finanziario”

Colonna “VOCE DI SPESA”: “PREPARAZIONE (cod.1) E DIFFUSIONE RISULTATI (cod.3)”: **Togliere la voce “Altro” dalla colonna SUB-VOCE.**

Colonna “VOCE DI SPESA”: “2 REALIZZAZIONE PROGETTI” nella colonna SUB-VOCE al posto di “Altro” inserire

la dicitura **“4.1 personale per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto”.**

— Allegato a) “Spese ammissibili”

Aggiungere alla *Tavola 1 - Misure per l'apprendimento. Voci di costo ammissibile per categoria di spesa* - il seguente punto: **“4.1 Personale per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto”.**

Aggiungere al capitolo *“REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI PER I PROGETTI FINANZIATI A COSTI REALI E RELATIVI MASSIMALI”* il sotto capitolo: *“PERSONALE PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE*

DEL PROGETTO (Voce 4.1)” così articolato:

“Tale voce comprende i costi diretti di personale riferiti alle attività di monitoraggio e rendicontazione del progetto. Di norma si tratta di personale interno; il ricorso a personale specialistico deve avere carattere di eccezionalità ed è ammesso solo a titolo integrativo del personale interno per attività che richiedono appropriate competenze. Gli aspetti relativi al rapporto di lavoro (durata, contenuto, retribuzione, tipologia rapporto) devono essere indicati nella lettera di incarico.

Massimali di riferimento: Sono ammissibili i costi diretti di personale riferiti alle attività di monitoraggio e rendicontazione del progetto nel limite massimo pari ad € 20.000,00.”;

2. di approvare, con le modifiche di cui al punto precedente, i seguenti allegati: Allegato 1) “Avviso pubblico modificato”, “Modello 5) “Piano Finanziario modificato” e Allegato a) “Spese ammissibili modificati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che gli allegati alla precedente D.D. n. 10120 del 22 dicembre 2015: Allegato 1) “Avviso pubblico”, Modello 5) “Piano Finanziario” e Allegato a) “Spese ammissibili”, sono sostituiti dagli allegati di cui al precedente punto 2 in quanto modificati ed integrati come sopra descritto;

4. di prorogare il termine della presentazione dei progetti di ulteriori 25 giorni, prorogando la scadenza precedentemente programmata dal 28 febbraio 2016 al 24 marzo 2016;

5. di dare la possibilità di riformulare e ripresentare quei progetti che dovessero essere pervenuti prima della pubblicazione del presente atto sul canale Bandi e nel BUR entro i nuovi termini stabiliti ed in base alle modifiche ed integrazioni riportate negli allegati modificati con le modalità espresse in premessa;

6. di pubblicare sul canale Bandi e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria il presente provvedimento comprensivo dei relativi Allegati modificati;

**INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE UMBRIA
FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014/2020**

ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ □**NB****Si rinvia alla lettura integrale del testo****DIFESA DELLO STATO****LAZIO**

DGR 16.2.16, n. 43 - Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2016-2018. (BUR n. 16 del 25.2.16)

Note

Viene adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016-2018, comprensivo di n. 3 allegati e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che ne costituisce un'apposita sezione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Il presente provvedimento viene trasmesso all'ANAC.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**2016 - 2018****PREMESSA**

In attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 116 del 3/8/2009, è stata adottata la Legge n. 190 del 6/11/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in materia.

Tale legge prevede che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga un Piano Nazionale Anticorruzione, attraverso il quale siano individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale e nell'ambito del quale debbono essere previste le linee guida cui ciascuna pubblica amministrazione deve attenersi nell'adottare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Si è previsto altresì che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) fosse adottato da ciascuna pubblica amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno. Solo per l'anno 2013, in sede di prima applicazione, detto termine è stato prorogato (dall'art. 34-*bis* del decreto legge n. 179/2012) al 31 marzo 2013.

Per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e gli enti da queste controllati, la legge 190, all'art. 1, comma 60, ha previsto invece che gli adempimenti e i relativi termini fossero definiti, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore. Con intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali intervenuta il 24 luglio 2013 si è stabilito che, in fase di prima applicazione, gli enti adottano sia il P.T.P.C. che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) entro il 31 gennaio 2014, e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale con evidenza del nominativo del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione.

Con DGR n. 38 del 28 gennaio 2014 è stato adottato il primo PTPC 2014-2016.

Con DGR n. 49 del 10 febbraio 2015 è stato adottato il PTPC 2015-2017.

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione fornendo indicazioni integrative e chiarimenti.

Il presente aggiornamento del PTPC, tuttavia, si limita a recepire alcune "correzioni di rotta" indispensabili ed adottabili nel breve periodo: la struttura amministrativa sta, infatti, procedendo ad una revisione dell'assetto organizzativo, da attuarsi entro i prossimi mesi. La nuova struttura a regime, consentirà di procedere alla mappatura dei processi (in ottemperanza alle indicazioni

contenute all'interno dell'Aggiornamento 2015 al PNA) e alla revisione delle diverse fasi del processo di gestione del rischio.

L'aggiornamento 2016-2018, quindi, mantenendo sostanzialmente inalterata la struttura del precedente Piano, intende rendicontare le misure di prevenzione della corruzione previste nella precedente nel PTPC 2015-2017 e proporre, laddove possibile, un aggiornamento delle stesse.

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI DI RIFERIMENTO

- Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 3 agosto 2009, n. 116, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”.
- Legge 28 giugno 2012, n. 110, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999”;
- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Art. 34-*bis*. “Autorità nazionale anticorruzione”;
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- Codice Penale Italiano, articoli dal 318 al 322;
- Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dei commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'articolo 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
- D.G.R.L. 21 gennaio 2014 n. 33 recante “Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzia regionali”;
- D.P.C.M. 16 gennaio 2013, concernente istituzione del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;
- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Circolare n. 1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Circolare n. 2 del 19/7/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, “Attuazione della trasparenza”;
- PNA (Piano Nazionale Anticorruzione);
- Delibere CiVIT nn. 105/2010, 2/2012, 50/2013 in materia di predisposizione e aggiornamento del PTTI;
- Delibera CiVIT n. 71/2013 in materia di attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013;
- Delibera CiVIT n. 75/2013 in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni;
- Delibera CiVIT n. 77/2013 in materia di attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità;
- Delibera ANAC n. 144/2014 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni;
- Delibera ANAC n. 148/2014 in materia di attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 concernente Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Piano, redatto alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nel suo aggiornamento del 2015, ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture al rischio di corruzione, di individuare le misure e gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio e di delineare la strategia per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

Pertanto, il presente Piano individua:

- le aree e le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, a partire da quelle che la Legge 190/2012 già considera come tali;
- le prime misure e la declinazione dei sistemi di controllo nonché le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013, recante “il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Piano si presenta come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono “...via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al Feed-back ottenuto dalla loro applicazione” (linee di indirizzo del comitato ministeriale di cui al DPCM 16 gennaio 2013).

Coerentemente con quanto detto finora, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha la finalità di:

- fornire la valutazione del livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti addetti a settori particolarmente esposti alla corruzione;
- prevenire con tali strumenti l'illegalità, cioè l'esercizio delle potestà pubbliche diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo a quello previsto dall'ordinamento.

La Legge 190/2012 individua, quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella PA, la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In tal senso, il Piano della Prevenzione della Corruzione può avere successo solo attraverso la sua integrazione non soltanto con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che costituisce una sezione del presente Piano, ma anche con il Codice di

comportamento dell'Amministrazione, che la delibera CiVIT n. 75/2013 individua come elemento essenziale del Piano medesimo.

DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

La legge non contiene una definizione della corruzione, che viene quindi data per presupposta.

Tuttavia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n.1 del 25 gennaio 2013, precisa che, nel contesto della riforma, *“il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter codice penale) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite”*. L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, specifica ulteriormente il punto, asserendo che il concetto di corruzione coincide con la *“maladministration, intesa come assunzione di decisioni (di assetto, di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”*.

Pertanto, al concetto penalistico di corruzione se ne affianca uno nuovo e più ampio: quello di corruzione amministrativa, quando un'inefficienza della macchina amministrativa sia causata dall'uso distorto a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale della fattispecie. In questo modo, le maglie dei comportamenti rilevanti ai fini della corruzione si allargano ulteriormente, consentendo di ricomprendere nell'ambito applicativo della riforma anche tutte quelle situazioni che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, rimanevano sostanzialmente impunte, alimentando sacche di inefficienza e di illegalità all'interno degli enti territoriali.

L'obiettivo perseguito dalla legge è, anzitutto, quello di promuovere la cultura dell'integrità e della legalità, anche attraverso l'introduzione di strumenti concreti come il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione.

SEZIONE PRIMA - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. SOGGETTI, RESPONSABILITÀ E PROCESSO DI ADOZIONE

1.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione

La Dr.ssa Giuditta Del Borrello, dirigente dell'Area Anticorruzione, è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione (nonché Responsabile della trasparenza) della Regione Lazio con Decreto del Presidente n. T00264 del 25 settembre 2013. Detta designazione è stata comunicata alla CiVIT secondo le prescritte modalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che viene inoltrato alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Il Piano, una volta fatto proprio dall'organo politico di vertice, pubblicato sul sito *internet* regionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione competono, in base alla L. 190/2012, le seguenti attività e funzioni:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8);
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);

- verificare, d'intesa con i dirigenti delle direzioni e agenzie regionali competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione generici e specifici sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito *web* aziendale una relazione recante i risultati dell'attività (art. 1, comma 14);
- vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 15 D.lgs. n. 39/2013).

In capo al Responsabile della prevenzione della corruzione incombono le seguenti responsabilità:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul Piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo di che trattasi;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, per omesso controllo, sul Piano disciplinare; la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare.

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994).

Ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Ove riscontri inoltre casi di possibile violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al richiamato decreto legislativo.

Qualora le situazioni di inconfiribilità o incompatibilità contestate all'interessato risultino effettivamente sussistenti e le cause di incompatibilità non vengano tempestivamente rimosse, procede a darne segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15 D.lgs. n. 39/2013).

Nell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, l'ANAC ribadisce la centralità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, la necessità di svolgere le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo di indirizzo politico e i poteri di interlocuzione e controllo nei confronti degli altri soggetti interni all'amministrazione e rispetto allo svolgimento delle attività previste per l'efficace attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

A tal proposito, l'amministrazione regionale si sta attivando per garantire, anche dal punto di vista della struttura organizzativa, una posizione di indipendenza del RPC nei confronti delle altre strutture organizzative della Regione. Infatti, nella seduta del 19 gennaio, "il Presidente *[della*

Regione Lazio] propone alla Giunta di prendere atto di quanto contenuto nella nota dell'ANAC del 22/12/2015 e di formulare i seguenti indirizzi alle strutture regionali competenti al fine di porre in essere gli atti consequenziali:

- adozione di misure organizzative volte al potenziamento della posizione di autonomia del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con particolare riguardo alla struttura organizzativa di supporto dello stesso, secondo quanto previsto dell'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2015 e dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25/01/2013 n. 1 [...]. Nella stessa sede, la Giunta ha preso atto della necessità di garantire al RPC una posizione di indipendenza del RPC nei confronti delle altre strutture organizzative della Regione.

1.2 Soggetti coinvolti

Come si è detto, la legge prevede la nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione poiché l'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con la complessità dell'organizzazione regionale, si è ritenuto opportuno individuare una pluralità di Referenti per la prevenzione della corruzione che operano nelle Direzioni e Agenzie regionali nonché nell'Avvocatura in affiancamento al Responsabile della prevenzione della corruzione. L'azione dei Referenti è coordinata dal Responsabile, che fornisce indicazioni e istruzioni e rappresenta il riferimento regionale per l'implementazione della politica di prevenzione e dei relativi adempimenti nell'ambito dell'amministrazione.

I summenzionati Referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche in relazione agli obblighi di rotazione del personale.

L'elenco nominativo dei Referenti per la prevenzione della corruzione è pubblicato sul sito *internet* della Regione, ed è consultabile attraverso apposito *link* situato nella *Home Page* della sezione "Amministrazione Trasparente".

Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al Responsabile della prevenzione richiede che: l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto; le Direzioni e Agenzie nonché l'Avvocatura siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'*input* ricevuto.

Tutti i dirigenti, per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 del D.lgs. n. 165/2001; art. 20 del D.P.R. n. 3/1957; art. 1, comma 3, L. n. 20/1954 e art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.lgs. n. 165/2001);
- assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (art. 16 e 55-*bis* del D.lgs. n. 165/2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. art. 1, comma 14, L. n. 190/2012.

Pertanto, la legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente Piano saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del Responsabile per la prevenzione e dei singoli responsabili delle Direzioni e Agenzie, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

Eventuali violazioni alle prescrizioni del presente Piano da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, così come la mancata collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

1.3 Comunicazione

L'adozione del presente Piano e i suoi aggiornamenti saranno adeguatamente pubblicizzati dall'Amministrazione sul sito *internet* ed *intranet*, nonché mediante segnalazione via *mail* personale a ciascun dipendente e collaboratore.

Sarà incoraggiata un'azione comunicativa - dentro e fuori la Regione Lazio - finalizzata a diffondere un'immagine positiva dell'amministrazione e della sua attività. A tal fine, sarà data comunicazione delle buone prassi e degli esempi di eccellenza.

Ciascun dirigente, nell'ambito di propria competenza, dovrà segnalare all'ufficio stampa regionale articoli su quotidiani, riviste, ecc. o comunicazioni sui media che appaiano ingiustamente denigratori dell'organizzazione o dell'azione amministrativa, affinché venga diffusa tempestivamente risposta puntuale con adeguate precisazioni o chiarimenti per evidenziare il corretto agire dell'amministrazione.

1.4 Processo di adozione

Il Presente Piano è stato redatto dalla Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in collaborazione con tutte le strutture dell'ente, le quali hanno partecipato alla messa in atto del Processo di gestione del rischio nelle modalità esplicitate nel paragrafo 2 che segue.

Conformemente alle indicazioni contenute nell'aggiornamento 2015 al PNA, il presente aggiornamento del PTPC è stato condiviso con l'organo di indirizzo politico preliminarmente con nota prot. n. 10206 del 11 gennaio 2016 con cui la RPC ha relazionato al Presidente e agli Assessori circa la necessità di aggiornare il PTPC anche alla luce delle Linee guida adottate dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, nonché proponendo di procedere prioritariamente ad un'analisi del contesto esterno in cui opera l'Amministrazione regionale. L'importanza di una corretta definizione del contesto esterno è stata sottolineata all'interno dell'aggiornamento PNA 2015 ed infatti in base all'analisi dei PTPC di 1911 Amministrazioni condotta nel 2015 l'ANAC ha riscontrato che *“la fase maggiormente critica risulta essere l'analisi del contesto esterno, insufficiente o inadeguata nel 96,52% dei PTPC analizzati (addirittura assente nell'84,46% dei casi). In altre parole, è risultata inadeguata la capacità delle Amministrazioni di leggere e interpretare le dinamiche socio-territoriali e di tenerne conto nella redazione dei PTPC”*.

Si potrà invece procedere successivamente ad un più sistematico aggiornamento del catalogo dei processi di cui all'allegato 1 del presente Piano, alla luce del complesso processo di riorganizzazione della Giunta attualmente in corso a seguito dell'assestamento delle nuove Direzioni e dell'insediamento dei nuovi Direttori.

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha proposto, in sede di Giunta, nella seduta del 26 gennaio 2016 un primo schema di elaborazione del Piano di cui alla nota prot. n. 36776 del 25 gennaio 2016, illustrandone i contenuti e le principali novità rispetto alle edizioni passate; in particolare, si è sottolineato che l'obiettivo della strategia di prevenzione regionale è quello di semplificare e ridurre gli oneri gravanti sull'amministrazione e, allo stesso tempo, programmare interventi più specifici ed efficaci per la realtà organizzativa della Regione.

In linea con le nuove indicazioni ANAC, il presente Piano riporta le risultanze dell'analisi di tutte le attività della Regione, avendo già individuato i principali processi, gli eventi rischiosi ad essi connessi e valutato la loro esposizione al rischio di corruzione. Il Piano, inoltre, riporta le risultanze di quanto programmato nell'anno in tema di misure preventive e propone nuove misure specifiche rispetto a quanto emerso dalle analisi effettuate e in considerazione della nuova riorganizzazione in atto.

Le principali novità contenute nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 sono relative a:

- analisi del contesto esterno, che evidenzia come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno e consente di calare maggiormente la strategia di prevenzione sulle specificità dell'amministrazione;
- rendicontazione di tutte le misure generali e specifiche previste nel Piano 2015/2017 e programmazione di alcune nuove misure specifiche per l'anno 2016 (segnalate in rosso nell'allegato 1);

□□programmazione di nuove attività in vista di un prossimo aggiornamento del Piano che si renderà necessario a seguito dell'effettiva e piena operatività del nuovo assetto organizzativo regionale, in particolare:

o risistemizzazione del catalogo dei processi della Regione Lazio alla luce del nuovo assetto organizzativo regionale;

o aggiornamento della valutazione del rischio a partire dal nuovo catalogo dei processi in linea con le indicazioni ANAC contenute nell'Aggiornamento 2015 del PNA;

o individuazione di nuove misure di prevenzione della corruzione specifiche.

Da ultimo, si sottolinea che le principali misure contenute nell'aggiornamento del Piano 2016/2018, individuate sulla base degli adempimenti obbligatori previsti dalla specifica normativa, sono:

□□Formazione generale dei dipendenti della Regione Lazio in materia di anticorruzione e di adempimenti obbligatori sulla trasparenza. La formazione verrà espletata attraverso la fruizione di un corso on-line sui seguenti argomenti: concetto di corruzione, la legge 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, il processo di gestione del rischio, la strategia di Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio, con specifici focus su Codice di comportamento, Trasparenza, Whistleblowing e Astensione in caso di conflitto di interesse;

□□Formazione specialistica dei referenti per la prevenzione della corruzione sul processo di gestione del rischio di corruzione per favorire il corretto espletamento di tutte le fasi di gestione del rischio (analisi del contesto, identificazione dei rischi, analisi e ponderazione dei rischi, individuazione e programmazione delle misure).

□□Ottimizzazione delle procedure sui controlli interni, in particolare quelle finalizzate alla verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, in linea con le osservazioni ANAC (nota ANAC n. 0174597 del 22/12/2015).

Tale programma operativo è stato illustrato all'organo di indirizzo politico in via preliminare.

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, al fine di garantire la massima partecipazione degli stakeholder interni ed esterni, ha inoltrato all'OIV e al CRUC la bozza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 prima della trasmissione all'organo di indirizzo politico per l'adozione.

Ancora, per garantire la massima trasparenza e partecipazione alla messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione è stato pubblicato, sull'apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente, il form di accreditamento per garantire agli stakeholder la formulazione di suggerimenti, segnalazioni o proposte sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione prima dell'approvazione definitiva. A tal riguardo, si segnala che, ad oggi, non sono pervenute richieste di accreditamento.

Infine, tenendo conto, in questa fase, di alcune osservazioni sottoposte dall'OIV e rinviando per un più sistematico riscontro al già previsto aggiornamento del documento, la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 è stata trasmessa all'organo di indirizzo politico per l'adozione.

Tali passaggi, auspicati anche nell'aggiornamento 2015 al PNA, hanno consentito alle parti un maggior confronto e una maggiore condivisione degli obiettivi della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale.

2. LA GESTIONE DEL RISCHIO

2.1 Metodologia utilizzata

Coerentemente con le indicazioni della Legge 190/2012, la Regione Lazio ha sviluppato il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione mettendo in atto un processo, definito di gestione del rischio (o *Risk Management*), che rappresenta un'evoluzione del metodo utilizzato nell'edizione 2014-2016 del PTPC ed è finalizzato ad identificare il livello di esposizione al rischio corruttivo dell'amministrazione regionale.

Pur esistendo una pluralità di metodologie per la gestione del rischio (tra cui l'IRM, AIRMIC, ALARM1, lo standard AS/NZS 4360:20042, l'Orange Book3, lo standard COSO-ERM4 e lo

1 IRM, AIRMIC, ALARM, (2002), A Risk Management Standard (ISO/IEC 73 “Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in standards”)

2 Australian/New Zealand Standard, (2004), AS/NZS 4360:2004 Risk Management. standard ISO 31000:2009), il Piano Nazionale Anticorruzione in vigore, suggerisce l’utilizzo dello standard ISO 31000:2009, capace di intercettare, analiticamente, i rischi correlati allo svolgimento delle attività dell’amministrazione, comprenderne la magnitudo e modalità più opportune per il loro trattamento.

Più nel dettaglio, la metodologia descritta dalla norma ISO 31000 presuppone una fase iniziale di analisi del contesto (esterno ed interno) necessario a delineare i tratti distintivi dell’organizzazione (es. sistemi, processi, risorse) e del contesto sociale, politico, economico, finanziario, normativo e culturale in cui essa opera. Tale fase risulta propedeutica a quella dell’identificazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività dell’organizzazione. Alla loro identificazione segue, poi, una fase di analisi e valutazione che, attraverso l’utilizzo di una pluralità di criteri connessi alle variabili probabilità e impatto, consente di misurare l’esposizione al rischio dell’organizzazione, di formulare un giudizio sull’accettabilità o inaccettabilità dello stesso rischio e, in quest’ultimo caso, di identificare le modalità più adeguate per il suo trattamento. A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della comunicazione e monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all’interno dell’organizzazione.

In linea con l’impostazione dettata dalla norma ISO 31000, e coerentemente con i principi sanciti all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione, la Regione Lazio ha avviato un processo di gestione del rischio corruttivo frutto di un impegno comune e di un lavoro condiviso con tutti i dirigenti che, attraverso i Referenti della prevenzione della corruzione, sono stati coinvolti sia nella fase di mappatura ed analisi dei rischi connessi all’attività di competenza di ciascuno, sia nella fase di adozione dei documenti conseguenti.

È stato quindi richiesto ai dirigenti coinvolti di:

- collaborare nella fase di mappatura ed analisi dei rischi;
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i diversi fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto nelle strutture di competenza;
- fornire al Responsabile della prevenzione le informazioni necessarie;
- segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni evento o dato utili per l’espletamento delle proprie funzioni.

Con tale modalità di lavoro, si è creata una rete di comunicazione e condivisione indispensabile per l’avvio di un progetto impegnativo e ambizioso fortemente sostenuto a livello di vertice politico.

Il processo posto in essere pur, come precedentemente specificato, in continuo divenire, perfettibile e oggetto di costante revisione, si articola nelle fasi illustrate nella figura che segue ed è dettagliato nei successivi paragrafi.

3 HM Treasury, (2004), The Orange Book. Management of risk – Principle and concepts

4 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2004), *Enterprise Risk Management Framework*

5 ISO 31000:2009, Risk management — Principles and guidelines.

2.2 Definizione del contesto

Contesto Esterno

Come sottolineato all’interno dell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, si rende necessario procedere all’analisi del contesto esterno in cui si colloca la Giunta della Regione Lazio, al fine di comprendere meglio l’incidenza del fenomeno corruttivo all’interno del territorio in cui l’amministrazione opera.

La presente analisi del contesto esterno è stata elaborata prendendo come riferimento una pluralità di dati, oggettivi (concretamente misurabili) e soggettivi (basati sulla percezione degli individui). In particolare, i dati sulla criminalità organizzata nel territorio della regione Lazio, di seguito presentati, sono tratti dal volume “Mafie nel Lazio” a cura dell’Osservatorio per la Legalità e la

Sicurezza della Regione Lazio, pubblicato nell'anno 2015. I dati relativi alla percezione della sicurezza e alla criminalità presente nel territorio regionale, invece, si riferiscono all'indagine campionaria "Aspetti della vita quotidiana" (a sua volta parte di un sistema integrato di indagini sociali – le Indagini Multiscopo sulle famiglie –) realizzato dall'ISTAT, che rileva le informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie, di cui si presentano i dati per gli anni 2013 e 2014. I dati relativi ai reati contro la PA, infine, sono tratti dal Rapporto "Profili e dinamiche della corruzione a Roma e nel Lazio" a cura dell'Istituto EURES – Ricerche Economiche e Sociali per l'anno 2015.

In primo luogo, occorre sottolineare che il territorio della Regione Lazio è caratterizzato dalla presenza di influenze di stampo mafioso, come sottolineato all'interno del volume "Mafie nel Lazio".

Come viene esplicitamente dichiarato nell'introduzione a tale volume, il territorio regionale rappresenta una "*terra appetibile*" per le associazioni criminali che "*puntano al controllo di pezzi del tessuto economico-produttivo*"; trattandosi di una regione di investimenti, il Lazio "*rappresenta un territorio strategico per il suo dinamismo economico, per le capacità imprenditoriali della sua gente, per la ricchezza che produce e per essere il cuore del potere politico [...]. Il Lazio è vista dalle mafie come una grande "lavanderia" dove ripulire proventi illeciti con le forme classiche del riciclaggio impoverendo l'economia sana*".

Sempre nel medesimo volume viene posto l'accento sul fenomeno del riciclaggio e degli investimenti criminali. A tal proposito, si sottolinea che "*i dati delle aziende confiscate nel Lazio, nell'anno 2014, parlano soprattutto di investimenti criminali nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, in quello della ristorazione e del turismo. A tenere in piedi queste attività sono i soldi che arrivano principalmente dal narcotraffico, ma anche dall'usura e dal racket. Il riciclaggio e le attività illecite connesse, disegnano in questi ultimi anni una nuova geografia economico-criminale della regione. Secondo i dati forniti dal Tribunale per le misure di prevenzione di Roma nel 2014 risultano sequestrati, nel Lazio, 593 beni mobili, 849 immobili, 339 imprese/società. Il valore globale dei beni sequestrati nel 2014 è stimato in circa un miliardo di euro. I dati forniti dalla relazione della Dia relativi al numero di procedimenti di misure di prevenzione evidenziano la stessa tendenza, ovvero i provvedimenti sono in crescita: sono 85 nel biennio 2012-2013, erano 32 nel biennio precedente (più di 53), un dato che porta il Lazio al quinto posto in Italia per procedimenti di confische, seguita solo dalle quattro regioni del sud, a tradizionale presenza mafiosa*". Inoltre, con riferimento ai reati ambientali, nel volume si sottolinea come "*nel Lazio le illegalità ambientali e il traffico connesso allo smaltimento illecito di rifiuti sono una costante negativa da alcuni decenni. Numeri che trovano un riscontro anche nei dati forniti dalle forze dell'ordine all'associazione nazionale Legambiente e contenute nel rapporto "Ecomafie 2014". Secondo i curatori del dossier nel corso del 2013 nel Lazio sarebbero state accertate 2.084 infrazioni, ovvero il 7,1% del totale delle illegalità a livello nazionale*".

Alla luce questi dati, l'infiltrazione mafiosa e la presenza di criminalità organizzata nel territorio regionale deve essere tenuta in considerazione quando si analizza il dato riguardante i fenomeni corruttivi nel medesimo territorio. Tale caratteristica, infatti, può comportare una differente manifestazione, rispetto ad altre regioni, del fenomeno corruttivo. Quest'ultimo, infatti, dipende strettamente dalle caratteristiche specifiche del tessuto produttivo ed economico territoriale di riferimento.

Pertanto, per comprendere meglio il contesto territoriale e, quindi, le possibili modalità di manifestazione del fenomeno corruttivo, oltre alla disamina sulle infiltrazioni mafiose nel territorio, occorre analizzare anche i dati relativi alla sicurezza e alla legalità.

A tal proposito, è importate considerare il dato relativo al livello di percezione della sicurezza nel territorio in cui si vive. Il dato di seguito analizzato è tratto dall'indagine campionaria "Aspetti della vita quotidiana" (a sua volta parte di un sistema integrato di indagini sociali – le Indagini Multiscopo sulle famiglie –) realizzato dall'ISTAT. Come si evince dalla tabella che segue, in termini di percezione del livello di sicurezza delle famiglie nel proprio territorio regionale, la

Regione Lazio si caratterizza per un basso livello di sicurezza percepita, il più basso tra le regioni italiane, sebbene in risalita nell'arco temporale considerato. L'indice risultante dalla tabella 1 (calcolato per 100 famiglie della stessa zona), è costruito considerando le famiglie che dichiarano la presenza di rischio di criminalità nella zona in cui vivono.

Tabella 1 – Percezione della criminalità nelle Regioni d'Italia. Anni 2013 e 2014

Famiglie che dichiarano la presenza di rischio di criminalità nella zona in cui vivono per regione

NB

Si rinvia alla lettura integrale del testo

In altre parole, se si analizza la percezione delle famiglie sul rischio di criminalità nel territorio in cui abitano, si sottolinea come, nel territorio regionale in esame, questo venga percepito in maniera superiore rispetto agli altri territori italiani, fattore che incide in maniera rilevante sulla qualità complessiva della vita degli individui.

In verità, la percezione della sicurezza nel territorio in esame sembra essere solo parzialmente confermata dai dati relativi ai furti, agli omicidi e alle rapine verificatesi nel territorio regionale.

Infatti, sempre secondo la medesima indagine, il dato regionale risulta essere tendenzialmente in linea alla media nazionale, lievemente al di sotto della media in relazione ai furti nelle abitazioni e alle rapine in banca e lievemente al di sopra della media nazionale con riferimento agli omicidi consumati, omicidi tentati e alle rapine totali, come si evince dalla tabella che segue.

I valori riportati in tabella sono espressi per 100.000 abitanti.

Tabella 2 – Criminalità nelle Regioni d'Italia. Anno 2013

NB

Si rinvia alla lettura integrale del testo

Per comprendere il fenomeno corruttivo nelle sue varie manifestazioni, il dato analizzato finora deve essere integrato con i dati relativi ai Reati contro la PA (tabella 3).

I dati rappresentati nella tabella che segue sono tratti dal rapporto "Profili e dinamiche della Corruzione a Roma e nel Lazio" a cura dell'Istituto Eures – Ricerche Economiche e Sociali, diffuso nell'ottobre del 2015.

Tabella 3 – Reati contro la PA nelle Regioni d'Italia. Anni 2013 e 2014

Come si evince dalla tabella 3, il dato relativo ai reati contro la PA, espresso in valori assoluti, lascia emergere una situazione solo parzialmente critica per la Regione Lazio: se in termini assoluti, infatti, si posiziona al terzo posto per numerosità dei reati, i valori depurati per numero di abitanti e per numero di dipendenti tendono al valore medio nazionale.

La tabella 4 che segue, invece, riporta il dato sul numero complessivo dei reati contro la PA integrato da quello delle persone arrestate e denunciate per ogni singola regione.

Tabella 4 – Reati contro la PA e denunciati/arrestati per reati contro la PA nelle Regioni d'Italia. Anno 2014

Se si scorre il dato rappresentato nella precedente tabella sui reati contro la PA per capire l'incidenza dei reati di corruzione e concussione registrati nel territorio regionale, la situazione sembra essere più preoccupante.

Secondo quanto contenuto nel Rapporto Eures, infatti, appare rilevante soffermarsi sui reati di corruzione e concussione in quanto *"i più "rappresentativi" del malaffare e del malcostume corruttivo, ed espressione l'uno dell'abuso delle funzioni e del potere che un pubblico ufficiale può esercitare sul cittadino e l'altro di quel sistema "scambievole" in cui è il cittadino/utente a cercare di aggirare le regole democratiche, divenendo artefice di atti contrari alla legalità"*.

Secondo il medesimo rapporto *"a livello regionale, il Lazio (con 49 denunciati/arrestati per concussione e 18 reati scoperti nel 2014) si colloca al secondo posto nella graduatoria nazionale dopo la Calabria (70 denunciati/arrestati e 5 reati scoperti), mentre detiene il triste primato di regione con il numero più elevato di corrotti/corruptori (400 nel 2014 e 61 reati censiti), seguita dalla Lombardia (303), dalla Campania (291), dalla Sicilia (291) e dalla Calabria (147)"*.

Ancora, scorrendo il dato per provincia, emerge che il maggior numero di reati denunciati e

scoperti si è verificato nel territorio della provincia di Roma, piuttosto che nelle altre province del Lazio, come si evince dalla tabella 5 che segue. Infatti, su 405 reati contro la PA denunciati e scoperti nel territorio regionale, ben 265 si sono verificati nel territorio della Provincia di Roma. Tale concentrazione, secondo quanto riferito nel Rapporto Eures, fa riferimento a due variabili fondamentali: quella demografica (per via della più elevata concentrazione di residenti nella provincia di Roma) e quella relativa alla concentrazione di un maggior numero di enti e amministrazioni pubbliche nella medesima provincia.

Tabella 5 – Reati contro la PA denunciati e scoperti a Roma, nel Lazio e in Italia. Anno 2014

La situazione concernente i reati di corruzione e concussione appare preoccupante, fattore di cui si è tenuto conto nella messa in atto del sistema di prevenzione della corruzione della Regione Lazio. Inoltre, l'analisi congiunta dei dati sulla sicurezza e quelli specifici sui reati di corruzione, concussione e reati contro la PA, sembrano suggerire che la manifestazione del fenomeno corruttivo nel territorio della Regione Lazio, assume dei connotati specifici, che sembrano andare di pari passo con la sua manifestazione penalistica.

Per una maggiore completezza d'analisi, il dato sarà integrato con la percezione del fenomeno corruttivo nel territorio regionale. In particolare, nella tabella che segue, viene proposto un estratto dell'analisi effettuata dall'Università di Göteborg. Il dato evidenzia la deviazione standard dei dati italiani (suddivisi per Regione) rispetto alla media dei dati dell'Unione Europea: in altre parole, la corruzione percepita dalla popolazione residente nei territori analizzati è tanto più elevata quanto maggiore è il valore assoluto del numero negativo.

La regione Lazio, pur risultando meno critica di altre regioni rappresentate in tabella, si attesta al di sopra della media italiana.

In particolare, i dati analizzati sembrano sottolineare diverse criticità nel territorio regionale. La presenza di criminalità organizzata, la scarsa percezione di sicurezza, la numerosità di reati contro la PA e l'elevata percezione della corruzione nel territorio di riferimento portano a suggerire una generalizzata elevata esposizione al rischio corruttivo. Ciò, quindi, si deve tradurre con una maggiore attenzione dell'amministrazione nella gestione delle proprie attività e, di conseguenza, nella messa in atto di un efficace sistema di prevenzione della corruzione.

La corruzione, infatti, può manifestarsi sia nella sua forma più conosciuta, sia in termini di potenziale commistione con l'attività amministrativa, che può sfociare anche nella cosiddetta *maladministration*. A tal proposito, maggiore attenzione dovrebbe essere posta nelle attività che richiedono un'interazione con soggetti esterni.

Non a caso, tra i principali processi risultati maggiormente esposti al rischio corruttivo, si annoverano quelli che riguardano i rapporti con l'esterno (es. la concessione di contributi o i processi dell'area Contratti). Come verrà meglio esplicitato nei paragrafi che seguono, per questi processi, ad esempio, si è deciso di introdurre misure di prevenzione della corruzione volte a migliorare la trasparenza delle azioni, ad arginare ipotesi di conflitto di interessi garantendo, al contempo, il miglioramento delle procedure di controllo interno e la migliore gestione degli stessi processi prevedendo, ad esempio, la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità degli stessi è affidata ad un unico funzionario.

L'analisi effettuata, quindi, è risultata particolarmente utile ai fini dell'impostazione del sistema di prevenzione della corruzione nel contesto regionale, in quanto ha consentito di focalizzare l'attenzione sulle diverse tipologie di manifestazione del fenomeno e, di conseguenza, nella proposta di misure di trattamento ritenute efficaci nella prevenzione del medesimo rischio.

Contesto Interno

Al fine di identificare il contesto interno, occorre chiarire la struttura organizzativa dell'ente. La Regione Lazio esercita la propria attività istituzionale attraverso gli organi di governo e le diverse strutture, secondo le competenze e le responsabilità attribuite dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti. L'attuale assetto organizzativo comprende 15 Direzioni Regionali, 3 Uffici di diretta collaborazione con il Presidente, Avvocatura e 2 Agenzie. Le funzioni delle sopresse Agenzie

ARDIS e ARP sono transitate rispettivamente nelle Direzioni Regionali “Risorse Idriche e Difesa del Suolo” e “Ambiente e Sistemi Naturali”.

Come accennato in precedenza, è in atto un processo di ri-organizzazione cominciato nel corso del 2015. In particolare, con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 489/2015, 530/2015 e 721/2015 si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale, alla relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, nonché è stato dato mandato a ciascun Direttore di effettuare una puntuale verifica delle attività svolte dalle singole aree della propria direzione, al fine di individuare possibili accorpamenti e/o soppressioni delle stesse.

Pertanto, si è assistito ad una ri-attribuzione di alcune funzioni e competenze nell'ambito delle diverse Direzioni. A regime, questo comporterà la diversa attribuzione delle responsabilità sui processi messi in atto dai vari uffici.

Con riferimento al contesto interno, inoltre, l'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, a pag. 24 sottolinea che “la mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio”.

La definizione del contesto interno, infatti, consente di comprendere gli obiettivi organizzativi, i processi, le attività e le finalità dell'amministrazione, al fine di identificare le peculiarità con cui il rischio corruttivo può minacciare il corretto svolgimento delle stesse attività, attraverso lo strumento della mappatura dei processi.

Essa, secondo quanto definito all'interno del PNA “consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase [...] consente l'elaborazione del catalogo dei processi [e] deve essere effettuata da parte di tutte le pubbliche amministrazioni per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sotto aree in cui queste si articolano”.

Poiché la mappatura dei processi organizzativi è un'attività molto complessa, difficilmente realizzabile nel breve periodo, pur compatibilmente con le indicazioni contenute all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione, la Regione Lazio per l'anno 2016 ha adottato delle semplificazioni confermando, con alcune piccole modifiche, il Catalogo dei Processi elaborato nella precedente edizione del PTPC, con l'obiettivo di una revisione puntuale a partire dai prossimi mesi.

Tale scelta è maturata dal fatto che, come sopra riportato, attualmente, la Regione Lazio sta procedendo ad una riorganizzazione della propria struttura, che verrà resa definitiva nei prossimi mesi.

Non appena entrata a regime la nuova struttura organizzativa, si procederà alla revisione del summenzionato catalogo, al fine di identificare i principali processi organizzativi e le nuove responsabilità per la realizzazione di tali processi.

Il catalogo dei Processi, così come risulta dalla precedente edizione del PTPC, è stato elaborato con il coinvolgimento di tutte le Direzioni in cui l'amministrazione regionale si articola, che hanno identificato i principali processi ricompresi nelle aree e sotto-aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione. La Regione Lazio ha, inoltre, identificato ulteriori aree di rischio non ricomprese in quelle identificate dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione, poiché ritenute comunque particolarmente rilevanti ai fini dell'analisi e valutazione del rischio corruttivo. L'output di questa fase, quindi, è il Catalogo dei Processi della Regione Lazio, che comprende un totale di 369 processi suddivisi in 12 aree di rischio.

2.3 Valutazione del rischio

Si riporta, in questa sezione, la metodologia utilizzata nella precedente annualità, in attesa della riorganizzazione,

a seguito della quale verranno aggiornate tutte le fasi del processo di gestione del rischio.

Il coinvolgimento della rete dei referenti della Regione Lazio, delle Direzioni e delle Aree in cui essa si articola, ha consentito l'attuazione delle prime due sotto-fasi della valutazione del rischio: l'identificazione e l'analisi del rischio. In particolare, si è proceduto all'identificazione, per ciascun processo, degli eventi rischiosi ad essi associati. In secondo luogo, si è proceduto all'analisi del

rischio, attraverso l'identificazione dei fattori abilitanti e delle cause del verificarsi degli stessi eventi.

Con riferimento all'identificazione dei fattori abilitanti, essi sono stati analizzati secondo la formula di Klitgaard⁶, $\text{Corruzione} = \text{Monopolio} + \text{Discrezionalità} - \text{Accountability}$.

In particolare, per ogni evento rischioso, si è individuato il fattore abilitante prevalente tra i tre summenzionati, intendendo per ognuno di essi:

⁶ Klitgaard, R. (1998). *Combating Corruption*. United Nations Chronicle 35 (1), Department of Public Information.

Monopolio: la situazione in cui un'attività viene svolta in maniera esclusiva da un funzionario, il quale ha l'esclusivo controllo su un servizio o una prestazione;

Discrezionalità: la situazione in cui la norma disciplina solo alcuni aspetti del comportamento del destinatario, lasciandogli quindi un margine di scelta tra più possibilità di comportamento ugualmente lecite;

Accountability: negli studi di management pubblico, il termine *accountability*, si riferisce a due dimensioni fondamentali. La prima è quella di dover "dare conto" ai cittadini in maniera chiara dell'utilizzo delle risorse che l'amministrazione è chiamata a gestire in linea con gli obiettivi e le finalità che la stessa deve realizzare, mentre la seconda si riferisce alla necessità di introdurre logiche e meccanismi di maggiore responsabilizzazione interna alle aziende ed alle reti di aziende relativamente all'impiego di tali risorse ed alla produzione dei correlati risultati.

Con riferimento alle cause del verificarsi degli eventi rischiosi, esse intercettano la dimensione più prettamente organizzativa, come la mancanza o l'inefficacia dei controlli in essere o la carenza di competenze dei funzionari deputati allo svolgimento delle attività in analisi (i fattori abilitanti e le cause degli eventi rischiosi sono indicati nell'**Allegato 1 "Risultanze dell'analisi del rischio per ogni processo e ufficio"**).

Il risultato finale di queste due sotto-fasi è il summenzionato Catalogo dei Processi, integrato con l'indicazione di uno o più eventi rischiosi per ciascun processo e a sua volta, per ognuno degli eventi rischiosi individuati, con l'indicazione del fattore abilitante prevalente e le (o la) possibili ulteriori cause del suo verificarsi.

La sotto-fase finale della valutazione del rischio, la ponderazione, si articola nella rilevazione dei dati e delle informazioni e nella loro analisi, finalizzata a individuare il livello di esposizione al rischio dei processi.

In primo luogo, la rilevazione dei dati e delle informazioni è avvenuta attraverso la compilazione, da parte di tutte le Direzioni e aree in cui l'amministrazione regionale si articola, di un questionario che ha consentito di acquisire le conoscenze, su episodi di corruzione avvenuti o potenzialmente verificabili all'interno dell'amministrazione regionale, per ciascun processo individuato.

Così come indicato nell'allegato 5 del P.N.A., per ciascun Processo le dimensioni oggetto d'analisi sono due: la probabilità, da intendersi come la frequenza di accadimento degli eventi rischiosi e l'impatto, da intendersi come il danno che, il verificarsi dell'evento rischioso, può causare all'amministrazione.

Per ognuna di queste dimensioni, pur rifacendosi, in linea di principio, alle variabili indicate all'interno dell'allegato 5 del PNA, si è ritenuto di utilizzare:

una pluralità di criteri maggiormente rispondenti alla stima del rischio all'interno della Regione Lazio, date le peculiarità dell'amministrazione regionale;

un metodo di analisi dei dati ispirato ad un approccio più prudenziale, al fine di evitare di incorrere in problematiche dovute alla sottostima del rischio.

Pertanto, seguendo tale orientamento, si sono presi in considerazione una pluralità di criteri di natura sia oggettiva (con riferimento a casistiche realmente verificatesi all'interno dell'amministrazione) che di natura soggettiva (con riferimento a valutazioni soggettive degli intervistati).

Il coinvolgimento delle Direzioni e delle aree nella valutazione del rischio per ogni processo, ha

reso necessaria l'aggregazione dei dati, al fine di ottenere un valore di sintesi di esposizione al rischio per ciascun processo individuato. In particolare:

- per ciascun processo, è stato ottenuto un valore di sintesi attraverso il valore mediano delle risposte, per ciascuna variabile, di tutti gli uffici che hanno valutato il processo in analisi;
- il valore delle singole variabili, ha concorso a determinare il Valore finale dell'Impatto e quello della Probabilità (separatamente) per ciascun Processo;
- il Valore finale delle due dimensioni (impatto e probabilità) è stato assegnato secondo il criterio del 'valore massimo'. Ciò significa che, secondo un principio prudenziale tipico dei processi di gestione del Rischio, il Valore finale della Probabilità e quello dell'Impatto assumono il valore della variabile che ha ricevuto il punteggio più elevato, secondo lo schema che segue:

2.4 Le risultanze dell'analisi del rischio

Così come sottolineato in precedenza, in considerazione del complesso processo di riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale avviato nel mese di gennaio 2016, la mappatura dei processi necessita di una rivisitazione:

- ai fini della ri-attribuzione di ogni singolo processo alle nuove direzioni ed aree;
- ai fini della comprensione della nuova esposizione al rischio dei processi, anche in funzione delle nuove attribuzioni.

Nel paragrafo che segue, si illustrano i risultati ottenuti dalla messa in atto del processo di gestione del rischio nella precedente annualità.

In particolare, la metodologia adottata e descritta nel precedente paragrafo ha consentito di identificare l'esposizione al rischio corruttivo dei processi mappati sia a livello aggregato (valore di esposizione al rischio del processo per l'intera amministrazione regionale) sia ad un maggior livello di dettaglio (valore di esposizione al rischio del processo per le Direzioni/Aree della Regione Lazio).

25/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 16

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ≈ 2016-2018

28

Nelle tabelle che seguono (una per ogni area di rischio individuata) si riporta il risultato relativo al livello di esposizione al rischio di ogni processo organizzativo, le direzioni coinvolte nella valutazione e le misure di prevenzione previste. Il presente piano è inoltre corredato da due allegati. Nell'**Allegato 1 "Risultanze dell'analisi del rischio per ogni processo e ufficio"** sono riportati per ogni singolo ufficio e per ogni processo: gli eventi rischiosi, i relativi fattori abilitanti e le relative cause, le risultanze di dettaglio dell'analisi del rischio, le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori individuate. L'**Allegato 2 "Tabella di sintesi dell'esposizione al rischio dei processi per Direzione/Agenzia"** fornisce una rappresentazione di sintesi del livello di rischio di ogni singola direzione rispetto ai processi di competenza.

Tabella 7 - Catalogo processi e Registro dei rischi "Area Acquisizione e Progressione del Personale" della Regione Lazio

3. LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO

Com'è stato precedentemente esplicitato, in attesa della riorganizzazione che coinvolgerà le Direzioni della Regione Lazio e, di conseguenza, i processi organizzativi, il presente Piano intende rendicontare l'adozione delle misure identificate nella precedente versione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione fornendo, altresì, indicazioni sulla eventuale mancata attuazione delle stesse, la loro riprogrammazione e/o l'indicazione di nuove misure da implementarsi ai fini di migliorare la strategia di prevenzione della corruzione della Regione Lazio.

Come già descritto in sede di Relazione Annuale al Presidente della Regione Lazio e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tra i principali problemi riscontrati nel sistema generale di prevenzione della corruzione della Regione, si menziona l'adozione di adeguate procedure di controllo interno, specie in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013

all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale o in sede di dichiarazione annuale, che hanno portato ad un primo ed importante rafforzamento di tali controlli.

Inoltre, in sede di monitoraggio sull'attuazione delle misure, si è riscontrata la difficoltà oggettiva nell'attuazione di alcune misure dovuta prevalentemente a fattori di tipo organizzativo (mancanza di risorse) e culturale (un generalizzato clima di sfiducia interno e una scarsa percezione dei valori dell'etica e dell'integrità).

Nei sotto-paragrafi che seguono, concentrandosi prima sulle misure generali (che incidono sul sistema complessivo di prevenzione della corruzione) e poi su quelle specifiche (finalizzate ad incidere su specifici processi), verranno riportate le griglie della progettazione delle misure con la rendicontazione dell'effettiva realizzazione della fase in esame con le motivazioni della loro eventuale mancata realizzazione.

Infine, per assicurare la massima trasparenza, le note citate nei sotto-paragrafi che seguono sono pubblicate nel sito web dell'amministrazione regionale, nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti, negli allegati alla relazione al Presidente della Regione Lazio.

3.1 Formazione e trasparenza

Ci si concentra, innanzitutto sulle misure della Formazione e della Trasparenza.

Con riferimento alla trasparenza (intesa come le modalità di attuazione del D.lgs. 33/2013 e, quindi, la gestione dei flussi informativi finalizzata all'adempimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nel medesimo disposto normativo), si è riscontrato un buon livello di adempimento, anche se sussistono delle criticità legate alla complessità amministrativa dell'Ente (viste le molteplici articolazioni organizzative). A tal proposito, durante l'anno, l'Area Anticorruzione della Regione ha provveduto a supportare le Direzioni Regionali attraverso l'invio di note, circolari e chiarimenti sugli adempimenti ed obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

L'attività di supporto alle direzioni regionali si è concretizzata, inoltre, nella creazione, sull'intranet regionale, di una sezione specifica denominata "*Modalità di pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente e modulistica*", in cui sono state meglio specificate le modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs. n. 33/2013. Sempre in termini di miglioramento della gestione del flusso informativo, sono state pubblicate (in data 19/11/2015) nella medesima sezione della intranet regionale, delle FAQ in materia di trasparenza e anticorruzione.

Di seguito, si fornisce il dettaglio delle fasi di attuazione della misura trasparenza:

Tabella 19 – Rendicontazione attuazione misura Trasparenza

Tabella 20 – Rendicontazione attuazione misura Formazione del personale

Fasi per l'attuazione Tempi di

realizzazione

Ufficio

Responsabile

Indicatori di

monitoraggio

Stato di

attuazione

Nel dettaglio, con riferimento alla fase 1 (Attività di sensibilizzazione interna ed esterna sulle principali criticità emerse dall'analisi del rischio e sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), si segnala che le iniziative realizzate hanno riguardato solo personale interno. In particolare, sono stati convocati una serie di incontri (per un totale di n. 7 incontri), con:

- il personale dell'Agenzia Regionale Parchi;
- il personale della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative;
- il personale delle Agenzie regionali di protezione civile, per la Difesa del Suolo e del Turismo;
- il personale della Direzione regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;
- il personale dell'Avvocatura Regionale e della Direzione regionale Lavoro;
- il personale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili;
- il personale della Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria e della Direzione regionale

per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Con riferimento all'erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione ed integrità, si segnala che è stato attivato, a partire dal 1 febbraio 2016 un corso di formazione organizzato in collaborazione con ASAP in modalità asincrona (video lezioni registrate), con i seguenti argomenti:

- Il concetto di Corruzione e la dimensione del fenomeno corruttivo in Italia;
- I principi, gli strumenti e le Responsabilità definite dalla Legge 190/2012;
- I Piani Triennali per la Prevenzione della corruzione (focus sul processo di gestione del rischio);
- La strategia di Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio (focus sugli strumenti e le misure messe in atto dall'amministrazione regionale).

Il corso è rivolto a tutti i dipendenti della Regione Lazio.

3.2 Rotazione dei dirigenti e dei dipendenti

Come previsto dall'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013, la regione Lazio assicura la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione (come risultanti dal presente Piano). A tal fine la Regione, previa informativa sindacale, adotta dei criteri generali oggettivi, sulla base dei seguenti principi, declinati dalla citata Intesa e dal P.N.A.:

- Per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio, al di fuori dei casi di revoca dell'incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, la rotazione avviene al termine dell'incarico, la cui durata deve essere comunque contenuta;
- Per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore viene fissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente in misura non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;
- L'attuazione della misura deve comunque avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa.
- Per il personale dirigenziale, alla scadenza dell'incarico, la responsabilità della Direzione o dell'Agenzia o dell'Area deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente; In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dirigente o di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, la Regione:
 - a) Per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. 1 quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;
 - b) Per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. 1 quater;
 - c) Per le categorie di personale di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure cautelari previste dall'ordinamento regionale e, salvo disposizioni speciali, l'art. 3 della L. n. 97 del 2001.

La *ratio* delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistici posseduti da una sola unità lavorativa.

Rispetto al livello di attuazione della misura della Rotazione del personale si sottolinea che essa è stata attuata solo in parte.

In particolare, come si evince dal dettaglio della tabella sottostante, l'Atto organizzativo interno contenente indicazione delle modalità, dei tempi e dei criteri generali di attuazione della rotazione individuati dalla RPC, nonché quello contenente l'indicazione degli uffici/servizi/procedimenti ai

quali si può applicare la rotazione, è stato redatto ma non ancora adottato dalla Direzione Competente.

Si sottolinea, inoltre, che la rotazione è in parte avvenuta in relazione a processi di riorganizzazione verificatisi nell'anno in corso o per effetto della scadenza di incarichi contrattuali.

Di seguito si illustra il dettaglio sulle singole fasi:

Tabella 21 – Rendicontazione attuazione misura Rotazione dei dirigenti e dei dipendenti

3.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti e segnalazioni da parte del cittadino

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le segnalazioni saranno valutate dal dirigente competente e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al dirigente della struttura nella quale presta servizio il dipendente coinvolto. Il dirigente procederà con le modalità sopra descritte.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Si sottolinea che la misura in esame è stata inizialmente attuata tramite l'attivazione di un modulo da compilarsi ed inoltrare alla RPC mezzo posta elettronica e/o cassetta posta fuori dagli uffici della RPC.

Nell'arco del 2015, in linea con le indicazioni contenute nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 - ANAC "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", secondo le indicazioni contenute nella nota prot. 173871 del 30/03/2015, è stato realizzato un prototipo di un nuovo sistema informatico per la segnalazione criptata di illeciti da parte dei dipendenti della Regione il cui link è in corso di pubblicazione sulla pagina intranet regionale.

Nel corso del 2015 sono state organizzate due giornate informative e di sensibilizzazione sulle tematiche dell'integrità e della legalità, con particolare riferimento al sistema di prevenzione della corruzione della Regione Lazio, ossia la Giornata della Trasparenza e una giornata in cui è stato presentato ai dipendenti regionali il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio.

Con riferimento alla misura, tuttavia, si segnala, ancora oggi, lo scarso utilizzo dello strumento, complice probabilmente una scarsa fiducia nello stesso, perlopiù dovuta a timori di ritorsioni.

Tabella 22 – Rendicontazione attuazione misura Tutela del dipendente che segnala illeciti

3.4 Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'amministrazione regionale rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono, in caso di conflitto di interessi, astenersi dall'attività, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per l'Amministrazione.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al dirigente responsabile della struttura presso cui viene svolta l'attività o al Direttore regionale.

Tutte le segnalazioni dovranno essere trasmesse, in copia, anche al Responsabile della prevenzione della corruzione.

È ugualmente necessario che, in sede di autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento di incarichi *extra* istituzionali, sia verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, commi 7 e 9, del D.lgs. n. 165/2001).

Inoltre, all'atto del conferimento di un incarico dirigenziale, l'interessato è obbligato a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013; nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità (la direzione regionale Risorse umane e Sistemi Informativi è competente all'acquisizione delle dichiarazioni e alla successiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione).

Nell'ambito di ciascuna Direzione dovranno essere monitorati *i rapporti tra l'Amministrazione e soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della amministrazione* (art. 1, comma 9, lett. e), Legge n. 190/2012).

Con riferimento allo stato di attuazione della misura in esame, si segnala la predisposizione da parte della RPC di un modulo per la segnalazione dei casi di conflitto di interessi da utilizzare presso le Direzioni regionali. Con riferimento alla predisposizione di misure e criteri per la valutazione da parte dei dirigenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dei casi di conflitto di interesse, si segnala che l'atto è stato redatto ma è in attesa di adozione da parte della Direzione Competente (come definito nella nota con prot. 404846 del 24/07/2015).

25/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 16

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ≈ 2016-2018

156

L'attività di sensibilizzazione sulla tematica è stata realizzata nell'ambito delle due iniziative realizzate nel corso del 2015, ossia la Giornata della Trasparenza e la giornata di presentazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della regione Lazio ai dipendenti regionali.

Tabella 23 – Rendicontazione attuazione misura Conflitto di interessi

3.5 Protocollo di legalità/ Patti di integrità

Una corretta ed efficace politica di prevenzione deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frapponne al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza.

Il contrasto a tale fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive.

Pertanto si rende necessario, al fine di evitare che le Pubbliche Amministrazioni incorrano in tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative repressive delle Forze di Polizia.

L'art. 15 della Legge n. 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e il Ministero dell'Interno e l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti pubblici attraverso

appositi “Protocolli di Legalità” tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche.

Con riferimento ai Patti di Integrità, quindi, è stato predisposto lo schema di Protocollo in collaborazione con le Direzioni regionali Centrale Acquisti e Infrastrutture ambiente e politiche abitative. Tuttavia, si segnala che lo stesso è in fase di esame da parte degli organi competenti, pertanto le fasi 3 e 4 (utilizzo di clausole da inserire negli avvisi e nei bandi di gara) non sono ancora state attuate.

Compatibilmente con i tempi di adozione dello stesso Protocollo, a partire dai prossimi mesi del 2016, saranno utilizzate le clausole di salvaguardia a garanzia che, il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità, darà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tabella 24 – Rendicontazione attuazione misura Protocollo di legalità/ Patti di integrità

Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione

Ufficio

Responsabile

Indicatori di

monitoraggio Stato di attuazione

3.6 Codice di comportamento dell’amministrazione

Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. 190, la Regione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio Codice di comportamento, redatto sulla base dei criteri e delle linee guida di cui alla Delibera n. 75/2013 della CiVIT.

Il Codice di comportamento della Regione che, come prescritto dal citato art. 54, comma 5, integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, è stato adottato con DGR n. 33 del 21 gennaio 2014 ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Il Codice di Comportamento è stato adottato già in occasione dell’edizione 2014/2016 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Conseguentemente, è stato disposto l’adeguamento degli atti organizzativi interni e i contratti alle previsioni dello stesso Codice. Per assicurare la conoscibilità dello stesso, il Codice di Comportamento viene consegnato in occasione della firma dei contratti ed è pubblicato sull’intranet regionale.

A seguito dell’emanazione del Codice, inoltre, sono stati avviati n. 14 Procedimenti disciplinari, di cui 7 hanno dato luogo a Sanzioni.

Tuttavia, si ravvisa la necessità di integrazioni e modifiche che verranno attuate entro il 31/01/2017.

Tabella 25 – Rendicontazione attuazione misura Codice di comportamento dell’amministrazione

3.7 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013, al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale ha quindi il compito di contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui venga a conoscenza, nonché quello di segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni in materia, come indicato nel precedente paragrafo 1.1.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione vengono pertanto tempestivamente trasmessi, per conoscenza, dagli uffici competenti, tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali interni ed esterni, comunque denominati, e di responsabilità amministrativa di vertice, con la contestuale trasmissione delle relative dichiarazioni presentate dagli interessati sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione vengono inoltre tempestivamente trasmesse, per conoscenza, dagli uffici competenti, le dichiarazioni annualmente presentate sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità, di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può chiedere agli uffici competenti ogni

notizia o informazione o documentazione utili ad accertare l'effettiva sussistenza di eventuali casi di inconfiribilità o di incompatibilità previsti dal D.lgs. n. 39/2013, di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Con riferimento allo stato di attuazione della misura in esame, i controlli in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi sono stati disciplinati con note prot. n. 418422 del 30/07/2015 e n. 433327 del 6/08/2015.

In particolare, le note richiamano la necessità di effettuare controlli puntuali laddove, dalle dichiarazioni, emergano palesi contraddizioni e a campione (nell'ordine del 10%), sulle restanti dichiarazioni presentate.

Tuttavia, l'adozione di questa misura è quella risultata maggiormente critica.

Pertanto, in questo aggiornamento del Piano, oltre alla rendicontazione della summenzionata misura, si ritiene necessario provvedere ad un rafforzamento della misura in questione. In tal senso, si procederà a:

- sostituire i controlli a campione con controlli puntuali sul 100% delle dichiarazioni presentate;
- modificare la modulistica delle summenzionate dichiarazioni al fine di migliorare la comprensione delle ipotesi di incompatibilità ed evitare di incorrere in eventuali errori dovuti ad incomprensioni.

Tabella 26 – Rendicontazione attuazione misura Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità

3.8 Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Nel caso in esame, gli uffici competenti hanno provveduto alla messa in atto della misura. Inoltre, sono state emanate circolari esplicative per stabilire modalità uniformi da seguire per il conferimento degli incarichi in oggetto.

Tabella 27 – Rendicontazione attuazione misura Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

3.9 Attività successive alla cessazione dal servizio

La L. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

Pertanto, con riferimento alla misura atta a disciplinare l'attività successiva alla cessazione dal servizio, le direzioni interessate hanno provveduto ad elaborare le clausole:

da inserire nei contratti di assunzione del personale - che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

da inserire nell'ambito delle procedure di scelta del contraente - che preveda la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Tali clausole sono state diffuse alle Direzioni dell'amministrazione regionale con nota prot. n. 246551 del 6/05/2015, ai fini del loro corretto utilizzo.

Tabella 28 – Rendicontazione attuazione misura Attività successive alla cessazione dal servizio

Fasi per l'attuazione Tempi di realizzazione

Ufficio

Responsabile

Indicatori di

monitoraggio Stato di attuazione

3.10 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 bis, inserito nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede:

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”

La misura è stata attuata attraverso la predisposizione di atti volti ad adeguare le procedure interne nei casi di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione nei modi e nei tempi previsti dalla programmazione inserita nel PTPC 2015/2017.

25/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 16

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ≈ 2016-2018

166

Tabella 29 – Rendicontazione attuazione misura Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici,

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica

amministrazione

Fasi per l'attuazione Tempi di realizzazione

3.11 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Il 18/12/2015 è stata realizzata la Giornata della Trasparenza, avente come oggetto "la trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione". La giornata è stata un'occasione di confronto con i cittadini e stakeholder per fare il punto sui bilanci e per discutere sulle prospettive future in tema di prevenzione della corruzione.

Tabella 30 – Rendicontazione attuazione misura Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società

civile

Fasi per l'attuazione Tempi di realizzazione

Ufficio

Responsabile

Indicatori di

monitoraggio

Stato di

attuazione

3.13 Le misure "specifiche"

L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con determinazione Anac n°12 del 28 ottobre 2015 ha fornito nuove indicazioni con riferimento alle diverse misure di prevenzione: *"Le misure definite "obbligatorie" non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle "ulteriori". L'efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di* 25/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 16

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ≈ 2016-2018

168

quest'ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all'analisi del rischio. Partendo da queste premesse, ad avviso dell'Autorità, è utile distinguere fra "misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente e "misure specifiche" che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio".

Data l'importanza di individuare delle misure "specifiche" già nel PTPC 2015-2017 ad integrazione delle misure obbligatorie (ora generali) descritte nel precedente paragrafo, alcune

Direzioni/Agenzie hanno identificato e programmato l'attuazione di misure specifiche per prevenire i rischi di alcuni processi sensibili, laddove le misure generali non sono state ritenute sufficienti a presidiare efficacemente il rischio degli stessi processi.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2015 molte aree hanno dato attuazione ad una serie di misure specifiche anche se queste non erano state preventivamente identificate e programmate all'interno del PTPC 2015-2017. L'applicazione di queste misure specifiche è stata riportata nelle relazioni di

monitoraggio realizzate a cadenza semestrale.

Il presente paragrafo, suddiviso per le Direzioni/Agenzie che hanno proposto l'adozione di misure specifiche intende, quindi, rendicontare lo stato di attuazione delle summenzionate misure e fornire indicazioni sulla eventuale mancata attuazione delle stesse.

Il dettaglio su tutti i processi per i quali sono state identificate misure specifiche è presente nell'**Allegato 3** del presente Piano.

NB

Si rinvia alla lettura integrale del testo

SEZIONE SECONDA – PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

PREMESSA

La Regione Lazio, ai sensi della L.R. n. 1/2011, ha recepito i principi contenuti nel D.lgs. n. 150/2009. Successivamente, sono entrati in vigore la L. n. 190/2012 e il D.lgs. n. 33/2013; pertanto, alla luce delle recenti disposizioni normative, viene adottato il seguente *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, con l'obiettivo di:

- assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, attraverso la più ampia diffusione e conoscibilità dell'organizzazione e del funzionamento della Regione;
- garantire la massima trasparenza dei risultati dell'attività amministrativa e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- definire le modalità e gli strumenti di comunicazione che assicurino la trasparenza delle informazioni,
- garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

La trasparenza:

- è intesa “come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
- concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
- è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
- una volta realizzata, deve permettere di “favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, e in particolare: il buon andamento, per stabilire che l'azione dell'Amministrazione sia la più adeguata e conveniente rispetto ai risultati da ottenere; l'imparzialità, per orientare l'azione della Pubblica Amministrazione al perseguimento di interessi collettivi, distinti da quelli di singoli privati.
- è strumento di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, in quanto preordinata alla pubblicazione di informazioni rilevanti, legate ad incarichi pubblici, a sovvenzioni e benefici di natura economica erogati da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi.

Tale nuova concezione di trasparenza della P.A. si traduce, in sintesi, “nell'accessibilità totale” alle informazioni attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali, dei dati indicati dalla normativa vigente.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, frutto di un processo di concertazione e condivisione tra le strutture amministrative della Regione, viene annualmente adottato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio e viene definito come un programma triennale a “scorrimento”, cioè strutturato in modo da consentire annualmente l'adeguamento agli elementi di contesto.

25/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 16

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ≈ 2016-2018

180

Le misure del presente Programma Triennale formano parte integrante del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione*.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e la relazione annuale sul suo stato di attuazione vengono pubblicati sul sito istituzionale "*Amministrazione Trasparente*". Per l'anno 2016 è stato pubblicato sulla home page del sito internet della Regione Lazio il banner per la consultazione del PTPC 2016-2018 con invito ai soggetti interessati ad accreditarsi secondo le modalità ivi indicate e il Programma Triennale per la Trasparenza, ai fini del processo di concertazione con gli stakeholders, come richiesto dall'art.10 del D.lgs. n. 33/2013, è stato inviato in bozza al CRUC (Comitato Regionale Utenti e Consumatori)".

Nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del suddetto sito della Regione Lazio, nell'ottica della più ampia diffusione delle informazioni e delle conoscenze, vengono resi disponibili al pubblico informazioni riguardanti l'amministrazione e i dati pubblici indicati dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'organizzazione, alle funzioni, ai servizi, alle attività, alle iniziative e ai programmi da svolgersi nell'arco del triennio 2016-2018.

Lo strumento della pubblicazione consente la partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini e una forma di controllo diffuso sull'azione amministrativa e sulla *performance* delle strutture regionali, rappresentando un fattore di stimolo per una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche, in un quadro di legalità dell'azione amministrativa.

PRINCIPI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La Regione Lazio, in linea con gli indirizzi forniti dal Governo e dalla CiVIT (A.N.A.C.), esplicita i principi di seguito indicati, cui ispirare l'adozione del *Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*, necessari non solo alla comprensione del percorso che si intende intraprendere ma anche all'accessibilità reale ai dati ed alle informazioni pubblicate:

integrità, veridicità, completezza, omogeneità ed esaustività delle informazioni pubblicate: la Regione Lazio garantisce la pubblicazione di dati ed informazioni rispondenti al vero, completi negli elementi fondamentali ed esaurienti nei contenuti, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.

costante aggiornamento: la Regione cura il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate.

tempestività: la Regione garantisce che i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione siano immessi nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" e siano aggiornati con tempestività .

chiarezza e semplicità espositiva: al fine di consentire al cittadino/utente una facile comprensione dei contenuti e delle informazioni pubblicate, la Regione usa un linguaggio semplice e senza impiego di termini in lingua straniera se non nei casi indispensabili.

facile accessibilità: è intendimento della Regione che i documenti, le informazioni e i contenuti pubblicati siano rinvenibili mediante pochi adempimenti burocratici e/o passaggi da una pagina all'altra del sito *web*.

comunicazione: è intendimento della Regione garantire all'interessato la conoscenza agli interessati di qualunque atto o azione diretta ad incidere sui diritti soggettivi o interessi legittimi dei cittadini/utenti.

25/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 16

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ≈ 2016-2018

181

formato aperto e riutilizzabilità dei documenti: le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato aperto e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettare l'integrità.

partecipazione: la partecipazione del cittadino/utente è garantita dall'accessibilità totale ai dati e alle informazioni pubblicati nonché dalla possibilità di produrre osservazioni, istanze e reclami all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che saranno utilizzati anche per il miglioramento della qualità dei servizi erogati.

ascolto e orientamento: la capacità di ascolto, l'orientamento del cittadino e la soddisfazione del medesimo costituiscono indicatori di qualità dell'erogazione dei servizi resi. L'ascolto, l'orientamento e la capacità di risposta sono tutti indicatori di qualità che si traducono anche in termini di qualità percepita dall'utente.

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Organizzazione Regionale

La Giunta della Regione Lazio esercita le attività amministrative attraverso gli organi di governo e i dirigenti, secondo le competenze e le responsabilità attribuite dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Sul sito istituzionale vengono pubblicati, monitorati e aggiornati tutti i dati relativi ad organi e strutture, così come previsto dalle disposizioni di legge.

Rappresentazione grafica dell'organigramma al gennaio 2016

Organi di indirizzo politico

Le attività attinenti all'indirizzo – consistenti nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e dell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi – e al controllo – consistenti nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione – sono attribuite agli organi di governo, che le esercitano, di norma, con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante controlli e valutazioni.

Nello specifico, gli organi di governo della Regione si identificano con il Presidente e la Giunta, definita con decreto del Presidente con il quale viene stabilito il numero degli Assessori e le rispettive competenze.

Strutture di diretta collaborazione

Per l'esercizio dell'attività di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati della Giunta regionale e del suo Presidente, sono istituite le seguenti strutture di diretta collaborazione, che possono essere articolate a loro volta in ulteriori strutture organizzative:

- a) Ufficio di gabinetto del Presidente:
- b) Segretariato generale:
- c) Segreteria della Giunta.

Strutture di gestione

Le attività attinenti alla gestione – consistenti nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative – sono attribuite ai dirigenti che le esercitano, di norma, mediante operazioni, atti ed altri provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.

L'attività gestionale è organizzata in Direzioni regionali, articolate a loro volta in aree, strutture di *staff* e uffici.

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ

Ai fini della semplificazione delle attività di produzione e pubblicazione dei dati, in ottemperanza al D.lgs. n. 33/2013, nel corso del 2015 l'Area Anticorruzione dell'amministrazione regionale, ha provveduto alla pubblicazione, sull'intranet aziendale, di indicazioni, suggerimenti e moduli atti a migliorare il flusso informativo.

Allo stesso scopo, sono state emanate una pluralità di circolari ed è stato fornito un supporto costante agli uffici individuati come responsabili della pubblicazione dei dati.

Nel mese di novembre, inoltre, si è provveduto alla pubblicazione, nell'apposita sezione della intranet regionale, delle FAQ in materia di trasparenza e anticorruzione.

Come è noto, il D.lgs. n. 33/2013 ha introdotto significative novità rispetto alla precedente normativa in tema di trasparenza, novità di seguito specificate:

- l'introduzione di un nuovo istituto chiamato “**accesso civico**”, inteso come diritto, da parte di qualunque cittadino, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria senza limitazione alcuna quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

- la **standardizzazione** delle modalità di pubblicazione, in modo da rendere facilmente comparabili i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
- l'introduzione della figura di un **Responsabile della trasparenza**, che, di norma, coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, a cui è attribuito il compito di svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione, nonché di segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- un articolato **sistema sanzionatorio** che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli altri organismi destinatari e che, in taluni casi, colpisce l'atto da pubblicare, disponendone l'inefficacia.

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

La redazione del presente Programma è frutto di un lavoro sinergico che coinvolge diversi soggetti sia interni che esterni all'Amministrazione regionale.

Le strutture regionali coinvolte direttamente o indirettamente nel processo della trasparenza possono far pervenire proposte, commenti, considerazioni o precisazioni sui dati e le informazioni pubblicate o sul processo.

Gli *stakeholders* trasmettono proposte e osservazioni che verranno valutate e considerate in fase di redazione e aggiornamento del Programma.

Il Programma, con le correzioni e integrazioni ritenute opportune, viene adottato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018.

Implementazione dei dati sul sito *web* istituzionale "Amministrazione Trasparente".

Aggiornamento dei dati disponibili sul sito *web* istituzionale "Amministrazione Trasparente".

Organizzazione delle "Giornate della Trasparenza".

Divulgazione nelle scuole delle iniziative adottate dalla Regione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione mediante incontri formativi.

Garanzia del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Promozione della cultura della legalità e dell'integrità.

Gli obiettivi strategici di cui sopra sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, Piano della *Performance*.

Al riguardo la CiVIT - oggi ANAC- in ordine ai Programmi triennali dei Ministeri e degli Enti Pubblici nazionali, ha previsto nella Delibera n. 6/2013 la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla *performance* e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel piano della *performance*.

Tra le possibili misure, sicuramente rientra quella relativa all'individuazione dei referenti per la trasparenza in strutture interne all'amministrazione.

Tutte le Direzioni e le Agenzie nonché l'Avvocatura, tramite i Referenti designati dai rispettivi Direttori, hanno partecipato alla stesura del presente Programma mediante contributi e proposte.

L'elenco nominativo dei Referenti per la trasparenza è pubblicato sul sito *internet* della Regione ed è consultabile attraverso apposito *link* situato nella *Home Page* della sezione "Amministrazione Trasparente".

L'elenco delle Direzioni e delle Agenzie, con i nominativi dei direttori, è consultabile sul sito *internet* della Regione alla sezione "Amministrazione Trasparente" seguendo il percorso:

organizzazione □□ articolazione degli uffici □□ organigramma.

I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I referenti per la trasparenza costituiscono punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e

le segnalazioni, fermi restando i compiti dei responsabili e le conseguenti responsabilità che non possono essere derogati.

3 FORMAZIONE E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Si fa rinvio alle specifiche di cui alla misura “Formazione” nella Sezione 1 del presente Piano.

La Regione Lazio programma, in collaborazione con l’Istituto regionale per gli studi giuridici “A.C. Jemolo”, ASAP e SNA, la realizzazione delle sessioni di formazione rivolte al personale, per la diffusione della cultura della trasparenza e dell’integrità all’interno dell’amministrazione.

Sono organizzate specifiche sessioni di formazione per tutto il personale coinvolto direttamente nelle attività legate all’applicazione della disciplina in materia di trasparenza e integrità.

Tutti i dipendenti regionali saranno destinatari di formazione di base sui temi dell’etica, dell’integrità e del codice di comportamento.

Giornate della trasparenza

Annualmente, saranno organizzate Giornate della Trasparenza, a cui è prevista la partecipazione degli *stakeholders*, durante le quali saranno date informazioni relative al programma triennale per la trasparenza e l’integrità e al suo stato di attuazione.

Sarà inoltre garantito uno spazio per la comunicazione delle principali risultanze ricavabili dalla relazione annuale sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.

Durante le Giornate della Trasparenza, dovrà essere garantito uno spazio nel quale i soggetti destinatari dell’evento possano dare il proprio *feedback* o richiedere ulteriori informazioni.

La Regione darà risposta scritta a quegli interventi cui non si sia potuto dare riscontro durante la Giornata della Trasparenza.

La competente struttura della Regione Lazio provvederà alla diffusione ed alla comunicazione delle iniziative in tema di trasparenza e integrità.

Nel 2015, la giornata della Trasparenza ha avuto luogo in data 18 dicembre. La giornata, avente come oggetto “la trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione”, è stata un’occasione di confronto con i cittadini e stakeholder per fare il punto sulla strategia di prevenzione della corruzione finora attuata e per discutere sulle prospettive future in tema di prevenzione della corruzione.

Posta elettronica certificata (PEC)

Dal 29 novembre 2008, tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di utilizzare la PEC nella gestione dei servizi al cittadino.

Per mezzo della PEC, è possibile inviare e ricevere messaggi di testo con annessi allegati e firma digitale.

Con l’utilizzo della PEC il cittadino può dialogare con la P.A. senza doversi recare agli sportelli e senza dover produrre copie di documenti in forma cartacea, con un conseguente risparmio sotto molteplici punti di vista.

L’assolvimento degli adempimenti relativi alla PEC rappresenta un importante fattore di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata, la P.A. trasmette e riceve comunicazioni di valore legale con imprese, enti pubblici e singoli utenti che hanno attivo un indirizzo di posta certificata.

4 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati.

La mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, così come l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46 D.lgs. n. 33/2013). Tali responsabilità, tuttavia, non ricadono unicamente sul Responsabile della trasparenza; infatti, ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo, questi non risponde dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, se prova che ciò è dipeso da causa non

imputabile alla sua persona.

L'articolo 43, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 individua nei "dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione" i soggetti chiamati a garantire "il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Il D.P.R. n. 62/2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", dal canto suo, all'art. 9, comma 1, afferma che "il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale".

Tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale che concorrono alle attività di trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente normativa hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati stessi.

In ogni caso, i dirigenti di tutte le Aree delle diverse Direzioni ed Agenzie regionali, nonché dell'Avvocatura regionale, che dispongono o che sono chiamate a reperire o ad elaborare o a trasmettere tutti i dati, i documenti o le informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente normativa, sono responsabili ai sensi dell'art. 43, comma 3, del citato D.lgs. n. 33. Le responsabilità dei singoli uffici per ogni obbligo di pubblicazione sono indicate nella Tabella "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RESPONSABILITÀ e TEMPISTICHE DI AGGIORNAMENTO" riportata alla fine della presente sezione.

4.2 Referenti per la trasparenza

Ciascun responsabile delle Direzioni ed Agenzie regionali, nonché l'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, individua, nell'ambito della struttura da lui diretta, un Referente per la trasparenza.

I Referenti per la trasparenza, come indicato nel paragrafo 2 dell'Intesa del 24 luglio 2013, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituiscono punto di riferimento per la raccolta delle informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, secondo quanto specificato nel paragrafo che segue, concernente il flusso dei dati destinati alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente". Rimangono fermi i compiti del Responsabile della trasparenza e le conseguenti responsabilità, che non possono essere derogati.

L'elenco nominativo dei Referenti per la trasparenza è pubblicato sul sito *internet* della Regione, ed è consultabile attraverso apposito *link* situato nella *Home Page* della sezione "Amministrazione Trasparente".

4.3 Flusso dei dati destinati alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Ciascun Referente, nell'ambito della propria Direzione o Agenzia regionale, nonché dell'Avvocatura regionale, ha innanzitutto il compito di raccogliere tutti i dati, le notizie e le informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente normativa e di verificare che tali dati, notizie ed informazioni rispondano ai requisiti di completezza, tempestività e qualità di cui agli articoli 6 ed 8 del D.lgs. n. 33, nonché alle caratteristiche di apertura del formato di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Ai fini del reperimento dei dati, delle notizie e delle informazioni di cui sopra, ciascun Referente si rivolge al dirigente di ciascuna Area della propria Direzione o Agenzia o dell'Avvocatura regionale, il quale assicura la tempestiva e completa trasmissione al Referente di quanto costituisce oggetto di obbligo di pubblicazione, assicurando altresì il rispetto dei requisiti qualitativi e delle caratteristiche di apertura del formato richiesti.

Ciascuno dei Referenti ha quindi il compito di trasmettere i dati, le notizie e le informazioni in questione alla "Redazione *web*" presso la Direzione risorse umane e sistemi informativi e, per conoscenza, al Responsabile della trasparenza, nonché di verificarne l'avvenuta, tempestiva pubblicazione, dandone notizia al Responsabile della trasparenza.

La “Redazione *web*” provvede con tempestività alla pubblicazione di quanto pervenuto nella sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” indicata dal Referente.

In caso di inadempimento, di adempimento parziale o di ritardo nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il Responsabile della trasparenza ne fa apposita segnalazione al Referente della Direzione o dell’Agenzia competente o dell’Avvocatura regionale. Nei casi di cui al precedente capoverso, o anche in mancanza di apposita segnalazione da parte del Responsabile della trasparenza, ciascun Referente segnala al dirigente dell’Area della propria Direzione o Agenzia o dell’Avvocatura regionale competente nel reperimento, nell’elaborazione o nella trasmissione di quanto oggetto di obbligo di pubblicazione e, per conoscenza, al responsabile della propria Direzione od Agenzia regionale, o all’Avvocato coordinatore, il mancato, parziale o ritardato adempimento.

Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla segnalazione di cui al capoverso precedente, in caso di perdurante mancato, parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione già oggetto di segnalazione, ciascun Referente ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza e, per conoscenza, al responsabile della propria Direzione od Agenzia regionale, o all’Avvocato coordinatore, per i provvedimenti del caso. Il Responsabile della trasparenza procede, pertanto, alle segnalazioni di cui all’art. 43, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 33/2013.

4.4 Diagramma del flusso dei dati destinati alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”

4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

Per una completa attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il legislatore ha previsto una serie di controlli interni ed esterni prevedendo, altresì, che l’amministrazione si doti di un sistema di monitoraggio sull’andamento dello stato di attuazione del programma e di verifica dei risultati.

Il monitoraggio del programma compete al Responsabile della trasparenza che relaziona, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione.

Concorrono all’attuazione medesima, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell’amministrazione, sia centrali che periferici, e i relativi dirigenti.

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione e segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale, secondo quanto prescritto dall’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile della trasparenza, che a tal fine può avvalersi del supporto dei Referenti per la trasparenza, effettua, con cadenza semestrale, controlli a campione sull’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di tutte le direzioni ed agenzie regionali, nonché da parte dell’Avvocatura regionale. Tali controlli sono organizzati in modo che in ogni quadrimestre ciascuna delle suddette articolazioni regionali sia oggetto di verifica.

Nello svolgimento dei suddetti controlli si ha riguardo anche alla tempestività dell’avvenuta pubblicazione, nonché alla qualità dei dati, delle informazioni e delle notizie pubblicate, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 8 del D.lgs. n. 33, e dall’articolo 7 del medesimo D.lgs. per quanto attiene alle indicazioni relative al formato di tipo aperto da adottare ed alla riutilizzabilità dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati.

All’esito dei controlli di cui sopra, il Responsabile della trasparenza, qualora emergano situazioni di mancato, parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ne fa tempestiva segnalazione al responsabile della direzione o Agenzia interessata o all’Avvocato coordinatore, perché provvedano, non oltre i quindici giorni successivi, a sanare l’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Responsabile della trasparenza procede alle segnalazioni di cui all’art. 43, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 33/2013.

Spettano invece all’OIV importanti compiti di controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall’amministrazione. L’Organismo indipendente:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CiVIT;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Gli esiti delle verifiche dell'OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati, vengono trasmessi all'organo di indirizzo politico-amministrativo affinché ne tenga conto al fine dell'aggiornamento degli indirizzi strategici in materia di trasparenza.

4.6 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Al fine di controllare il rispetto dei termini di legge, il Responsabile della trasparenza tiene un registro nel quale annota tutte le richieste di accesso civico pervenute e la data entro la quale ciascuna di esse deve avere riscontro.

Il Responsabile della trasparenza, ricevuta una richiesta di accesso civico, ne verifica la sussistenza dei presupposti (vale a dire l'eventuale mancata pubblicazione sul sito della Regione di dati, notizie o informazioni dei quali la normativa vigente dispone la pubblicazione).

In caso di insussistenza di tali presupposti, il Responsabile della trasparenza ne dà comunicazione ai richiedenti. In particolare, nel caso in cui i dati, le notizie o le informazioni siano già stati pubblicati, indica ai richiedenti, come prescritto dall'art. 5, comma 3, secondo periodo del D.lgs. n. 33/2013, il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora la richiesta risulti fondata, il Responsabile della trasparenza la inoltra, senza ritardo, al Referente per la trasparenza della Direzione o Agenzia competente o dell'Avvocatura regionale, affinché provveda alla pubblicazione dei dati, delle notizie o delle informazioni oggetto della richiesta, nonché alla contestuale trasmissione o all'indicazione del relativo collegamento ipertestuale ai richiedenti (come indicato ed entro i termini previsti dall'art. 5, comma 3, primo periodo, del citato D.lgs. n. 33/2013), informandone il Responsabile stesso.

In caso di omissioni o ritardi nello svolgimento dei compiti di cui al periodo precedente, il Responsabile della trasparenza ne informa tempestivamente il titolare del potere sostitutivo e procede alle segnalazioni di cui all'art. 43, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 33/2013.

Nella Regione Lazio, la Responsabile della trasparenza è la Dott.ssa Giuditta Del Borrello e il titolare del potere sostitutivo è il Dott. Alessandro Bacci.

5. DATI ULTERIORI

L'Amministrazione regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività istituzionale espletata, si impegna a pubblicare ulteriori dati rispetto a quelli indicati e richiesti da specifiche norme di legge, ed è proprio nella logica di una ulteriore apertura dell'amministrazione verso l'esterno che verranno considerate le richieste di ulteriori informazioni provenienti dai cittadini. Sarà quindi grazie anche alle sollecitazioni degli utenti, quali portatori di interesse, che verranno individuate categorie di dati ulteriori da pubblicare.

Attraverso poi la rilevazione ed il monitoraggio del numero di accessi degli utenti all'area "**Amministrazione Trasparente**", sarà possibile mettere a fuoco quali siano gli argomenti su cui si concentra l'interesse prevalente dei cittadini.

Ulteriore attenzione andrà data al *report* delle **segnalazioni e dei reclami** pervenuti all'URP.

In sintesi, ai sensi dell'art 4, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, saranno pubblicati sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", alla sezione "dati ulteriori", le informazioni relative a:

- numero di accessi al sito "Amministrazione Trasparente";
- segnalazioni e reclami;
- disposizioni in materia di rotazione del personale;
- procedura per le segnalazioni di condotte illecite;
- pubblicazione dati UMA

LIGURIA

DAL 2.2.16 n. 22 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria (aggiornamento anni 2016-2018). (BUR n. 7 del 17-2-16)

Note

Viene approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) del Consiglio regionale Assemblea Legislativa - aggiornamento anni 2016 - 2018, contenuto nel documento Allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
NB Verrà aggiornarlo entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento

Allegato A

alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria del 2 febbraio 2016 n. 22

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'(PTTI) DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA aggiornamento anni 2016 – 2018 è pubblicato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sul sito web della Regione Liguria nella pagina “amministrazione trasparente” al link <http://www.regione.liguria.it/argomenti/ente/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita-consiglio-regionale.html>

DAL 2.2.16, n. 23 Piano triennale di prevenzione della corruzione (p.t.p.c.) del consiglio regionale assemblea legislativa della liguria aggiornamento anni 2016- 2018 (BUR n. 7 del 17-2-16)

Note

Viene approvato l'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) del Consiglio regionale Assemblea Legislativa per gli anni 2016-2018, con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando atto che l'aggiornamento al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene approvato con propria delibera numero 22 del 2016 in pari data;

Allegati

alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria del 2 febbraio 2016 n. 23 omissis

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA AGGIORNAMENTO ANNI 2016- 2018 è pubblicato ai sensi dell'articolo 1 della legge legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per Parte II 17.02.2016 - pag. 12 la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sul sito web della Regione Liguria nella pagina “amministrazione trasparente” al link <http://www.regione.liguria.it/argomenti/ente/amministrazione-trasparente/corruzione/consiglio-regionale-assemblea-legislativa-della-liguria/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html>

MOLISE

DGR 8.2.16, n. 35 - Protocollo di intesa tra la regione molise e l'università degli studi del molise per la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza amministrativa. (BUR n. 5 del 24.2.16)

Note

Viene approvato l'allegato schema di *Protocollo di intesa tra La Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise per la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza amministrativa.*

Viene dato mandato al Presidente della Regione per la sottoscrizione del suddetto Protocollo.

Il Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II. viene incaricato a porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del Protocollo d'Intesa di cui trattasi, ivi compresa la definizione puntuale dei costi ed i provvedimenti di impegno e liquidazione in favore dell'Università degli Studi del Molise.

Il provvedimento scaturente dal presente provvedimento viene assoggettato alla normativa in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE

- il Legislatore nazionale negli ultimi anni ha fortemente implementato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- in particolare, la legge n. 190/2012, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" segna una netta ed irreversibile inversione di tendenza a favore della protezione dei valori fondamentali dell'assetto democratico, fondato sull'uguaglianza, sulla trasparenza dei meccanismi decisionali, e sulla fiducia e l'affidamento nelle istituzioni;

- con il decreto legislativo n. 33/2013 inoltre è stato introdotto un concetto di trasparenza, e delle finalità che tale principio mira a realizzare, preciso e determinato, che va oltre il generico richiamo operato dalla legge n. 241/1990; la trasparenza è intesa infatti come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" con lo "scopo di favorire forme diffuse di controllo" su due fondamentali ambiti dell'intervento della pubblica amministrazione: quello del "perseguimento delle funzioni istituzionali" e quello dell'"utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, comma 1).

La trasparenza concorre "ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione", "essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali", integra "il diritto ad una buona amministrazione" è principio caratterizzante un nuovo modello più evoluto di amministrazione, "aperta" e "al servizio del cittadino" (art. 1, comma 2);

- attraverso il rispetto di questo principio di accessibilità totale alle informazioni della pubblica amministrazione è possibile raggiungere da un lato l'obiettivo del contrasto alla corruzione, e dall'altro, sul piano della amministrazione attiva, ottenere un effettivo miglioramento del rapporto fra amministrazione e cittadini, ponendo le basi per un dialogo più consapevole fra gli stessi, creando le condizioni per una partecipazione più significativa, idonea a realizzare un'amministrazione più efficiente ed efficace, e più aperta e capace a coinvolgere le risorse partecipative della società nella soluzione dei problemi di interesse generale.

CONSIDERATO CHE

- la cultura della legalità, il rispetto e la pratica delle regole e delle leggi, rappresentano un veicolo essenziale per contrastare la corruzione, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

- la legalità e la trasparenza sono principi imprescindibili per una buona amministrazione ed è necessario potenziarne la promozione affinché l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, sia conforme ai criteri dell'efficacia e dell'efficienza, ponendo in essere azioni di sensibilizzazione e formazione in materia;

EVIDENZIATO CHE

- la Regione Molise ha quali fini istituzionali preminenti, per assicurare il buon andamento dell'amministrazione: l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, il rispetto e la pratica della legalità, e l'imparzialità;

- l'Amministrazione regionale intende porre in essere ogni più utile azione per promuovere la cultura della legalità ed ottimizzare il rispetto degli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa vigente in materia;

- l'Università degli Studi del Molise, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, contribuisce alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise e dei territori in cui opera, nel quadro di accordi programmatici contribuisce al rafforzamento della governance territoriale e al potenziamento delle relative politiche di sviluppo, promuove la collaborazione con gli enti pubblici, in particolare con quelli territoriali che perseguono finalità di interesse strategico per l'Ateneo;

- la Regione Molise e l'Ateneo molisano, nell'ottica di collaborazione istituzionale che ha sempre contraddistinto i due Enti, possono rafforzare, operando in sinergia e con una azione congiunta, la diffusione della buona amministrazione;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 245, del 4 giugno 2014, avente ad oggetto "Intesa Quadro tra la Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise per attività di ricerca, didattiche e assistenziali volte allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio molisano", con la quale è stato approvato lo schema di Intesa Quadro che definisce i contenuti, gli obiettivi generali e specifici di collaborazione e gli impegni reciproci della Regione Molise e dell'Università degli Studi del Molise;

CONSIDERATE le finalità dell'Intesa Quadro, attraverso la quale la Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise si impegnano ad avviare azioni congiunte, anche con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali della ricerca, volte allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio molisano che favoriscano il trasferimento delle conoscenze, la valorizzazione del capitale umano e dell'imprenditorialità, il potenziamento della didattica, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, il miglioramento del sistema sanitario regionale, componendo un disegno maggiormente organico e realizzando un trasferimento generale più efficace in risposta diretta ai problemi e fabbisogni concreti del territorio e a disposizione per le attività didattiche;

VISTE le disposizioni attuative stabilite dalla richiamata DGR n. 245/2014, che rimanda "a successivi atti direttoriali gli adempimenti consequenziali e connessi all'attuazione dell'intesa quadro, ivi compreso l'impegno delle risorse finanziarie", riservandosi "con successivi provvedimenti dirigenziali di adottare gli adempimenti amministrativi e finanziari conseguenti";

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione agli impegni assunti dal richiamato art. 6 dell'Intesa Quadro in materia di collaborazione;

ATTESO CHE l'art. 15 della L. n. 241/90: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e succ. mod. int., prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione regionale, per il raggiungimento delle finalità di impulso, promozione e attuazione delle finalità sopra descritte, ritiene opportuno sottoscrivere un Protocollo di intesa con l'Università degli Studi del Molise, ravvisando particolarmente utile e vantaggioso instaurare un rapporto coordinato e programmato affinché le due Istituzioni possano mettere a disposizione le proprie risorse umane e materiali, al fine di consentire l'utilizzo delle reciproche conoscenze e competenze didattiche, tecniche e scientifiche, le buone pratiche già consolidate, individuando congiuntamente percorsi formativi, di studio, di verifica, di conoscenza ed assistenza, per promuovere la trasparenza e l'etica pubblica;

- Regione Molise e Università degli Studi del Molise si impegneranno, secondo le modalità ed i rispettivi ruoli individuati nell'allegata bozza di Protocollo d'intesa, a porre in essere, tra l'altro, attività di formazione specifica per studenti e dipendenti della pubblica amministrazione volta a diffondere la cultura della legalità; analisi, studio e verifica degli atti e provvedimenti regionali soggetti agli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle attività della Centrale Unica di Committenza regionale, promuovendo azioni di potenziamento

della trasparenza e della legalità anche nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; azioni di vigilanza propositiva volta a garantire l'espletamento degli obblighi di trasparenza, anche attraverso la formulazione di indirizzi programmatori finalizzati all'implementazione del rispetto della legalità;

- L'Università degli Studi del Molise in particolare individuerà, mediante avviso di disponibilità tra i propri docenti di ruolo ed a contratto, una figura di alta professionalità e competenza in materia di cultura della legalità, ed esperta nella normativa in materia di trasparenza amministrativa, per assicurare la realizzazione delle attività formative, propositive, di analisi, studio e verifica previste nel Protocollo di intesa;

- la Regione, per l'espletamento delle suddette attività di promozione della trasparenza e della buona amministrazione, metterà a disposizione, attraverso le proprie Strutture amministrative, tutti gli atti, i provvedimenti ed ogni altra documentazione utile allo scopo, locali e risorse materiali;

- il Protocollo di intesa tra Regione Molise e Università degli Studi del Molise avrà una durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga;

- la Regione provvederà alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di analisi, studio e verifica sostenuti dalla professionalità che sarà all'uopo individuata;

VISTO il Programma Pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12.03.03, predisposto di concerto con il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 841 del 9 giugno 2004 e dal CIPE con Delibera n. 32 del 29 settembre 2004, notificato anche alla Commissione Europea, che lo ha iscritto con la sigla PN 79/04, la cui dotazione finanziaria è costituita, tra l'altro, dalle Risorse Liberate dalla rendicontazione dei cd progetti coerenti nel POR Molise 2000-06;

RILEVATO che l'intervento di cui si tratta, anche alla luce della rilevanza che può assumere in termini di applicazione ed impatto sull'intero territorio regionale, risulta coerente con l'Asse di intervento 8 "Ricerca e Innovazione", Misura 8.1 "Governance", Azione 8.1.5 "Analisi dell'impatto della regolamentazione" del suddetto Programma Pluriennale, finalizzata all'incremento della trasparenza, della consultazione e condivisione dei processi decisionali, all'ottimizzazione dei percorsi amministrativi;

VISTE le Determinazioni Direttoriali n. 203 del 29 dicembre 2010, n. 1 del 21 gennaio 2011, n. 230 del 12 marzo 2012 e n. 1170 del 21 dicembre 2012, con le quali, a completamento del percorso già avviato con DGR 1329 del 11 ottobre 2004, si è preso atto della quantificazione finale delle Risorse liberate dalla rendicontazione dei cosiddetti "progetti coerenti" all'interno del POR Molise, e si è provveduto all'accantonamento di bilancio delle Risorse liberate non ancora utilizzate, definendo un quadro contabile

complessivo di impegni dedicati e finanziati con i rimborsi comunitari e statali relativi alla rendicontazione dei "progetti coerenti" all'interno del POR Molise 2000-06;

RITENUTO CHE gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli impegni di cui all'art. 5 del Protocollo di Intesa in oggetto possono quantificarsi in un massimo di € 30.000,00 a carico della Regione, da definirsi puntualmente in entità e tipologia a seguito dell'esperimento da parte dell'Università della procedura di individuazione della figura di alta professionalità di cui all'art. 3 del documento, e del corrispondente piano finanziario proposto;

SENTITI per le vie brevi il Responsabile operativo ed il Responsabile finanziario del programma delle Risorse Liberate, sulla sostenibilità della copertura finanziaria dell'operazione in argomento e della copertura temporale prevista nella bozza di Protocollo;

PRESO ATTO che sussistono le condizioni di capienza finanziaria e contabile all'interno del Programma pluriennale – Programma di riutilizzo delle Risorse Liberate, per l'importo massimo sopra indicato, anche al fine di creare il necessario tiraggio per far fronte alle eventuali fisiologiche economie realizzate nella fase conclusiva di attuazione degli interventi;

RITENUTO, pertanto, di poter attivare il finanziamento per *il Protocollo di Intesa tra la Regione Molise e l'Università degli studi del Molise per la diffusione della legalità e della trasparenza*

amministrativa, per un importo massimo pari ad €. 30.000,00, per 12 mesi, in favore dell'Università degli Studi del Molise, imputando l'onere relativo nell'ambito del quadro contabile dedicato alle Risorse Liberate dalla rendicontazione dei progetti coerenti del POR 2000–2006, con successivo atto contabile e procedure formali al momento dell'approvazione del piano operativo delle attività;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di assumere le premesse come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato schema di *Protocollo di intesa tra La Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise per la promozione della trasparenza, della cultura della legalità e della buona amministrazione*”.
3. di dare mandato al Presidente della Regione per la sottoscrizione del suddetto *Protocollo*;
4. di incaricare il Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II. a porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del Protocollo d'Intesa di cui trattasi, ivi compresa la definizione puntuale dei costi ed i provvedimenti di impegno e liquidazione in favore dell'Università degli Studi del Molise;
5. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile;
6. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Regione Molise

E

L'Università degli Studi del Molise

per la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza amministrativa

La Regione Molise (di seguito denominata “Regione”), con sede legale in Campobasso, Via Genova n. 11, CAP 86100, (Codice Fiscale 00169440708), nella persona del suo Presidente, Paolo di Laura

Frattura;

E

l'Università degli Studi del Molise, (di seguito denominata “Università”), con sede legale in Campobasso, Via de Sanctis snc, (Codice Fiscale 92008370709), nella persona del suo Rettore, Gianmaria Palmieri

PREMESSO CHE:

La legge n. 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” segna una netta ed irreversibile inversione di tendenza a favore della protezione dei valori fondamentali dell'assetto democratico, fondato sull'uguaglianza, sulla trasparenza dei meccanismi decisionali, e sulla fiducia e l'affidamento nelle istituzioni.

Con il decreto legislativo n. 33/2013 è stato introdotto un concetto di trasparenza, e delle finalità che tale principio mira a realizzare, che va oltre il generico richiamo al principio operato dalla legge n. 241/1990, e che riprende ed integra la definizione contenuta nel d.lgs. n. 1504/ 2009. La trasparenza è definita infatti come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni” con lo “scopo di favorire forme diffuse di controllo” su due fondamentali ambiti dell'intervento della pubblica amministrazione: quello del “perseguimento delle funzioni istituzionali” e quello dell’“utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1).

La trasparenza concorre “ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione”, “essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali”, integra “il diritto ad una buona amministrazione” è principio caratterizzante un nuovo modello più evoluto di amministrazione,

“aperta” e “al servizio del cittadino” (art. 1, comma 2).

La trasparenza ha come obiettivo da un lato il contrasto alla corruzione, e dall’altro, sul piano della amministrazione attiva, si mostra quale principio rivolto a migliorare il rapporto fra amministrazione e cittadini, a porre le basi per un dialogo più consapevole fra gli stessi, e a creare le condizioni per una partecipazione più significativa, idonea a realizzare un’amministrazione più efficiente ed efficace nel raggiungere i risultati richiesti, e più aperta e capace a coinvolgere le risorse partecipative della società nella soluzione dei problemi di interesse generale.

La cultura della legalità, il rispetto e la pratica delle regole e delle leggi, rappresentano un veicolo essenziale per contrastare la corruzione, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata. Legalità e trasparenza sono principi imprescindibili per una buona amministrazione, ragion per cui è necessario potenziarne la promozione affinché l’attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell’interesse pubblico, sia conforme ai criteri dell’efficacia e dell’efficienza.

CONSIDERATO CHE

l’art. 15 della L. n. 241/90: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e succ. mod. int., prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

La Regione Molise ha quali fini istituzionali preminenti per assicurare il buon andamento dell’amministrazione: l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, il rispetto e la pratica della legalità, e l’imparzialità;

L’Università degli Studi del Molise, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, contribuisce alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise e dei territori in cui opera, nel quadro di accordi programmatici contribuisce al rafforzamento della governance territoriale e al potenziamento delle relative politiche di sviluppo, promuove la collaborazione con gli enti pubblici, in particolare con quelli territoriali che perseguono finalità di interesse strategico per l’Ateneo;

La Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise hanno già in essere rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse, in particolare l’Intesa Quadro sottoscritta in data 24 giugno 2014 avente ad oggetto l’avvio di azioni congiunte volte allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio molisano;

tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue

Art. 1

Premesse e definizione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.

Art. 2

Oggetto dell’intesa

Il presente accordo è finalizzato ad individuare una serie di interventi di promozione e potenziamento della trasparenza e della cultura della legalità.

La Regione e l’Università con la presente intesa si impegnano a porre in essere una collaborazione istituzionale tesa all’affermazione di iniziative congiunte per la diffusione della buona amministrazione.

Le parti stabiliscono di condividere un rapporto coordinato e programmato tra le proprie risorse umane e materiali, al fine di consentire l’utilizzo delle reciproche conoscenze e competenze didattiche, tecniche, scientifiche; delle buone pratiche già consolidate, individuando percorsi formativi, di studio, di verifica, di conoscenza ed assistenza per promuovere la trasparenza e l’etica pubblica tramite azioni mirate.

Art. 3

Impegni delle parti

L'Università si impegna ad individuare, mediante avviso di disponibilità tra i propri docenti di ruolo ed a contratto, una figura di alta professionalità e competenza in materia di cultura della legalità ed esperta nella normativa in materia di trasparenza amministrativa per assicurare la realizzazione delle seguenti attività relative a:

- 1) Attività di formazione specifica rivolta a studenti, laureati, tecnici del settore, dipendenti della pubblica amministrazione, finalizzata alla diffusione della cultura della legalità e delle pratiche di trasparenza dell'azione amministrativa;
- 2) Analisi, studio e verifica degli atti e provvedimenti regionali soggetti agli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle attività della Centrale Unica di Committenza, promuovendo azioni di potenziamento della trasparenza e della legalità anche nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 3) Azioni di vigilanza propositiva volta a garantire l'espletamento degli obblighi di trasparenza della Regione, anche attraverso la formulazione di indirizzi programmatori finalizzati all'implementazione del rispetto della legalità.

La Regione si impegna, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente intesa, a mettere a disposizione, attraverso le proprie Strutture amministrative, tutti gli atti ed i provvedimenti soggetti agli obblighi di trasparenza, ed ogni altra documentazione utile allo scopo; a permettere l'accesso agli Uffici regionali, e a tutti gli enti sub-regionali, enti strumentali della Regione, aziende speciali, società partecipate, enti comunque sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione, per acquisire informazioni, dati e documentazione; a mettere a disposizione, presso la propria sede istituzionale, locali e risorse materiali ed informatiche, per l'espletamento delle suddette attività di promozione della trasparenza e della buona amministrazione.

Art. 4

Durata e recesso

Il presente Protocollo d'intesa avrà una durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza. Il Protocollo d'Intesa può essere modificato, integrato o rinnovato, previo accordo scritto delle Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa dando un preavviso scritto all'altra parte di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art 5

Oneri finanziari e Costi

La Regione si impegna a sostenere le spese necessarie per lo svolgimento delle attività di analisi, studio e verifica sostenuti dalla professionalità che sarà all'uopo individuata.

Art. 6

Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Il presente Protocollo d'intesa consta di cinque pagine ed è redatto in formato elettronico, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e dell'art. 15, comma 2- bis, della Legge 07/08/1990 n. 241.

Per la Regione Molise Per l'Università degli Studi del

Molise

IL PRESIDENTE IL RETTORE

TOSCANA

DGR 9.2.16, n. 52 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. (BUR n. 7 del 17.2.16)

Note

La legge 6 dicembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 1 - commi 8 e 59, sancisce l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, emanato ai sensi dell'art. 35 della citata legge 190/2012, prescrive, all'art. 10, l'obbligo, per le medesime Pubbliche Amministrazioni, di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità.;

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 190/2012, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera 11 settembre 2013, n. 72, ha approvato il Piano Nazionale Anti corruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) della medesima legge 190/2012;

Il Piano Nazionale Anticorruzione contiene le indicazioni per l'elaborazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione da adottarsi da parte di ogni Pubblica Amministrazione.

In data 24 luglio 2013, in sede di Conferenza Unificata, è stata sancita l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 190/2012;

Viene adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, composto dall'allegato A), allegato 1) e allegato 2), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (a cui si rinvia).;

BILANCIO

VENETO

L.R. 23.2.16, N. 7 - Legge di stabilità regionale 2016. (BUR n. 18 del 26.2.16)

NB

Si riportano gli articoli ritenuti di maggior interesse per PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSE con riferimento alle politiche sociali

Art. 1

Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2016-2018 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)".

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 nelle misure indicate nell'Allegato 2 "Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)".

Art. 12

Istituzione del fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità e del fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine.

1. La Regione del Veneto al fine di dare sostegno ai cittadini residenti nel territorio veneto da almeno quindici anni colpiti da criminalità, istituisce un apposito fondo regionale denominato "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità".
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
3. La Regione del Veneto, al fine di tutelare gli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti sul territorio, istituisce, altresì, un apposito fondo regionale denominato "Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine".
4. Il fondo di cui al comma 3 è destinato alla stipula di apposite convenzioni volte a garantire:
 - a) l'anticipo delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni;
 - b) il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni.
5. L'ammissione al patrocinio a spese della Regione di cui al presente articolo è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri, le condizioni e le modalità per l'accesso e la concessione dei benefici di cui al presente articolo e alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2016, e del comma 3 quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza" Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

Art 21

Equipres provinciali inter-provinciali specialistiche a favore dei minori d'età e delle loro famiglie.

1. In ottemperanza alla legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" ed alla legge 1° ottobre 2012, n. 172 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ed in un'ottica di sviluppo delle forme di contrasto e presa in carico delle situazioni di grave maltrattamento e abuso sessuale a carico di bambini, bambine, ragazzi e ragazze minori di età, per gli anni 2016-2018, si ripristina il modello organizzativo-gestionale che prevede l'istituzione di più equipres provinciali/interprovinciali specialistiche a favore dei minori d'età e delle loro famiglie, ex Progetto Pilota Regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4031 del 30 dicembre 2002 e sviluppato con successive deliberazioni.

2. Le équipes effettuano prestazioni specialistiche ed operano in stretta collaborazione con i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari del territorio.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificabili in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

L.R. 24.2.16, n. 8 - Bilancio di previsione 2016-2018. (BUR n. 18 del 26.2.16)

DIPENDENZE

LAZIO

Determinazione 11 febbraio 2016, n. G01053 - Attuazione deliberazione di Giunta Regionale del 27 ottobre 2015 n.585. Conferma del progetto operativo del Comune di Velletri, capofila del distretto socio-sanitario RM/H5, relativo alla misura 5 "Contrasto alle dipendenze" del Piano Sociale di Zona 2015. Autorizzazione all'utilizzo della somma di euro 49.619,92 a valere sul "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali".

Note

il Comune di Velletri, in qualità di capofila del Distretto sociosanitario RM/H5, risulta tra i comuni che al 31/12/2014 ha certificato una dotazione del fondo di programmazione superiore o pari al doppio del massimale delle risorse ad essi assegnate per la Misura 5 del Piano Sociale di Zona, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2014, n. 136;

Viene confermato integralmente, anche per l'annualità 2015, il progetto operativo presentato nel 2014 dal Comune di Velletri capofila del distretto socio sanitario RM/H5, per il "Contrasto alle dipendenze" Misura 5 del Piano Sociale di Zona 2015;

Viene autorizzato il Comune di Velletri all'impiego di risorse per le attività relative al "Contrasto alle dipendenze" Misura 5 del Piano Sociale di Zona 2015, per un massimale di spesa di euro 49.619,92, a valere sul relativo "Fondo per la programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali".

Determinazione 11 febbraio 2016, n. G01054 - Attuazione deliberazione di Giunta Regionale del 27 ottobre 2015 n.585. Approvazione del progetto operativo Comune di Alatri, capofila del distretto socio-sanitario FR/A, relativo alla misura 5 "Contrasto alle dipendenze" del Piano Sociale di Zona 2015. Autorizzazione all' utilizzo della somma di euro 46.355,08 a valere sul "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali".

Note

Il Comune di Alatri, capofila del distretto socio-sanitario FR/A, risulta tra i comuni che al 31/12/2014 ha certificato una dotazione del fondo di programmazione superiore o pari al doppio del massimale delle risorse ad essi assegnate per la Misura 5 del Piano Sociale di Zona, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2014, n. 136;

Viene approvato il progetto operativo in continuità con servizio già attivato, presentato dal Comune di Alatri, capofila del distretto socio-sanitario FR/A, per il "Contrasto alle dipendenze" Misura 5, del Piano Sociale di Zona 2015.

Viene autorizzato il Comune di Alatri all'impiego di risorse per il "Contrasto alle dipendenze" Misura 5 del Piano Sociale di Zona 2015, per un massimale di spesa di euro 46.355,08, a valere sul relativo "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali".

Determinazione 12 febbraio 2016, n. G01076 - Attuazione deliberazione di Giunta Regionale del 27 ottobre 2015 n.585. Approvazione del progetto operati o del Comune di Formello, capofila del distretto socio-sanitario RM F4, relativo alla misura 5 "Contrasto alle dipendenze" del Piano Sociale

di Zona 2015. Autorizzazione all'utilizzo della somma di euro 69.362,05 a valere sul "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali".

Note

Il Comune di Formello, capofila del distretto socio-sanitario RM F4, risulta tra i comuni che al 31/12/2014 ha certificato una dotazione del fondo di programmazione superiore o pari al doppio del massimale delle risorse ad essi assegnate per la Misura 5 del Piano Sociale di Zona, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2014, n. 136;

Viene approvato il progetto operativo presentato dal comune di Formello, capofila del distretto socio-sanitario RM F4, per il "Contrasto alle dipendenze" Misura 5, del Piano Sociale di Zona 2015 e di autorizzare lo stesso all'impiego di risorse per un massimale di spesa di euro 69.362,05, a valere sul relativo "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali";

Viene autorizzato il comune di Formello all'impiego di risorse per il "Contrasto alle dipendenze" Misura 5 del Piano Sociale di Zona 2015, per un massimale di spesa di euro 69.362,05, a valere sul relativo "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali".

MARCHE

DGR n. 95 8.2.16 - Attuazione L.R. 32/2014, art. 24 e DGR 1221/2015 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche per interventi ergoterapici di persone con dipendenze patologiche in collaborazione con il Consorzio di Bonifica delle Marche - Anno 2016 - Euro 200.000,00. (BUR n. 21 del 19.2.16)

Note

Vengono approvati, in attuazione della L.R. 32/2014 e della DGR 1221/2015, gli indirizzi ed i criteri di

ripartizione delle risorse stanziare per interventi di trattamento, recupero ed inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche da parte degli enti accreditati di cui alla L.R. 1/1992, attraverso interventi ergoterapici per la tutela del territorio (laghi, dighe) e la manutenzione dei fossi agricoli e stradali, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica delle Marche, come in Al legato 1 che forma parte integrante del presente atto;

Vengono approvati gli schemi in Allegato 2 (schema progetto) ed in Allegato 3 (schema rendiconto), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

L'onere derivante dal presente atto è pari ad € 200.000,00

EDILIZIA

FRIULI V.G.

L.R. 19.2.16, n. 1 - Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater. (BUR n.7 del 22.2.16)

Art. 1 finalità

1. La Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, e dell'articolo 5, primo comma, n. 18, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alle disposizioni previste in materia di aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

2. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare. A tal fine la Regione persegue l'integrazione degli strumenti di politica abitativa con quelli finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza sociale di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali e riallocazione funzioni amministrative).

3. La presente legge disciplina in particolare:

- a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative;
- b) l'insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi, l'efficientamento energetico, l'autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell'abitare;
- c) il riordino istituzionale e organizzativo delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) mediante la ridefinizione degli organi e delle loro funzioni, in coerenza con il piano di convergenza adottato con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative).

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) alloggio sociale: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente, come individuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- b) caratteristiche dell'alloggio sociale: le caratteristiche tipologiche degli alloggi come definite dai regolamenti rispettivamente riferiti alle azioni individuate dalla presente legge al fine di renderli adeguati ai beneficiari finali;
- c) azioni: modalità con le quali si interviene a sostegno di determinati settori;
- d) interventi: tipologie delle attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- e) prima casa: alloggio di proprietà o in locazione, adibito ad abitazione e residenza anagrafica dei beneficiari finali, avente destinazione d'uso residenziale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009, in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;
- f) interventi di edilizia residenziale pubblica: ogni attività diretta all'acquisizione, alla costruzione o al recupero di edifici da destinare ad abitazione come prima casa, sia di proprietà pubblica sia privata, realizzata a totale carico o con contributo da parte dello Stato, dell'Unione europea, della Regione, degli enti territoriali, delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, o, comunque, realizzata con il concorso di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o di qualsiasi altro sostegno finanziario o incentivo pubblico;
- g) banca: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

CAPO I - PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

SEZIONE I - LIVELLO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 3 funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso.

2. A tal fine la Regione:

- a) individua e definisce le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo e dell'offerta di alloggi sul territorio regionale;
- b) valuta la consistenza dell'offerta complessiva di alloggi sul territorio regionale e l'opportunità di un suo ampliamento, attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti istituzionali, sociali ed economici presenti sul territorio regionale;
- c) predispone il Programma regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 4, ponendo particolare attenzione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e agli interventi rivolti, da un lato, al miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi, e, dall'altro, allo sviluppo della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano;
- d) definisce le azioni in ambito delle politiche abitative, ivi compresi i requisiti degli operatori, i requisiti soggettivi di accesso alle stesse, proponendo gli schemi di atti negoziali, nonché di eventuali bandi tipo, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
- e) stabilisce i massimali di costo e le caratteristiche tipologiche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
- f) esercita il controllo sull'attività di gestione operata dai soggetti pubblici e privati in attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge.

Art. 4 programma regionale delle politiche abitative

1. Il Programma regionale delle politiche abitative, predisposto dalla Giunta regionale con cadenza triennale, costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare esso:

- a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative;
- b) stabilisce le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati, per singoli ambiti intercomunali e per tipologie d'intervento;
- c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale, in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria;
- d) individua le modalità di raccordo con le azioni già programmate, ai sensi della legislazione vigente, con particolare attenzione alle politiche abitative attuate e finanziate a livello nazionale, in modo da evitare la sovrapposizione di strumenti e incentivare il ricorso ai fondi statali.

2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative di cui all'articolo 5 nella quale trovano espressione e sintesi le istanze di tutto il territorio regionale, valutate anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.

3. La Giunta regionale approva e dà attuazione al Programma regionale delle politiche abitative in coerenza con il piano degli interventi della programmazione socio-economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di edilizia e in raccordo con gli interventi di cui all'articolo 23 della legge regionale 6/2006.

4. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale approva, con cadenza annuale sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse.

Art. 5 Commissione regionale per le politiche socio-abitative

1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (di seguito Commissione), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali.

2. La Commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la convoca e la presiede;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato;

- c) dal Direttore centrale competente in materia di edilizia, o suo delegato;
 - d) dal Direttore centrale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato;
 - e) dai Direttori generali delle Ater di cui all'articolo 39, o loro delegati;
 - f) dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede le Ater della Regione;
 - g) da cinque rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali indicati dal Consiglio delle autonomie locali in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna Ater.
- 3.** Ai lavori della Commissione, su iniziativa dei suoi componenti, possono partecipare portatori di interesse in materia di politiche abitative, o altro settore, il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della valutazione degli interventi, avuto riguardo alla tipologia degli stessi.
- 4.** La carica di componente della Commissione è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.
- 5.** La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia.
- 6.** La funzione di segreteria della Commissione fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
- 7.** La Commissione collabora nella predisposizione del Programma regionale delle politiche abitative formulando alla Giunta regionale proposte di intervento e indicazioni di priorità in materia di politiche socio-abitative, tenuto conto delle determinazioni assunte dai Tavoli territoriali di cui all'articolo 8 e sulla base delle analisi dei dati e delle informazioni elaborate dall'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6.
- 8.** Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 7 la Commissione audisce i sindacati confederali e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.

Art. 6 Osservatorio regionale sulle politiche abitative

- 1.** Al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati, nonché il monitoraggio permanente sulla situazione abitativa nel territorio regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di edilizia è istituito un sistema informativo integrato denominato Osservatorio regionale sulle politiche abitative (di seguito Osservatorio), con il compito di raccogliere ed elaborare gli elementi conoscitivi utili a orientare la politica di settore.
- 2.** In particolare l'Osservatorio:
- a) raccoglie i dati disponibili a livello inter-comunale sulla realtà abitativa acquisendoli per il tramite dello Sportello risposta casa di cui all'articolo 7;
 - b) cura la tenuta e l'aggiornamento della banca dati sulla condizione abitativa regionale, quale strumento fondamentale per rilevare:
 - 1) l'entità della domanda di alloggi e le specifiche esigenze abitative, anche con carattere d'urgenza;
 - 2) la consistenza del patrimonio immobiliare a uso abitativo disponibile;
 - c) supporta:
 - 1) la fase di valutazione dello stato di attuazione dei programmi allo scopo di porre in essere gli eventuali interventi correttivi o sostitutivi;
 - 2) la fase di verifica dell'efficacia delle politiche abitative;
 - d) elabora, analizza e valuta i dati anche allo scopo di formulare proposte di indirizzo in materia di politiche abitative.
- 3.** La banca dati sulla condizione abitativa è alimentata anche dai dati acquisiti dallo Sportello risposta casa, secondo le modalità di cui all'articolo 7, in coordinamento con altre iniziative della stessa natura e finalità promosse dalla Regione quale l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 6/2006.

SEZIONE II - LIVELLO TERRITORIALE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7 Sportello risposta casa

- 1.** Lo Sportello risposta casa (di seguito Sportello) è funzione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, articolata in corrispondenza del territorio di competenza, con

cui si fornisce un servizio di orientamento e accompagnamento ai richiedenti alloggio verso gli strumenti di sostegno all'esercizio del diritto all'abitazione.

2. In particolare le Unioni territoriali intercomunali attraverso la funzione di Sportello:

- a) acquisiscono i dati dei richiedenti gli alloggi in relazione alla specifica esigenza abitativa;
- b) acquisiscono i dati relativi alla disponibilità di alloggi.

3. Per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2, lettera a), e nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'Unione territoriale intercomunale può avvalersi, oltre che dei Comuni alla stessa aderenti, anche di altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che operano nel settore dell'edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

4. Nel determinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 26/2014, l'Unione territoriale intercomunale individua il personale da adibire alle funzioni di Sportello, avvalendosi anche di personale Ater per integrare l'esercizio delle funzioni di gestione, sulla base di appositi accordi sottoscritti tra i due enti.

5. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la formazione del personale da adibire alle funzioni di Sportello. A tal fine può organizzare corsi di formazione avvalendosi del personale regionale, che vi provvede nell'ambito della propria attività d'ufficio, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 Tavoli territoriali per le politiche abitative

1. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative (di seguito Tavoli), quale organismo di supporto all'attività della Commissione di cui all'articolo 5.

2. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative le esigenze dei rispettivi territori, intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione. In particolare:

- a) rilevano le criticità e le esigenze del settore abitativo a livello locale, individuando obiettivi e priorità di intervento anche sulla base delle istanze pervenute tramite lo Sportello di cui all'articolo 7;
- b) collaborano al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di riferimento mediante analisi e valutazioni;
- c) presentano proposte di intervento alla Giunta regionale per il tramite della Commissione regionale per le politiche socio-abitative;
- d) realizzano iniziative al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato.

3. Partecipano al Tavolo:

- a) un rappresentante per ogni Comune aderente all'Unione territoriale intercomunale;
- b) un rappresentante per ogni "Servizio sociale dei Comuni" delle Unioni territoriali intercomunali;
- c) il Direttore generale per ogni Ater di riferimento;
- d) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle più rappresentative che operano nel settore abitativo;
- e) un rappresentante designato dagli Stati generali delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia.
- f) un rappresentante designato congiuntamente dalle realtà associative del terzo settore e del privato sociale competenti in materia di diritto alla casa e di promozione dell'abitare sociale.

4. I Tavoli possono essere integrati, secondo necessità, laddove ciò risponda a specifiche esigenze conoscitive, avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.

5. I soggetti privati, promotori di iniziative tese a individuare soluzioni innovative in collaborazione con i soggetti pubblici al fine di ampliare l'offerta di alloggi da destinare alla vendita e alla locazione a prezzi calmierati, presentano le loro proposte al Tavolo territoriale.

6. I Tavoli sono istituiti con atto del Presidente dell'Unione territoriale intercomunale; ogni Tavolo esprime un coordinatore, espressione della componente istituzionale, che ha il compito di curarne l'organizzazione.

Nello svolgimento della propria attività il Tavolo si avvale del supporto organizzativo dell'Unione territoriale intercomunale.

7. La funzione dei partecipanti al Tavolo è svolta a titolo gratuito e non prevede compensi.

Art. 9 funzioni dei Comuni

1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni rappresentano al Tavolo di cui all'articolo 8 le priorità abitative del proprio territorio e a tal fine:

- a) rilevano i fabbisogni e le emergenze abitative in ambito comunale, agendo, quale ente di prossimità, come articolazione dello Sportello;
- b) formulano proposte di intervento per la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione, nonché per l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, comprensivo degli alloggi di proprietà di enti pubblici e privati assegnati in gestione al Comune;
- c) propongono iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione;
- d) propongono nuove forme di coordinamento per la gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata, mediante la formazione di graduatorie intercomunali, con procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari anche con eventuale riserva, in tutto o in parte, a favore dei residenti o di chi presta attività lavorativa nei Comuni ove hanno sede gli alloggi;
- e) promuovono sinergie fra i soggetti che realizzano programmi di edilizia residenziale sociale (social housing), sostenendo la collaborazione tra pubblico e privato;
- f) segnalano la presenza nel territorio comunale di alloggi o fabbricati a scopo residenziale non utilizzati di proprietà dello Stato e/o di enti pubblici.

Art. 10 riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana

1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione definisce politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, anche inseriti in programmi di rigenerazione urbana quale strumento coordinato tra interventi di ristrutturazione urbanistica e ricomposizione del contesto sociale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, in ogni caso, tengono conto delle peculiarità del territorio sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte di pianificazione, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione promuove anche interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo, privilegiando i seguenti ambiti di intervento:

- a) recupero all'interno dei centri storici, come individuati ai sensi dell'articolo 21 delle Norme di attuazione del PURG, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 maggio 1978, n. 0481/ Pres. (Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia);
- b) recupero all'interno dei borghi rurali e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;
- c) recupero e costruzione in zone rurali e montane, attuato nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), anche al fine di incentivare il ripopolamento delle aree.

4. La Regione promuove, altresì, la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e gli interventi finalizzati all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all'abbattimento dei consumi dell'energia e delle risorse ambientali.

CAPO II - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

SEZIONE I - FORMA DEGLI INCENTIVI

Art. 11 misure di sostegno

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interesse, nonché a sostenere l'accesso al credito per favorire l'acquisizione in proprietà o in locazione della prima casa, l'installazione di ascensori in edifici pubblici e privati e gli interventi di manutenzione finalizzata alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico e di recupero in conformità a quanto previsto dall'articolo 10. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere, anche in spesa corrente, la locazione e a fronteggiare l'emergenza abitativa della morosità incolpevole.

2. I contributi di spesa corrente o in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in un'unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni.

3. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Le Ater possono utilizzare gli incentivi anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi.

L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.

5. L'accesso al credito per favorire l'acquisizione in proprietà o in locazione della prima casa è sostenuto anche dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

6. Nella definizione delle misure di sostegno di cui ai commi precedenti, la Regione verifica l'attuazione e il finanziamento di politiche abitative nazionali e promuove in via prioritaria il ricorso agli interventi nazionali.

Art. 12 funzioni normative della Regione

1. La Regione disciplina le azioni di cui alla sezione II del presente capo con appositi regolamenti da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere. Con i regolamenti sono disciplinati:

- a) i tipi e le caratteristiche degli interventi;
- b) i requisiti degli operatori e dei beneficiari, nonché i requisiti oggettivi degli alloggi;
- c) le tipologie e le misure delle agevolazioni;
- d) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e per l'assegnazione, l'occupazione e l'alienazione degli alloggi;
- e) gli obblighi dei beneficiari e le relative sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

2. Gli immobili oggetto di finanziamento o contributo non devono possedere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.

Art. 13 elementi comuni agli atti di accordo vincolante

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, qualora gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo vincolante nelle varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) modalità di individuazione dei beneficiari finali degli interventi;
- b) pubblicità dell'iniziativa ai fini del raggiungimento dei soggetti interessati;

- c) requisiti degli operatori e dei beneficiari finali e individuazione delle categorie di cui all'articolo 12;
- d) modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione;
- e) procedure di trasferimento della proprietà e della messa a disposizione degli alloggi realizzati;
- f) caratteristiche tipologiche degli alloggi;
- g) durata degli accordi;
- h) obblighi e vincoli posti in capo agli operatori e ai beneficiari finali.

2. Gli atti di accordo vincolante di cui al comma 1, compresi quelli sottoscritti tra i soggetti attuatori e i Comuni sedi dell'intervento, prevedono, tra l'altro, le modalità di esercizio del controllo sul rispetto degli adempimenti degli accordi medesimi, nonché le eventuali relative conseguenze in caso di inosservanza degli stessi.

Art. 14 particolari misure di sostegno

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica.

2. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali i regolamenti di cui all'articolo 12 possono, altresì, prevedere la messa a disposizione di alloggi in locazione anche in deroga a eventuali graduatorie in percentuale non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili.

SEZIONE II - AZIONI REGIONALI PER LE POLITICHE ABITATIVE

Art. 15 attuazione del Programma regionale delle politiche abitative

1. La Regione attua il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 4 prioritariamente attraverso le seguenti azioni:

- a) edilizia sovvenzionata;
- b) edilizia convenzionata;
- c) edilizia agevolata;
- d) sostegno alla locazione;
- e) contrasto alla morosità incolpevole;
- f) garanzie.

Art. 16 edilizia sovvenzionata

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o a lungo termine o, comunque, per un periodo non inferiore al termine stabilito dal regolamento attuativo.

2. Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater ed è costituito da:

- a) alloggi di proprietà delle Ater e degli Enti locali;
- b) alloggi di proprietà di altri soggetti che ne affidano la gestione alle Ater.

3. L'edilizia sovvenzionata salvaguarda e tutela il mantenimento della coesione sociale, nonché concorre alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

4. L'incremento del patrimonio di alloggi in edilizia sovvenzionata è perseguito dalle Ater privilegiando processi di riqualificazione urbana, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana promossi da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 17 edilizia convenzionata

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione.

2. I soggetti attuatori sono le Ater, le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le cooperative edilizie e le imprese di costruzione. Possono, altresì, attuare gli interventi di edilizia convenzionata gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 sono tese al contenimento dei costi degli interventi e sono stipulate tra il Comune sede dell'intervento e i soggetti attuatori in conformità allo schema di convenzione tipo allegato al regolamento di attuazione.

4. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Art. 18 edilizia agevolata

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), è finalizzata alla realizzazione di interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti al recupero o all'acquisto con contestuale recupero.

2. Agli interventi di recupero di cui al comma 1 sono equiparati i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico.

3. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Art. 19 sostegno alle locazioni

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.

Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.

2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresì, incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

3. Il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.

4. Al fine d'incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattano i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L'incentivo non può superare l'abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

Art. 20 contrasto alla morosità incolpevole

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), è finalizzata a prevenire la conflittualità sociale sostenendo i soggetti impossibilitati al pagamento della spesa connessa alla proprietà o alla locazione della prima casa, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei soggetti di cui al comma 1, assicurando incentivi e forme di garanzia anche a tutela dei proprietari degli alloggi locati. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale.

Art. 21 garanzie

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), è finalizzata a sostenere i privati cittadini favorendo l'accesso al credito erogato da banche rivolto all'acquisizione in proprietà della prima casa o alla locazione ovvero alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici o di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici.

2. L'acquisizione in proprietà della prima casa o la locazione è sostenuta anche dalle garanzie integrative di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 4/2001, per gli interventi e con i criteri e modalità di cui al relativo regolamento di attuazione.

SEZIONE III - ALTRE AZIONI E FORME INNOVATIVE DEL COSTRUIRE E DELL'ABITARE

Art. 22 social housing

1. La Regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare, tramite convenzioni o altro diverso accordo vincolante, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social housing sono attuati dai Comuni, dalle Ater, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati anche ad ampliare la disponibilità di alloggi a canone calmierato per favorire l'accesso a un'abitazione a particolari categorie di individui e nuclei familiari che per condizione economica, da un lato, non rispondono ai requisiti di accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata e, dall'altro, non sono comunque in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Art. 23 installazione di ascensori in edifici pubblici e privati

1. La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori in immobili pubblici e privati con più di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.

2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

Art. 24 autorecupero

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente, sostenere finalità pubbliche di interesse sociale, la Regione sostiene i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo. Il Comune trasferisce il finanziamento al soggetto attuatore con i criteri e le modalità individuati nell'atto di cessione del diritto di superficie.

2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.

Art. 25 coabitare sociale

1. La Regione, nel riconoscere il valore del coabitare sociale quale strumento idoneo a sostenere i valori della solidarietà sociale, civile, economica e culturale e a fornire una risposta integrativa e differenziata al bisogno abitativo, di tutela dell'ambiente e di risparmio della spesa pubblica, promuove e sostiene progetti innovativi che realizzano nuove forme del costruire e dell'abitare, in particolare, attraverso un utilizzo condiviso di risorse, spazi e servizi che consentono di ripartire i costi di gestione nell'abitare comune, altrimenti insostenibili per un solo nucleo familiare, rendendo possibile l'accesso alla casa anche in proprietà a persone normalmente escluse dal mercato.

2. Attesa la peculiarità e l'innovatività della funzione, i soggetti attuatori possono avvalersi della collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

Art. 26 forme innovative

1. La Giunta regionale individua ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo di nuove modalità abitative e di nuovi strumenti per la cogestione di servizi e di spazi comuni, in raccordo con le norme regionali in materia di edilizia.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono disciplinate con appositi regolamenti nei quali sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti degli operatori e dei beneficiari, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'alienazione degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

3. I regolamenti di cui al comma 2 sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da rendersi entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in assenza di parere.

4. Gli immobili oggetto delle azioni di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.

SEZIONE IV - REQUISITI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E DEI BENEFICIARI

Art. 27 requisiti delle imprese di costruzione

1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le imprese devono essere qualificate nella categoria OG 1, prevista dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e possedere una classifica, di cui all'articolo 61 del medesimo decreto, non inferiore al costo di costruzione dell'intervento.

Art. 28 requisiti delle cooperative edilizie

1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le cooperative edilizie devono essere iscritte al registro regionale delle cooperative e risultare in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

2. Ai fini di cui al comma 1 gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento, ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; è tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotatari o assegnatari;
- b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
- c) essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in capo ai beneficiari delle agevolazioni per interventi di edilizia convenzionata di cui all'articolo 17.

3. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.

4. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in proprietà della prima casa.

Art. 29 requisiti minimi dei beneficiari finali

1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione ai requisiti minimi dei beneficiari prevedono:

a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/

CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) il possesso di determinati indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente -ISEE);

c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;

d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.

2. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo i regolamenti prevedono ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno.

3. È in facoltà delle Ater attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

Art. 30 obblighi dei beneficiari

1. Le persone fisiche beneficiarie degli incentivi di cui alla Sezione II del presente capo hanno l'obbligo di richiedere al Comune la residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento entro il termine stabilito nei regolamenti di attuazione.

2. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa i beneficiari sono obbligati, altresì, a risiedere anagraficamente nell'alloggio oggetto dell'incentivo, non locarlo, né alienarlo per un periodo di almeno cinque anni.

3. Nel caso di incentivi di spesa in conto capitale destinati alla locazione gli operatori attuatori sono obbligati a mantenere la destinazione locativa degli alloggi per un periodo di almeno cinque anni o diversa altra durata stabilita dai regolamenti di attuazione. Per il medesimo periodo di vincolo le persone fisiche beneficiarie sono obbligate a risiedere anagraficamente nell'alloggio e a non sublocarlo.

4. I regolamenti di attuazione delle singole azioni possono prevedere periodi di durata diversa.

5. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e della durata di cui al comma 2 per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.

6. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.

7. I componenti il nucleo familiare dei beneficiari sono responsabili in solido con il beneficiario in caso di inadempimenti riferiti agli strumenti agevolativi.

Art. 31 conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 30 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

2. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione intervenuti successivamente ai periodi di obbligo come individuati dall'articolo 30 e dai regolamenti attuativi delle singole azioni, comportano la revoca dell'incentivo a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento con obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero la restituzione della quota capitale residua dell'anticipazione maggiorata degli interessi calcolati una tantum al tasso legale.

3. Per i beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'articolo 30, comma 5, e non rientrano nella residenza nel termine ivi indicato, è disposta la revoca o la decadenza con le modalità di cui al comma 2.

4. In ogni caso non viene dato corso al recupero dei crediti dovuti da persone fisiche e riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell'alloggio oggetto dell'incentivo e relative pertinenze, ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

5. Sono fatti salvi i casi in cui l'inosservanza agli obblighi di cui all'articolo 30 sia conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

Art. 32 successione nell'immobile

1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario finale, l'incentivo si trasferisce nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione all'erede che acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio, ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi a ciò determinati anche in deroga all'articolo 29, comma 1, lettere b) e c).

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo.

Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo è revocato con effetto dalla data della morte del beneficiario.

Art. 33 trasferimento degli incentivi

1. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario finale avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione, al coniuge o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà, ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi a ciò determinati anche in deroga all'articolo 29, comma 1, lettere b) e c).

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo.

3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo è revocato.

TITOLO III - STRUMENTI FINANZIARI

CAPO I - FONDO EDILIZIA RESIDENZIALE E FONDO IMMOBILIARE

Art. 34 fondi per l'edilizia residenziale

1. La Regione, con la legge di stabilità, determina la quota annuale dei finanziamenti da destinarsi al perseguimento delle politiche regionali a sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione.
2. Nei finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono, inoltre, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i fondi per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti.
3. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa qualora la gestione delle azioni sia alla stessa delegata.

Art. 35 fondi immobiliari per il social housing

1. La Regione per incrementare nel territorio regionale l'offerta di alloggi sociali, in attuazione dell'articolo 22, interviene favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso come individuato dalla Direzione centrale competente in materia ai sensi dell'articolo 9, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), o altro diverso fondo avente medesime caratteristiche. La sottoscrizione delle quote dei fondi immobiliari chiusi può avvenire sia mediante conferimento in denaro sia mediante apporto di beni immobili.
3. Le regole di governo del fondo immobiliare devono permettere, in funzione della quota di partecipazione sottoscritta dalla Regione e nei limiti e nel rispetto dell'autonomia della società di gestione del risparmio, il coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche del fondo al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione. Tale coinvolgimento si può attuare anche con la presenza della Regione nel comitato consultivo del fondo.
4. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte relativamente all'edilizia residenziale sociale nel territorio regionale.

La Giunta regionale trasmette successivamente la relazione alla Commissione consiliare competente.

TITOLO IV - RIORDINO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER

CAPO I - ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 36 oggetto e finalità

1. La Regione disciplina le competenze e le modalità di intervento degli enti operanti nel settore socio abitativo al fine di improntare la loro azione al conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale delle politiche abitative.
2. Il presente titolo disciplina l'ordinamento, le funzioni e le attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale al fine di uniformare gli strumenti di attuazione e le modalità di gestione del patrimonio immobiliare dalle stesse gestito.
3. La gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate nel perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 37 Aziende territoriali per l'edilizia residenziale

1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito, Ater, istituite con l'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione.

2. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle Ater ed è redatto secondo lo schema-tipo di Statuto predisposto dalla Regione. Esso è adottato dal Direttore generale e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.

3. Alle Ater si applica la disciplina generale delle persone giuridiche del libro V, titolo V, capo V, del codice civile per quanto compatibile.

4. Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale e a tal fine gestiscono unitariamente le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione contabile e di bilancio, gestione del personale, uffici legali, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Devono, altresì, uniformare le procedure di gara e i contratti.

5. Le Ater amministrano il patrimonio edilizio alle stesse attribuite, sia in proprietà sia in gestione, e hanno competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali, così come definite all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono organi delle Ater:

- a) il Direttore generale di ciascuna Azienda;
- b) il Collegio unico dei revisori dei conti.

Art. 38 funzioni delle Ater

1. Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative e, in particolare, provvedono a:

- a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
- b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;
- c) realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
- d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;
- e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;
- f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;
- g) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;
- h) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative per il tramite dei Tavoli per le politiche abitative di cui all'articolo 8;
- i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano;
- j) promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all'articolo 8, progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell'abitare negli edifici a prevalente proprietà Ater;
- k) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario;
- l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi statali o regionali.

2. Per le attività di cui a comma 1, in caso di reciproca prestazione di servizio, le Ater possono richiedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all'articolo 7 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.

4. L'acquisto di alloggi per le finalità di cui al presente articolo può essere attuato dalle Ater esclusivamente per immobili privi di caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.

Art. 39 Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia, tra coloro che possiedono un diploma di laurea, esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche e private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie svolte nei dieci anni precedenti.

2. Il Direttore generale è l'organo di vertice dell'Azienda che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata e individuati nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione. È responsabile della gestione complessiva dell'Azienda e delle relazioni istituzionali e assolve le funzioni di rappresentanza legale e di organo di amministrazione dell'ente. Sovrintende inoltre alla gestione dell'Azienda perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Quando leggi regionali o altri atti normativi menzionano l'Amministratore unico o il Direttore delle Ater, la menzione si intende riferita al Direttore generale.

4. In particolare il Direttore generale:

- a) adotta lo statuto di cui all'articolo 37, il regolamento di organizzazione e le eventuali modifiche;
- b) nomina e revoca le figure dirigenziali dell'Azienda;
- c) approva il bilancio di previsione e il piano finanziario;
- d) adotta il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente;
- e) assume gli atti amministrativi di programmazione e controllo, nonché di indirizzo gestionale a valenza interna e/o esterna;
- f) risponde alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale competente per materia, del proprio operato svolto nell'ambito della programmazione regionale;
- g) adotta i Piani di vendita degli alloggi alienabili da sottoporre all'approvazione preventiva della Giunta regionale;
- h) approva i regolamenti interni sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza dei direttori e la dotazione organica del personale;
- i) esercita, altresì, tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali;
- j) nello svolgimento dei propri compiti è coadiuvato dalle figure dirigenziali tra le quali individua e nomina il suo sostituto per lo svolgimento delle funzioni in caso di impedimento o assenza.

5. Ai sensi dell'articolo 11, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal Direttore generale, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe.

6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di lavoro individuale di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto ivi compresa l'attribuzione degli obiettivi e le conseguenze del loro mancato raggiungimento, la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile e revocabile. In ogni caso i contratti sono risolti di

diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla cessazione dell'incarico del Presidente della Regione.

7. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dirigenti del comparto unico del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi e regolamenti, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede alla revoca dell'incarico di Direttore generale con conseguente risoluzione in via anticipata del contratto di lavoro.

Art. 40 Conferenza del sistema regionale delle Ater

1. Al fine di effettuare analisi congiunte e adottare procedure e azioni omogenee e uniformi è istituita la Conferenza del sistema regionale delle Ater composta dai Direttori generali delle singole aziende.

2. La Conferenza è convocata ogni tre mesi e ogni qual volta si reputi necessario assumere nuove determinazioni in ordine all'adozione di procedure, comportamenti, azioni da attuare in uniformità, omogeneità e sinergia.

3. Entro il mese di maggio di ciascun anno la Direzione centrale competente in materia convoca la Conferenza in ordine all'attuazione del Piano annuale di cui all'articolo 4, comma 4. La Direzione centrale convoca, altresì, la Commissione ogni qual volta è necessario valutare la coerenza delle azioni poste in essere in osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 41 Collegio unico dei revisori dei conti

1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater del sistema regionale.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti.

I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Il nominativo del Presidente del Collegio è indicato dalla minoranza. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità mensile di carica al lordo delle ritenute di imposta, il criterio per l'individuazione del rimborso annuale e del limite massimo dello stesso, spettante a ciascun componente effettivo per le spese accessorie e di missione.

3. Un componente effettivo e un supplente sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.

4. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente effettivo è disposto il subentro di un componente supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.

5. Il Collegio unico dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale sugli atti delle Ater che implicano impegni di bilancio in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

6. Il Collegio unico dei revisori dei conti attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio e comunica il risultato della verifica di cassa relazionando ai rispettivi Direttori generali, con cadenza semestrale in ordine all'attività di controllo espletata.

7. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete il controllo contabile e il controllo legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile.

8. Il Presidente del Collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ater, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di edilizia al quale è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

9. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

10. Il Collegio di concerto con la Conferenza dei Direttori generali elabora lo schema tipo del bilancio.

Art. 42 Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi

1. Presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della presente legge.

2. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute.

3. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:

- a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
- b) dal Direttore generale dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
- c) da un rappresentante dei Comuni nei quali opera l'Ater designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale.

4. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater.

CAPO II - STRUMENTI FINANZIARI DELLE ATER

Art. 43 fonti di finanziamento

1. Le Ater provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

- a) i finanziamenti dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dell'Unione europea destinati all'edilizia socio-abitativa;
- b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con i regolamenti di attuazione della presente legge;
- c) i finanziamenti di fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
- d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata;
- e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
- f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
- g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 38;
- h) le sanzioni amministrative, di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata, le cui funzioni per l'applicazione sono esercitate tramite le Ater; conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.

Art. 44 Fondo sociale

1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale.

2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:

- a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;
- b) i Comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio;
- c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio e con i criteri e le modalità indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 12 con riferimento all'azione di cui all'articolo 16.

3. Il Fondo sociale è destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata. Tali finanziamenti sono destinati anche a interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.

4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Direttore generale dell'Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza dei Direttori generali, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e approvato con delibera della Giunta regionale.

Art. 45 Bilancio

1. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento il Direttore generale approva il bilancio di previsione e il piano finanziario.

2. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Direttore generale approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.

3. I bilanci delle Ater sono predisposti in conformità al disposto del codice civile e allo schema tipo di cui all'articolo 41, comma 10; i bilanci sono trasmessi alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.

4. Le Ater, in quanto soggetti incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale e percipienti compensazioni di servizio pubblico, redigono il bilancio in modo da individuare i costi imputabili ai servizi di interesse economico generale e verificare che l'importo delle compensazioni versate risulti corretto.

5. I bilanci sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO III - FUNZIONE REGIONALE DI VIGILANZA SULLE ATER

Art. 46 vigilanza e controllo

1. Le Ater sono sottoposte alla vigilanza della Regione al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. La Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.

3. Le determinazioni del Direttore generale relative ai bilanci, ai piani finanziari, ai piani di vendita, ai regolamenti, ai programmi di attività edile e manutentiva, alle piante organiche e agli incarichi dirigenziali sono trasmesse alla Direzione centrale competente in materia di edilizia. In assenza di osservazioni da parte della Regione, da esprimersi entro quindici giorni dalla data del ricevimento, le determinazioni diventano esecutive.

CAPO IV - DOTAZIONE ORGANICA DELLE ATER

Art. 47 stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Ater è regolato su base contrattuale collettiva e individuale.

2. Al personale non dirigente delle Ater è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CISPEL, fatto salvo quanto disposto per il Direttore generale. La Giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale o regionale ritenuto più idoneo, a esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.

3. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2001

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 le parole <<la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'acquisto con contestuale recupero, l'acquisto con contestuali interventi di manutenzione purché finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa>>.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

<<4 bis. A carico del Fondo di cui al comma 4 è posto anche il rilascio di garanzie non ipotecarie a copertura fino all'intero importo del credito bancario qualora gli interventi edilizi siano riferiti a lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, ovvero al riatto rivolto alla successiva locazione o alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, ai conduttori meno abbienti con canone concordato di cui alla legge 431/1998.>>.

3. Al comma 9 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: <<Il Fondo è distinto in più sezioni separate corrispondenti alle diverse azioni istituite con la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), o con i relativi regolamenti di attuazione.>>.

Art. 49 concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o sotto utilizzo

1. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1763 (Legge regionale 15/2014, articolo 9, commi 26-34. Approvazione graduatorie delle domande finalizzate alla concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 13/2014. (euro 11.296.028,07)), come rettificata con la successiva deliberazione 6 novembre 2015, n. 2189 (legge regionale 15/2014 articolo 9, commi da 26 a 34. Contributi in conto capitale a sostegno di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono.

Prenotazione risorse residue a seguito variazione al pog e rettifiche graduatorie di cui alla dgr 1763/2015 (euro 203.971,00)), per gli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2015 non sono stati emessi i provvedimenti di concessione a causa della mancata presentazione dei documenti richiesti dal Servizio edilizia, derivante dallo stretto margine temporale disponibile, a condizione che tali documenti siano presentati entro il termine perentorio del 30 aprile 2016.

CAPO II - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 50 abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:

- a) la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- b) i commi da 16 a 21 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- c) la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- d) i commi 52 e 53 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- e) i commi da 38 a 50 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

- f) il titolo I della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
- g) gli articoli 167 e 168 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
- h) la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative);
- i) i commi da 35 a 59 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 51 disposizioni transitorie

1. Le norme abrogate dall'articolo 50 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi sorti prima dell'entrata in vigore della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi.
2. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova composizione prevista all'articolo 5.
3. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni sino alla naturale scadenza.
4. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria in materia di edilizia sovvenzionata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, esercitate dalla Regione tramite le Ater ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera h), si applicano anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente ogni riferimento in leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.
5. Nelle more dell'efficacia del trasferimento di funzioni alle Unioni territoriali intercomunali, le funzioni a esse attribuite dalla presente legge sono esercitate congiuntamente dai Comuni compresi nel perimetro di competenza di ciascuna Unione territoriale intercomunale come individuato dalla legge regionale 26/2014.

Art. 52 procedimenti di edilizia convenzionata concessi e non liquidati

1. Per gli incentivi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e non ancora giunti alla liquidazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori devono dimostrare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016, l'ultimazione dei lavori pena la revoca dell'incentivo con recupero delle quote eventualmente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
2. Gli alloggi delle imprese beneficiarie di incentivi di edilizia convenzionata concessi ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti la presente legge, per i quali alla data di entrata in vigore della legge medesima non siano ancora scaduti i termini per la loro alienazione, possono essere destinati, anche singolarmente:
 - a) alla locazione, con la possibilità per il locatario di successivo acquisto dell'immobile a un prezzo ridotto di un importo pari alla somma delle rate di contributo erogate all'impresa maggiorate degli interessi di legge o al capitale dell'anticipazione da questa restituito, con subentro nel rapporto residuo;
 - b) all'alienazione alle Ater che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi.
3. Per gli interventi oggetto delle variazioni indicate al comma 2 la struttura regionale competente, su apposita richiesta dell'operatore da presentare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla conferma del contributo previa presentazione di documentazione attestante l'adeguamento della convenzione già sottoscritta con il Comune alle disposizioni di cui al comma 2 medesimo e l'identificazione degli alloggi interessati.

Art. 53 adeguamento dei valori

1. Tutti i limiti temporali, gli importi, i massimali, le percentuali, i limiti ISE/ISEE e di reddito indicati ai precedenti articoli e quelli inseriti nei regolamenti di attuazione possono essere oggetto di modifica periodica con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia residenziale.

Art. 54 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso da parte dei competenti Organi consiliari alla banca dati informatica dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6 e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.

2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Programma regionale delle politiche abitative e dai relativi Piani annuali di attuazione, di cui all'articolo 4, e che contenga le seguenti informazioni e dati:

a) il numero delle domande presentate e di quelle accolte grazie ai vari interventi previsti dalla legge in rapporto alle risorse disponibili, alle caratteristiche dei beneficiari, in riferimento alle diverse tipologie di intervento;

b) quali sono i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione e come il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si è evoluto in termini di consistenza, distribuzione territoriale e grado di utilizzo rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) quali sono le modalità di attuazione degli interventi di sostegno alle locazioni da parte dei Comuni e quali sono le eventuali criticità riscontrate;

d) il numero delle domande presentate allo Sportello risposta casa e la soddisfazione del fabbisogno abitativo, mediante il raccordo tra domanda e offerta.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglioregionale.

4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento

del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4.

Art. 55 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

2. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 41.820.000 euro, suddivisa in ragione di 13.940.000 euro per l'anno 2016, di 13.940.000 euro per l'anno 2017 e di 13.940.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 5.940.000 euro, suddivisa in ragione di 1.960.000 euro per l'anno 2016, di 1.990.000 euro per l'anno 2017 e di 1.990.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6

(Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

4. Per le finalità previste dagli articoli 22 e 35 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).

5. Per le finalità previste dagli articoli 25 e 26 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelievo di pari importo complessivo di 48 milioni di euro suddiviso in ragione di 16 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 56 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 febbraio 2016

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n.

18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 e dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle

leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) (ABROGATO)

2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5) (ABROGATO)

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti

delle attività economiche nella Regione;

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

- Il testo dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è il seguente:

Art. 117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e

condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e

contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) previdenza sociale;
 - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
 - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- (omissis)

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è il seguente:

Art. 5 definizione delle destinazioni d'uso degli immobili

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le

destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
- b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
- c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere;
- d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;
- e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:
 - 1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e

alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute

dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori

di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura

privata;

3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e

grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;

4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui

non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;

f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le

attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera

c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;

g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a

utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e

officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;

i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite

artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione

di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b) ;

22 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016

j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione

di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;

k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività

agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola

dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate

all'esercizio dell'agriturismo;

l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate

all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione

dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;

m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;

n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

Art. 13 albo

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è il seguente:

Art. 23 Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto dell'istituzionalizzazione.

2. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione.

3. Il Piano sociale regionale, tenuto conto delle politiche di cui al titolo III, capo I, indica in particolare:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;

b) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;

- c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
- d) le modalità di finanziamento del sistema integrato;
- e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione permanente del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;
- f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato;
- h) i criteri e le modalità per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 28;
- i) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2;
- j) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza.

4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente

Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei

ai settori sanitario e socioassistenziale, definiti dalla Giunta regionale.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è il seguente:

Art. 26 osservatorio delle politiche di protezione sociale

1. L'osservatorio delle politiche di protezione sociale consiste nelle funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016 **23**

dell'attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali. La Direzione centrale competente in

materia di salute e protezione sociale svolge dette funzioni in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio

promosse dalla Regione.

2. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni

con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.

3. I risultati dell'attività dell'osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale,

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie

locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),

è il seguente:

Art. 19 organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.

3. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di economicità, flessibilità e adattabilità in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 5, commi da 1 a 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come modificato dall'articolo 48 della presente legge, è il seguente:

Art. 5 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti

1. In relazione ai minori rientri previsti nella misura complessiva di lire 1.400 milioni nell'anno 2001 e di lire 1.600 milioni nell'anno 2002 a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento

rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere

sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, la spesa autorizzata dall'articolo 4,

comma 52, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello

stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del

Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è ridotta di complessive lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di

lire 1.400 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.600 milioni per l'anno 2002; conseguentemente è ridotto di pari importo

lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa

del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3294 del

Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia

abitativa previsti per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione

dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1501 del Documento tecnico

allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con

riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75,

come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di lire

23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 22.600 milioni per

l'anno 2003, relativa ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore

dell'edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello

stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli 1531,

1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell'ambito e per le finalità

previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione, per pari importo, di interventi delle Aziende territoriali per

l'edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa

in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 22.600 milioni per l'anno 2003, a carico

dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA un Fondo,

denominato Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria,

nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 9, destinato alla concessione di garanzie integrative di

quella ipotecaria a favore delle banche che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisto, **l'acquisto con**

contestuale recupero, l'acquisto con contestuali interventi di manutenzione purché finalizzati alla messa a

norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, il recupero o il completamento del recupero

di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa.

4 bis. A carico del Fondo di cui al comma 4 è posto anche il rilascio di garanzie non ipotecarie a copertura

fino all'intero importo del credito bancario qualora gli interventi edilizi siano riferiti a lavori di manutenzione²⁴

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016

ne finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, ovvero al riatto

rivolto alla successiva locazione o alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, ai

conduttori meno abbienti con canone concordato di cui alla legge 431/1998.

5. Le garanzie sono rilasciate dal Fondo di cui al comma 4 nella forma di fideiussioni da escutere successivamente

ad ogni altra garanzia prestata.

5 bis. La garanzia del Fondo è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali agevolazioni richieste

o ottenute a valere su leggi regionali o statali.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

9. Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA con contabilità separata.

Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia

SpA provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 5. **Il Fondo**

è distinto in più sezioni separate corrispondenti alle diverse azioni istituite con la legge regionale n. (120)

(Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), o con i relativi regolamenti di attuazione.

10. È affidata al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA la progettazione dell'impianto organizzativo del Fondo di

cui al comma 4, dei processi e delle attività correlate al suo funzionamento.

11. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 4 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei

servizi tecnici.

12. Per le finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione

della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, di concerto con l'Assessore

regionale alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia

Giulia SpA e per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale,

del testo della fideiussione, nonché dell'entità del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito per l'attività

di progettazione e di gestione del Fondo.

13. Le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 4 dall'Amministrazione regionale sono accreditate

su apposito conto fruttifero intestato "Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale", acceso presso il

Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio

delle garanzie fideiussorie è fissato pari a venti volte il saldo del succitato conto. L'ammontare del rischio effettivo

in essere, tempo per tempo, è dato dall'esposizione delle fideiussioni rilasciate dal Fondo e non ancora estinte o

escusse.

14. In relazione al disposto di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 a carico

dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3309 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
(omissis)

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), è il seguente:

Art. 2 modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti

sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o

effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui

al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura

per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con

lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve

rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui

al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione

della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle

medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni

della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore

del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque

di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto

stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei

conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere

i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro

sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a

cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio

di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in

locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa

vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembollettino

ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016 **25**

bre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la

stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura

non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati

contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione

di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,

il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire

l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni

e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha

diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando

la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In

manca della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente

sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), vedere nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie

locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),

è il seguente:

Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'Unione

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno

cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere

b) e I):

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di

controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina

della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) edilizia scolastica e servizi scolastici;

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

i) statistica;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servizi tributari.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno

altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.

4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

Nota all'articolo 21

- Per il testo dell'articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come modificato dall'articolo 48 della presente legge, vedere nota all'articolo 11.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieri), è il seguente.

Art. 41 assistenza sociale

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i

minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini

della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste

per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili

e per gli indigenti.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in

materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è il seguente:

26 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016

Art. 2 destinatari degli interventi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinatari degli interventi:

a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace

del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;

b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in regione da non più di due anni.

2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative

destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità

della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata

l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni

di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.

4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali

stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali

o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 499 del codice di procedura civile, è il seguente:

Art. 499

Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo

esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati

ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un

credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi

degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per

partecipare alla distribuzione della somma ricavata [509] e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel

comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di

denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità,

l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni

successivi al deposito, copia del ricorso, nonché' copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento

nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato

o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente

pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare

le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento

ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere

loro preferito in sede di distribuzione.

Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa,

altresì, udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone

la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere

più di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno

avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa

misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in

assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori

intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma

ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I

creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo

510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e

dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria

affinché' essi possano munirsi del titolo esecutivo.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 9, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio

2014), è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

(omissis)

60. La Regione è autorizzata alla sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi

sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale

ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), e nell'ambito degli interventi previsti dall' articolo 6 bis della legge regionale 6/2003.

61. L'individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene mediante procedura a evidenza pubblica a cura del bollettino

ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016 **27**

la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ed è subordinata

all'impegno da parte della società di gestione del fondo immobiliare a:

- a) intervenire sulla base delle scelte individuate dalla Regione nelle politiche abitative;
- b) assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione stessa;
- c) privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e l'acquisto di complessi immobiliari già edificati, anche a destinazione diversa da quella residenziale, al fine di contenere il consumo di territorio;
- d) applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

62. Ai fini di garantire una adeguata promozione sul territorio la Regione può promuovere una raccolta di manifestazioni

di interesse verso i soggetti pubblici titolari di iniziative idonee allo sviluppo di interventi di social housing.

63. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.

(omissis)

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia

residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di

edilizia residenziale pubblica), è il seguente:

Art. 3 Aziende territoriali per l'edilizia residenziale

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati

IACP, sono trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER.

2. Le ATER sono enti pubblici economici aventi personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale

e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza della Regione. Alle ATER si applica

la normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile.

3. Le ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio regionale, mantengono la competenza

sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.

Note all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione

e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), è il seguente:

Art. 11

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della

consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo

familiare dell'assegnatario aumentato di uno.

L'Istituto autonomo per le case popolari comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando

il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza

stabilito dalla graduatoria.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata

presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave

impedimento da documentarsi dall'interessato.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui

questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future

assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, quali risulteranno anche in seguito

all'aggiornamento annuale della stessa.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell'Istituto autonomo per le

case popolari, nel giorno indicato con lettera raccomandata, per la sottoscrizione del contratto, salvo il caso di

giustificato impedimento.

Dopo la stipulazione del contratto, l'Istituto autonomo per le case popolari procede alla consegna all'interessato o

a persona da lui delegata.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratti di lavoratore emigrato

all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'Istituto autonomo per le case

popolari a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione. La dichiarazione di decadenza -

previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, e non superiore

a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal presidente

dell'Istituto autonomo per le case popolari con decreto e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

Il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari - che deve contenere il termine per il rilascio

non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi

l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Contro il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, l'interessato può proporre ricorso al

pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione

del decreto stesso.

28 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016

Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio,

attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio

immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento

dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è il seguente:

Art. 127 comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e

nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza

degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia

Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali,

delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati

con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano

discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione,

dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico

impiego.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 2409 bis del codice civile, è il seguente:

2409 bis revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione

legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali

iscritti nell'apposito registro.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 316 ter del codice penale, è il seguente:

316 ter indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute,

conseguisce indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque

superare il triplo del beneficio conseguito.

Nota all'articolo 47

- Per il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente,

territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego,

patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea,

trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), vedere nota all'articolo 39.

Nota all'articolo 48

- Per il testo dell'articolo 5, commi da 1 a 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 Disposizioni per la formazione

del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente

legge, vedere nota all'articolo 11.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio

2014), è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

(omissis)

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50

per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione

di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in

stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio

energetico, nell'ambito delle politiche di cui all' articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di

semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale

pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). Sono ammissibili a contributo anche gli

interventi rientranti nella disciplina di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interbollettino

ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016 **29**

venti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

27. I contributi di cui al comma 26 possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di

aiuti di stato, a soggetti privati che siano proprietari, anche pro quota, dell'immobile o che posseggano, ad altro

titolo, l'immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto a eseguire le opere.

28. Ai beni oggetto di contributo di cui ai commi 26 e 27 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 20 marzo

2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve le

eccezioni disciplinate dal regolamento di cui al comma 29.

29. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione

e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30

della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia,

emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione

necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti e provvede agli adempimenti

connessi alla prenotazione delle risorse.

31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,

lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo

59 della legge regionale 14/2002 e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione; sono ammissibili

a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

32. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione

del regolamento di cui al comma 29; in questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata

in vigore della presente legge.

33. Le somme risultate disponibili in caso di revoca o rinuncia ai contributi sono accertate e riscosse nell'unità di

bilancio 3.2.131 sul capitolo 1390 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del

bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rientri da revoche

o rinunce, inerenti incentivi per il recupero del patrimonio esistente" e confluiscono nel correlato capitolo di spesa ai

fini dello scorrimento della graduatoria delle domande.

34. Per le finalità previste dai commi 26 e 27 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a carico

dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3560 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo".
(omissis)

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001), abrogati dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti
(omissis)

[16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, contributi pluriennali, per un periodo non superiore ad anni dieci, nella misura massima annua costante dell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

17. I criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

18. Con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16. Le domande di contributo devono essere presentate presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

19. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 16 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al medesimo comma 16, in relazione al disposto di cui all'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 8, commi 59 e 60, della presente legge, provvedono le Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti.

20. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni a decorrere

dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3313 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.]
(omissis)

- Il testo dell'articolo 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), abrogati

30 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016

dalla presente legge, è il seguente:

Art. 6 interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale
(omissis)

[52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)

i contributi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi previsti,

finalizzati all'installazione di ascensori negli edifici, anche di proprietà comunale, nei quali la maggioranza degli alloggi

sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso

è a carico dei proprietari degli alloggi che usufruiscono dell'intervento, per gli alloggi di rispettiva proprietà, in proporzione

alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall'articolo 5,

commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.

53. Per le finalità di cui al comma 52, è autorizzato il limite di impegno decennale di 140.000 euro a decorrere

dall'anno 2006 e il limite di impegno decennale di 130.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo

di 680.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unità previsionale di base

4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per

l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo

alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base

dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.]

(omissis)

- Il testo dell'articolo 10, commi da 38 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009),

abrogati dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10 finalità 8 - Protezione sociale

(omissis)

[38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai condomini privati con più di tre livelli fuori terra, contributi

in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte

alle spese necessarie per l'installazione di ascensori.

39. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 38, che

devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e di persone anziane ultrasessantenni

abitanti, sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n.

7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

40. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione

delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi

di cui al comma 38.

41. Le domande di cui al comma 40 sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per

territorio che provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi.

42. I contributi di cui al comma 38 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della

spesa sostenuta.

43. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 50.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2009 al

2011, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale,

nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo

di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria,

come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), finalizzati alla messa a norma di

impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa, individuati nel regolamento

di cui al comma 45.

44 bis. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 44 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

45. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 44 sono

stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. La Direzione centrale competente in materia di edilizia emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi

di cui al comma 44 e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse. Al fine di ottimizzare

l'utilizzo delle risorse disponibili, i bandi possono prevedere singole tipologie di interventi finanziabili.

47. Le domande di contributo sono presentate alle strutture competenti indicate nel bando che provvedono alla

concessione e all'erogazione dei contributi; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione

della domanda.

48. In sede di prima applicazione per l'anno 2009 le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni

dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 45; in questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute

dopo l'entrata in vigore della presente legge.

49. I contributi di cui al comma 44 non sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi

la stessa finalità.

49 bis. Le somme risultate disponibili in caso di revoca dei contributi sono allocate sul capitolo di spesa 3396 ai fini

dello scorrimento della graduatoria delle domande.

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016 **31**

50. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione

di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo

3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno

2009.]

(omissis)

- Il testo dell'articolo 167 e dell'articolo 168 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione

dell'ordinamento regionale 2012), abrogati dalla presente legge, è il seguente:

[**Art. 167** acquisto di alloggi di edilizia convenzionata da parte delle ATER

1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale

pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi

regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli

acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi, possono essere trasferiti alle Aziende

territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi,

previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati.

2. La scelta dei locatari degli alloggi acquistati dall'ATER avviene in conformità alle disposizioni della legge regionale

6/2003 mentre quella degli acquirenti degli alloggi residui avviene secondo la previgente normativa.]

[**Art. 168** locazione di alloggi di edilizia convenzionata

1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale

pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 6/2003 per i quali non sia già stato emesso

il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi finalizzati

all'acquisto degli alloggi stessi, possono essere destinati alla locazione anche parziale degli stessi, previo adeguamento

della convenzione con identificazione degli alloggi interessati, con la possibilità per il locatario di successivo

acquisto dell'alloggio a un prezzo ridotto dei canoni versati e subentro nel contributo residuo.]

- Il testo dell'articolo 9, commi da 35 a 59, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 Assestamento del bilancio

2014), abrogati dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

(omissis)

[35. Al comma 1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 dopo le parole <<diritto minorile>> sono inserite

le seguenti: <<e devono recepire quale requisito economico dei beneficiari gli indicatori economici di cui al

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre

1997, n. 449)>>.

36. In sostituzione del requisito della situazione economica complessiva per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, i

richiedenti devono essere in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica e dell'Indicatore della Situazione

Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione

della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo

59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rispettivamente non superiori a 40.000 euro e a 20.000 euro.

37. Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione riguardi l'intero nucleo familiare, vale l'ordinario sistema di certificazione

dei predetti indicatori.

38. Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione riguardi uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai

nuclei familiari di appartenenza, si valuta solo il rispetto del limite posto all'Indicatore della Situazione Economica

Equivalente.

39. Il possesso dell'Indicatore della Situazione Economica in misura non superiore al predetto limite costituisce

condizione per l'ammissibilità della domanda.

40. Il possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in misura non superiore al predetto limite costituisce

condizione per l'ammissibilità della domanda e al suo valore, in via inversamente proporzionale, è attribuito

un numero di punti, per la formulazione della graduatoria, che nella sua misura massima non può essere inferiore al

doppio di quello più elevato previsto dal bando di concorso per le altre condizioni da valutare.

41. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il parametro della situazione

economica complessiva è sostituito dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

42. Il canone di locazione viene biennialmente determinato dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER),

in base al minore tra il valore catastale e quello di mercato dell'alloggio e all'Indicatore della Situazione Economica

Equivalente in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente al biennio di riferimento del canone stesso, nel

modo seguente:

a) per gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia inferiore a 10.000 euro, il canone annuo

viene determinato, anche sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio, in misura non superiore al 10 per cento

dell'Indicatore stesso, con facoltà per le ATER di prevedere comunque un canone minimo da applicare;

b) per gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia compreso tra il limite di cui alla lettera a)

e quello per la revoca dell'assegnazione, il canone annuo viene determinato in misura non superiore al 9 per cento

del valore dell'alloggio, da graduarsi in funzione del valore del medesimo Indicatore;

c) per gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia superiore al limite massimo di cui alla

lettera b), il canone annuo viene determinato in misura superiore al 9 per cento del valore dell'alloggio.

43. Il canone di locazione viene determinato in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'alloggio nei con**32**

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016

fronti degli utenti che non provvedano entro novanta giorni dalla richiesta delle ATER a trasmettere valida attestazione

degli Indicatori della Situazione Economica e della Situazione Economica Equivalente ovvero apposita

dichiarazione sostitutiva unica di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).

44. Le ATER possono maggiorare in misura non superiore al 10 per cento il canone di locazione, come determinato

ai sensi del comma 42, in ipotesi di alloggi che presentano condizioni di efficienza energetica particolarmente elevate

comunque non inferiori a quelle corrispondenti alla classe D) del vigente sistema di classificazione degli edifici.

45. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali

per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), il riferimento agli utenti di cui all' articolo 18, comma 2, lettera a), della legge

regionale 6/2003, è sostituito con il riferimento agli utenti di cui al comma 42, lettera a).

46. Ferme restando le condizioni di revoca dell'assegnazione già previste dall' articolo 21, comma 1, della legge

regionale 6/2003, le ATER dispongono in ogni caso la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui per

quattro anni consecutivi l'utente possieda anche alternativamente, l'Indicatore della Situazione Economica o l'Indicatore

della Situazione Economica Equivalente in misura superiore ai limiti per l'accesso, tempo per tempo vigenti,

aumentati di due terzi. In ipotesi di presenza nel nucleo familiare di minori o di disabili di cui all' articolo 3, comma

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), oppure di anziani, detti Indicatori sono aumentati in misura pari al doppio di ciascuno.

47. Gli eventuali procedimenti di revoca dell'assegnazione per superamento dei limiti di situazione economica complessiva

non conclusi, ai sensi della previgente normativa, con il rilascio dell'alloggio alla data di entrata in vigore

della presente legge, devono essere eventualmente rinnovati ai sensi del comma 46.

48. Le ATER dispongono in ogni tempo la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui, per due bienni

consecutivi, l'utente non produca valida attestazione degli Indicatori della Situazione Economica e della Situazione

Economica Equivalente, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva unica di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 159/2013.

49. Le ATER dispongono in ogni tempo la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui, per due bienni

consecutivi l'utente divenuto proprietario o nudo proprietario di altro diverso alloggio ovunque ubicato, non dichiarato

inagibile, ne mantenga la titolarità. Sono fatte salve anche per l'edilizia sovvenzionata le esclusioni previste dall'

articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003.

50. Le norme di cui al comma 36 sino al comma 40 si applicano ai procedimenti di assegnazione per i quali la pubblicazione

dei bandi di concorso intervenga dopo l'entrata in vigore della presente legge.

51. Per i bandi di concorso pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché per la formulazione

delle relative graduatorie e loro aggiornamenti, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

52. Le norme di cui al comma 41 sino al comma 45 si applicano per la determinazione dei canoni decorrenti dall'1

gennaio 2016. E' in facoltà dell'Amministrazione regionale procedere con decreto del Presidente della Regione, previa

conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta del competente Assessore, previo parere vincolante

della Commissione consiliare competente reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa

richiesta, alla modifica delle percentuali di computo e del valore degli Indicatori di cui al comma 42 anche prima

della predetta decorrenza, qualora dovessero sussistere ragioni di compatibilità rispetto all'evoluzione del contesto

socio economico.

53. Con cadenza non inferiore al biennio, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione

della Giunta regionale su proposta del competente Assessore e parere vincolante della Commissione consiliare

competente reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, possono essere aggiornati

i limiti dell'Indicatore della Situazione Economica e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente,

nonché delle percentuali di computo dei canoni di locazione, come disposti dalla presente legge.

54. Decorso il termine dei quarantacinque giorni indicati ai commi 52 e 53, i decreti del Presidente della Regione

sono emanati anche in mancanza del parere della Commissione consiliare competente.

55. E' in facoltà delle ATER attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo

dell'ISEE gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Al fine della progressiva omogeneizzazione delle

procedure tra le ATER del sistema regionale, nonché al fine di garantire il raggiungimento del piano di convergenza,

le ATER adottano un sistema informatico unitario sulla base di un protocollo che, tenendo conto dei servizi già forniti

da INSIEL SpA, assicuri la piena ed effettiva integrazione tra i sistemi e le banche dati a oggi in uso.

56. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione

Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata sono esercitate dalla Regione tramite le ATER, al bilancio

delle quali fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali

e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per l'edilizia sovvenzionata si

intende attribuito alle ATER.

57. Il disposto di cui al comma 56 si applica anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi alla data di

entrata in vigore della presente legge.

58. Con l'entrata in vigore dei commi da 35 a 58, nonché con le relative decorrenze, sono abrogate tutte le disposizioni

incompatibili con le medesime.

59. L'Amministrazione regionale autorizza le ATER a concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o

mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni

di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale. I costi di ordinaria

e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero
 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 22 febbraio 2016 33
 a carico del comodatario.]
 (omissis)

ENTI LOCALI

LOMBARDIA

DCR. 19.1.16 - n. X/989 - Ordine del giorno concernente le riforme costituzionali, il riordino istituzionale e il sistema delle autonomie. (BUR n. 7 del 16.2.16)

«Il Consiglio regionale della Lombardia
 considerato che

in ripetute occasioni ha dedicato approfonditi dibattiti sui contenuti del processo di riforma costituzionale in atto, elaborando proposte proprie o condividendo atti comuni predisposti dalla conferenza delle Regioni e dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

richiamati

i precedenti atti di indirizzo approvati e, in particolare: la delibera del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n.313, che ha approvato l'ordine del giorno n.223 collegato al dibattito sul tema delle riforme istituzionali con particolare riguardo al d.d.l.del governo recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»; la delibera del Consiglio regionale 25 febbraio 2014, n.322 che ha approvato l'ordine del giorno n.226 collegato al dibattito sul tema «Riforme istituzionali, ruolo delle regioni e delle autonomie locali»; la delibera del Consiglio regionale 16 aprile 2014, n.366 che ha approvato l'ordine del giorno n.245 collegato al dibattito e approvazione degli atti conseguenti sul disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal governo recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di finanziamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della costituzione»; la delibera del Consiglio regionale 17 febbraio 2015, n.636 che ha approvato l'Ordine del giorno n.531 collegato alle proposte di referendum abbinati n.22, 27 e 28 «Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo, comma, della Costituzione» e la delibera del Consiglio regionale 6 ottobre 2015, n.851 che ha approvato l'ordine del giorno n.25693 collegato al dibattito sul tema delle riforme costituzionali alla luce del documento della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali approvato dall'assemblea plenaria dell'11 settembre 2015»;

considerato, altresì, che

l'iter parlamentare, avviato in senato nell'aprile del 2014, dopo l'approvazione l'undici gennaio del 2016 da parte della camera dei deputati di un identico testo già approvato dall'altro ramo del parlamento, è ormai giunto alla fase della seconda deliberazione che si sta svolgendo in questi giorni in senato e ha assunto una veste non più modificabile;

a prescindere dagli esiti finali del processo di riforma costituzionale resta al centro del dibattito istituzionale il futuro degli assetti dei livelli di governo regionale e locale già in fase di profonda ridefinizione e che dall'esito di questo dibattito dipenda la qualità dei servizi fondamentali offerti ai cittadini lombardi;

ritenuto che

su questo tema, considerato dall'inizio cruciale per il legislatore lombardo, sia necessario avviare senza indugio un articolato, condiviso e serio percorso di elaborazione di una proposta di definizione dei livelli di governo subregionale e locale che, improntata alle esigenze di

semplificazione, certezza dei ruoli, capacità di dare risposte integrate sul territorio, salvaguardia di adeguati livelli di erogazione dei servizi, sappia suggerire un modello di pubblica amministrazione lombarda efficiente ed efficace e risponda alla prospettiva della individuazione dei tratti essenziali e costitutivi di enti di area vasta previsti dal d.d.l. di riforma costituzionale in corso di approvazione;

impegna il presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale, unitamente al proprio ufficio di presidenza e alle commissioni consiliari,

ad avviare un percorso di interlocuzione con gli enti locali e le loro rappresentanze, ivi incluso il Consiglio delle autonomie locali, che coinvolga le autonomie funzionali e sociali e le rappresentanze del mondo del lavoro e dell'impresa, con lo scopo di dare corpo ad una proposta condivisa di definizione in Lombardia degli assetti istituzionali capace di rispondere in modo efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini lombardi;

a coinvolgere in questo percorso il Consiglio regionale attraverso l'ufficio di presidenza, le commissioni consiliari affari istituzionali e riordino delle autonomie e i consiglieri del territorio;

a favorire momenti di discussione e dibattito nelle diverse realtà territoriali e provinciali che consentano di far emergere peculiarità, valori, sensibilità ed esperienze espressione più autentica delle aspettative e volontà delle singole comunità locali;

a individuare e proporre al Consiglio regionale, al termine di questo percorso che confermi in capo alla Lombardia il ruolo di protagonista attivo del riordino istituzionale, un modello originale di rivisitazione del sistema delle autonomie adeguato alla realtà lombarda che sappia far sintesi delle proposte e delle esigenze del territorio e definire, altresì, i contorni di un ente di livello intermedio adeguato alla richiesta di governance efficiente ed efficace della realtà territoriale, produttiva e sociale lombarda;

ad avviare tempestivamente con il governo un confronto per allineare il percorso regionale della definizione delle aree vaste con quello per il riordino delle camere di commercio, prefetture, agenzie delle entrate e degli altri uffici periferici dello stato (pubblica istruzione, motorizzazione civile, eccetera).».

L.R. 23.2.16 - n. 3 - Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") (BUR n. n. 8 del 26.2.16)

:

Art. 1

(Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 32/2015)

1. L'articolo 9 della legge regionale 12 ottobre 2015, n.32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n.19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni") è abrogato.

MOLISE

L.R. 27.1.16,n. 1 Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali

TOSCANA

DGR 16.2.16, n. 76 - Termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Note

La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”; in particolare all’articolo 90 della l.r. 68/2011, disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni;

L’articolo 91 della l.r. 68/2011, disciplina la verifica dell’effettività dell’esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 90 della legge medesima.

L’articolo 82 della l.r. 68/2011, prevede quale condizione di accesso ai contributi ai comuni in situazione di maggior disagio l’esercizio mediante l’unione di comuni, di cui i medesimi fanno parte, di almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 82.

Con DGR n. 811 del 8 ottobre 2013 sono stati individuati i termini e le modalità per la verifica dell’effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011.

Con DGR n. 111 del 19 febbraio 2014 sono stati approvati i termini e le modalità per la concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, ai sensi dell’articolo 82 della l.r. 68/2011;

Viene approvato l’allegato A alla presente deliberazione, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica dell’effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell’articolo 82 della l.r. 68/2011.

Allegato A

1. Oggetto

1.1. Il presente allegato disciplina, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, termini e modalità per la verifica dell’effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 90 della legge medesima e della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi.

1.2. Il presente allegato disciplina, altresì, le modalità e i termini per la verifica dell’effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni ai fini dell’ammissibilità dei comuni al contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, previsto dall’articolo 82 della l.r. 68/2011.

1.3. Le verifiche di effettività di cui ai punti precedenti sono svolte congiuntamente. Gli esiti delle verifiche incidono su entrambi i procedimenti di concessione dei contributi, sia dell’articolo 90 che dell’articolo 82.

2. Disposizioni generali

2.1. La verifica dell’effettività dell’esercizio associato è rivolta alle unioni di comuni che rientrino in almeno uno dei casi di seguito indicati:

- a) abbiano beneficiato nel 2015 del contributo dell’articolo 90 della l.r. 68/2011;
- b) siano in possesso, sulla base dello statuto vigente al momento della verifica, dei requisiti che ne consentano nell’anno 2016 l’ammissione al contributo dell’articolo 90 della l.r. 68/2011;
- c) siano costituite anche da comuni potenzialmente beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 82 della l.r. 68/2011.

2.2. La verifica dell’effettività si svolge, in maniera selettiva, sul contenuto delle funzioni fondamentali ed è limitata alle attività indicate, per ciascuna funzione, al paragrafo 5; è visionata o acquisita, a campione, la documentazione che dimostra, a seconda dei casi, che l’esercizio della funzione:

- a) garantisce il permanere del requisito richiesto nell’anno 2015 per l’accesso ai contributi dell’articolo 90 della l.r. 68/2011; a tal fine deve essere data dimostrazione dell’effettivo esercizio delle funzioni per i comuni facenti parte dell’unione al momento della verifica;
- b) ha luogo per tutti i comuni per i quali, ai sensi dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, l’esercizio associato consente la concessione del contributo all’unione di comuni nell’anno 2016;

c) ha luogo per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011 che esercitano mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali, come indicate al comma 1 del medesimo articolo 82.

2.3. Se dalla verifica di effettività viene data dimostrazione che l'unione esercita almeno due funzioni fondamentali tra quelle previste per l'anno 2015 per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 non si procede alla revoca del contributo concesso nell'anno 2015.

2.4. Il mancato esercizio delle funzioni di cui al punto 2.2, lettera c) determina la non ammissione dei comuni al contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011; gli esiti negativi della verifica incideranno, altresì, sull'istruttoria dei contributi alle unioni di comuni qualora dette funzioni siano necessarie al raggiungimento del requisito dell'articolo 90, comma 1, lettera b), nonché per la valutazione dell'unione per gli indicatori di efficienza, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.

2.5. La documentazione, visionata o acquisita, deve dimostrare che:

a) le funzioni, i servizi e i compiti riconducibili a una funzione fondamentale sono esercitati esclusivamente dall'unione di comuni;

b) l'esercizio della funzione è unitario, non risultando suddiviso tra l'unione e altre forme associative né residuando in capo al singolo comune funzioni, servizi o compiti ad essa riconducibili.

2.6. La struttura regionale nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1 non effettua la verifica dell'effettività:

a) sull'esercizio delle funzioni per i comuni receduti dall'unione prima della data della verifica, o esclusi dall'unione da norme di legge;

b) sull'esercizio della funzione fondamentale del catasto fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia;

c) sui servizi di trasporto comunale rientranti nella funzione fondamentale di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, quantunque prevista dallo statuto, se alla data della verifica tutti i comuni dell'unione hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 85 della l.r. 65/2010.

3. Termini e modalità delle verifiche dell'effettività.

3.1. Le verifiche dell'effettività sono effettuate entro il 30 giugno 2016.

3.2. La struttura regionale competente provvede alla verifica dell'effettività delle funzioni fondamentali svolte dall'unione sulla base dello statuto vigente al momento della verifica che rientrano nelle seguenti fattispecie:

a) abbiano consentito nell'anno 2015 e/o consentano nell'anno 2016 l'ammissione dell'unione di comuni ai contributi previsti dall'articolo 90;

b) consentano l'ammissione di comuni facenti parte dell'unione al contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011.

3.3. La struttura regionale competente provvede inoltre alla verifica di effettività delle funzioni fondamentali svolte dall'unione di comuni tramite convenzione che hanno consentito ai comuni di beneficiare nell'anno 2015 del contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011.

3.4. La verifica dell'effettività è svolta presso l'unione dalla struttura regionale competente previo accordo sulla data di svolgimento; ove non sia raggiunto l'accordo, la struttura regionale comunica al presidente dell'unione la data della verifica. Se alla data stabilita non risulta possibile effettuare la verifica per assenza di rappresentanti dell'unione o per mancata esibizione della documentazione sufficiente o per ogni altra causa imputabile all'unione, la verifica è considerata effettuata con esito negativo. In tal caso la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine non inferiore a quindici giorni per inviare documentazione comprovante l'effettivo esercizio delle funzioni.

3.5. A conclusione della verifica dell'effettività è redatto apposito verbale, per ciascuna funzione fondamentale esercitata dall'unione, sottoscritto dal rappresentante dell'unione e dal funzionario della struttura regionale competente.

3.6. Il verbale deve dare conto degli atti esaminati, delle funzioni, dei servizi e dei compiti svolti dall'unione per conto dei comuni previsti dallo statuto, ovvero, nei casi di cui al punto 3.3 previsti dalle convenzioni, secondo quanto disposto dal paragrafo 5.

3.7. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni e ai comuni di cui al punto 2.2, lettera c), gli esiti della verifica dell'effettività entro trenta giorni dallo svolgimento.

3.8. Se dalla verifica risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente le funzioni fondamentali e sussistono i presupposti per la revoca del contributo 2015, la struttura regionale competente assegna all'unione un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi, riconducibili alla data della verifica e non evidenziati durante la verifica medesima.

3.9. Se gli elementi integrativi di cui al punto 3.8 sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato di almeno due funzioni tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettera b), la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca del contributo concesso. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale concesso dalla Regione all'ente nell'anno 2015 ai sensi dell'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9 della l.r. 68/2011.

3.10. Se dalla verifica risulta che l'unione di comuni, pur non sussistendo i presupposti per la revoca del contributo 2015, non esercita effettivamente almeno tre funzioni fondamentali e non possiede, pertanto, i requisiti per l'ammissibilità al contributo 2016, la struttura regionale competente comunica gli esiti della verifica. L'unione di comuni può trasmettere elementi integrativi entro e non oltre quindici giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011. Gli elementi integrativi possono essere riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione. Per la funzione "servizi in materia statistica" si applica altresì quanto previsto al successivo punto 5.8.

3.11. Se gli elementi integrativi di cui al punto 3.10 sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato di almeno tre funzioni fondamentali tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettera b), la struttura regionale competente dà conto, nelle motivazioni del decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011, della inammissibilità dell'unione al contributo 2016.

3.12. Anche se non sussistono i presupposti per la revoca o per l'inammissibilità dell'unione a contributo, se gli elementi integrativi di cui al punto 3.10 sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali ai fini della valutazione dell'unione di comuni per gli indicatori di efficienza, la struttura regionale competente dà conto, nelle motivazioni del decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011, della inammissibilità ai rispettivi indicatori di efficienza. Per la funzione "servizi in materia statistica" si applica altresì quanto previsto al successivo punto 5.8.

3.13. Se dalla verifica risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente le funzioni che possono determinare l'ammissione dei comuni al contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011, diverse da quelle contemplate nei casi descritti nei precedenti punti 3.9,

3.11 e 3.12, la struttura regionale competente comunica gli esiti della verifica. L'unione di comuni può trasmettere elementi integrativi entro e non oltre quindici giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7. Gli elementi integrativi possono essere riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione. Per la funzione "servizi in materia statistica" si applica altresì quanto previsto al successivo punto 5.8.

3.14. Se gli elementi integrativi di cui al punto 3.13 sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato per le funzioni che possono determinare l'ammissione dei comuni al contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011, diverse da quelle

contemplate nei casi descritti nei precedenti punti 3.9, 3.11 e 3.12, la struttura regionale competente dà conto, nelle motivazioni del decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, della inammissibilità della funzione che può determinare l'inammissibilità del comune a contributo.

3.15. Nella verifica di effettività, per le attività ricorrenti la documentazione non può essere anteriore al 1° gennaio 2015; per quelle non ricorrenti, quali l'adozione di piani o regolamenti, è sufficiente che la documentazione riguardi il periodo dal quale la funzione è esercitata dall'unione.

4. Riammissione delle funzioni

4.1. Le funzioni per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio da parte dell'unione di comuni, sia che esso abbia determinato o meno la revoca del contributo concesso, possono essere nuovamente prese in considerazione nei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, a ai fini dell'ammissione ai contributi e della valutazione sugli indicatori di efficienza, e dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 nel caso in cui, a seguito di una successiva verifica, sia accertato l'effettivo esercizio di dette funzioni.

4.2. La verifica può essere richiesta dall'unione di comuni solo dopo che siano decorsi 180 giorni, a seconda dei casi:

- a) dall'adozione del decreto di revoca all'unione di comuni del contributo concesso ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, per le funzioni il cui mancato esercizio ha determinato la revoca;
- b) dall'adozione del decreto di concessione dei contributi dell'articolo 90 alle unioni di comuni, sia nel caso in cui il mancato esercizio abbia determinato l'inammissibilità a contributo dell'unione che nel caso in cui le funzioni non siano state prese in considerazione per gli indicatori di efficienza;
- c) dall'adozione del decreto di concessione dei contributi ai comuni previsti dall'articolo 82 della l.r. 68/2011, per le funzioni, diverse da quelle dei precedenti punti a) e b), il cui mancato esercizio ha eventualmente determinato l'inammissibilità a contributo di uno o più comuni.

4.3. La verifica può essere richiesta fino a 45 giorni prima dei termini di avvio dei procedimenti rispettivamente di concessione dei contributi dell'articolo 90 relativi all'anno 2017 nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4.2 e del procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 82 anno 2017 nel caso di cui alla lettera c) del precedente punto 4.2. La verifica può essere richiesta per ciascuna funzione per una sola volta. Si applicano i punti 3.5 e 3.6 del presente allegato.

4.4. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica di cui al punto 4.3 e ai comuni di cui al punto 2.2, lettera c), entro trenta giorni dallo svolgimento.

4.5. Se dalla verifica dell'effettività risulta che l'unione di comuni non esercita funzioni fondamentali la struttura regionale competente, con la comunicazione di cui al punto 4.4, assegna all'unione un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi, riconducibili alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica al fine di dimostrare l'effettivo esercizio della funzione. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente dichiara entro trenta giorni con decreto l'esito negativo.

5. Funzioni, servizi e compiti oggetto di verifica

5.1. Funzione fondamentale organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

a) Gestione economica e finanziaria:

1. espressione del parere in ordine alla regolarità contabile sulle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata;
2. attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano una spesa.

b) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:

1. gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali.

c) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

1. tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni;

2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio.

d) Gestione delle risorse umane:

1. reclutamento e concorsi;
2. trattamento giuridico del personale;
3. trattamento economico del personale.

5.2. Funzione fondamentale organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale:

- a) gestione diretta o dei contratti dei trasporti pubblici in ambito comunale;
- b) gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza;
- c) gestione diretta o dei contratti per l'apertura delle biblioteche agli utenti;
- d) gestione diretta o dei contratti per l'apertura dei musei al pubblico.

5.3. Funzione fondamentale pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:

- a) predisposizione del piano strutturale intercomunale;
- b) costituzione di un ufficio comune cui competono:
 1. la predisposizione dei piani strutturali e loro varianti;
 2. la predisposizione dei piani operativi e loro varianti;
 3. la predisposizione e aggiornamento dei regolamenti edilizi.

Le attività di cui alle lettere a) e b) sono alternative tra loro. La verifica si considera con esito positivo se l'unione dimostra che dette attività, il cui esercizio è stato comunque affidato all'unione, non sono state svolte né dall'unione né dai singoli comuni.

5.4. Funzione fondamentale attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi:

- a) adozione, approvazione, verifica e aggiornamento periodico di unico piano di protezione civile per tutti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 67 del 2003. La struttura regionale competente provvede a verificare d'ufficio lo svolgimento delle attività di cui al presente punto qualora il piano o i relativi aggiornamenti siano stati già trasmessi ai competenti uffici regionali;
- b) attività di centro situazioni (CeSi):
 1. ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
 2. servizio reperibilità H 24.
- c) attivazione benefici del volontariato su scala intercomunale;

5.5. Funzione fondamentale progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione:

a) servizi e interventi in favore delle famiglie:

1. istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per i nuclei familiari e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale; trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni;
2. istruttoria e adozione dei provvedimenti per la concessione di contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno;

b) servizi e interventi per l'infanzia e i minori:

1. interventi di pronto intervento, di accoglienza, protezione, assistenza e supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati;
2. segnalazione da parte dei servizi di assistenza all'autorità giudiziaria competente dei casi di abbandono di un minore al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del libro primo del codice civile;

c) servizi e interventi di assistenza sociale per anziani:

1. servizi di assistenza domiciliare;
2. servizi di supporto (es: pasti a domicilio);

d) servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti disabili:

1. servizi di trasporto sociale;
2. interventi di supporto all'inserimento lavorativo;

e) servizi di assistenza sociale e di integrazione di immigrati e nomadi:

1. centri di accoglienza e di ascolto;
2. progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
3. interventi di sostegno abitativo;

f) servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale:

1. servizi di pronto intervento e prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;
2. contributi di sostegno economico;
3. servizi di supporto (es: mensa sociale, distribuzione di beni di prima necessità, servizi per l'igiene personale);

g) vigilanza sulle strutture residenziali e semiresidenziali

In caso di verifica di atti, questa è effettuata su atti pubblici o atti visionabili in forma anonima.

5.6. Funzione fondamentale edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore:

- a) edilizia scolastica;
- b) trasporto scolastico;
- c) mensa scolastica.

5.7. Funzione fondamentale polizia municipale e polizia amministrativa locale:

Costituzione di un corpo unico o comunque di un unico servizio di polizia municipale, così come previsto dalla legge 65/1986 e dalla legge regionale 12/2006, di cui facciano parte tutti gli addetti di polizia municipale dei singoli comuni che svolgono i loro compiti nell'intero territorio dei comuni medesimi.

5.8. Servizi in materia statistica

Svolgimento delle attività inerenti le indagini statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale.

L'unione di comuni dovrà dimostrare di aver svolto le attività inerenti tutte le rilevazioni statistiche previste per i comuni associati nel PSN relative al 2015 e al 2016. Qualora la funzione sia stata conferita all'unione nel corso del 2015 si considerano solo le rilevazioni successive alla data di attivazione dell'esercizio associato; per il 2016 si considerano le attività previste e svolte dal 1° gennaio alla data della verifica.

Si considera effettivo l'esercizio della funzione anche quando, pur non avendo dimostrato di aver svolto le attività inerenti le rilevazioni statistiche per i comuni associati relative al 2015, sebbene interessati, l'unione dà conto in sede di verifica di aver svolto le attività relative alle indagini relative al 2016. Qualora il Programma Statistico Nazionale non preveda attività di indagini statistiche per i comuni associati nel 2016 non potrà essere superato il mancato esercizio della funzione nel 2015.

Ad esclusione del caso in cui il mancato esercizio della funzione determini il presupposto per la revoca del contributo 2015, caso per il quale si applicano le disposizioni dei precedenti punti 3.8 e 3.9, se dalla verifica di effettività risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente la funzione, l'unione può dimostrare, ai soli fini dell'ammissibilità della funzione ai contributi dell'articolo 90 e dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, l'effettivo esercizio della funzione fondamentale dando conto della realizzazione di tutte le attività inerenti le indagini statistiche previste dal PSN

per il 2016, per tutti i comuni associati interessati, per le quali sia previsto il loro espletamento entro il termine di quindici giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011.

6. Disposizioni finali.

6.1. I paragrafi 5.2 e 6 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 19 febbraio 2014 sono soppressi.

FAMIGLIA

PIEMONTE

DD 22.12.15, n. 1053 - Riparto fondi a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la realizzazione delle attività dei Centri per le Famiglie e per il sostegno alle responsabilità genitoriali in attuazione della D.G.R. n. 35-2469 del 23 novembre 2015. Assegnazione di fondi già impegnati per Euro 252.000,00 (cap. 179629/2015 - IMP. n. 4314) (BUR n. 7 del 18.2.16)

Note

L'art. 1, comma 1252, della legge 27/12/2006, n. 296 disciplina il Fondo per le politiche della famiglia;

Con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata conseguita nella seduta del 30 luglio 2015 (Intesa n. 81/CU del 30/07/2015) è stato approvato lo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della Famiglia, per l'anno 2015, con particolare riferimento al finanziamento delle attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali;

Viene assegnata ai beneficiari individuati sulla base dei criteri stabiliti con la scheda progetto allegata alla D.G.R n. 35-2469 del 23.11.2015 la somma di Euro 252.000,00 per gli importi specificati per ciascun Ente gestore delle funzioni socio assistenziali, come da Allegato A) e da Allegato B) alla presente determinazione dirigenziale.

IMMIGRATI

BASILICATA

DGR 10.2.16, n. 118 - Decreto del Ministero dell'Interno n. 19738/2016 - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione - FAMI - 2014-2020 - Piano Regionale Formazione Civico-Linguistica cittadini di paesi terzi: attivazione partenariato. (BUR . 7 ddl 16.2.16)

Note

Viene preso atto dell'ammontare delle risorse finanziarie pari a € 280.028,64, assegnate alla regione Basilicata per realizzare il "Piano Regionale" di formazione civicolinguistica dei cittadini di Paesi terzi, di cui all'avviso ministeriale adottato dall'Autorità Responsabile Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI - 2014-2020, Ministero dell'Interno - Dipartimento delle libertà civili e immigrazione - con decreto n. 19738 del 24.12.2015

LOMBARDIA

Comunicato regionale 18 febbraio 2016 - n. 37 Fondo asilo, migrazioni e integrazioni 2014 - 2020 - avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla partnership di progetto in riferimento all'avviso adottato dall'autorità responsabile fondo asilo, migrazione e integrazione 2014 - 2020 Ministero dell'interno - dipartimento delle libertà civili e immigrazione, con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 - avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni (BUR n. 8 del 25.2.16)

Regione Lombardia in attuazione delle proprie linee programmatiche in tema di politiche per l'integrazione, intende partecipare all'avviso per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni

adottato con decreto n. 19738 del 24 dicembre 2015 dall'autorità responsabile del fondo asilo, migrazione e integrazione 2014 - 2020 vicario capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno, mediante proposta progettuale elaborata ed attuata in partenariato con gli enti locali che hanno dichiarato la volontà di essere partner e con i soggetti appartenente alle categorie indicate nell'avviso stesso all'art. 4 ed in particolare:

Istituti di ricerca;

Organismi ed organizzazioni internazionali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della manifestazione di interesse e più in generale dell'avviso adottato con decreto n. 19738 del 24 dicembre 2015 dall'autorità responsabile del fondo asilo, migrazione e integrazione 2014 - 2020 vicario capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'interno;

Organismi di diritto privato senza fini di lucro, associazioni e onlus, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della manifestazioni di interesse e più in generale dell'avviso adottato con decreto n. 19738 del 24 dicembre 2015 dall'Autorità responsabile del fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 vicario capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'interno.

A TAL FINE AVVISA

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la manifestazione di interesse a partecipare come partner co - beneficiario di progetto in riferimento all'avviso adottato dall'Autorità responsabile del fondo asilo, migrazione e integrazione 2014 - 2020 - vicario capo dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione - Ministero dell'interno, ai soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'avviso stesso all'art. 4.1 lettera i) ovvero «Organismi di diritto privato senza fini di lucro, associazioni e onlus, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto. I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

requisiti costitutivi: statuto e atto costitutivo;

iscrizione negli appositi registri regionali/nazionali;

requisiti di capacità tecnica, dimostrati dall'esperienza almeno triennale nell'ambito dei servizi di cui al presente avviso;

requisiti di capacità economica ovvero di autonomia finanziaria;

requisiti gestionali: disporre di firma digitale l .

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato perentoriamente al 26 febbraio 2016 alle ore 12.

L'istanza e i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabile, anche in un unico file, dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata e pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26 febbraio 2016 al seguente indirizzo PEC: redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it.

MARCHE

DGR n. 66 8.2.16- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psicosanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali” - Presentazione di proposta progettuale. (BUR n. 21 del 19.2.16)

Note

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria - ARS o suo delegato, è autorizzato a presentare al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Autorità responsabile del Fondo asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020, la proposta progettuale “**Azioni del SSR Marche per la salute psicofisica dei migranti forzati e dei minori non accompagnati**”, sulla base dello schema di cui all'Allegato A, a valere su fondi FAMI - Obiettivo Specifico 1, Obiettivo Nazionale 1 - “Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in

condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali”.

MINORI

LOMBARDIA

DGR 15.2.16 - n. X/4821 Approvazione delle «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia» (BUR n. 7 del 19.2.16)

Note **INTRODUZIONE NORMATIVA**

convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176 che, all'art. 20 dispone che «Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato»;

leggi 4 maggio 1983, n. 184 «*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare*» e 28 marzo 2001, n. 149 «*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*» le quali privilegiano la funzione di protezione degli interessi del minore, che si traduce nell'attenzione a ricercare le soluzioni più adeguate per evitare un distacco traumatico dalla famiglia di origine e dall'ambiente nel quale il minore ha vissuto;

legge 28 agosto 1997, n. 285 «*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*»;

legge 8 novembre 2000, n. 328 «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*»;

L.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «*Politiche regionali per la famiglia*» che indica, tra le finalità perseguite, quella di promuovere le attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori privi delle cure dei genitori o sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni;

L.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «*Politiche regionali per i minori*» che all'art.1 prevede che la Regione adotti ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere ed individua, tra i compiti della Regione, quello di assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione;

L.r. 12 marzo 2008, n. 3 «*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*» che prevede all'art. 4 di aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali nonché di tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non sia possibile, sostenere l'affido e l'adozione;

Vista la l.r. 30 marzo 2009, n. 6 «*Istituzione della figura e dell'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza*» che prevede l'istituzione della figura del garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale;

L.r. 24 giugno 2014, n. 18 «*Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori*» che riconosce l'importanza del ruolo genitoriale, il perseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa, definendo gli interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o divorziati, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di grave disabilità;

L.r. 11 agosto 2015, n. 23 «*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33*»;

documento «Linee di indirizzo per l'affidamento familiare» approvato in sede di conferenza unificata governo, regioni e province autonome il 25 ottobre 2012;

linee guida regionali in tema di tutela e protezione dei minori:

d.g.r. 23 dicembre 2004, n. VII/20100 «Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza»;

d.g.r. 24 maggio 2011 n. IX/1772 «Linee guida per l'affidamento familiare (art. 2 l. n. 149/2001)»;

D.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» (PRS) che, al capitolo «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», prevede lo sviluppo delle politiche per la tutela dei minori e per il sostegno delle famiglie in difficoltà;

D.g.r. 14 maggio 2013, n. X/116 «Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo» che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse, derivanti da situazioni di fragilità;

D.g.r. 19 dicembre 2014 n. X/2941 «Approvazione del documento: Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015 - 2017», in cui, al punto 6.2, Regione Lombardia individua nella gestione associata la forma idonea a garantire efficacia ed efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei comuni, in particolare degli interventi di tutela dei minori.

IL QUADRO OPERATIVO: LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

La tematica della tutela dei minori richiede di essere affrontata sempre più nella sua complessità relazionale, integrando tra di loro le dimensioni sociale, educativa e psicologica, orientando i servizi verso l'adozione di modelli per una reale risposta alle situazioni di difficoltà della famiglia;

È stato elaborato un documento di Linee guida volte alla ricomposizione e all'integrazione degli interventi sociali e sociosanitari, all'individuazione dei ruoli dei diversi soggetti, istituzionali e non, che intervengono nella realizzazione del percorso di tutela in una logica di corresponsabilità;

Il documento è frutto dell'approfondimento con i diversi soggetti, istituzionali e non, impegnati nelle attività di promozione dei diritti e di tutela dei minori con le loro famiglie che contiene indicazioni ed indirizzi volti a:

favorire l'omogeneità delle azioni di tutela per i minori sul territorio regionale;

garantire maggiore efficacia degli interventi rispetto ai bisogni dei minori e delle famiglie in difficoltà;

promuovere la conoscenza degli strumenti e delle prassi di intervento;

integrare le banche dati dei diversi soggetti;

rendere maggiormente efficace la collaborazione tra i diversi attori istituzionali.

L'APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Vengono approvati:

- l'Allegato A «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori e della loro famiglia» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'Allegato B «Appendice dati statistici» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia *Principi generali, indicazioni di metodo e buone prassi per il sistema dei servizi e le reti di sostegno ai minori e alle famiglie*

Premessa

Regione Lombardia ha avviato un'azione complessiva di riordino del welfare regionale con l'obiettivo di collocare la famiglia al "centro" delle politiche di welfare, attraverso una rinnovata attenzione alle modalità di realizzazione e promozione degli interventi a sostegno della cura dei figli,

delle relazioni familiari e dello sviluppo di competenze genitoriali. Nella prospettiva di rinnovamento va considerato in particolare il ruolo dei servizi che sono chiamati a intervenire nei momenti di maggiore fragilità familiare rispetto ai bisogni di cura, sostegno, protezione e tutela dei minori. Una rinnovata consapevolezza della centralità della famiglia nel nostro sistema di welfare rende ancor più urgente comprendere e valorizzare il paradigma relazionale che 'legge' gli individui come soggetti costituiti dai loro reciproci legami. Nell'attuale contesto culturale e sociale non è più sufficiente ricondurre l'organizzazione e la realizzazione degli interventi di "tutela" dei minori alla sola applicazione degli istituti giuridici di protezione e rappresentanza dei minori. La tematica della tutela dei minori richiede di essere affrontata sempre di più nella sua reale complessità relazionale integrando tra di loro le dimensioni sociale, educativa e psicologica, orientando i servizi verso l'adozione di modelli di reale presa in carico che siano in grado di porre al centro i bisogni dei minori e considerino la famiglia l'interlocutore privilegiato nel perseguimento del loro benessere. Il processo di ridefinizione organizzativa dei servizi per i minori e le famiglie in difficoltà in capo agli Enti locali, che si è compiuto negli scorsi anni, ha talvolta portato alla frammentazione degli interventi e in diversi casi ha prodotto una fragilità del sistema dei servizi. Il rischio di sovrapposizioni tra competenze sociali e quelle sanitarie ha spesso reso necessaria una loro ricomposizione/integrazione. L'attuazione del nuovo triennio di programmazione degli ambiti dei servizi sociali territoriali rappresenta un'opportunità per affrontare in modo sistematico e integrato il tema. Queste linee guida sono il frutto di un'attività comune nell'ambito di un gruppo di lavoro che, oltre ai funzionari regionali, ha coinvolto i Tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni dei distretti di Milano e Brescia, la IX Sezione del Tribunale ordinario di Milano, i Servizi della giustizia minorile, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, i rappresentanti degli Enti locali, delle Aziende sanitarie, dell'associazionismo familiare e degli Enti non profit impegnati nell'attività di accoglienza dei minori in difficoltà. Con il presente documento si intende, pertanto, proporre al sistema dei servizi alcune indicazioni di riferimento per ridurre le disomogeneità organizzative e per facilitare il processo di integrazione, affinché siano coinvolti tutti gli attori interessati per una reale presa in carico della famiglia con minori in difficoltà.

SEZIONE PRIMA

1. Il quadro di riferimento dei principi per la tutela dei diritti dei minori in Lombardia Le linee di indirizzo di Regione Lombardia, che declinano indicazioni operative e prassi di riferimento per gli Enti e gli operatori impegnati nella tutela dei diritti dei minori, si fondano sui principi e sulle norme emanati a livello sovranazionale e nazionale che hanno sancito i diritti fondamentali dei minori e hanno delineato i principi che devono presiedere alla tutela degli stessi. La Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la L. 27 maggio 1991 n. 176, dispone all'art. 9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le Autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Particolare rilievo riveste anche l'art. 20, nel quale è affermato che: "Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva in conformità con la loro legislazione nazionale". Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha individuato quattro principi generali, trasversali a tutti i diritti espressi dalla **Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (Convention on the Rights of the Child - CRC): – principio di non discriminazione: tutti i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i bambini e ragazzi senza alcuna distinzione; – principio del superiore interesse del minore: in tutte le decisioni relative ai minori il superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; – diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo in cui si va oltre il basilare diritto alla vita; – principio di partecipazione e rispetto per l'opinione del minore: diritto di bambine, bambini, ragazze e ragazzi di essere ascoltati e che la loro opinione sia presa in debita considerazione; La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si occupa all'art. 24 delle garanzie a tutela dei minori stabilendo che "ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse". La **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli**, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dall'Italia con L. 20 marzo n. 77, disciplina le procedure che concernono i minori dinnanzi all'Autorità giudiziaria. Si richiama anche la **Convenzione di Lanzarote**, siglata il 25 ottobre 2007 che si prefigge quale obiettivo la protezione dei minori contro lo sfruttamento e

l'abuso sessuale. Essa è stata ratificata dall'Italia con la L. 1 ottobre 2012 n. 172, la quale ha altresì introdotto norme di adeguamento dell'ordinamento interno volte a rendere più efficace il perseguimento dei crimini in questione, al contempo assicurando adeguata tutela alle vittime.

La legislazione nazionale che ha disciplinato la materia – con particolare riferimento alle Leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 28 marzo 2001 n. 149 - privilegia la funzione di protezione degli interessi del minore, che si traduce nell'attenzione a ricercare le soluzioni più adeguate per evitare un distacco traumatico dalla famiglia di origine e dall'ambiente nel quale il minore ha vissuto. Viene posto l'accento sulla famiglia di origine del minore, non tanto al fine di preservare il legame di sangue a qualsiasi costo, quanto piuttosto perché, se l'obiettivo è il benessere del bambino, la condizione migliore per garantire ciò consiste nell'attribuirgli il diritto di mantenere il proprio mondo, ovvero nel rispettare la sua storia, i suoi legami familiari, l'ambiente sociale e affettivo che concorrono a costituirne l'identità. È demandato allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di sostenere i nuclei familiari a rischio al fine di rimuovere quegli ostacoli che possano impedire l'esercizio effettivo di tale diritto. Si richiama, inoltre, il D.P.R. 22 settembre n. 448 che pone tra i suoi principi la presenza dei servizi minorili della Giustizia e della rete locale di servizi sociali nel corso del procedimento penale a fianco del minore, affinché un efficace coordinamento interistituzionale possa essere di supporto, attraverso l'acquisizione di elementi conoscitivi e l'eventuale proposta di un progetto di impegno costruito con il minore, alla decisione del giudice. La legislazione di Regione Lombardia è improntata alla valorizzazione delle esperienze, promosse e realizzate da soggetti del Terzo settore e reti familiari che hanno saputo nel tempo dare vita a realtà concrete "a misura dei bisogni dei minori". Secondo questa direzione, la l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" riconosce innanzitutto la famiglia come soggetto politicamente rilevante, attribuendole un ruolo centrale nella costruzione di un sistema di welfare della sussidiarietà, dove il privato sociale, a partire dalla famiglia, sia percepito come risorsa attiva e quello del pubblico come risorsa cooperativa. La legge indica, tra le finalità perseguite, quella di promuovere le attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori privi dell'assistenza dei genitori o sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni. La l.r. 14 dicembre 2004 n. 34 "Politiche regionali per i minori" si pone in continuità con la l.r. n. 23/99 e ne è complementare, infatti ribadisce e rafforza il concetto che la famiglia è il luogo naturale per la crescita ed il benessere del minore nonché il suo primo ambito educativo. Con la l.r. 14 febbraio 2005 n. 8 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia" la Regione promuove, favorisce e finanzia interventi e progetti volti al sostegno e allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei minori soggetti a procedura penale, in collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile. Regione Lombardia, inoltre, con la l.r. 30 marzo 2009 n. 6 ha previsto l'istituzione della figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale. Con la l.r. 24 giugno 2014 n. 18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori", la X legislatura riconosce l'importanza del ruolo genitoriale, il perseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa, definendo gli interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o divorziati, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di grave disabilità. La normativa ed i provvedimenti regionali riconoscono la famiglia quale soggetto titolare dell'intervento rispetto ai bisogni che in essa si manifestano e ai servizi che la sostengono nei suoi compiti. In particolare le politiche regionali, rivolte alla famiglia e ai suoi componenti in condizione di fragilità, sono orientate a: - perseguire l'obiettivo del benessere di tutti i componenti della famiglia; - consentire che, in base al principio di sussidiarietà i soggetti più prossimi ai bisogni delle persone abbiano il diritto d'intervenire nelle risposte nei modi ritenuti più consoni; - rendere la famiglia ancora più capace di svolgere lo specifico compito di bilanciamento tra rischi ed opportunità, attraverso il sostegno per superare i suoi punti di debolezza e per valorizzare i suoi punti di forza; - riconoscere concretamente alla famiglia la libertà e l'autonomia in una prospettiva di benessere sociale emancipante e non assistenzialistico (come ad esempio con la politica dei buoni e dei voucher); - valorizzare aspetti quali la resilienza e l'adattabilità che permettono nelle situazioni di difficoltà di trovare soluzioni positive. Il fenomeno dei minori allontanati dalla propria famiglia è una realtà di non immediata lettura perché al suo interno sono ricompresi problemi di entità e gravità molto diverse: dalla fragilità educativa delle famiglie, alla conflittualità genitoriale, alla forme estreme di violenza e abuso. È un ambito nel quale la famiglia è, al tempo stesso, parte del problema e parte della soluzione delle difficoltà dei minori. In questo quadro l'azione di tutela dei minori si configura come un'azione "pesante" che a volte, su disposizione di un tribunale, comporta anche l'allontanamento di un figlio

dai genitori, ma che richiede, contemporaneamente, un insieme di azioni preventive perché l'allontanamento del minore sia l'estrema ratio e segua criteri di necessità e adeguatezza. La definizione dell'entità di questo particolare "bisogno" (tutela dell'infanzia, sostegno alle famiglie in difficoltà) non è di diretta derivazione da dati anagrafici o censuari. Il maltrattamento è, infatti, un problema nascosto. La sua dimensione non è conosciuta se non per la parte che consegue a formali segnalazioni o denunce; è possibile rilevare il numero di coloro che vengono presi in carico dalle istituzioni preposte, dai servizi residenziali comunitari censiti dalla Regione, oppure dai flussi gestiti dai Tribunali per i Minorenni della Lombardia, oppure ancora dall'analisi della spesa sociale dei Comuni lombardi. Il quadro informativo, disponibile sul tema della tutela dei minori, risulta perciò composito ed occorre far riferimento a diverse fonti spesso non comparabili tra loro sia per oggetto che per tempistica della rilevazione. Si rimanda all'allegato "Appendice dati statistici" per una lettura aggiornata del fenomeno.

1.1 Per una nuova prospettiva Le difficoltà familiari possono essere intese in senso ampio e conseguenti ad una serie di eventi: mancanza di uno o entrambi i genitori a causa di separazione/divorzio o della morte di uno di essi, carenza nelle competenze parentali, elevata conflittualità fra i coniugi, problemi di ordine materiale e psicologico, e possono anche essere determinate da più situazioni problematiche contemporaneamente presenti (famiglie multiproblematiche).

La ricomposizione tra bisogni e risposte viene interpretata come l'esito di una visione globale della famiglia, non intendendo il minore come elemento separato dai legami che lo costituiscono nella sua identità. A tal fine risulta necessario che la funzione di "tutela del minore" sia orientata a sostenere la famiglia per salvaguardare i bisogni del minore. Prassi ed interventi che mantengono la famiglia in una condizione passiva, tendenzialmente o palesemente stigmatizzata, impediscono al sistema familiare di essere messo nelle condizioni di far emergere le proprie potenzialità adeguatamente sostenute. La "tutela dei minori", quindi, si concretizza in un'azione a sostegno della famiglia nei suoi compiti di cura dei figli, tramite interventi precoci e preventivi, già dalla gravidanza, privilegiando programmi di "offerta attiva" verso le situazioni che maggiormente necessitano di sostegno (es. giovani genitori, madri depresse, situazione di isolamento sociale, ecc.), in collaborazione con i servizi consultoriali, con i punti nascita ospedalieri e con tutta la rete sussidiaria in grado di avvicinare, precocemente, i genitori alle forme di aiuto comunitario. In tale prospettiva è bene considerare globalmente gli interventi rivolti alla famiglia, ricomprendendo sia quelli di tipo preventivo/promozionale, sia quelli di tipo "riparativo", ricomponendo gli stessi e i sistemi di welfare che li offrono (sanitario, sociale, sociosanitario, ecc.) in una dimensione realmente integrata, che assuma la famiglia come soggetto attivo e titolato alla costruzione degli interventi. Appare indispensabile uscire dalla settorializzazione dei diversi servizi, solo formalmente integrati, che produce saperi operativi autoreferenziali, lontani dal punto di vista dei soggetti destinatari degli interventi. In tal senso è utile richiamare che la funzione di "tutela dei minori" deve essere intesa come compito comunitario, al di là e oltre le mere competenze istituzionali. Il nuovo welfare, che con sempre maggiore chiarezza, emerge dalle scelte di Regione Lombardia, e non solo, richiede un significativo e profondo cambiamento anche nella declinazione dei paradigmi professionali che necessitano di essere reinterpretati nella prospettiva dell'empowerment familiare. Si dovrà, pertanto, operare a più livelli al fine di procedere ad una ridefinizione complessiva del modo di intendere la "tutela dei minori" coerentemente al quadro legislativo lombardo che in questi anni è andato prefigurandosi, con modalità più coerenti al paradigma del lavoro sociale di tipo sussidiario. La tematica della tutela dei minori richiede tuttavia una trattazione non solo in una prospettiva giuridica, ma anche nella sua dimensione sociale, educativa e psicologica. Se si osserva il panorama dei sistemi di protezione dei minori in Europa si può notare che in due Paesi (Svezia e Regno Unito) il centro dell'azione e delle responsabilità istituzionali è decisamente costituito dai servizi sociali. In queste realtà la degiurisdizionalizzazione è una caratteristica fondante del sistema di protezione del minore e ciò ha, tra l'altro, consentito al sistema di welfare di assumere una più decisa ricerca di interventi particolarmente efficaci per i minori e le famiglie in difficoltà. Negli ultimi anni, sul nostro territorio, si è verificato un processo di ridefinizione organizzativa dei servizi in capo agli Enti locali, principalmente dovuto alla conclusione della fase delle deleghe istituzionali alle Aziende sanitarie locali, che talvolta ha portato alla frammentazione degli interventi e, più in generale, ad una fragilità del sistema di servizi ma che ha visto anche l'avvio di interessanti sperimentazioni in termini di presa in carico integrata della famiglia tra Enti locali e Azienda sanitaria locale.

2. Alcuni indirizzi metodologici In sintesi si propongono alcuni indirizzi di metodo per il sistema degli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie: - garantire approcci integrati che, pur in presenza di problemi famigliari con possibili gravi conseguenze sulla salute e sul benessere dei bambini, sostengano il protagonismo e la responsabilità dei famigliari nel ricercare le possibili soluzioni, mentre gli operatori assumono il ruolo di mediazione evitando comunque fenomeni di “depotenziamento” delle capacità presenti nei sistemi relazionali privilegiando il paradigma del “lavoro sociale” quale strumento più adeguato per realizzare interventi a favore della famiglia; - attivare/potenziare integrazioni, nell’ambito di una più efficace collaborazione tra i diversi sistemi di welfare (sociale, sanitario, sociosanitario), interventi di aiuto precoce alle famiglie, nella loro dimensione generativa (prevenzione primaria), con quelli tradizionalmente deputati alla riparazione; - migliorare le prassi professionali, ancorandole all’utilizzo di strumenti (protocolli di intervento, trattamenti specifici) basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche, e valutati negli esiti con particolare riferimento all’attivazione di interventi preventivi finalizzati a favorire la genitorialità positiva e rivolti a famiglie che presentano fattori di rischio, privilegiando i programmi che, validati scientificamente e già adottati in altri paesi europei, garantiscono il massimo risultato in tempi brevi rispettando anche criteri di sostenibilità economica; - riconoscere e sostenere il ruolo di mediatore sociale della famiglia in rapporto alle diverse esigenze dei suoi componenti e in relazione all’ambiente di riferimento.

3. Il principio della corresponsabilità nel percorso di presa in carico

3.1 Ricomporre pensieri ed azioni

Molteplici istituzioni - pubbliche o incaricate di pubblico servizio o di servizi di pubblica utilità¹ - operano con competenze educative, sociali, sociosanitarie, sanitarie e penali, rendendo oggi estremamente complesso il lavoro di ricomposizione delle azioni di “tutela del minore e sostegno delle responsabilità genitoriali” e di connessione attorno ad un obiettivo e ad un processo condiviso, sostenibile, verificabile nel tempo, in ordine ai singoli minori ed alle loro famiglie, così come per la comunità ed il territorio.

Ricomporre e connettere, competenze e interventi, è ovviamente riconosciuto come necessario sotto diversi punti di vista, qui sinteticamente richiamati: - i diversi saperi professionali e specialistici, in continua evoluzione, devono essere orientati ad una lettura minimamente condivisa del benessere complessivo del soggetto in età evolutiva, all’orientamento degli interventi e al monitoraggio dei cambiamenti del percorso; - le azioni operative dei diversi soggetti, formali e informali, che accompagnano il minore e il suo nucleo familiare nel quotidiano, necessitano di essere collegate tra loro da schemi interpretativi condivisi, al fine di evitare conflittualità tra soggetti, interventi e tempistiche con sovrapposizioni o sprechi di risorse (si pensi ad esempio all’area delle dipendenze o della salute mentale e all’annosa questione del diritto del genitore e del diritto del minore, come due distinti processi di cura e di tutela); - il lavoro di definizione, negoziazione, condivisione del senso dell’intervento con gli interessati, (anche in presenza di limiti alla responsabilità genitoriale) è ormai riconosciuto come indicatore dell’efficacia degli interventi stessi poiché indica i margini possibili di gestione dei problemi di diversa natura, legati a fragilità, limiti e/o conflitti familiari, nei differenti contesti culturali che oggi caratterizzano le famiglie per stili educativi e culture di relazione tra generi e tra generazioni.

¹ Per una definizione di servizio pubblico la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ha dettato i principi sull'erogazione dei servizi pubblici. Con riguardo a tale direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli tesi a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. Successivamente con L. 11 luglio 1995 n. 273 all'art. 2, comma 1, sono stati individuati i seguenti servizi pubblici: sanità, assistenza, istruzione, comunicazioni e trasporti, energia elettrica, acqua e gas. Il DPCM 19 maggio 1995 ha così individuato i settori di servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi di riferimento delle Carte dei servizi pubblici: Sanità, Assistenza, previdenza sociale, Istruzione, Comunicazioni, Trasporti, energia elettrica, acqua, gas. Successivamente il DPCM 2 dicembre 1997 ha individuato, come ulteriore settore: il fisco. (Legge Cesarini).

Ricomporre è possibile solo se si identifica una cornice condivisa entro cui le istituzioni e i singoli si muovono, quali soggetti di diritti e/o di doveri. **La corresponsabilità** complessiva è da intendersi in termini funzionali-organizzativi e non in un’accezione di tipo giuridico. Non va, quindi, confusa con la titolarità degli interventi, ma deve invece essere ricondotta, fortemente, in termini di appropriatezza degli interventi stessi in rapporto al bisogno.

La titolarità istituzionale va ricondotta in modo chiaro ed esplicito alle differenti aree di competenza individuate dalla normativa vigente: sistema giudiziario, sistema dei servizi sociali e socio-educativi degli Enti locali, sistema sociosanitario e sanitario regionale, sistema dei servizi

della giustizia minorile. La titolarità istituzionale è integrata dal sistema dei servizi, delle attività e degli interventi del Terzo settore; inoltre, non annulla e non sostituisce la titolarità e competenza del sistema familiare che è chiamato a partecipare alla definizione dei progetti di aiuto ed a condividere (nei limiti del possibile) la lettura dei problemi che hanno condotto agli interventi di protezione e tutela.

3.2 Corresponsabilità: le funzioni operative e di regia La ricomposizione di saperi e attività intorno al ***Diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia*** comprende, allora, sia gli interventi a domanda spontanea sia quelli in presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, in un continuum che rappresenta l'azione di tutela dei minori come un processo, non riducibile né rappresentabile come singola prestazione o giustapposizione di differenti prestazioni, azioni, interventi e valutazioni scollegate tra loro.

Ogni soggetto ed in particolare ogni istituzione ha ovviamente un proprio specifico patrimonio di conoscenze, competenze e risorse di cui è responsabile, come peraltro definito in numerosi atti normativi; ognuno è chiamato a condividere e ricomporre le proprie risorse con quelle degli altri e in primis con gli esercenti la responsabilità genitoriale.

² si veda in particolare la definizione dei LEA con i due DPCM/2001 del 14 febbraio e del 29 Novembre, le norme regionali in tema di minori dalla d.g.r. 23 dicembre 2004 n. 20100 "Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza" alla l.r.n. 34/04 "Politiche regionali per i minori" e alla l.r. n. 3/08 sulle differenti competenze e unità di offerta sociali, sociosanitarie in materia.

Le istituzioni e i singoli, in altri termini, sono chiamati ad esercitare le proprie responsabilità entro un unico processo di attuazione del Diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, certo con riferimento al proprio sistema organizzativo, sia esso il sistema giudiziario, il sistema sanitario regionale, il sistema di servizi sociali, sistema dei servizi della giustizia minorile o ancora il sistema scolastico o il sistema delle imprese sociali di un territorio, ma congiuntamente, se non si vogliono disperdere risorse.

SEZIONE SECONDA

4. La gestione a livello locale del servizio di tutela minori La scelta di un particolare assetto organizzativo, con particolare riferimento alla gestione in forma singola o associata del servizio minori e famiglia, si pone come obiettivi quelli dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità economica degli interventi, ma deve rispondere anche a criteri di opportunità e di qualità relazionale. Nel definire l'assetto organizzativo del servizio è indispensabile tenere conto dell'analisi preliminare di alcuni elementi sostanziali quali la dimensione e le caratteristiche socio demografiche del territorio di riferimento, la quantità delle situazioni e dei casi seguiti, la loro complessità e le situazioni di possibile evoluzione, le risorse disponibili e, non ultima, la scelta metodologica che si intende perseguire. Le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale per il triennio 2015- 2017 (d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2941) affermano che "*Regione Lombardia individua nella gestione associata la forma idonea a garantire efficacia ed efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni, in particolare del segretariato sociale e degli interventi di tutela minori*". Una gestione unitaria e associata delle funzioni sociali almeno a livello di Ambito, può favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio; - garantire la copertura del servizio su tutto il territorio; - razionalizzare l'offerta rispetto alla domanda espressa; - garantire l'efficacia della risposta ad un bisogno sempre più complesso; - offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione. L'Ambito, nel caso di una gestione associata del servizio di tutela del minore, può svolgere un ruolo importante, quale soggetto collettore degli interessi comuni di più territori, ad esso possono essere rimandate le azioni finalizzate all'omogeneizzazione delle procedure correlate agli interventi anche a soggetti titolari di altre competenze in materia, quali quelle sanitarie e sociosanitarie. In Regione Lombardia, nell'ultimo decennio, si è assistito ad un progressivo ritiro, da parte degli Enti locali, della delega data all'Azienda sanitaria locale, quale luogo di gestione associata degli interventi in molte aree, tra cui quella della tutela del minore che ormai viene gestita quasi completamente a livello locale. La complessità e la delicatezza degli interventi, che l'Ente locale è chiamato a garantire con sempre maggior professionalità, hanno comunque portato la maggior parte dei Comuni lombardi a scegliere forme di gestione associate, ciò in particolare nelle aree geografiche costituite da Comuni di piccole dimensioni che in forma singola non sarebbero riusciti ad espletare un servizio di qualità. Dall'analisi dei Piani di Zona 2015-2017 emerge che circa l'80% dei Comuni lombardi ha optato per

una gestione associata del servizio di tutela e che alcuni Comuni, attualmente gestori in forma singola del servizio, hanno previsto nel documento di programmazione, l'obiettivo di passare gradualmente ad una gestione associata. Si rilevano inoltre le principali modalità organizzative adottate dai Comuni per il servizio di tutela che vanno da un massimo di omogeneità e concentrazione organizzativa ad uno di massima ripartizione: - **organizzazione sovra-ambito:** si tratta di esperienze quali ad esempio quella dell'Ambito di Lodi che raggruppa tre distretti e quindi tutti i Comuni della provincia, i quali hanno delegato le attività di tutela minorile allo stesso ente gestore consorziandosi; - **organizzazione a livello di Ambito:** caso in cui tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale delegano la gestione dei servizi di tutela minori all'Ufficio di Piano, in taluni casi dotato di una équipe specialistica appositamente creata e finanziata dai Comuni, che eroga direttamente le prestazioni. Per alcune prestazioni l'Ambito ricorre ai servizi sociosanitari e/o sanitari e per altre, che richiedono spazi fisici adeguati o operatori con specifiche competenze (ad esempio lo spazio neutro, il centro diurno oppure l'offerta di attività di formazione e prevenzione), spesso si avvale della collaborazione di altri soggetti (cooperative, fondazioni, associazioni, altri enti del privato sociale) ai quali appalta, completamente o in parte, la gestione effettiva del servizio. In alcuni casi i Comuni dell'Ambito costituiscono un'azienda speciale, un consorzio o una fondazione per una miglior gestione sovra Ambito dei servizi sociali del territorio per conto di tutte le amministrazioni consorziate; - **organizzazione a gestione associata / singola:** appartengono a questa tipologia i territori in cui la maggioranza dei Comuni che compongono l'Ambito gestiscono in forma associata i servizi dedicati ai minori, mentre alcuni Comuni, solitamente quelli di maggiore dimensione, presentano una gestione autonoma del servizio di tutela minori. Se ne ricava una strutturazione territoriale ripartita all'interno del medesimo Ambito; - **organizzazione a sottoinsiemi:** in questa tipologia rientrano i territori nei quali all'interno di un medesimo Ambito sono previste più gestioni associate. I Comuni si presentano raggruppati in due o più distinte gestioni associate, delineando una forma organizzativa distrettuale a "sottoinsiemi", ognuno strutturato in maniera autonoma; - **organizzazione autonoma dei singoli Comuni:** in questa tipologia i singoli Comuni, che compongono l'Ambito, mantengono la prerogativa di offerta dei servizi di tutela minori gestendo in autonomia la maggior parte delle prestazioni. Se non presenti all'interno dell'équipe dei servizi sociali comunali, i Comuni si avvalgono di altri soggetti. Anche in questo caso, di massima autonomia, ci possono essere servizi che vengono gestiti a livello di Ambito, affidando all'Ufficio di Piano la responsabilità di gestione ed erogazione.

5. La presa in carico Come noto, la normativa che concerne la tutela dei minori è ampia e articolata. In una prima accezione possiamo considerare per "tutela" la serie di istituti giuridici con i quali si intende proteggere e rappresentare i minori nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge. Il legislatore ha posto un'attenzione specifica alle forme di trascuratezza, maltrattamento fisico, psicologico, abuso sessuale e violenza assistita intrafamiliare così come definite dall'OMS (2002) e richiamate nelle "Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza" con la d.g.r. 23 dicembre 2004 n. 20100 che ai fini delle presenti linee guida si riconfermano integralmente. Queste tipologie si trovano ulteriormente riprese nella legislazione italiana con specifiche normative penali finalizzate a reprimere quei comportamenti. Vi sono poi norme che non mutuano automaticamente dalle tipologie di maltrattamento previste in sede penale e attivano prevalentemente il giudice minorile nei casi di pregiudizievole condotta di uno o di entrambi i genitori e che possono produrre generiche prescrizioni per la tutela dei minori. La fenomenologia di tali situazioni di "pregiudizio" ha rappresentato un'importante quantità di "segnalazioni" operate dai servizi titolati alle Procure minorili (il Tribunale per i minorenni non possono procedere di ufficio) e prodotto soluzioni organizzative/operative non sempre omogenee nel territorio regionale. I modelli epistemologici sottesi ai diversi sistemi di welfare (sociale, sanitario, sociosanitario, educativo) posseggono caratteristiche proprie, le cui peculiarità, se mantenute, non riducono la complessità degli 'oggetti' di valutazione, e consentono l'utilizzo di strumenti interpretativi meglio adatti alla comprensione delle famiglie e delle loro relazioni. Il paradigma del "controllo sociale", inteso come azione orientata a far comprendere all'altro (i genitori) ciò che viene ritenuto come il 'meglio' o il 'bene' per il loro figlio, risulta semplicemente inefficace se non sostenuto da un'adeguata qualità relazionale e da nuovi modelli operativi. Vi è poi la necessità di considerare attentamente la recente aumentata consapevolezza circa la centralità della famiglia nei sistemi di welfare. Ciò rende ancor più urgente comprendere e valorizzare il paradigma relazionale che 'osserva' gli individui come soggetti costituiti dai loro reciproci legami. Tale nuovo orizzonte di significati introduce la necessità di riconoscere che detta nuova centralità è parte rilevante del modello di welfare lombardo. Di seguito si intende proporre ai servizi alcune indicazioni utili per la

realizzazione degli aspetti sopra richiamati. Alcuni elementi possono facilitare e concretizzare una gestione, processuale e progettuale, congiunta dei percorsi di intervento. Sinteticamente si ritiene necessario: - individuare una funzione di regia che promuova e faciliti la creazione di connessioni tra attori, la condivisione della lettura del problema, l'orientamento e il monitoraggio degli interventi, la ricomposizione periodica degli esiti; - individuare gli operatori impegnati a curare la relazione con gli interessati finalizzata a restituire e ridefinire periodicamente, con minori e genitori, il senso degli obiettivi, degli interventi, e a sostenere la loro indispensabile partecipazione all'intero processo; - individuare in ogni sistema organizzativo - giudiziario, sociale, sanitario, penale minorile, scolastico etc. - soggetti, tempi e luoghi dedicati alla condivisione e ricomposizione delle analisi e degli obiettivi del percorso di tutela delineato; - promuovere capacità di interpretazione e mediazione tra saperi differenti e tra soggetti diversi per accompagnare il processo di intervento in modo da renderlo non solo ricomposto ma continuamente monitorato e ridefinibile in base all'evolversi degli interventi, dei soggetti, dei nuclei familiari e dei loro contesti di vita quotidiana. La regia e la relazione con i soggetti interessati sono legate alla forte funzione dell'Ente locale in materia di tutela dei minori, sia per le caratteristiche dei suoi servizi sociali di base o di secondo livello, sia per il forte radicamento territoriale delle diverse articolazioni dei servizi sociali e socio-educativi. Gli strumenti metodologici per attivare i processi di condivisione delle responsabilità sono ovviamente i più diversi e solo a titolo esemplificativo se ne richiamano alcuni: - protocolli di intesa come strumenti di scambio e reciproco confronto tra le diverse istituzioni coinvolte sul tema della tutela; - protocolli operativi interni ai servizi per tematiche e per progetti (ad es. affidamento familiare) individuando obiettivi, e tempi (ad es. per gli inserimenti in Comunità così come per gli affidi si veda l'art.4, L. n. 149/2001) con l'individuazione dei percorsi di presa in carico integrata che prevedano lo svolgimento di valutazioni psicodiagnostiche, trattamenti psicologici o di sostegno.

Alcune prassi operative Il contesto sociale e culturale attuale richiede che gli interventi di tutela dei minori, perché siano efficaci, non siano più un insieme di azioni messe in atto unidirezionalmente dai servizi sull'individuo e/o sulla sua famiglia. Affinché un intervento sia efficace occorre che, quanto è pensato come soluzione, venga percepito come reale opportunità per uscire dalla situazione di difficoltà dai diretti interessati, deve quindi configurarsi come un lavoro con il minore e la sua famiglia in un'ottica più ampia che li veda coinvolti anche nella fase di lettura (assessment) e di definizione degli obiettivi (progettazione) e degli interventi. Il lavoro di protezione e tutela del minore (anche quando si pone nella dimensione del controllo coercitivo) deve quindi essere impostato in un'ottica partecipativa, basata su **principi di fiducia e relazionalità**. Da tali considerazioni derivano ulteriori indicazioni.

Sostenibilità Ogni intervento di tutela e protezione del minore deve essere improntato a criteri di sostenibilità e gradualità. Gli interventi in cui ogni soggetto coinvolto fa la sua parte, ma in cui si perde di vista la dimensione della vita, nella sua complessità, non riescono a produrre effetti positivi, spesso piuttosto contribuiscono a generare frustrazione sia negli operatori sia nelle persone destinatarie degli interventi. Progettare un intervento sul minore e sulla famiglia in termini di sostenibilità significa agire con gradualità sia nell'analisi del problema, sia nella definizione degli obiettivi sia ancora nella tempistica di realizzazione.

La dimensione temporale La dimensione temporale è fondamentale nella predisposizione e realizzazione degli interventi di protezione e tutela dei minori. Il tempo è una dimensione sostanziale della vita delle persone ed acquista ancora maggiore rilevanza nell'età evolutiva. L'attività di protezione e tutela nei confronti del minore non può prescindere dal considerare questa dimensione come fondamentale. Dare un orizzonte temporale alle persone coinvolte equivale a prestare attenzione alla loro vita, portandole ad intravedere un itinerario percorribile, anche in un clima di forte incertezza. Occorre, quindi, dedicare il giusto tempo alla definizione di un progetto di tutela pensandolo come un investimento sul futuro; occorre poi saper declinare - molto concretamente - in un asse temporale, sempre con modalità condivise, le diverse fasi dell'intervento dandosi dei tempi per la verifica e l'eventuale ridefinizione degli obiettivi e delle fasi successive. Occorre, altresì, tenere conto dei vincoli posti dall'Autorità giudiziaria per l'esecuzione dei provvedimenti adottati (civili, amministrativi e penali).

Comunicazione e restituzione Gli interventi di presa in carico devono svolgersi prevalentemente nell'ambito di un rapporto basato sulla comunicazione, sulla restituzione e sul consenso informato dell'utente. La comunicazione al minore, ai responsabili dell'accudimento e ai titolari della responsabilità e l'acquisizione della loro collaborazione costituiscono elementi preliminari importanti per non pregiudicare il percorso di protezione e tutela. L'informazione deve riguardare: le

motivazioni della presa in carico, le competenze e le responsabilità proprie del servizio titolare dell'intervento, le opportunità offerte dal sistema dei servizi, le competenze e le responsabilità degli altri servizi eventualmente coinvolti, le ipotesi (o proposte) progettuali, i criteri di valutazione del progetto, i compiti che comunque rimangono in capo all'esercente la responsabilità. La comunicazione utilizzerà forme, linguaggi, luoghi e tempi adeguati alle capacità di ascolto e al rispetto delle esigenze dei diversi soggetti coinvolti, compreso il minore. È opportuno attuare verifiche dell'effettiva comprensione delle informazioni fornite, in particolar modo nei confronti delle persone di lingua e cultura straniera.

Valorizzazione delle reti Gli interventi di protezione e tutela del minore devono essere concepiti tenendo conto della complessità e dell'articolazione delle relazioni dei destinatari stessi. La libertà di scelta e di azione delle persone fa sì che non possa esistere un'unica soluzione depositata nell'unica direzione ipotizzata dall'operatore cui la persona è tenuta ad aderire. L'operatore deve diventare un attento conoscitore della rete di relazioni delle persone e deve saperne valorizzare le risorse, per il buon esito degli interventi progettati. La rete così pensata non può essere solo utilizzata, ma va curata come risorsa preziosa e autonoma.

Il Progetto quadro e il Progetto educativo individualizzato I servizi sociali dell'Ente locale, i servizi sanitari e sociosanitari (servizi di valutazione o di intervento clinico specialistico laddove coinvolti) e gli altri soggetti coinvolti sul caso collaborano alla realizzazione del Progetto quadro e del Progetto educativo individualizzato riferiti al minore e alla sua famiglia. Il Progetto quadro e il Progetto educativo individualizzato non sono una semplice esplicitazione ed elencazione dei bisogni del minore ma, partendo da questi, divengono lo strumento che consente agli operatori di realizzare e sviluppare le azioni concrete ed integrate, nella convinzione che solo una gestione coordinata possa condurre ad una reale tutela del minore. Si tratta di progetti personalizzati e multi-dimensionali, frutto di un lavoro in cui tutti i soggetti coinvolti pongono al centro il minore e le sue relazioni in un'ottica di corresponsabilità.

Le professionalità coinvolte L'esercizio delle funzioni riferite alla tutela minori deve considerare sotto il profilo organizzativo la presenza di figure professionali identificabili almeno nei profili dell'assistente sociale, dell'educatore professionale e dello psicologo, adeguatamente formati e specializzati, supportati attraverso specifici percorsi di aggiornamento e supervisione. Per una efficace gestione di tali funzioni, si richiama l'indicazione regionale contenuta nelle Linee di indirizzo sulla programmazione sociale 2015-2017 che privilegia la gestione associata degli interventi di tutela minori rispetto a forme di gestione adottate dal singolo Comune. Le équipe multi-professionali così individuate a loro volta si rapportano con le altre professionalità "specialistiche" che concorrono alla realizzazione dell'intervento di tutela (es. neuropsichiatria infantile, avvocati di famiglia, magistrati, psichiatria adulti etc.).

Azioni di tutela nei confronti di minori vittime di violenza assistita Regione Lombardia promuove, attraverso tutti i soggetti delle Reti territoriali anti-violenza (Comuni, Aziende sociosanitarie territoriali, Centri anti-violenza, Case rifugio, Forze dell'ordine, Tribunale ordinario e Tribunale dei minorenni), le competenze multidisciplinari necessarie per garantire l'accesso e l'accoglienza della donna ai servizi e dei figli minori ai fini della costruzione di percorsi personalizzati e integrati di intervento mirato attraverso una presa in carico multidisciplinare garantita da figure professionali specificatamente formate sulla violenza di genere e necessarie per supportare la presenza di minori vittime di violenza assistita. In particolare si intende: – promuovere, ai sensi della l.r n. 3/2008, la sperimentazione di unità di offerta sociali innovative in materia di contrasto alla violenza di genere e di protezione delle vittime, sole o con figli minori; – favorire, mediante linee di intervento, che i servizi sociali e di tutela minori siano volti a far emergere episodi di violenza familiare e domestica contro le donne (in casi già presi in carico per altri motivi) e assicurare la protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli in strutture specializzate nel contrasto alla violenza contro le donne, anche sperimentando modelli di protezione presso l'abitazione della vittima al fine di evitare, soprattutto in caso di donne con figli/e minori, lo sradicamento sociale del nucleo familiare, segnalando, qualora sia necessario, la situazione di pregiudizio per il minore alla Procura minorile territorialmente competente; – favorire l'individuazione di alloggi verso l'autonomia o la semi-autonomia, anche attraverso l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori vittime di violenza assistita, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 3, comma 41, lett. m), l.r. n. 1/2000); – assicurare che il diritto di visita dei padri maltrattanti venga esercitato senza

compromettere la sicurezza della donna e dei minori stessi, e soprattutto che venga evitato il contatto vittima/maltrattante, come previsto dalla Convenzione di Istanbul.

6. Le risorse a sostegno dei diritti e della tutela dei minori

6.1 La famiglia La famiglia - intesa come sistema di relazioni significative, di interazioni, che sostiene i processi di costruzione dell'identità che costituiscono la nostra storia e sono fondamento della struttura sociale - è il necessario riferimento per gli interventi di tutela dei minori.

Essa dovrà essere incoraggiata nel "sentirsi in grado di fare" (empowerment) e sostenuta nelle sue capacità di fronteggiare i problemi. Non è l'assenza di problemi a differenziare una famiglia ritenuta "normale" da una famiglia "problematica", ma la capacità di affrontare situazioni sconosciute ed adattarsi alle nuove con modelli di funzionamento maggiormente adeguati. È importante ricordare che la presenza di gravi problemi di salute o disabilità in famiglia, che si tratti di un genitore o ancor più di un figlio, può rappresentare un importante fattore di rischio per lo sviluppo dei bambini e per la salute mentale di tutti i componenti della famiglia e può mettere in crisi competenze genitoriali che in altre situazioni sarebbero state pienamente adeguate. La messa in campo di appropriati interventi mirati, sia direttamente sul problema di salute sia di supporto e riattivazione delle risorse genitoriali rappresenta un potente fattore protettivo e di resilienza. Le famiglie e le persone in genere, nella logica del lavoro di rete per la tutela dei minori, sono da considerare come potenziali risorse utili, se non indispensabili, alla buona riuscita dell'intervento sociale. Il sapere esperienziale che le caratterizza, accanto alla loro libera attivazione, spesso originata da forti riferimenti valoriali, ne fanno dei partner complementari alle risorse professionali che vengono investite in questi processi. L'attenzione degli operatori non sarà rivolta unicamente ad individuare famiglie o singoli disponibili all'affido, ma cercherà di far emergere interessi e disponibilità a mettersi in gioco: famiglie accoglienti per sostegni "leggeri" e temporanei, famiglie e persone interessate a coinvolgersi all'interno di reti di aiuto. Anche la stessa famiglia in difficoltà è da considerare come potenziale risorsa, anche solo per il fatto che non vi può essere soluzione efficace che non tenga conto di quello che le persone interessate pensano sia bene per loro.

6.2 Le reti informali di sostegno e di solidarietà La valorizzazione degli attori della società civile offre un valore aggiunto in termini sia di coinvolgimento di cittadini, gruppi informali, associazioni, sia di radicamento sul territorio, sia di saperi derivanti dall'esperienza e dal contatto con i destinatari degli interventi. È necessario considerare la comunità locale non come "luogo neutro", ininfluenza rispetto all'evolversi delle risposte ai bisogni ma, al contrario, come "soggetto attivo e partecipante" che con i suoi comportamenti contribuisce attivamente a migliorare le possibilità di successo degli interventi. Una solida relazione con i diversi soggetti del territorio può inoltre arricchirci di elementi che ci aiutano a leggere la realtà e i bisogni in modo integrato, limitando in questo modo i rischi di autoreferenzialità. Tutto ciò si concretizza in un'azione sempre più consapevole di costruzione di relazioni e di legami sociali nel tentativo di attivare anche i cittadini nella gestione dei problemi collettivi. Sul piano operativo, si ritiene che l'elemento saliente di questa proposta sia il modello del lavoro di rete che caratterizzerà l'approccio di tutti gli operatori dei servizi, sia nelle situazioni di fragilità familiare, attraverso la creazione, nei singoli casi, di reti di aiuto, sia nei processi di comunità, grazie allo sviluppo di reti di solidarietà locali. Diventa, così, determinante la capacità di chiamare in causa e coinvolgere attivamente i diversi attori orientandoli verso la medesima finalità. La costruzione di "reti virtuose" incrementa nei soggetti coinvolti fiducia reciproca e processi cooperativi, aumentando la qualità e il grado di efficacia del lavoro sociale. Nella consapevolezza che spesso le risorse familiari attivabili non sono sufficienti per garantire un ambiente di sviluppo sufficientemente buono ai propri figli, il territorio è il contesto di riferimento dell'intervento, in una visione più complessa e articolata delle risorse a cui poter attingere. L'ottica è sempre più orientata a mettere in relazione le risorse familiari con quelle territoriali. In tale contesto di valorizzazione delle risorse della comunità locale, quale luogo di implementazione e sviluppo di reti relazionali (capitale sociale), particolare significato assumono le esperienze - ormai consolidate - delle reti di famiglie/associazioni familiari solidali e di mutuo-aiuto, i centri per la famiglia e le diverse esperienze di prossimità familiare/famiglie di appoggio a sostegno di fragilità genitoriali non gravi.

6.3 La scuola In un contesto sociale come quello odierno, in continua evoluzione, l'istituzione scolastica rappresenta un osservatorio privilegiato, riveste un ruolo delicato e di "frontiera" nell'accoglienza delle necessità e delle problematiche dei minori ed ha un ruolo determinante nella loro prevenzione. La scuola infatti è il luogo educativo di apprendimento, in cui si cresce e si socializza ed è l'unica istituzione che incontra tutti i minori e nella quale vi rimangono per parecchie ore al giorno e per diversi anni nei loro comportamenti più immediati ed autentici. Si ritiene pertanto

che le istituzioni scolastiche se adeguatamente attrezzate, possono diventare capaci di decodificare i segnali di disagio che i minori possono evidenziare e svolgere un importante compito di tutela. Gli insegnanti possono contribuire in modo rilevante alla formazione delle competenze emotive e relazionali dei minori, contribuendo a prevenire espressioni di disagio psicologico e sociale. Pertanto si ritiene fondamentale agire su tre livelli: – **la prevenzione** tesa a promuovere, in sinergia con le altre realtà del territorio, il benessere dei minori e delle loro famiglie (azioni formative con gli insegnanti, percorsi con i minori e le famiglie); – **la richiesta di intervento** che è il primo passo per aiutare un minore che vive una situazione di rischio ed è quindi un momento importante nel quale condividere il possibile intervento in favore del minore e della sua famiglia. Con tale richiesta si attivano percorsi di approfondimento della condizione di disagio e interventi di sostegno rivolti al minore in situazione di difficoltà; – **monitoraggio** che costituisce un percorso di aiuto che riguarda l'insieme coordinato delle azioni finalizzate a promuovere il benessere del minore e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Gli operatori della scuola svolgono quindi un ruolo particolarmente importante ed insostituibile nell'intervento di prevenzione della tutela dei minori.

6.4 Le risorse e le strutture di accoglienza e di accompagnamento Regione Lombardia in questi anni ha rivisto e definito le unità di offerta sociali residenziali privilegiando, nella definizione dei requisiti di esercizio e dei criteri di accreditamento, forme familiari di accudimento che possano accompagnare e sostenere in modo appropriato il minore nel suo percorso di crescita, nel momento in cui il suo contesto familiare risulta essere inadeguato.

In tale percorso, sono state individuate tre tipologie di strutture residenziali di accoglienza, i cui requisiti di esercizio sono disciplinati dalle d.g.r. n. 20762 del 16.02.2005 e per quanto riguarda l'accreditamento dalla d.g.r. n. 20943 del 16.02.2005 e dal decreto n. 6313 dell'11.07.2011:

– **Comunità educativa:** struttura di accoglienza per minori, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità educativa di pronto intervento, mamma-bambino ecc.);

– **Comunità familiare:** struttura di accoglienza con finalità educative e sociali realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità familiare di pronto intervento, mamma bambino ecc.);

– **Alloggio per l'autonomia:** abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, che necessitano di un supporto per il raggiungimento dell'autonomia. L'attuale rete di offerta residenziale può accogliere: – minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione; – minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine; – mamme con bambini in situazione di grave disagio; – giovani anche in prosieguo amministrativo; – minori sottoposti a provvedimento penale. In questo quadro normativo, l'attuale rete di unità di offerta residenziale si articola per target di utenza e fasce di età differenti a seconda dei bisogni a cui le strutture intendono rispondere. Sono risorse importanti per il territorio le strutture residenziali che accolgono genitori con figli, orientate a valutare, accompagnare e sostenere la relazione tra genitori e figli laddove la situazione - seppur problematica e complessa (si pensi ad esempio alle situazioni di maltrattamento familiare, disagio sociale ecc.) - non richiede l'allontanamento del minorenne dal genitore a scopo di tutela e nel suo superiore interesse. Nel caso di minori con provvedimento penale, la molteplicità delle misure previste dalla normativa offre la possibilità di elaborare ipotesi progettuali individualizzate attraverso misure alternative alla detenzione che si realizzano nel territorio di residenza del minore o in strutture protette quali le Comunità. Con alcuni recenti provvedimenti (d.g.r. n. 3850/12, n. 856/13, n. 2942/14 e n. 4702/15), Regione Lombardia ha previsto l'erogazione di un contributo finalizzato a sostenere percorsi di cura, assistenza e recupero anche terapeutico per quei minori accolti presso le strutture residenziali, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile, per motivazioni riconducibili a fenomeni di abuso.

Contestualmente allo sviluppo della rete delle unità di offerta residenziali per minori, in questi anni, sono state realizzate delle esperienze significative, anche attraverso l'attivazione di sperimentazioni ai sensi della l.r. n.3/08, che evidenziano la diversità e la ricchezza delle risorse oggi attivate e attivabili a sostegno delle relazioni familiari e per rendere esigibile il diritto di ogni minore a crescere in una famiglia a partire dalla propria. In tale contesto è utile far riferimento, ad esempio, agli interventi di educativa domiciliare (individuali, di piccolo gruppo, ecc.), alle comunità leggere che prevedono forme di accoglienza diurna, quale risorsa di contrasto alla istituzionalizzazione e di riattivazione delle competenze genitoriali e alle diverse forme di accoglienza e di affidamento familiare (continuativo, diurno, di prossimità, di sostegno familiare, di rete ecc.) quale progettualità specifica. Sono da valorizzare, inoltre, le esperienze innovative di sostegno, prevenzione e solidarietà nei confronti dei minori e delle loro famiglie, sperimentate anche ai sensi della l.r. n.3/08, che si caratterizzano per un'offerta plurima di interventi erogati attraverso la creazione di luoghi per la cura dei legami familiari quali ad esempio i centri diurni e spazi per la famiglia. Il centro diurno si caratterizza come intervento di sostegno per le famiglie in situazione di fragilità (nuclei mono parentali, nuclei stranieri con difficoltà di inserimento ecc.), che necessitano di un aiuto nel percorso educativo e di crescita dei propri figli, attraverso il sostegno allo studio pomeridiano per i minori, le attività di orientamento ed accompagnamento delle famiglie nei rapporti con la scuola, i servizi territoriali, enti pubblici e privati, facilitando la creazione di rapporti tra diversi soggetti che sinergicamente concorrono alla tutela dell'interesse del minore. In tal modo è possibile che a partire da una domanda di aiuto per il minore specifica è possibile la rilevazione del bisogno dell'intero nucleo e delle sue relazioni significative. Gli interventi sono pianificati ed attuati in raccordo e sinergia con i servizi sociali territorialmente competenti, la neuropsichiatria, i servizi sociosanitari e gli istituti scolastici ed essi consentono di prevenire l'aggravamento delle situazioni di precarietà ed evitare forme di intervento più radicali garantendo al minore la possibilità di continuare a crescere all'interno della propria famiglia. Si ritiene opportuno richiamare l'assistenza domiciliare educativa, quale servizio rivolto a minori in situazioni di disagio sociale ed a rischio di emarginazione, ed alle loro famiglie, quando queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative, per impedimenti oggettivi (temporanei o strutturali), per deprivazione socio – economica e culturale, per limitazioni fisiche o psichiche. L'intento generale di questo tipo di intervento, come degli altri interventi a carattere socioeducativo, è di salvaguardare la qualità del rapporto genitori-figli, al fine di evitare l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare. Alla base dell'intervento devono porsi due attenzioni fondamentali: – guadagnare il consenso della famiglia; – operare intensamente e “fino a prova contraria” per la recuperabilità delle capacità genitoriali e l'autonomia nella gestione delle funzioni educative e di cura, il che comporta la non accettazione della delega o della sostituzione. In ambito sanitario, esistono inoltre le strutture residenziali terapeutiche di neuropsichiatria infantile, nell'ambito delle quali può essere indicato l'inserimento di minorenni che richiedano interventi riabilitativo-terapeutici frequenti, intensivi, multipli e coordinati per disturbi psichiatrici o disabilità con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, per i quali gli appropriati interventi erogabili in ambito ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale o di ricovero, inclusi eventualmente quelli farmacologici, non siano stati sufficienti e sia necessaria una più o meno prolungata discontinuità con il contesto di vita.

Il percorso di accoglienza e di accompagnamento del minore La Comunità è innanzitutto un'esperienza ed una storia relazionale tra gli adulti (gli educatori, la famiglia) e i bambini/ragazzi che la abitano e la rendono luogo di appartenenza, vivo e vitale. È un sistema di relazioni capace di dare ai bambini e ai ragazzi accolti una relazione attenta, specifica e significativa, in cui riconoscersi e riconoscere adulti competenti e disponibili a mettersi in discussione e rimettersi in gioco nel quotidiano vivere con il minore in comunità. Relazione e corresponsabilità sono gli elementi essenziali per praticare davvero percorsi di de-istituzionalizzazione delle risposte di accoglienza di tutti i minori e quindi anche del minore coinvolto in relazioni problematiche nel suo contesto familiare d'origine. In questo senso, la Comunità rappresenta davvero un'opportunità ed una risorsa per il minore e per la rete sociale ed istituzionale coinvolta. Garantire tutela al minore accolto in Comunità residenziale, presuppone che tra istituzioni pubbliche, servizi sociali, contesto sociale e comunità di accoglienza, sia definito, con chiarezza e rigore il sistema di corresponsabilità, al fine di ri-condividerlo e riconfermarlo con tutti i soggetti coinvolti nel progetto educativo. È importante evidenziare che la relazione educativa è inserita in un processo di lavoro professionale strutturato, documentato e documentabile che permette di “fare memoria”, di rendere leggibile l'operato stesso delle Comunità, di porre attenzione ai risultati, favorendone il confronto e la rivisitazione critica tra i diversi soggetti coinvolti. Indispensabile risulta pertanto il lavoro d'équipe e la supervisione che

garantiscono un pensiero ed una responsabilità, non episodica e non frammentata da parte di tutti gli adulti della comunità, nel prendere le decisioni relativamente ad ogni minore accolto. Per le Comunità diventa allora importante esplicitare gli strumenti quotidiani del lavoro a supporto del **Progetto educativo di Comunità** e del **Progetto educativo individualizzato** quali, ad esempio il “diario di bordo”, “il diario del minore”, la “cartella sociale”, gli strumenti dell’osservazione competente”, i Progetti educativi individualizzati scritti e verificati, le relazioni scritte, le verifiche periodiche. La definizione puntuale del **Progetto educativo individualizzato (PEI)** è il luogo e lo strumento che accompagna il percorso e la storia di ogni minore. È redatto in forma scritta ed è verificato periodicamente nel rispetto degli obiettivi posti in fase di accoglienza, verificati/confermati/ridefiniti dopo un periodo di osservazione (orientativamente tre mesi) e costantemente monitorato tramite incontri di rete a cadenza periodica definita. Il PEI è comunicato al servizio sociale inviante che provvede alla validazione quale assunzione di corresponsabilità. Il PEI definisce chi fa che cosa nell’interesse del minore accolto e definisce le connessioni con il **Progetto quadro** di competenza del servizio sociale inviante. Laddove non sussistano impedimenti motivati e assunti nell’interesse superiore del minore, il PEI è comunicato e condiviso con la famiglia di origine e tiene conto del punto di vista del minore stesso garantendo il diritto all’ascolto ed alla partecipazione nelle forme e nelle modalità consone all’età del minore. Il diritto alla tutela per il minore, accolto in Comunità richiede la definizione puntuale per processo metodologico a sostegno e conferma del sistema di corresponsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla cura della relazione tra il servizio sociale inviante, e titolare della competenza sul caso, la Comunità (l’èquipe educativa), il minore e, laddove non sussistano impedimenti di ordine progettuale e/o giuridici a seguito di specifico provvedimento del Tribunale per i minorenni, la sua famiglia/rete parentale. Il processo metodologico rende dunque evidente, documentabile, verificabile il percorso di accoglienza e la cura attenta, professionale e umana del PEI a favore del minore accolto. In linea generale, tale processo sottolinea le differenze necessarie - sotto il profilo degli strumenti e delle procedure - tra l’accoglienza di pronto intervento e l’accoglienza a progetto. L’accoglienza “a progetto definito” prevede la declinazione puntuale delle seguenti fasi del processo metodologico:

1. segnalazione circostanziata da parte del servizio sociale inviante e valutazione della pertinenza del progetto di accoglienza;
2. fase della conoscenza e dell’approfondimento della situazione e del progetto (attraverso incontri di rete con i soggetti coinvolti);
3. fase dell’accompagnamento all’ingresso in Comunità. Questa fase esprime soprattutto l’attenzione al minore e valorizza il suo diritto alla partecipazione ed all’ascolto del suo punto di vista;
4. fase della gestione del PEI che comprende: osservazione, conferma, monitoraggio ed eventuale ri-orientamento del PEI;
5. fase della dimissione dalla Comunità: a) laddove il collocamento è avvenuto in esecuzione di un provvedimento giudiziario sia penale che civile, viene effettuata a seguito di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che diversamente dispone in merito; b) la dimissione, in assenza di provvedimento giudiziario, viene effettuata per conclusione condivisa del progetto o per valutazione e/o scelta unilaterale di uno dei soggetti coinvolti: il servizio inviante, l’interessato (laddove maggiorenne in prosieguo amministrativo), la famiglia di origine (con responsabilità genitoriale) o la Comunità stessa. In caso di accoglienza di pronto intervento non è prevista la fase del “filtro della domanda” e la definizione del PEI a favore del minore accolto è definito durante la prima fase dell’accoglienza attraverso l’uso dell’osservazione competente.

Il monitoraggio della permanenza dei minori accolti in Comunità Regione Lombardia, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, da diversi anni cura il monitoraggio delle informazioni relative ai bambini e agli adolescenti allontanati dalla famiglia di origine, con particolare riguardo agli affidi familiari e all’accoglienza nelle strutture residenziali (Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l’autonomia). Con riferimento agli ospiti 0-21 anni delle strutture residenziali, è stato recentemente realizzato il nuovo gestionale che prevede la compilazione di un questionario informativo, aggiornato e rivisto nei suoi contenuti grazie alla collaborazione di alcuni Enti gestori e dell’Autorità giudiziaria minorile. Al nuovo gestionale accederanno anche gli operatori segnalati dai Tribunali per i minorenni e dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Milano e Brescia, al fine di sperimentare una modalità congiunta e coordinata di monitoraggio delle situazioni di allontanamento dalla famiglia di origine, evitando duplicazioni di flussi informativi. Tra le

finalità di tale strumento di conoscenza vi è quella di richiamare tutti gli attori coinvolti nel considerare i tempi di ospitalità dei minori accolti in tali strutture e le motivazioni dell'allontanamento e laddove possibile rimodulare gli interventi verso il contesto familiare.

6.5 La rete dei servizi sociali, sociosanitari, sanitari e penali La tutela dei minori si sostanzia in processi e interventi complessi che vedono coinvolti soggetti differenti e che rivestono un ruolo specifico con relativi livelli di responsabilità nelle diverse fasi, finalizzati non solo all'erogazione di prestazioni e servizi, ma anche alla promozione dello sviluppo della persona verso il raggiungimento dell'autonomia possibile e del benessere, sia come singolo, sia nelle aggregazioni sociali di cui fa parte, in primo luogo la famiglia. In particolare, Enti locali, Strutture sanitarie e sociosanitarie secondo il nuovo assetto definito dalla l.r. n. 23/15, preposti alla tutela del minore, nonché i Servizi della giustizia minorile, cooperano, nel rispetto della titolarità delle funzioni loro attribuite dalla normativa e delle conseguenti responsabilità e capacità di spesa, con l'obiettivo di garantire ai minori, qualunque sia il territorio di appartenenza, pari opportunità di accesso a interventi e prestazioni. I progetti di aiuto, condivisi sulla base del principio di corresponsabilità e comprensivi di interventi sociali, sanitari e penali, vengono realizzati sulla base di accordi e protocolli definiti territorialmente. Nell'esercizio della funzione di tutela del minore è di fondamentale importanza, per poter costruire progetti adeguati e condivisi, individuare correttamente ruoli e competenze del Comune e delle Strutture sanitarie e sociosanitarie. Deve essere da guida il principio che l'intervento è finalizzato al sostegno ai genitori, e non deve creare una dipendenza assistenziale o una stigmatizzazione, situazioni entrambe che potrebbero inibire un cambiamento positivo del nucleo familiare. Lo stesso legislatore nazionale, nel riconoscere la complessità degli interventi, ha indicato nella "tipologia delle prestazioni" la dimensione specifica dell'attribuzione di competenze al sistema degli interventi sociali o sanitari (DPCM 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie")³. Il criterio di riferimento per la declinazione dei rispettivi ruoli e competenze nel procedere alla attribuzione di funzioni e compiti deve essere costituito dalla prevalenza della funzione sociale o sanitaria esercitata secondo le indicazioni normative in materia.

3 Il DPCM 14.02.2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie procede sostanzialmente, nei contenuti individuanti le tipologie delle prestazioni e le conseguenti definizioni, tramite i seguenti passaggi : art. 2 - individuazione della Tipologia delle prestazioni; art. 3 – Definizioni delle prestazioni. Art. 2 (Tipologia delle prestazioni) – L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale [...]. - *Le prestazioni socio-sanitarie [...] sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.*

L'integrazione delle competenze penali con le competenze sociali e sanitarie è altresì valorizzata e sostenuta dalla normativa penale minorile (D.P.R. 448/88 e D.L.vo 272/89), nonché dalle "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria" in materia sanitaria, del novembre 2009, approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni, dalle "Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria" (Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti locali ed il volontariato del 2008) e, a livello regionale, dalla l.r. n. 8/05 e dalla Circolare regionale 22 novembre 2007, n. 37 "*Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali*". Anche il particolare tema dell'inquadramento dell'attività dello psicologo, negli interventi in risposta ai bisogni delle famiglie in difficoltà con minori, va ricondotto al complesso delle attività esercitate. Gli interventi realizzati da questo profilo professionale (ma non solo da questo) possono richiedere competenze tecniche e professionali che non rientrano nelle prestazioni a rilevanza sanitaria. Per esempio, nel quadro delle richieste di "indagine/valutazione psicosociale" può essere esaminata la necessità (prevalenza) di un intervento riconducibile alla psicologia di comunità o alle metodiche del "lavoro sociale". La complessità degli interventi rivolti alla famiglia e ai minori nell'area del pregiudizio, richiede la costruzione di una cornice unitaria degli interventi stessi che però distingua correttamente ruoli e responsabilità dei diversi soggetti istituzionali che intervengono nella prevenzione, cura e tutela della salute del minore e della sua famiglia. Il principio della tutela è il fulcro attorno al quale si collocano anche gli altri principi quali la minima offensività del processo, la residualità della pena, la funzione educativa di ogni azione processuale.

Competenza degli Enti locali - Comuni/Ambiti Il titolare dell'esercizio delle funzioni di tutela dei minori è rappresentato dall'Ente locale, nelle sue diverse organizzazioni. Attraverso i propri servizi/enti ed équipe multidisciplinari, provvede alla "presa in carico" del minore e della sua

famiglia. (art. 3 lett. 2 del DPCM 14 febbraio 2001) per mezzo di interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari. L'Ente locale metterà in campo tutte le attività del sistema sociale con l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione, condizionanti il suo stato di salute. Tali interventi, finalizzati al supporto sociale, economico ed educativo, domiciliare e territoriale, compresa l'indagine sociale sulla famiglia (DPCM 14.02.2001) si collocano nell'ambito degli interventi di servizio sociale professionale, di psicologia sociale e di comunità. Con riferimento all'**indagine sociale**, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui suoi contenuti che comprendono la valutazione del bisogno e delle dinamiche familiari, della competenza genitoriale e del potenziale di cambiamento. Nell'indagine sociale l'apporto dello psicologo è finalizzato alla valutazione del disagio psicosociale familiare, sottostante la rilevata situazione di pericolo, accertato o potenziale, per il minore e non all'inquadramento diagnostico psicopatologico che si caratterizza con l'intervento di ordine clinico. L'Ente locale, inoltre: dispone il progetto (obiettivi, tempi e metodologie) di tutela del minore, sia nel caso di azioni consensuali con la famiglia sia su mandato dell'Autorità giudiziaria, e ne assume la responsabilità; - attiva tutti quegli interventi, educativi, psicologici, sociali, necessari o disposti, prevedendo anche eventuali forme di compartecipazione ai costi, da parte delle famiglie, sulla base dei criteri indicati nei propri regolamenti o da disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'esecuzione del provvedimento giudiziario non può essere subordinata all'eventuale richiesta di compartecipazione; - è responsabile della vigilanza, del monitoraggio e della verifica del ripristino di adeguate relazioni genitoriali, anche dopo il superamento della "fase critica"; - promuove e attiva protocolli interni ed esterni (cfr. *Linee guida per l'affido familiare*, d.g.r. 24 maggio 2011 n. 1772).

Competenza delle Strutture sociosanitarie e sanitarie I soggetti titolari delle funzioni sociosanitarie e sanitarie, nell'ambito della tutela e della cura del minore, sono tenuti ad attivare gli interventi che loro competono nel rispetto di quanto disposto dal DPCM 14 febbraio 2001 e da quanto previsto dalla normativa in tema di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nonché dalla delibera di programmazione annuale del servizio sociosanitario. Nell'ottica della promozione dello sviluppo e della salute del minorenne, del supporto alle risorse e alle competenze genitoriali e della individuazione, monitoraggio e intervento nelle situazioni di possibile rischio, alcuni servizi assumono particolare rilevanza:

- i **Pediatrì di libera scelta**, per il ruolo privilegiato di supporto della genitorialità e di valutazione dello sviluppo che svolgono fin dai primi giorni di vita, e la possibilità di individuazione tempestiva e monitoraggio delle eventuali situazioni di rischio o di effettivo pregiudizio;
- i **Consultori familiari**, per gli interventi specifici di valutazione, sostegno e trattamenti psicologici dei processi evolutivi e delle relazioni genitoriali e familiari finalizzati alla promozione del benessere psicologico, affettivo e relazionale e alla cura delle condizioni disfunzionali di crescita e relazionali;
- **il Pronto soccorso, le Strutture pediatriche ospedaliere e tutte le strutture specialistiche** per la possibilità di individuazione di situazioni di possibile pregiudizio e per la conseguente attivazione tempestiva di una adeguata rete di approfondimento e presa in carico;
- i **Servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza**, per gli interventi specifici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva, incluso il supporto mirato alle risorse e competenze dei genitori degli utenti e per la gestione specialistica di utenti con disturbi del neuro sviluppo o di salute mentale in situazione di rischio o pregiudizio;
- **le Unità operative di psichiatria**, per la consulenza, l'assunzione in cura e la presa in carico di genitori con disturbi psichiatrici, ma anche per l'attivazione di iniziative di supporto del ruolo genitoriale in pazienti gravi, nella direzione della prevenzione del rischio psicopatologico e della promozione della salute mentale dei figli;
- i **Servizi per le dipendenze**, per gli interventi per i genitori con dipendenza patologica, per il supporto precoce al ruolo genitoriale dei pazienti seguiti e per gli interventi necessari per i ragazzi con abuso o dipendenza patologica;
- **il Servizio per gli interventi di psicodiagnosi, sostegno psicologico e psicoterapia per minori con provvedimento penale e alle loro famiglie** volti a favorire il superamento dei problemi di comportamento trasgressivo e antisociale, delle difficoltà di adesione alle regole sociali e di sviluppo del proprio percorso evolutivo sia individuale che nelle relazioni sociali e familiari. Qualora, a seguito delle risultanze dell'indagine sociale, si riscontrasse l'esigenza motivata di un approfondimento clinico-diagnostico con indicazione trattamentale e/o di un intervento specialistico

sanitario, l'Ente locale (o il soggetto gestore del servizio tutela minori in forma associata) procederà, nel caso non siano stati attivati protocolli o convenzioni che prevedono l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie in équipe uniche, alla richiesta di prestazione sanitaria ai servizi ospedalieri o sociosanitari accreditati (es. consultori familiari, servizi per le dipendenze patologiche, Unità Operative di NPIA, Unità Operative di Psichiatria, ecc.). A questo proposito, si sottolinea l'importanza della segnalazione o richiesta di prestazione in ragione del fatto che qualunque struttura del servizio sociosanitario o sanitario regionale può erogare prestazioni solo su richiesta della persona interessata o su segnalazione di autorità competente in materia di tutela. Nei casi di minori in situazioni di pregiudizio, le competenze delle Strutture sanitarie e sociosanitarie così come definite dalla l.r. n. 23 comprendono gli interventi sociosanitari sia con particolare riguardo alla valutazione diagnostica e prognostica nei casi di rischio e psicopatologia conclamata, sia l'eventuale trattamento psicoterapeutico del minore o della famiglia nell'ambito degli specifici ruoli e competenze (consultori familiari, servizi per le dipendenze patologiche, Unità operative di NPIA, Unità operative di Psichiatria ecc.). Le Strutture sociosanitarie e sanitarie devono, in presenza di richiesta dell'Ente locale o di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, garantire l'applicazione di criteri di priorità che considerino le specifiche situazioni cliniche e consentano di giungere nei tempi più rapidi possibili sia alla valutazione prognostica e diagnostica, sia all'eventuale trattamento psicologico. (cfr. Linee guida per l'affido familiare, d.g.r. 24 maggio 2011 n. 1772).

Per quanto riguarda le indicazioni in materia sanitaria e sociosanitaria in ambito penale, considerate le modifiche normative apportate dal DPCM 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" e, in particolare, le "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria del 2009", si rimanda alle disposizioni regionali (d.g.r. 1 ottobre 2008 n. 8120 - "Indicazioni relative all'attività sanitaria rivolte a soggetti sottoposti a procedimento penale presso i Tribunali per i minorenni di Milano e Brescia" dell'aprile 2011. - "Indirizzi relativi all'inserimento in comunità terapeutica di minori o giovani adulti con procedimento penale" dell'aprile 2009) ed ai Protocolli d'intesa/Accordi operativi sottoscritti dal Centro per la Giustizia minorile con le Aziende ospedaliere "S. Carlo Borromeo" di Milano e l'Azienda "Spedali Civili" di Brescia e con l'Azienda sanitaria locale di Milano, nonché alla collaborazione con l'Azienda sanitaria locale della provincia di Brescia.

Competenze dei servizi della Giustizia Minorile Le disposizioni di attuazione del codice disciplinante il processo penale minorile (D.L.vo 272/89) prevedono la presenza di un sistema integrato di servizi minorili specializzati e coordinati a livello regionale attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (C.G.M.).

Dal C.G.M per la Lombardia dipendono i seguenti servizi:

- il **Centro di Prima Accoglienza** (C.P.A.) di Milano; - l'**Istituto Penale per Minorenni** (I.P.M.) "C. Beccaria" di Milano;
- gli **Uffici di Servizio Sociale per Minorenni** (U.S.S.M.) di Milano (con competenza territoriale sulle province di Milano, Varese, Monza e Brianza, Lecco, Lodi, Como, Pavia, Sondrio) e di Brescia (con competenza territoriale sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova), per i rispettivi Distretti di Corte di Appello. Il Centro Giustizia Minorile collabora, altresì, con la Comunità "Azimut" di Brescia che accoglie dal 15 settembre 2014 utenza solo maschile sottoposta ad arresto/fermo nel Distretto di Brescia. Questo articolato sistema di servizi opera sia in area penale interna (I.P.M.e C.P.A.), sia in area penale esterna (U.S.S.M.). I principi cardine che guidano i servizi nel proprio mandato istituzionale fanno riferimento alla normativa internazionale e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori e, in particolare, alle finalità del processo penale minorile per: - fornire elementi di conoscenza all'Autorità giudiziaria minorile sulla situazione personale, familiare ed ambientale del minore; - elaborare ipotesi progettuali individualizzate, orientate a sostenere l'acquisizione di responsabilità, che favoriscano la costruzione dell'identità dell'adolescente ed il suo inserimento sociale; - dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, sostenendo attivamente il minore e la sua famiglia in ogni fase del procedimento penale; - promuovere attive connessioni con il sistema dei servizi territoriali, quale presupposto per la costruzione di "spazi operativi", condivisi da soggetti pubblici e privati, che siano orientati alla valorizzazione dei saperi e delle competenze di ciascuna organizzazione per dare risposte adeguate ai problemi degli adolescenti autori di reato o a rischio di devianza. La presenza dei servizi minorili della Giustizia e della rete locale di servizi sociali nel corso del procedimento penale a fianco del minore è uno dei cardini del diritto minorile.

Essi, attraverso l'acquisizione di elementi conoscitivi e l'eventuale proposta di un progetto d'impegno costruito con il minore, contribuiscono alla formazione della decisione del giudice e la eseguono. In questo quadro di riferimento i servizi della giustizia minorile e della rete locale di servizi sociali sono chiamati ad una molteplicità di azioni che muovono dalla lettura delle problematiche dei giovani che commettono reati per promuovere sul territorio interventi e risorse adeguati, volti al superamento dei bisogni rilevati. È quindi fondamentale comprendere la natura del disagio minorile per la costruzione di un sistema integrato di interventi e grande è la responsabilità dei servizi nel rappresentare - nelle sedi istituzionali competenti - le conoscenze maturate per progettare anche interventi a carattere preventivo. A tal proposito, si richiama la circolare regionale n. 37/07 in materia di presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale, con particolare riferimento al *punto A) Titolarità della presa in carico e funzioni dei Servizi ed al punto B) Le competenze istituzionali (per le parti relative all'opportunità, da parte dei Comuni, di svolgere in forma associata le funzioni inerenti alla presa in carico dei minori autori di reato ed a quanto indicato in merito all'assunzione degli oneri derivanti all'attuazione dei provvedimenti che dispongono il collocamento in comunità)*. Si evidenzia, altresì, come rilevato nella predetta circolare, l'opportunità che il Centro per la Giustizia Minorile ed i servizi territoriali individuino "il modello operativo che, con il concorso delle specifiche competenze sociali e sanitarie, assicuri la presa in carico integrata del minore, con attenzione a: - garantire la continuità degli interventi; - definire buone prassi operative per la presa in carico complessiva dei minori sottoposti a procedimento penale; - attivare accordi interistituzionali che migliorino le modalità comunicative e definiscano il rapporto di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. L'integrazione fra servizi della giustizia minorile e della rete locale dei servizi non si realizza unicamente in relazione al singolo minore, ma anche nella partecipazione ai contesti preposti alla determinazione di una politica sociale integrata a livello locale. Si tratta, da un lato, di definire modalità operative di collaborazione - stante le diverse caratteristiche organizzative dei Servizi territoriali - e, dall'altro, di contribuire a orientare le politiche sociali e sociosanitarie nella programmazione di interventi e risorse volte al superamento dei bisogni rilevati nel corso del trattamento dell'utenza minorile penale. Sarebbe auspicabile, pertanto, che le reti locali dei servizi dedichino particolare attenzione alla programmazione ed all'attuazione di iniziative volte a: - favorire la definizione di protocolli d'intesa ed accordi operativi a livello territoriale; - approfondire, in ogni ambito territoriale, la conoscenza del fenomeno della devianza minorile e comunque monitorare il numero dei minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile dispone l'indagine psico-sociale ex art.9 D.P.R. n.448/88; - sostenere il minore deviante nel proprio contesto di vita anche attraverso interventi psico-socio-educativi individualizzati ed integrati, al fine di favorire una continuità della presa in carico del minore sottoposto a procedimento penale da parte dei servizi territoriali; - assicurare l'accesso a percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, sia come dimensione soggettiva necessaria alla convivenza civile, sia promuovendo la costruzione di reti del mondo profit e no profit; - potenziare la rete di occasioni di "incontro educativo" sul territorio (centri diurni e di aggregazione giovanile, luoghi informali) per favorire la costruzione di percorsi e progetti educativi capaci di innescare un reale processo di cambiamento nel contesto di vita dei ragazzi; - affinare strategie d'intervento con i minori stranieri accompagnati e non; - supportare le funzioni genitoriali fornendo alla coppia genitoriale strumenti per far fronte a fasi di cambiamento e superare momenti di crisi emersi in occasione della commissione del reato, da parte del figlio. Lo sforzo operativo congiunto potrà essere quello di integrare l'intervento di aiuto e di sostegno - sociale e psicologico - ai genitori che desiderano confrontarsi sulle difficoltà relazionali, sui contenuti e sui valori educativi da coltivare e da potenziare nei confronti dei figli adolescenti che stanno vivendo la loro delicata fase di transizione verso il mondo adulto; - favorire e sostenere l'impegno dei minori in attività di utilità sociale, nella prospettiva di sviluppare, anche attraverso la strutturazione di una rete di risorse a ciò preposte, una dimensione di solidarietà e consentire al ragazzo di risarcire la società per il danno causato con la commissione del reato; - sostenere la prosecuzione dell'attività svolta dagli uffici di mediazione penale minorile di Milano e Brescia; - potenziare il dialogo con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e in particolare con la scuola quale luogo privilegiato di formazione sia per gli adolescenti frequentanti sia per coloro i quali ne hanno interrotto la frequenza. La commissione di un reato non deve in alcun modo né interrompere né impedire l'accesso del minore al contesto scolastico, considerata l'alta valenza educativa che esso ha nel processo evolutivo. Inoltre, sviluppare campagne informative di educazione alla legalità e di prevenzione all'abuso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcool sia nelle scuole primarie sia secondarie (in particolare negli istituti professionali); - favorire la costruzione di progetti di formazione congiunta, per operatori dei servizi della giustizia minorile e per

quelli degli Enti locali, finalizzata a costruire progetti condivisi per i minori, individuandone le reciproche responsabilità e competenze, nel rispetto delle differenti competenze istituzionali.

6.6 Gli interventi e le competenze dell'Autorità giudiziaria a favore della tutela del minore

6.6.1 Gli interventi *La segnalazione all'Autorità giudiziaria* Per "segnalazione" s'intende una comunicazione dei servizi responsabili della protezione e cura di un minore di età, finalizzata ad informare l'Autorità giudiziaria di una situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui quello si trova e che incide gravemente sui suoi diritti, anche relazionali, tra i quali il diritto alla vita e alla integrità psicofisica (artt. 6 e 19, Convenzione di New York, art. 32, Cost.), il diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni ed il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315 bis cod. civ., art. 1, L. n. 149/01), il diritto a non essere allontanato dai genitori contro la loro volontà, salvo una decisione giudiziaria presa in conformità con le leggi di procedura applicabili (art. 9, Convenzione di New York). La distinzione dell'azione di protezione e cura da parte dei servizi, dalla tutela giurisdizionale dei diritti, oramai completamente maturata a seguito delle modifiche dell'ordinamento giuridico intervenute negli ultimi anni, non esclude le interazioni e sinergie necessarie per l'effettivo ed integrale soddisfacimento dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La segnalazione non produce interruzioni nell'azione di protezione svolta dai servizi, poiché il percorso giudiziario è solo eventuale e, comunque, non sostituisce l'intervento sociale e sociosanitario e deve essere avviato quando quest'ultimo non appare sufficiente a garantire una tutela stabile ed effettiva del minore. Le segnalazioni incongrue con le competenze e finalità della giustizia non possono dar luogo ad iniziative giudiziarie. Infatti, le iniziative dei servizi sociali e sociosanitari nell'interesse di un bambino o di un adolescente, ed anche le segnalazioni non previste dalla legge come obbligatorie, sono governate da criteri di opportunità in funzione di finalità di benessere individuale e sociale o di prevenzione da fattori di rischio e sono, per ciò stesso, collocate sotto l'egida del principio del migliore interesse del minore. Viceversa, la proposizione di un ricorso del pubblico ministero e delle parti private e la decisione del giudice rispondono innanzitutto al principio di legalità, anche se sempre guidato e finalizzato a realizzare l'interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

Le decisioni giudiziarie sulle responsabilità genitoriali e i rapporti familiari con i figli minori

Quando il genitore viola i doveri connessi alla responsabilità parentale, il giudice può pronunciare:

□ **le limitazioni della responsabilità genitoriale:** si tratta di misure limitative disposte con riferimento tanto all'attività educativa, quanto alle funzioni di rappresentanza e amministrazione (art. 333 c.c.);

□ **la decadenza dalla responsabilità genitoriale** nei casi più gravi, che hanno arrecato un pregiudizio al figlio violandone i diritti della persona (art. 330 c.c.). Si tratta di un provvedimento radicale che generalmente si inserisce in un contesto familiare in cui il minore non vive ormai da tempo con quel genitore. Tale provvedimento non fa cessare l'obbligo del genitore di continuare a contribuire al mantenimento del figlio e, di per sé, non comporta l'interruzione dei loro rapporti che, se non esclusi con lo stesso provvedimento, potranno essere consentiti da chi rappresenta il minore (l'altro genitore o il tutore). La decadenza dalla responsabilità genitoriale è prevista anche come pena accessoria per determinati reati (art. 34 c.p.);

□ **la dichiarazione dello stato di adottabilità:** la pronuncia è adottata dal Tribunale per i minorenni quando risulta che il minore versa in uno stato di abbandono morale e materiale di cui si è accertata l'irreversibilità. Tali provvedimenti incidono, dunque, sulle responsabilità giuridiche dei genitori sia nell'ambito educativo sia in quello patrimoniale. Di regola, quando vi è una pronuncia di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale, viene nominato un tutore cui compete la gestione delle responsabilità genitoriali. Se il provvedimento non è definitivo, i servizi - nell'ambito di quanto stabilito nel Progetto quadro e nel Progetto educativo individualizzato - possono coinvolgere i genitori in relazione agli accertamenti e alle verifiche richieste dal Tribunale per le sue decisioni. Il provvedimento definitivo di decadenza dalle responsabilità genitoriali, quando non è accompagnato da un allontanamento, non interrompe i rapporti affettivi tra genitori e figlio. In tal caso il Tribunale potrà stabilire il regime giuridico di tali rapporti. I provvedimenti di affievolimento della responsabilità genitoriale, invece, sono in genere funzionali alla realizzazione di uno specifico intervento dei servizi previsto nel Progetto quadro.

La richiesta di informazioni sulla situazione del minore La legge prevede che l'Autorità giudiziaria (Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, Tribunale civile, Sezione per i minorenni

della Corte d'appello) possa sollecitare informazioni dai servizi sociali e sociosanitari con riferimento ad un procedimento in corso.

La Procura presso il Tribunale per i minorenni può richiedere un'indagine conoscitiva al fine di valutare la sussistenza degli estremi per avviare un procedimento a tutela del minore. Le richieste possono riguardare gli interventi assistenziali già svolti in precedenza, oppure accertamenti ed attività compiute sulla base di un precedente provvedimento del giudice. Poiché tali informazioni sono comunque funzionali al procedimento giudiziario, e cioè alla sua decisione, esse dovranno essere fornite nei tempi indicati dall'Autorità giudiziaria. Nel settore penale sia il pubblico ministero che il giudice possono richiedere ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e ai servizi territoriali, accertamenti sulla personalità del minorenne e sulle risorse familiari e sociali ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n.448/88 tenuto conto che al minorenne deve essere comunque assicurata l'assistenza dei servizi ai sensi dell'art. 12 del decreto sopra citato. Va tenuto presente che il contenuto delle relazioni, quando richieste dal Giudice, nel corso di procedimenti pendenti, viene portato a conoscenza delle parti private e del pubblico ministero, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Quelle richieste dal P.M.M., fino a quando non siano poste a base di un ricorso al Tribunale per i minorenni, non sono, invece, ostensibili ad altri, e tali non diventano neppure se il P.M. archivi il fascicolo "Affari Civili".

Le informazioni dopo la definizione del processo Quando il Tribunale pronuncia un provvedimento definitivo di "affidamento al servizio sociale", stabilisce che la situazione personale e familiare del bambino sia seguita e sostenuta, restituendo così il caso al servizio titolare. Il servizio, perciò, realizza con le proprie risorse professionali e strutturali l'intervento progettato nell'ambito del regime giuridico stabilito dal decreto. Adeguerà, dunque, autonomamente l'intervento sociosanitario alla normale evoluzione del caso, compreso l'eventuale trasferimento del domicilio del minore in accordo con gli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre nel rispetto dei diritti delle parti interessate così come disciplinati dal provvedimento giudiziario. Poiché il servizio è tenuto ad adempiere a quanto stabilito nel provvedimento, che per legge è immediatamente esecutivo, esso dovrà tempestivamente informare l'Autorità giudiziaria nel caso in cui non sia stata data immediata esecuzione a tutte le disposizioni contenute nel decreto spiegandone le motivazioni. Il servizio, laddove ha garantito l'esecuzione di quanto disposto dai provvedimenti, segnalerà al pubblico ministero minorile solo i fatti nuovi che richiedono anche la modifica del regime giuridico stabilito dal provvedimento, ovvero: quando è escluso o attenuato il pericolo di pregiudizio per il minore; quando il pregiudizio per il minore si è aggravato, incidendo sui diritti anche relazionali della personalità. Eventuali aggiornamenti con richiesta di modifiche e revoche di provvedimenti definitivi emessi nell'interesse del minore vanno indirizzate alla Procura Minorenni per l'eventuale iniziativa. Viceversa, se il Tribunale per i minorenni richiede una relazione per acquisire informazioni nell'ambito di un procedimento in corso, questa sarà inviata direttamente al giudice che l'ha richiesta.

La relazione dovrà invece essere inviata al Tribunale ordinario davanti al quale pende tra i genitori del minore giudizio di separazione o divorzio e relative modifiche delle condizioni, nonché giudizio relativo alla prole nata fuori dal matrimonio, nel caso in cui si ritenga che il minore versi in una situazione di pregiudizio e che sarebbe opportuno predisporre a sua tutela provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

La segnalazione al Giudice tutelare Devono essere segnalati al Giudice tutelare i seguenti casi:

- minore d'età i cui genitori sono morti o, per altre cause, non possono esercitare la responsabilità genitoriale per esempio nel caso dei minori stranieri non accompagnati (art. 343 c.c.);
- affidamenti familiari disposti dal servizio locale con il consenso dei genitori, per la loro esecutività (art. 4, L. n. 184/83);
- interruzione volontaria di gravidanza di minorenne nei casi di non consenso da parte di almeno uno dei due genitori o del tutore (artt. 12 e 13, L. n. 194/78);
- conflitti tra genitori, anche non coniugati, per l'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della responsabilità e per l'amministrazione dei beni, qualora non richiedano interventi modificativi del provvedimento (art. 337 c.c.);
- necessità della nomina di un amministratore di sostegno al minore nell'ultimo anno prima della maggiore età. In questo caso la legge prevede che i responsabili del servizio siano tenuti a

presentare direttamente un ricorso al Giudice tutelare oppure a segnalare la notizia al pubblico ministero (art. 406 c.c.).

6.6.2 Le competenze *La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni*

La Procura Minorile:

- a. riceve le denunce di notizia di reato ascrivibili ad un minorenne, svolge le indagini preliminari e, quando non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale davanti al Tribunale per i minorenni;
- b. richiede indagini psicosociali ex art. 9 D.P.R. n. 448/88, ai servizi (Ente locale e/o servizi della Giustizia Minorile) in base ad alcuni criteri; tendenzialmente, in caso di applicazione di misure cautelari, e per i reati più gravi quali in particolare le violenze sessuali, si rivolge direttamente all'USSM, e per conoscenza al servizio sociale territoriale. Al contrario, in caso di indagini "a piede libero" e per reati meno gravi, direttamente all'Ente locale, e per conoscenza all'USSM;
- c. formula al Questore la proposta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale all'atto della scarcerazione, o della espiazione della pena detentiva o dell'esito della messa alla prova per reati ascritti durante la minore età;
- d. vaglia le segnalazioni pervenute dai servizi, dalle forze dell'ordine o da altri soggetti privi di legittimazione alla presentazione del ricorso (cittadini e volontariato sociale), riguardanti situazioni di pregiudizio o di abbandono di minore di età finalizzate alla sua tutela civile. In tali circostanze: inoltra la documentazione alla Procura presso il Tribunale ordinario, qualora ravvisi una fattispecie di reato a danno del minore e ad opera di un adulto;
 - richiede con ricorso al Tribunale per i minorenni: di dichiarare lo stato di adottabilità (art. 9, comma 2, L. n. 184/83); di pronunciare la decadenza o la sospensione o la limitazione delle responsabilità genitoriali (artt. 330 e 333 c.c.) e/o l'eventuale allontanamento del bambino o ragazzo dalla residenza familiare; di disporre provvedimenti per la protezione assistenziale del minore che ha comportamenti devianti e, secondo le norme della L. n. 269/98, di disporre provvedimenti per la protezione assistenziale, il sostegno psicologico, il recupero e il reinserimento del minore che esercita la prostituzione e/o dei minori stranieri, privi di assistenza in Italia, vittime di tale reato;
 - presenta al Tribunale per i minorenni, a seguito di un intervento attuato dalla Pubblica Autorità, in base all'art. 403 c.c., la richiesta di un provvedimento urgente di conferma o meno di detto provvedimento amministrativo;
 - comunica al servizio segnalante le iniziative intraprese oppure le motivazioni del mancato ricorso, quando non ravvisa la sussistenza delle condizioni inerenti il principio di legalità per la presentazione di un ricorso al Tribunale per i minorenni;
 - su richiesta dell'Autorità centrale, promuove ricorsi per il rimpatrio del minore sottratto proveniente da altri Stati ratificanti, o per l'esecuzione del diritto di visita (Conv. Aja sulla sottrazione dei minori); e. effettua o dispone ispezioni nelle Comunità di accoglienza con ricorrenza semestrale o ispezioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga opportuno (art. 9, comma 3, L. n. 184/83). Il procuratore o il suo delegato, in occasione delle visite ispettive:
 - sollecita ed accoglie le istanze dei minori d'età collocati fuori dalla residenza familiare dirette ad una verifica periodica della loro condizione;
 - riceve dagli istituti di assistenza pubblici o privati e dalle Comunità di tipo familiare relazioni semestrali relative alla situazione di ogni ospite, disponendo verifiche sui tempi di permanenza e sull'adeguatezza delle relazioni con i familiari.

Il Tribunale per i minorenni Il Tribunale per i minorenni:

- a. decide sui ricorsi presentati dal procuratore o dalle parti private nei casi previsti. In particolare, dichiara lo stato di adottabilità (artt. 11 e 15, L. n. 184/83); pronuncia la decadenza, la sospensione o la limitazione della responsabilità genitoriale; dispone l'affidamento del minore al Comune perché, con l'intervento dei servizi sociali, eserciti attività di vigilanza e sostegno continuando a mantenerlo collocato presso i genitori o presso uno solo di essi, ovvero perché provveda al suo collocamento presso parenti o in famiglia affidataria o, in ultima analisi, in adeguata struttura educativa (artt. 330 e 333 c.c.); dispone l'allontanamento del genitore o del convivente dal nucleo familiare laddove la condotta di questi è di pregiudizio per il figlio e sempre che l'altro genitore assicuri adeguata tutela; conferma o meno l'allontanamento dalla famiglia di un minore per il quale è intervenuta la pubblica autorità in presenza di una situazione pregiudizievole a causa del comportamento di uno o di entrambi i genitori (art. 403 c.c.);

- b. decide sui ricorsi per la proroga degli affidi consensuali allo scadere dei 24 mesi (art. 4, comma 4, L. n. 184/83) e dispone l'affido familiare in caso di mancanza di assenso dei genitori;
- c. decide sull'ammissione al matrimonio dei minori ultrasedicenni (art. 84 c.c.);
- d. decide in ordine al riconoscimento e all'esecuzione in Italia dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori nonché sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio italiano (sottrazione internazionale);
- e. nomina - nei casi previsti dalla legge - il tutore provvisorio, il curatore speciale, il difensore di ufficio;
- f. segnala ai Comuni, ai sensi dell'art. 79 bis L. n. 184/83 e succ. mod., le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- g. giudica i minori di età accusati di aver commesso un reato ed adotta le misure penali opportune;
- h. adotta tutti i provvedimenti in materia di esecuzione penale e di sorveglianza.

Il Giudice tutelare Il Giudice tutelare:

- a. nomina il tutore legale al minore di età privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale;
- b. sovrintende alla tutela ed esercita le funzioni che la legge gli attribuisce in merito;
- c. rende esecutivo con decreto l'affido familiare o l'inserimento in comunità tutelare disposto dal servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal tutore;
- d. vigila sui minori d'età sottoposti ad affidamento consensuale per i primi due anni;
- e. vigila sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale ha stabilito per l'esercizio della responsabilità e per l'amministrazione dei beni ai sensi dell'art. 337 c.c.;
- f. può chiedere, nello svolgimento delle sue competenze, l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (art. 344, comma 2 c.c.).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario

La Procura ordinaria: a. indaga ed esercita l'azione penale nei confronti del maggiorenne accusato di aver commesso reato anche in danno di un minore di età; b. segnala la situazione alla Procura per i minorenni quando ravvisa gli estremi per intervenire sulla tutela civile del bambino o dell'adolescente.

Il Tribunale ordinario

Il Tribunale ordinario: a. in sede civile, dispone l'affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio dei genitori coniugati e decide sulle questioni economiche relative ai minori; b. dispone l'affido di figli di genitori non coniugati in caso di cessazione della convivenza e decide sulle questioni economiche relative ai minori; c. può assumere, ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale quando è in corso, tra i genitori del minore, giudizio di separazione o divorzio e relative modifiche delle condizioni, nonché giudizio relativo alla prole nata fuori dal matrimonio; d. decide sull'assunzione del cognome in caso di filiazione paterna accertata o riconosciuta dopo il riconoscimento materno; e. in sede penale, è competente a giudicare i minorenni accusati di reato, anche se commesso in danno di un minore d'età.

La Corte d'Appello Decide sulle impugnazioni contro i provvedimenti del Tribunale ordinario o, nella composizione allargata a due consiglieri onorari, del Tribunale per i minorenni. Ha competenza distrettuale. Più specificamente decide sulle impugnazioni contro: a. le sentenze che pronunciano lo stato di adottabilità di un minore; b. le sentenze ed i decreti emessi dal Tribunale per i minorenni in materia civile; c. le sentenze penali relative a reati commessi da minorenni; d. le sentenze ed i decreti emessi dal Tribunale ordinario.

7. Diffusione e condivisione di buone prassi, esperienze e modelli operativi

Le linee guida regionali sono concepite come uno strumento dinamico, a supporto delle azioni che tutti i soggetti impegnati nel sistema territoriale dei servizi di tutela e nelle reti di aiuto e accoglienza realizzano a sostegno dei minori e delle loro famiglie. Allo scopo di monitorare l'attuazione delle azioni di tutela e accoglienza dei minori e delle loro famiglie secondo le indicazioni delle linee guida, valutandone nel tempo la loro funzionalità ed efficacia per un aggiornamento dei contenuti, è previsto un tavolo di confronto ("cabina di regia") diretto e coordinato dagli uffici regionali. Nell'ambito dei compiti di aggiornamento delle linee guida questa "cabina di regia" individuerà,

attraverso una loro verifica e valutazione, secondo i criteri indicati di seguito, le esperienze (buone prassi) che integreranno gli indirizzi regionali costituendone una loro concreta attuazione. Le esperienze, le attività di servizio, le applicazioni di strumenti e le prassi professionali che potranno integrare le linee guida regionali saranno valutate per i seguenti aspetti: - coerenza con i contenuti delle linee guida regionali; - coerenza con le indicazioni normative e professionali per l'erogazione delle prestazioni del sistema sociosanitario regionale; - rispetto degli standard di funzionamento e attività del sistema di offerta sociosanitario e sociale regionale; - consolidamento nella rete dei servizi e continuità nel tempo (assetto istituzionale, gestionale, contesto territoriale e dei servizi in cui le esperienze sono attuate); - congruità con le indicazioni tecniche e professionali da parte di società scientifiche e professionali riconosciute a livello nazionale e/o internazionale; - documentazione degli esiti delle esperienze. Le buone prassi potranno riguardare modelli ed esperienze di: - organizzazione dei servizi di tutela; - accoglienza comunitaria e familiare del minore; - percorsi di presa in carico integrata a livello territoriale; - attività di sostegno familiare e aiuto al minore, diurne e domiciliari; - protocolli di collaborazione (cooperazione) e di lavoro di rete tra i diversi soggetti che operano nella rete istituzionale e del Terzo settore in azioni di prevenzione, tutela, sostegno dei minori e delle loro famiglie; - strumenti di gestione e di supporto informativo delle attività di tutela minori (es. "cartelle sociali", protocolli operativi per la condivisione e scambio di informazioni, ecc.); - metodologie e prassi professionali innovative. Al fine di diffondere la conoscenza delle diverse esperienze attivate, sul sito web di Regione Lombardia sarà dedicata una apposita sezione che conterrà le schede di sintesi delle buone prassi esaminate, organizzate secondo le diverse tematiche e i link di rimando alla documentazione disponibile. b. decide sui ricorsi per la proroga degli affidi consensuali allo scadere dei 24 mesi (art. 4, comma 4, L. n. 184/83) e dispone l'affido familiare in caso di mancanza di assenso dei genitori; c. decide sull'ammissione al matrimonio dei minori ultrasessantenni (art. 84 c.c.); d. decide in ordine al riconoscimento e all'esecuzione in Italia dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori nonché sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio italiano (sottrazione internazionale); e. nomina - nei casi previsti dalla legge - il tutore provvisorio, il curatore speciale, il difensore di ufficio; f. segnala ai Comuni, ai sensi dell'art. 79 bis L. n. 184/83 e succ. mod., le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia; g. giudica i minori di età accusati di aver commesso un reato ed adotta le misure penali opportune; h. adotta tutti i provvedimenti in materia di esecuzione penale e di sorveglianza.

NON AUTOSUFFICIENTI

MARCHE

DGR n. 94 8.2.16 - Intervento di sostegno alle famiglie di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) - Criteri di attuazione anno 2016. (BUR n. 21 del 19.2.16)

Note

Vengono approvati i criteri di attuazione dell'intervento di sostegno alle famiglie di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'anno 2016;

Si provvederà, con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, ad indicare le modalità per l'applicazione dei criteri relativi al suddetto intervento, nonché ad impegnare e liquidare all'ASUR Marche la somma di € 380.000,00 per il finanziamento dell'intervento in questione;

A sua volta l'ASUR Marche provvederà con successivi atti alla liquidazione del contributo ai destinatari dell'intervento, prevedendo percorsi amministrativi semplificati che agevolino l'utente nel conseguimento del contributo di cui trattasi;

Il presente atto costituisce direttiva per il Direttore Generale dell'ASUR in ordine ai compiti posti in capo all'Azienda medesima, ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 13/2003;

PIEMONTE

DD 17.12.15, n. 1038 - D.G.R. n. 17-2421 del 16.11.2015 - Programma attuativo "Progetto di continuità assistenziale per i pazienti adulti affetti da Sla e da altre malattie del motoneurone e le loro famiglie" per l'anno 2015. Riparto ed assegnazione di euro 3.600.000,00. (BUR n. 7 del 18.2.16)

Note

Viene ripartita ed assegnata la somma di euro 3.600.000,00.

I finanziamenti sono trasferiti alle Aziende Sanitarie Locali sulla base delle risorse disponibili, in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta al 31.10.2015, rilevata a seguito di puntuale monitoraggio effettuato presso le ASL, e che queste ultime provvederanno ad erogarle a ciascun Distretto Sanitario.

Le persone adulte affette da SLA o da altre malattie del motoneurone, che beneficiano già del contributo economico specifico, nonché coloro che beneficiano dei progetti di Vita indipendente, disciplinati dalle Linee guida approvate dalla D.G.R. n. 48- 9266 del 21 luglio 2008, possono presentare la domanda per ottenere il contributo economico oggetto del presente provvedimento, ma, nel momento in cui quest'ultimo contributo venga loro riconosciuto, non è cumulabile con quello previsto dalle rispettive deliberazioni di riferimento.

PARI OPPORTUNITÀ

MOLISE

DPGR 19.2.16, n . 11 - Nomina componente della commissione regionale per le parità e le pari opportunità. (BUR n. 5 del 24.2.16)

Note

Viene nominata , come in effetti nomina ad ogni effetto di legge dall'emanazione del presente provvedimento, la dott.ssa Lena Rita, componente della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, dichiarazioni di rito agli atti del Consiglio regionale;

NB

La suddetta nomina ha la durata fino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata nominata.

VENETO

DGR N. 39 19.1.16 - Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Individuazione del rappresentante dei movimenti di cooperazione e di volontariato maggiormente rappresentativi operanti a livello regionale. Legge regionale 30.12.1987, n. 62, articolo 3, comma 1, lettera f). (BUR n. 13 del 16.2.16)

Note

Viene individuato il rappresentante dei movimenti di cooperazione e volontariato maggiormente rappresentativi operanti a livello regionale per il rinnovo della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna: - Sig.ra Serenella Mazzetti, nata a Occhiobello (RO) il 27 maggio 1951;

POLITICHE SOCIALI

FRIULI V.G.

DGR 29.1.16, n. 132 -Conferma per l'anno 2016 del percorso di programmazione locale del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e conferma ed integrazione degli obiettivi regionali previsti dalla DGR 458/2012 (linee guida per la predisposizione dei Piani di zona). Approvazione definitiva. (BUR n. 7 del 17.2.16)

Note

PREMESSA

La legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) in particolare l'articolo 24 (Piano di zona) individua il Piano di zona quale strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali.

La Legge regionale 17 agosto 2004 n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale) e in particolare l'articolo 7, comma 2 ha previsto che la Giunta regionale emana apposite linee guida per la predisposizione dei Piani di zona.

Con DGR n. 458 del 22 marzo 2012 sono state approvate le Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona che hanno definito modalità, indirizzi e obiettivi sociali e sociosanitari per il triennio di programmazione 2013-2015.

Col le DGR n. 2358 del 30 novembre 2011, n. 2271 del 21 dicembre 2012, n. 2305 del 6 dicembre 2013, n. 394 del 6 marzo 2015 con le quali sono state approvate le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per gli anni dal 2012 al 2015 è stata prevista, fra l'altro, la partecipazione delle Aziende per l'assistenza sanitaria al percorso di elaborazione dei Piani di zona e dei Programmi attuativi annuali attraverso la strutturazione e/o il consolidamento in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni del sistema locale sociosanitario integrato in tutte le aree di integrazione sociosanitaria.

Nei primi mesi del 2013 in ogni ambito territoriale della Regione sono stati approvati i Piani di Zona validi per il triennio 2013-2015 e per ogni annualità a partire dal 2013 sono stati approvati i relativi Programmi attuativi annuali finalizzati alla realizzazione degli obiettivi regionali sociali e sociosanitari contenuti nelle Linee guida sopra menzionate.

LA NATURA DEL PIANO DI ZONA

Il Piano di Zona e le sue declinazioni annuali rappresentano lo strumento permanente di governo locale e di programmazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi, compresa anche la programmazione locale in tema di integrazione sociosanitaria;

L'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DELLA REGIONE

Con DGR n. 2393 del 27 novembre 2015 sono state approvate in via preliminare le linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016 che confermano gli obiettivi e le azioni intraprese nelle aree d'integrazione socio sanitaria nel triennio di programmazione 2013-2015.

LA VALUTAZIONE

Nel corso del 2016 la Regione procederà alla valutazione della programmazione zonale 2013-2015 e definirà gli obiettivi strategici per lo sviluppo successivo delle politiche del welfare regionale, anche attraverso la predisposizione di un piano sociale.

LA RICADUTA DEL SISTEMA RINNOVATO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Sono tuttora in atto i processi trasformativi che influiscono sul sistema integrato derivanti dal nuovo assetto territoriale introdotto con la legge regionale 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative." e dal consolidamento della riforma del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria."

I nuovi obiettivi regionali per la programmazione territoriale del sistema integrato troveranno attuazione dal 2017 ed è necessario fornire indicazioni per il 2016.

LA DISPOSIZIONE

Viene confermato anche per il 2016:

- l'impianto metodologico generale, le modalità di governance e di integrazione sociosanitaria del percorso di programmazione locale iniziato nel 2013 sulla base di quanto previsto dalla sopra citata DGR 458/2012;

- I seguenti obiettivi regionali sociali e di integrazione sociosanitaria previsti dalla medesima deliberazione:

- n. 1/2013-2015 - governance sociale,
- n. 2/2013-2015 - azioni di sistema per il consolidamento del governo del sistema integrato,
- n. 3/2013-2015 - stabilizzazione/consolidamento dei livelli di prestazione,
- n. 4/2013-2015 - integrazione socio-sanitaria: obiettivi comuni a tutte le aree,
- n. 5/2013-2015 - integrazione socio-sanitaria - area materno infantile - infanzia e adolescenza,
- n. 6/2013-2015 - integrazione socio-sanitaria - area disabilità,
- n. 7/2013-2015 - integrazione socio-sanitaria - area anziani,
- n. 8/2013-2015 - integrazione socio-sanitaria - area disabilità, dipendenze e salute mentale in tema di inserimento lavorativo.

In coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) e con l'esperienza maturata nell'ambito delle politiche per la famiglia, vengono riformulati parzialmente i seguenti obiettivi regionali, come specificato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante:

- n. 9/2013-2015 - misure di contrasto alla povertà - integrazione con le politiche del lavoro,
- n. 10/2013-2015 - area famiglia e genitorialità.

N. 9/2013-2015 MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ - INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE

DEL LAVORO

OBIETTIVO 9.1

Promuovere misure di contrasto alla povertà che accanto agli interventi di integrazioni economiche prevedano l'utilizzo di strumenti di re-inserimento lavorativo-sociale secondo una logica di attivazione che miri all'autonomia della persona.

RISULTATO

ATTESO

SSC e CPI promuovono strumenti e percorsi di re-inserimento lavorativo-sociale. Un maggior numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale trae beneficio in termini di opportunità lavorative tramite:

- l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito (LR 15/2015 e DPR 216/2015) e nello specifico lo sviluppo della presa in carico e della valutazione congiunta tra SSC, CPI e COR e nei casi in cui risulti necessario con altri servizi e in particolare con le AAS (anche in raccordo con l'obiettivo regionale 8.1);
- le collaborazioni, gli accordi e i partenariati locali in grado di sostenere percorsi di economia locale inclusiva;
- la sperimentazione di nuove modalità di gestione degli strumenti destinati all'inserimento lavorativo (borse lavoro, tirocini, ecc.) anche attraverso un più efficace raccordo con i percorsi di integrazione lavoro;
- l'utilizzo di lavori socialmente utili (LSU) e lavori di pubblica utilità (LPU).

INDICATORE DI

RISULTATO

N. di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale per le quali è stato previsto un percorso di re-inserimento lavorativo.

Valore atteso

Con riferimento ai dati di flusso 2012, nel triennio 2013 -2015 un maggior numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale intercettate dai servizi potranno sperimentare percorsi di re-inserimento lavorativo.

16_7_1_DGR_132_2_ALL1

N. 10/2013-2015 AREA FAMIGLIA E GENITORIALITA'

OBBIETTIVO 10.1 Collegare gli interventi sociali e sociosanitari programmati nei PDZ con specifiche azioni inerenti le politiche familiari.

RISULTATO**ATTESO**

I SSC comprendono nella programmazione prevista dal PDZ specifici interventi inerenti la famiglia con riferimento alle diverse fasi del suo ciclo di vita e ai relativi compiti, con particolare riferimento a quelli genitoriali.

Nello specifico:

- a) sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare (L.R. n. 11/2006, art. 13);
- b) sostegno alle attività informative e formative finalizzate al sostegno della vita di coppia e familiare, nonché per la valorizzazione sociale della maternità e della paternità (L.R. n. 11/2006, art. 7 bis);
- c) sostegno ai progetti delle associazioni/organizzazioni familiari (L.R. n. 11/2006, artt. 17 e 18) da attuare a livello territoriale, anche mediante coprogettazione;
- d) promozione dei rapporti intergenerazionali e coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura dei minori nell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori (L.R. n. 11/2006, artt. 7 e 7.1);
- e) sostegno e valorizzazione delle Banche dei tempi (L.R. n. 11/2006, art. 14);
- f) sostegno economico delle gestanti in difficoltà, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni che perseguono il sostegno alla maternità (L.R. n. 11/2006, art. 8).

INDICATORE DI**RISULTATO**

N. adozioni e affidamenti sostenuti

N. iniziative informative/formative realizzate

N. progetti attivati mediante percorsi di coprogettazione che coinvolgono associazioni/organizzazioni familiari

N. iniziative inerenti i rapporti intergenerazionali realizzate

N. di Banche del tempo sostenute nel territorio di ambito distrettuale

N. progetti di sostegno realizzati (in collaborazione con quali servizi e organizzazioni)

Valore atteso

Con riferimento al 31.12.2012, nel triennio 2013-2015 i valori correlati agli indicatori di risultato registrano un numero di attività/iniziativa/progetti complessivamente superiore.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LAZIO

DGR 9.2.16, n. 37 - Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38. Intervento straordinario a favore degli ambiti territoriali socio assistenziali. Misura 2 "servizi essenziali per i piccoli Comuni"(BUR n. 13 del 16.2.16)

Note

Vengono assegnati alla Direzione regionale Salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18" i capitoli di spesa : - H41106 "Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge 328/2000", Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali, Missione 12 Programma 07 avente piano finanziario di quarto livello 1 04 01 02; - H41131 "Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato relativa al fondo per le non autosufficienze di cui all'art.1, comma 1264, legge 296/2006", Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali, Missione 12 Programma 02 avente piano finanziario di quarto livello 1 04 01 02

I sottoelencati ambiti territoriali socio assistenziali presentano alla data del 1.1.2015 fondi di programmazione e governo della rete dei servizi relativi alla Misura 2 “Servizi essenziali per i piccoli comuni” dei Piani sociali di zona, sufficienti ad assicurare la continuità degli interventi per il solo anno 2015 e al 31 dicembre 2015 hanno esaurito le risorse disponibili:

Ambito territoriale socio assistenziale

FR B Comune capofila Frosinone

FR C Consorzio Aipes

FR D Consorzio Cassinate

LT 5 Comune capofila FORMIA

RI 3 Unione Alta Sabina

RMG 4 Comune capofila Olevano Romano

RMG 5 Comune capofila San Vito Romano

VT 1 Comune capofila Montefiascone

VT 2 Comune capofila Tarquinia

Viene approvato un intervento regionale straordinario a favore dei sopraelencati ambiti territoriali socio assistenziali volto a garantire la continuità dei progetti e dei servizi già in essere nell’anno 2015, finanziati con le risorse costituenti i rispettivi fondi di programmazione della Misura 2 “Servizi essenziali per i piccoli comuni” e non più sostenibili nell’anno 2016 per l’esaurimento dei fondi di programmazione stessi al fine di scongiurare gravi disservizi all’utenza, inefficienze nell’attività dei centri residenziali e semiresidenziali, nell’erogazione dell’assistenza domiciliare, nonché nel sistema dei segretariato sociale e di servizio professionale sociale e del pronto intervento sociale.

Viene quantificata l’entità di risorse dell’intervento regionale straordinario in euro 1.844.022,75 pari alla somma dei massimali di spesa per la Misura 2 “Servizi essenziali per i piccoli comuni” stabiliti e individuati nella deliberazione n. 136/2014 per ciascuno degli ambiti territoriali socioassistenziali elencati al punto 2 della presente deliberazione.

DGR 23.2.16, n. 53 - Commissariamento dell’Istituto Romano di San Michele. (BUR n. 16 del 25.2.16)

Note

Con DGR 4 agosto 2015 n. 429 è stata disposta la “Vigilanza sulle attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)”;

Con la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 0100774 del 6 agosto 2015, inviata al Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio, in quanto Ente vigilante sull’I.P.A.B. Istituto Romano di San Michele, acquisita agli atti d’ufficio in data 7 settembre 2015 con il n. prot. 474484 venivano sollevate censure in merito all’organizzazione ed al funzionamento dell’Istituto Romano di San Michele, richiedendo di svolgere i necessari accertamenti;

Con la nota del Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio, prot. n. 445616 del 13 agosto 2015, al Direttore della Direzione Regionale “Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport”, si invitava la Direzione Regionale ad effettuare adeguati accertamenti in ordine ai fatti segnalati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Con gli atti di organizzazione n. G10731 del 10 settembre 2015 e n. G10802 del 14 settembre 2015, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Lazio e consegnati in data 16 settembre 2015 all’Istituto Romano di San Michele, con cui la Direzione Regionale “Politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport” – Area “Politiche migratorie, integrazione sociale, rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza”, è stata costituita una Commissione tecnico-amministrativa, per svolgere i dovuti accertamenti in merito a: la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria dell’IPAB negli anni 2014 – 2015; il rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito web degli atti di cui al d.lgs. 33 del 2013; le questioni segnalate dall’ANAC, nota protocollo n. 0100774 del 6

agosto 2015, riguardanti il settore affidamenti, la gestione del personale e la gestione del patrimonio.

Con la nota del Segretario Generale dell'Istituto Romano di San Michele, prot. n. 7310 del 21 settembre 2015, acquisita agli atti d'ufficio in data 25 settembre 2015 con il n. prot. 511601 i si dichiarava nullo il decreto n. 19 del 14 novembre 2014 di avocazione di poteri amministrativi da parte del Presidente chiedendo la trasmissione degli atti *medio tempore* adottati, per procedere a riesame.

In base alla relazione finale della Commissione tecnico-amministrativa, sugli accertamenti compiuti sulla gestione dell'Istituto Romano di San Michele, acquisita dalla Direzione Regionale "Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport", in data 16 ottobre 2015, prot. n.

558324, e alla nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 settembre 2015, (procedimento Uvot/2015-003890/2015/rg), è stato comunicato all'Istituto Romano di San Michele l'avvio del procedimento sanzionatorio, per la mancata pubblicazione sul sito *web* dei contenuti previsti dal d.lgs. n. 33/2013, allegata alla relazione della commissione tecnico –ispettiva.

La relazione della Commissione ha evidenziato gravi e ripetute violazioni di legge e dello Statuto nella gestione e nell'attività dell'Istituto Romano di San Michele.

Con la nota 55834 del 16 ottobre 2015 la Direzione Regionale ha comunicato, al Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio, gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati, illustrando sinteticamente le violazioni di legge e di Statuto emerse e allegando la relazione finale della Commissione tecnico-amministrativa all'uopo costituita.

Con la nota del Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio, prot. n. 558341 del 19 ottobre 2015, al Direttore della Direzione Regionale "Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport", si è invitata la Direzione Regionale, considerate le gravi violazioni di legge e di Statuto emerse dalla verifica ispettiva effettuata sull'Istituto Romano di San Michele, ad adottare tempestivamente gli atti di competenza e a dargliene notizia.

Con la nota 572826 del 23 ottobre 2015 la Direzione Regionale ha comunicato all'Assessore alle Politiche Sociali e Sport, gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati, sia illustrando sinteticamente le violazioni di legge e di Statuto emerse sia allegando la relazione finale della Commissione tecnico-amministrativa all'uopo costituita;

Con la nota prot. n. 577867 del 23 ottobre 2015 la Direzione Regionale ha comunicato al Presidente dell'Istituto Romano di San Michele, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca dell'incarico e gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati, (con allegata relazione finale della Commissione tecnico-amministrativa all'uopo costituita), invitandolo formalmente a presentare memorie, documenti e/o osservazioni in merito alle violazioni contestate, entro quindici giorni.

Con la nota 572864 del 23 ottobre 2015 la Direzione Regionale ha invitato il Presidente dell'Istituto Romano di San Michele a procedere al riesame della revoca del Segretario Generale, in considerazione delle illegittimità sostanziali e procedurali da cui appare affetta, con la specifica avvertenza che il mancato ritiro e l'esecuzione di tale revoca saranno imputabili esclusivamente agli amministratori dell'Istituto.

Con il ricorso presentato al Tribunale Civile di Roma, R.G. 39984/15, proposto dal Segretario Generale dell'Istituto Romano di San Michele, si è chiesta la revoca dell'incarico e per il risarcimento dei danni subiti.

Con la nota 577868 del 23 ottobre 2015 la Direzione Regionale ha comunicato al Sindaco di Roma Capitale l'avvio del procedimento di revoca del Presidente dell'Istituto Romano di San Michele, illustrando sinteticamente gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati, le violazioni di legge e di Statuto emerse e allegando la relazione finale della Commissione tecnico-amministrativa all'uopo costituita.

Con la nota 604554 del 6 novembre 2015 la Direzione Regionale ha rettificato il termine di conclusione del procedimento di revoca dell'incarico del Presidente dell'Istituto Romano di San

Michele, indicato nella nota 577867 del 23 ottobre 2015, per mero errore materiale, in quindici giorni invece che in trenta giorni dalla data di avvio.

Con la nota del Presidente dell'Istituto Romano di San Michele, prot. n. 0008545 del 9 novembre 2015, acquisita agli atti d'ufficio in pari data con il n. prot. 606681 è stata presentata la replica alle violazioni contestate.

Con il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal Presidente dell'Istituto Romano di San Michele e notificato al Presidente della Regione Lazio il 12 novembre 2015, è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione di Giunta Regionale n. 429/2015 e di tutti gli atti connessi e consequenziali, tuttora validi ed efficaci.

Le attribuzioni della Regione Lazio, quale soggetto vigilante, trovano diretto fondamento nella legge, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del 4 maggio 2001, n. 207 e nello stesso statuto dell'IPAB Istituto Romano di San Michele, agli artt. 6 e 7, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 20 gennaio 1998, n. 65, prima e oltre che nella deliberazione della Giunta Regionale n. 429/2015, impugnata dal Presidente dell'Istituto Romano di San Michele con il suindicato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Con la nota del Presidente dell'Istituto Romano di San Michele, prot. n. 0008754 del 16 novembre 2015, inviata al Presidente della Regione si ribadiva la correttezza del proprio operato e si rappresentava la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Segretario Generale, atteso che l'Istituto veniva immobilizzato "proprio nelle parti che erano diretta emanazione degli incontri, intensi, intercorsi tra questo Presidente, il Commissariato della Polizia di Stato competente per territorio (atti dell'Amministrazione) e lo stesso Prefetto" di Roma.

Con la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 155411 del 18 novembre 2015 si è richiesto al Dirigente Regionale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la trasmissione della sopracitata relazione finale, 16 ottobre 2015 prot. n. 558324, della Commissione tecnico-amministrativa e di altri eventuali elementi informativi.

Il Presidente dell'Istituto Romano di San Michele ha nominato un nuovo Segretario Generale, con proprio Decreto n. 3 del 23 novembre 2015, fra i dirigenti di ruolo dell'Istituto, con decorrenza dal 24 novembre 2015 per un periodo di tre mesi, al fine di garantire "l'ordinato e imparziale svolgimento dell'amministrazione" nel perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto.

Con la comunicazione inviata al Presidente della Regione il 13 gennaio 2016, il Presidente dell'Istituto Romano di San Michele ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con decorrenza dal 15 gennaio 2016, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 14725 del 13 gennaio 2016.

Lo Statuto dell'Istituto Romano di San Michele presenta alcune disposizioni in contrasto con il principio, di diretta derivazione costituzionale, di distinzione delle funzioni fra vertice politico e dirigenza amministrativa, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001.

Con le note prot. n. SP43 del 22 gennaio 2016 e n. SP82 del 10 febbraio 2016 l'Assessore Rita Visini propone al Commissario straordinario del Comune di Roma il commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele.

Con la nota prot. 11364 del 17 febbraio 2016, il Commissario straordinario del Comune di Roma Sindaco di Roma Capitale dà il proprio assenso alla proposta di designazione del Commissario straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele,

Si procedem al commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele, per un periodo non superiore ad un anno, al fine di:

- adeguare lo Statuto dell'Istituto Romano di San Michele al principio, di diretta derivazione costituzionale, di distinzione delle funzioni fra vertice politico e dirigenza amministrativa, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001;
- consentire il riesame degli atti affetti da invalidità, adottati dal Presidente dell'Istituto a seguito dell'avocazione delle competenze del Segretario Generale, disposta con Decreto Presidenziale n. 19 del 14 novembre 2014;

- ripristinare e garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell'IPAB Istituto Romano di San Michele, di cui all'art. 1 dello Statuto vigente, secondo modelli organizzativi e gestionali che assicurino adeguata economicità, efficacia ed efficienza;
- garantire lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

NB

Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina del Commissario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele.

MOLISE

DGR 8.2.16, n. 28 - Piano sociale regionale 2015-2018 - elenco regionale al ruolo di coordinatore della rete di servizi dell'ambito sociale territoriale (BUR n. 5 del 24.2.16)

- AVVISO PUBBLICO -

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 6 maggio 2014 n. 13 "Riordino del Sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 313 del 1 dicembre 2015, che approva il Piano Sociale Regionale 2015-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 10 febbraio 2015, n. 59, avente per oggetto "Regolamento di attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali";

TENUTO CONTO che il Piano Sociale Regionale previsto dalla legge regionale del 6 maggio 2014, definisce i principi d'indirizzo e coordinamento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio 2015-2018;

CONSIDERATO che il predetto Piano Sociale Regionale 2015-2018, in continuità con la precedente programmazione regionale, prevede l'individuazione di un coordinatore della rete di servizi dell'Ambito sociale territoriale, quale figura nominata dall'Ambito stesso è scelta tra i nominativi iscritti in un apposito elenco regionale, con l'incarico di collaborare nella realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali con il Comitato dei Sindaci, l'Ufficio di piano e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio di competenza;

TENUTO CONTO che appare opportuno sulla scorta delle esperienze di programmazione, coordinamento e gestione delle politiche sociali realizzate sulla base della precedente programmazione regionale approvare un nuovo avviso pubblico, in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. n. 1146 del 4 novembre che definisca, in linea con le previsioni del nuovo Piano Sociale Regionale, i requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale al ruolo di coordinatore della rete di servizi dell'Ambito sociale territoriale;

RITENUTO di valutare le istanze già acquisite dal competente Servizio regionale Politiche Sociali, sulla base dei requisiti previsti dall'avviso pubblico approvato con il presente atto;

VISTO l'Avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco regionale dei coordinatori delle rete dei servizi dell'Ambito Territoriale Sociale, allegato e parte integrante del presente atto

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare l'Avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco regionale dei coordinatori delle rete dei servizi dell'Ambito Territoriale sociale, allegato e parte integrante del presente atto, in sostituzione di quello già approvato con D.G.R. n. 1146 del 4 novembre 2008;
- di confermare l'iscrizione nel predetto elenco dei professionisti già iscritti ai sensi dell'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 1146 del 4 novembre 2008;
- di valutare le istanze già acquisite dal competente Servizio Regionale Politiche Sociali, sulla base dei requisiti previsti dall'avviso pubblico approvato con il presente atto.

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI IDONEI AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA RETE DEI SERVIZI DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

1. Titoli e requisiti per l'iscrizione

La Regione, ai sensi della legge regionale 6 maggio 2014 n. 13 "Riordino del Sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 313 del 1 dicembre 2015, che approva il Piano Sociale Regionale 2015-2018, emana il presente avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco dei "Coordinatori della rete di servizi dell'Ambito Territoriale Sociale.

Possono essere iscritti i soggetti con i seguenti requisiti:

- a) possesso di laurea magistrale o specialistica specifica in Servizi Sociali, Sociologia o lauree equipollenti, unitamente all'attestazione di una esperienza professionale di almeno 18 (DICHIOTTO) mesi, con funzioni di coordinamento o programmazione, nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari o educativi/formativi presso enti pubblici o del privato-sociale;
- b) possesso di una laurea magistrale o specialistica aspecifica unitamente all'attestazione di una esperienza di almeno TRE anni, con funzioni di coordinamento o programmazione, nel settore dei servizi sociali, sociosanitari o educativi/formativi presso enti pubblici o del privato-sociale.

2. Il Coordinatore di ambito

2.1. Caratteristiche generali.

Il "Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito sociale territoriale":

- è una figura professionale che concorre alla realizzazione del benessere locale secondo le indicazioni date dal Piano Sociale Regionale;
- risponde del suo operato al Comitato dei Sindaci che è la sede istituzionale delegata a prendere decisioni in ordine all'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e alle relative modalità di gestione dei servizi sociali;
- collabora con il Comitato dei Sindaci nella programmazione della rete dei servizi essenziali da garantire all'Ambito Territoriale, dei servizi di rilievo intercomunale, delle nuove progettualità e sperimentazioni; nella definizione del Bilancio Sociale dell'Ambito;
- è una figura che facilita l'interazione tra i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio di competenza; a tal fine la struttura tecnica di cui si avvale per assolvere alle proprie funzioni è costituita preferibilmente da professionalità presenti nell'Ambito Territoriale;
- è incaricato dal Comune capofila per conto dell'Ambito territoriale, per un anno rinnovabile in relazione alla verifica di cui al successivo punto 6;
- cura l'invio di tutti gli atti adottati dal Comitato dei Sindaci al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle politiche sociali.

2.2. Funzioni.

Il Coordinatore di Ambito:

- a) può essere anche responsabile dell'Ufficio di Piano (in funzione delle scelte operate dall'Ambito Territoriale);
- b) cura unitamente ai componenti dell'Ufficio di Piano e in collaborazione con il Responsabile di Distretto sanitario, la redazione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio Sociale dell'Ambito, in base alle linee dettate dal Comitato dei Sindaci e concertate con le diverse realtà territoriali;
- c) svolge compiti di coordinamento del processo di costruzione del Piano attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione, sulla base delle indicazioni dei Sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di appartenenza;
- d) svolge funzioni di verifica sullo stato di attuazione del Piano di zona segnalando al Comitato dei Sindaci eventuali difficoltà in ordine agli obiettivi definiti nel Piano;
- e) collabora con il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel coordinamento degli Uffici di Cittadinanza Sociale

- f) collabora nelle attività di raccolta dati per la costruzione del Sistema Informativo locale, secondo le indicazioni del Servizio regionale competente ed in collaborazione con l'Osservatorio regionale sui fenomeni sociali e con i suoi nuclei provinciali ed informa dei risultati il Comitato dei Sindaci;
- g) collabora alla definizione dei percorsi formativi all'interno dell'Ambito sulla base degli indirizzi della Regione;
- h) partecipa al processo dell'integrazione socio-sanitaria attuata in base alle indicazioni nazionali e regionali e del Comitato dei Sindaci;
- i) collabora con i referenti pubblici individuati dai Comuni per i singoli settori di intervento e linee di attività (famiglia, infanzia e adolescenza, handicap, anziani, politiche giovanili, etc.) e i referenti del privato sociale e del volontariato in funzione dello sviluppo della rete;
- j) partecipa, su richiesta, alle riunioni del Comitato dei Sindaci;
- k) partecipa alle periodiche riunioni della Conferenza regionale delle politiche sociali (ex art. 28 della Legge regionale 13/2014) e al gruppo di lavoro permanente dei Coordinatori d'Ambito.

3. Modalità di presentazione della domanda:

la domanda va presentata, a mezzo raccomandata A/R indirizzata al protocollo unico della Regione Molise c/o Giunta Regionale, via Genova 11 – Campobasso - o tramite PEC all'indirizzo regionemolise@pec.regione.molise.it, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale della Regione Molise, riportando sul plico o sull'oggetto della PEC, la seguente dicitura

“DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI IDONEI AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA RETE DEI SERVIZI DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE “

Va compilata su carta semplice in forma di autocertificazione con l'indicazione della laurea magistrale o specialistica posseduta, nonché di tutte le informazioni anagrafiche del richiedente e relativa autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Alla domanda vanno allegati:

- curriculum professionale e formativo (in formato europeo) dal quale risulti nel dettaglio la descrizione dell'esperienza professionale richiesta in base al titolo di studio;
- attestazione dell'esperienza professionale, con funzioni di coordinamento e programmazione nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari o educativi/formativi realizzata presso enti pubblici o del privato sociale fatta tramite documento originale sottoscritto dal responsabile dell'amministrazione presso cui si è svolta detta attività.

4. Iscrizione all'Elenco

L'iscrizione all'elenco regionale avviene con provvedimento del Direttore Generale della Giunta unicamente in base della documentazione presentata e ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico di Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale senza entrare nel merito della qualità complessiva del lavoro svolto da ogni singolo candidato per cui non è quindi prevista una graduatoria.

Con successivo atto il Direttore Generale della Giunta approverà l'elenco nominativo degli idonei al ruolo di Coordinatore della rete di servizio dell'Ambito Territoriale Sociale.

5. Modalità di accesso all'incarico.

Il Comitato dei Sindaci di ogni Ambito Territoriale utilizza unicamente l'Elenco Regionale per individuare il Coordinatore che ritiene più adatto allo svolgimento delle mansioni sul proprio Ambito Territoriale Sociale.

La valutazione è effettuata attraverso esame del curriculum per accertarne capacità di elaborazione progettuale, relazionali, di coordinamento, capacità nella gestione delle risorse, conoscenza approfondita del territorio molisano o di sua parte, capacità di analisi e di elaborazione dei dati sui bisogni sociali e sulle risorse, conoscenza della organizzazione della Pubblica Amministrazione. IL

coordinatore d'Ambito Territoriale sociale è scelto dal Comitato dei Sindaci tra l'elenco degli idonei.

6. La verifica dell'attività svolta.

I diversi Comitati dei Sindaci, dopo un anno dalla nomina dei Coordinatori attivano la verifica e la valutazione dell'attività svolta conformemente agli atti di indirizzo della Regione di applicazione del Piano Regionale per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

I criteri e le modalità del processo di valutazione, anche per garantire l'omogeneità sul territorio regionale, sono definiti con successivo atto della Giunta Regionale.

L'esito della valutazione costituirà elemento necessario per il rinnovo del contratto al Coordinatore dell'Ambito Territoriale.

7. Clausola di apertura.

L'iscrizione nell'elenco regionale dei "Coordinatori della rete di servizi dell'Ambito sociale territoriale" rimane aperta per l'intero periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2015/2018. L'elenco viene aggiornato a cura della Direzione Generale della Giunta Regionale.

7. Norme di salvaguardia..

I dati dei quali l'Amministrazione Regionale entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

8. Pubblicitazione.

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Esso è reso inoltre disponibile sul sito internet della Regione Molise all'indirizzo www.regione.molise.it

PIEMONTE

DD 18.12.15, n. 1044 - Fondazione "Fondazione Maria Grazia Taglietti" con sede nel Comune di Nebbiuno (NO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato. (BUR n. 7 del 18.2.16)

Note

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Ricovero dei Vecchi - Fondazione Maria Grazia Taglietti" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Nebbiuno (NO), tra le sue origini dall'atto di fondazione dei signori Demetrio Taglietti e Ada Costa, a ricordo della loro figlia, e viene eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 228 del 05 marzo 1959.

L'I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, di *"provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed alla assistenza dei vecchi poveri, d'ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo (...), aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Nebbiuno e che non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo (...)"*.

Con istanza datata 07/08/2015, pervenuta a questa Amministrazione in data 07/09/2015, il Presidente dell'I.P.A.B. richiedeva, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 18/06/2015, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da "Ricovero dei Vecchi - Fondazione Maria Grazia Taglietti" a "Fondazione Maria Grazia Taglietti".

A seguito di apposita istruttoria viene riconosciuta l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Fondazione Maria Grazia Taglietti", con sede nel Comune di Nebbiuno (NO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

DD 22.12.15, n. 1052 - Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - ONLUS con sede in Torino. Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 7 del 18.2.16)

Note

Il Presidente della Fondazione “Ufficio Pio delle Compagnia di San Paolo – onlus” con sede in Torino, in esecuzione dell’atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 18/12/2015, per ottenere l’approvazione del nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private. Viene approvata ed autorizzata l’iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione “Ufficio Pio delle Compagnia di San Paolo – onlus” con sede in Torino

SICILIA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 9 febbraio 2016 - Revisione dell’albo regionale delle istituzioni assistenziali (Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22) - Anno 2016.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI

DEGLI ENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE

AI COMUNI DELLA SICILIA

e p.c. ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

Al fine di provvedere alla revisione dell’albo regionale delle istituzioni assistenziali prevista dall’art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, tutti i legali rappresentanti degli enti iscritti al predetto albo devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, attestante il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi per il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale.

Qualora nell’anno in corso siano state apportate modifiche statutarie o variazioni della sede legale e/o operativa e della denominazione, dovrà essere allegata anche la copia conforme del verbale d’assemblea inerente tali variazioni.

È appena il caso di ricordare che, qualora l’ente assistenziale fosse iscritto per più di una struttura e/o tipologia di servizio, per ciascuna di esse dovrà compilare una distinta dichiarazione.

Si avverte che il mancato invio della suddetta documentazione entro il termine indicato nel decreto di iscrizione (30 aprile) comporterà l’avvio delle procedure di revoca dello stesso.

Il comune, in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla legge regionale n. 22/86 ed alla direttiva emanata con la circolare n. 6 del 3 settembre 2015 di questo Dipartimento, è tenuto ad esercitare l’attività di vigilanza degli enti iscritti all’albo regionale in argomento ricadenti del proprio ambito territoriale, verificando il mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali e comunicando a questo Assessorato l’esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati.

Al riguardo appare utile sottolineare il ruolo fondamentale esercitato dai comuni, in quanto istituzione presente sul territorio in grado di vigilare con attenzione e continuità sulla qualità dei servizi socio-assistenziali erogati.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali: **BULLARA**
Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritta/a
nato/a a il
e residente in via
nella qualità di legale rappresentante dell’ente
..... con sede legale in
..... fax n. email
iscritto all’albo regionale nella sezione tipologia
giusto decreto n. del con sede operativa nel comune

di, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA:

- di essere in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale prevista dall'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- di non avere effettuato modifiche in ordine allo statuto, alla sede legale e alla sede operativa.

Luogo e data

Il legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via fax tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

VENETO

DGR N. 10 12.1.16 - Ridefinizione delle strutture afferenti ai servizi sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale. Deliberazione della Giunta regionale n. 1880 del 23 dicembre 2015. Provvedimenti attuativi. (BUR n. 13 del 16.2.16)

Note

La situazione organizzativa della Sezione Servizi Sociali è dal 1° febbraio 2016 quella di cui all'**Allegato A**,

ALLEGATO A

NUOVA CONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA SEZIONE SERVIZI SOCIALI SEZ 1 SERVIZI SOCIALI

PO A Analisi di bilancio COMIN FRANCESCO

PO C Contabilità e liquidazione COMIN FRANCESCO (interim)

PO C Programmazione, piani di zona e coordinamento segreteria PALANTA CLAUDIA

PO C Monitoraggio finanziamenti

PO C Osservatorio politiche sociali

PO C Autorizzazione e accreditamento TEMPORIN ELISABETTA

SET B Non autosufficienza, Ipab, anziani, disabilità

PO A IPAB e istituzioni sociali GUERRA STEFANO

PO C Disabili DANIELI DANIELA

PO C Residenzialità

PO C Domiciliarità

SET B Minori, giovani, famiglia e servizio civile DEL RE GEORGE LOUIS

PO C Giovani BONSUAN CARLA

PO C Tutela minorile BRAZZALE CATERINA

PO C Prima infanzia FINCATO PATRIZIA

PO C Promozione persona e famiglia FIORE ANNA

PO B Politiche e coordinamento piani e programmi per la famiglia NARDINI LAURA

PO C Servizio civile

SET B Nuove marginalità, dipendenze, inclusione sociale e terzo settore

PO B Dipendenze CORTI ANNA

PO C Carcere e marginalità sociale

PO C Sviluppo politiche del terzo settore e cooperazione sociale VERONESE STEFANIA

PO C Volontariato promozione sociale e progettualità trasversali STRANO STEFANIA

DGR N. 73 27.1.16 - Conferimento incarico di Direttore della Sezione Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale (art. 13 della legge regionale n. 54/2012). (BUR n. 16 del 23.2.16)

Note

Viene conferito l'incarico di direzione della Sezione Servizi Sociali, incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale: dott.ssa Antonella PINZAUTI, nata a Roma il 18 aprile 1966, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla legge regionale n. 54/2012 e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum allegato (**Allegato A**), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'incarico di titolarità della Sezione in oggetto decorrerà dal 1° febbraio 2016.

POVERTÀ – INCLUSIONE SOCIALE

LOMBARDIA

DD 23.2.16 - n. 1213 Rettifica della denominazione dei soggetti beneficiari nonché dei termini temporali del d.d.g. 7060/2015 con oggetto «Approvazione, ai sensi della d.g.r. 3206/2015, dell'avviso pubblico per interventi psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà»

Note

Viene sostituita la denominazione dei soggetti beneficiari di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A, del d.d.g.7060/2015 da «Aziende Sanitarie Locali – ASL» con «Agenzie di tutela della salute (ATS)» e «Aziende socio sanitarie territoriali (ASST)» ai sensi della l.r.23 dell'11 agosto 2015.

Vengono prorogate le scadenze relative a quanto definito al paragrafo 11 (durata) di cui al sopracitato Avviso, in particolare relativamente al processo di presa in carico e alla conclusione delle attività, sostituendo le date «1 marzo 2016» e «30 ottobre 2016» con «30 maggio 2016» e «30 gennaio 2017».

Vengono approvate le indicazioni operative al fine di esplicitare ed integrare, sostituendo anche le tabelle di rendicontazione contabile (allegato D), quanto già previsto nell'Avviso e nelle linee guida di cui al d.d.g.7060/2015 e successive modifiche, mediante i successivi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

Allegato A Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione dei voucher;

Allegato B Diario;

Allegato C Atto di Adesione ATS/ASST;

Allegato D Calendario previsionale trimestrale.

PIEMONTE

DD 17.12.15, n. 1033 - Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale della Direzione Coesione Sociale A1500. (BUR n. 7 del 18.2.16)

Note

PREMESSA

La Giunta della Regione Piemonte ha attivato un processo dinamico e partecipativo, finalizzato alla costruzione di un "Patto per il Sociale" capace di coinvolgere una pluralità di attori territoriali in una logica di reciprocità e di corresponsabilità, con la volontà politica di instaurare un rapporto diffuso di fiducia e di cooperazione tra l'istituzione regionale stessa e la realtà complessa e articolata dei nostri territori e delle istituzioni locali che li rappresentano.

Tale processo è finalizzato a costruire le condizioni più adeguate per affrontare il disagio sociale degli abitanti piemontesi che negli ultimi anni si è ampliato coinvolgendo un sempre maggior numero di persone, toccando fasce sociali inedite.

Il sistema di welfare piemontese, pur avendo una sua solidità dal punto di vista delle competenze sui servizi storicamente consolidati, presenta degli elementi di fragilità rispetto ad alcuni nuovi

bisogni, emersi anche grazie ad una attenta e diffusa campagna di ascolto sui vari territori della regione.

All'interno di questo processo dinamico, per facilitare l'emersione dei bisogni del territorio, sono state elaborate delle tracce di lavoro articolate su quattro tavoli tematici (integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e inclusione sociale, politiche di sostegno alle responsabilità familiari, sportelli di accesso alla rete dei servizi territoriali), arricchite, nell'arco dell'esperienza di ascolto, di contenuti, suggestioni e da una raccolta di buone pratiche sviluppatesi autonomamente nei territori.

Nell'ambito del tavolo tematico del contrasto alla povertà ed inclusione sociale, è emersa l'esigenza di attivare interventi strettamente coordinati fra i diversi settori tecnici appartenenti alla Direzione Coesione Sociale, con particolare riguardo alle politiche sociali, alla casa, alla formazione professionale ed al lavoro al fine di dare impulso, favorire e facilitare nei territori strategie di presa in carico globale dei soggetti italiani e stranieri in stato di povertà.

L'Unione Europea sollecita la necessità di operare in modo sempre più sinergico nell'utilizzo dei diversi Fondi messi a disposizione dei singoli Stati, con una particolare attenzione a quelle misure legate al contrasto delle povertà e dell'inclusione sociale (O. T. 9 – FSE, FESR, PON INCLUSIONE, PON METRO, PO FEAD, FAMI), integrando gli interventi da progettare e realizzare;

L'art. 3, comma 2, lettera i), Lista la L.R. n. 1/2004, che ha delineato il sistema integrato dei servizi nella nostra regione in coerenza con la legge 328/2000 contempla l'adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative.

La Direzione Coesione Sociale ha, fra le proprie competenze, l'attivazione, il coordinamento ed il monitoraggio di un sistema organico di interventi che promuova e tuteli i diritti sociali e civili dei cittadini che vivono nel territorio di competenza.

La Giunta Regionale in data 19/10/2015 ha approvato la D.G.R. n. 38-2292 "Patto per il sociale della Regione Piemonte 2015-2017- Un percorso politico partecipato" demandando alla Direzione Coesione Sociale gli specifici provvedimenti attuativi e la realizzazione delle azioni conseguenti.

Tra i compiti previsti dall'art. 18, comma 2 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 al Dirigente preposto alla struttura di Direzione spetta l'esercizio dei compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica sugli altri dirigenti appartenenti alla medesima struttura;

IL GRUPPO DI LAVORO

Viene istituito, nell'ambito della Direzione Regionale Coesione sociale, un gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato allo studio, alla progettazione, alla programmazione ed alla valutazione di fattibilità, al monitoraggio ed alla verifica di attività mirate alla realizzazione concreta e rapida delle necessarie misure per il contrasto alle povertà;

Tale gruppo di lavoro intersettoriale sarà composto dai referenti dei gruppi di ascolto territoriali attivati nella fase preparatoria del Patto per il sociale e da funzionari che forniranno il proprio apporto sulla base delle rispettive competenze, individuati nell'ambito dei seguenti settori:

- A1509A - Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti;
 - A1502A - Politiche del lavoro
 - A1503A - Formazione professionale
 - A1507A - Edilizia sociale
 - A1508A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità;
 - A1501A - Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE
- ; individuati dai rispettivi Dirigenti responsabili;

Viene affidato il coordinamento del gruppo al settore A1509A.;

Il gruppo di lavoro potrà avvalersi dell'apporto di altri stakeholder esterni e di dirigenti/funzionari di altre Direzioni regionali in base alle necessità che si evidenzieranno nel corso dell'attività, concordando la partecipazione di questi ultimi con i rispettivi Direttori.;

Il gruppo di lavoro intersettoriale si riunisce in sessione plenaria con cadenza almeno bimestrale, con la possibilità, all'occorrenza, di attivare sotto gruppi per approfondimenti tematici specifici.

DD 17.12.15, n. 1034 - D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 "Approvazione delle disposizioni attuative per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli". Definizione dei modelli di convenzione, del progetto individuale e delle schede di monitoraggio. (BUR n. 7 del 18.2.16)

Note

PREMESSA

L'art. 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi sociali per i soggetti in condizioni di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;

La Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" ed in particolare all'art. 1, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, prevede che la Regione detti norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio.

L'art. 3, "Principi e modalità per l'erogazione dei servizi", della sopraccitata Legge regionale, al comma 2 lett. e) e lett. i), prevede la predisposizione di progetti individualizzati, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano: la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità di intervento, il costo, la durata, gli strumenti di verifica e l'adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie, anche attraverso esperienze progettuali innovative.

Il processo di ascolto dei rappresentanti degli Enti Pubblici e delle organizzazioni del Terzo settore, organizzato dalla Direzione Coesione Sociale al fine di definire la costruzione di un nuovo "Patto per il sociale della Regione Piemonte" per il biennio 2015-2017, di cui alla D.G.R. n. 38-2292 in data 19/10/2015, ha evidenziato la necessità di prevedere uno strumento normativo capace di attivare nuovi interventi pedagogici-assistenziali-educativi a favore dei cittadini fragili, difficilmente collocabili nei normali percorsi di inserimento lavorativo;

Con la D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 "Disposizioni per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.), è stata disciplinata la realizzazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a favore di soggetti fragili o in stato di bisogno socio-assistenziale/sanitario, al fine di garantirne l'inclusione sociale attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi;

La sopraccitata Deliberazione prevede, per l'attivazione dei P.A.S.S., la stipula di una convenzione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante, la redazione di un progetto personalizzato a favore del beneficiario e di due schede di monitoraggio riportanti il numero e i dati riguardanti i soggetti coinvolti nei percorsi;

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvati, in attuazione della DGR 22-2521 del 30/11/2015, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- modello di convenzione (Allegato A);
- modello di progetto individuale (Allegato B);
- scheda di monitoraggio da inviare agli Uffici del lavoro territorialmente competenti (Allegato C);
- scheda di monitoraggio da inviare alla Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale (Allegato D).

ALLEGATO A

(Da stipulare solo nel caso in cui il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante non coincidano)
 Convenzione stipulata in data numero

CONVENZIONE

PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

TRA

Soggetto Attuatore

Ragione/denominazione sociale

Indirizzo

Comune Provincia (.....) CAP.....

Codice fiscale:

Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

In qualità di

E

Soggetto ospitante

Ragione/denominazione sociale

Sede prevalente di attività

Indirizzo

Comune Provincia (.....) CAP.....

Codice fiscale:

Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

In qualità di

PREMESSO CHE

la Regione Piemonte, con D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015, ha previsto la necessità di sottoscrivere una convenzione tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante (allegato A, art 6) allo scopo di definire i parametri dei Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile, da ora definiti P.A.S.S..

Il **soggetto attuatore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere P.A.S.S. in Regione Piemonte in quanto rientrante nella fattispecie prevista dalla D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015 di cui all'allegato A, art 4.

Il **soggetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che i soggetti fruitori dei P.A.S.S. non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

(Solo per i soggetti privati)

b) di non avere in corso sospensioni dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga limitatamente alle aree organizzative e figure professionali interessate;

(Solo per i soggetti privati)

c) di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Disposizioni generali

Il P.A.S.S. è un intervento di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria volto all'inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell'assistito, all'inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi.

Art. 2 Ambito di applicazione e destinatari

Il P.A.S.S., attivato nell'ambito della presente convenzione, è disciplinato dalla normativa regionale approvata con D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015 che regolamenta i percorsi a favore di persone in carico ad un servizio pubblico competente, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013 e D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro.

Art. 3 Beneficiari dei P.A.S.S.

I beneficiari della misura devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti così come individuati all'art. 2 della Legge. n. 328/2000 e all'art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili nei percorsi di avvicinamento al lavoro previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013 e D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente scelta dell'idoneo percorso di attivazione sociale, spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti.

Art. 4 Natura e durata del P.A.S.S.

I P.A.S.S. si propongono quale strumento facilitante per la riduzione delle fragilità personali e o familiari, così come individuate dagli Operatori dei Servizi pubblici di riferimento.

La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell'ente deputato alla presa in carico.

È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali, in considerazione del fatto che molti dei percorsi di attivazione sociale sostenibile rappresentano l'unica forma di inserimento dei beneficiari nell'arco della loro intera vita.

Art. 5 Sussidio economico

La finalità dell'inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti derivanti dall'inserimento dell'utente presso i soggetti ospitanti. Lo svolgimento delle attività, con le modalità descritte nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per l'erogazione dell'eventuale sussidio economico. Tale sussidio è finanziato dall'Ente attuatore attraverso risorse proprie e/o la pratica del *fund raising*. La quantificazione dello stesso è stabilita nell'ambito del progetto individuale ed è indipendente dall'impegno orario di frequenza delle attività proposte.

Nel caso di erogazione del sussidio questo dovrà essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga, cedolini e CUD (DPR 601/73). Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano l'imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa.

Nel caso in cui il P.A.S.S. non preveda l'erogazione di un sussidio economico, il progetto individuale dovrà contemplare, qualora il soggetto attuatore ne ravvisi la necessità, il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le seguenti modalità:

.....

Art. 6 Progetto individuale

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- i dati identificativi dell'utente e del soggetto ospitante;
- gli obiettivi del progetto;
- la sede di svolgimento dell'attività;
- la durata del progetto e l'articolazione settimanale della presenza;
- i nominativi dei referenti individuati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante, con i rispettivi recapiti;
- gli estremi delle polizze assicurative;
- le modalità e i tempi di verifica del percorso;
- l'ammontare dell'eventuale sussidio erogato alla persona beneficiaria del progetto.

Il progetto individuale deve essere sottoscritto, oltre che dal soggetto attuatore e da quello ospitante, anche dal beneficiario o, nel caso, dal tutore od amministratore di sostegno.

Nel caso di coinvolgimento di ulteriori soggetti nel P.A.S.S., questi dovranno essere indicati nel Progetto individuale, specificandone i ruoli.

Art. 7 Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore dei percorsi di attivazione sociale sostenibile è tenuto a:

- • promuovere e finanziare i percorsi di attivazione sociale sostenibile, anche attraverso la pratica del fund raising;
- • provvedere alla definizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale sostenibile;
- • rendere operativi i contenuti della presente convenzione;
- • designare un operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato;
- • provvedere, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ad un'adeguata copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- • comunicare, via pec, all'Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio e, per conoscenza, agli Uffici della Direzione Coesione Sociale competenti, il numero e l'identità dei beneficiari coinvolti nei percorsi di attivazione sociale sostenibile, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale;
- • redigere una relazione sull'andamento del percorso, da inserire nella cartella sociale dell'utente al termine dell'esperienza, sentito il referente del soggetto ospitante;
- • rilasciare una attestazione delle attività svolte e delle competenze eventualmente acquisite dal beneficiario del P.A.S.S. .

Art. 8 Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna, su proposta del soggetto attuatore, ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in possesso dei requisiti individuati all'art. 3 della presente convenzione. Tali soggetti devono essere inseriti all'interno dell'apposito percorso progettuale di attivazione sociale sostenibile,

Il soggetto ospitante deve:

- • individuare, al proprio interno, un referente con funzioni di affiancamento al soggetto ospitato, che svolga il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso secondo le modalità indicate nel progetto individuale, interfacciandosi direttamente con il soggetto attuatore;
- • garantire l'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del Dlgs. 81/2008, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni concernenti gli interessati;
- • conservare copia della presente convenzione e del progetto individuale presso la sede di attività operativa alla quale è stato assegnato il soggetto beneficiario;
- • valutare l'esperienza svolta dal beneficiario ai fini del rilascio, da parte del soggetto attuatore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Art. 9 Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al [inserire la data di conclusione concordemente individuata dalle parti] e si applicherà ad ogni P.A.S.S. che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:

a) nel caso di comportamento del beneficiario tale da far venir meno le finalità del proprio progetto individuale;

b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto individuale previsto per il beneficiario;

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte tramite pec ed avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 Sospensione e recesso anticipato dal P.A.S.S.

Il beneficiario e/o il suo tutore può interrompere il percorso di attivazione sociale, dandone preventiva comunicazione al soggetto ospitante ed al referente del soggetto attuatore.

Il soggetto ospitante può interrompere il P.A.S.S. nel caso in cui il beneficiario non rispetti le regole sottoscritte nel progetto individuale o metta in atto condotte che appaiano reiteratamente inconciliabili con gli obiettivi comunemente prefissati.

Art. 11 Consegna progetto individuale

Le parti sono tenute a consegnare al beneficiario del P.A.S.S. e/o al suo tutore, copia del progetto individuale contenente gli estremi della convenzione.

Articolo 12 Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto attuatore e il soggetto ospitante dichiarano di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto attuatore.

Luogo e data

.....
Firma e timbro del soggetto attuatore

.....
Firma e timbro del soggetto ospitante

ALLEGATO B

PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE

Convenzione stipulata in data / / numero:

Soggetto Attuatore

Ragione/denominazione sociale

Indirizzo

Comune Provincia (.....) CAP.....

Codice fiscale:

Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

In qualità di

• • Referente nominato dal soggetto attuatore:

Nome Cognome

e-mail

Soggetto ospitante

Ragione/denominazione sociale

Sede prevalente di attività

Indirizzo

Comune Provincia (.....) CAP.....

Codice fiscale:

Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

In qualità di

• • *Tutor nominato dal soggetto ospitante:*

Nome Cognome

e-mail

Beneficiario del P.A.S.S.

Nome e Cognome Sesso

Indirizzo

Comune Provincia (.....) CAP

Codice fiscale:

Titolo di studio:

Stato occupazionale:

Descrizione sintetica delle principali condizioni di disagio e/o di bisogno individuate:

.....

Eventuali certificazioni di disabilità:

.....

.....

Motivazioni dell'inserimento del soggetto nel P.A.S.S. :

.....

Durata del P.A.S.S. n. mesi data inizio data fine

Modalità di svolgimento:

.....

Impegno orario settimanale complessivo:

Articolazione dell'impegno orario settimanale presso il luogo di attività:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Posizione assicurativa:

Posizione I.N.A.I.L.:

Responsabilità Civile posizione n.:

Compagnia di Assicurazione:

Eventuale sussidio economico corrisposto:

Modalità di corresponsione:

Obiettivi previsti:

fase 1:

.....

Indicatori di verifica utilizzati:

.....

Fase 2:

.....

Indicatori di verifica utilizzati:

.....

Fase 3:

.....

Indicatori di verifica utilizzati:

.....

Luogo: data di sottoscrizione.....

Soggetto attuatore

Soggetto ospitante

Beneficiario del P.A.S.S.

PRIVATO SOCIALE

ABRUZZO

L.R. 5.2.16, n. 7 - Modifica alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale).

Art. 1

(Modifica all'articolo 17 della L.R. 38/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale) è inserito il seguente:
 "2 bis. Nelle more di quanto previsto al comma 2, le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'articolo 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni:
 - a) l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia alla sezione A che B;
 - b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;
 - c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 381/1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla tipologia B."

PIEMONTE

DD 17.12.15, n. 1031 - L.R. 7/2006 - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), nella sezione regionale al numero 27/RP dell'Associazione LECTORIUM ROSICRUCIANUM -, avente sede legale nel comune di Dovadola (FC). (BUR n. 7 del 18.2.16)

Note

La legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'Associazionismo di Promozione Sociale, sia disciplinando i rapporti delle Associazioni con la Regione e il sistema delle Autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Con l'articolo 6 della sopra citata l.r. 7/2006, viene istituito il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale, di competenza dell'Amministrazione regionale, e in otto Sezioni provinciali, di competenza delle corrispondenti Amministrazioni provinciali.

Viene approvata, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2,3,5,6,7 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, l'iscrizione alla sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte della seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

LECTORIUM ROSICRUCIANUM Via Montepaolo n. 29 47013 DOVADOLA (FC)

DD 17.1215, n. 1032 - L.r. 7/2006 - Iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale APS. Nella sezione regionale al numero 28/rp dell'associazione TESC - Tavolo Enti Servizio Civile, avente sede legale nel comune di Torino. (BUR n. 7 del 18.2.16)

Note

La legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'Associazionismo di Promozione Sociale, sia disciplinando i rapporti delle Associazioni con la Regione e il sistema delle Autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Con l'articolo 6 della sopra citata l.r. 7/2006, viene istituito il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale, di competenza dell'Amministrazione regionale, e in otto Sezioni provinciali, di competenza delle corrispondenti Amministrazioni provinciali.

Viene approvata, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2,3,5,6,7 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, l'iscrizione alla sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte della seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

28/RP TESC – Tavolo Enti Servizio Civile Via Garibaldi n. 13 10122 TORINO (TO)
codice fiscale: 97685270015

PROGRAMMAZIONE

PUGLIA

DCR 1.2.16, n. 32 - “Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2016” (Deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 21/01/2016 (BUR n. 15 del 16.2.16)

NB

Si riportano in estrema sintesi le sezioni relative alle politiche socio-sanitarie, specificand i principali obiettivi strategici individuati

Ad ogni obiettivo fanno seguito conseguenti azioni, strutture coinvolte, finanziamenti e risultati attesi alla fine del triennio, così da prefigurare l'impegno di alta amministrazione, di verifica, di rendicontazione propria delle funzioni regionali

Considerata la complessità del documento, si rinvia alla lettura integrale dello stesso

Obiettivo strategico

Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità

Descrizione obiettivo

Prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza attraverso la piena attuazione della legge regionale 29_2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne” e del Piano operativo approvato con DGR 729 del 9 aprile 2015. Assegnazione e concessione ai CAV e case rifugio del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3 DL 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006), monitoraggio dei fondi assegnati e dei programmi antiviolenza approvati. Pari Opportunità e non discriminazione: attività di diffusione e sensibilizzazione di una cultura attenta alle differenze e alle pari opportunità e al contrasto agli stereotipi di genere; attuazione della LR 6/2014 per le parti di competenza; promozione del mainstreaming di genere.

Obiettivo strategico

Minori, Adolescenti e Famiglie

Descrizione obiettivo

Sostegno al benessere dell'infanzia e dell'adolescenza anche attraverso politiche di supporto alle famiglie

Obiettivo strategico

Valorizzazione del Terzo Settore, qualità dei servizi

Descrizione obiettivo

Valorizzazione del ruolo del terzo settore nel sistema di welfare regionale, ridefinizione dei rapporti della Pubblica Amministrazione e della Regione in particolare con il terzo settore, attuazione della riforma nazionale in materia..

Obiettivo strategico

OB. STR. 1 - ACCRESCERE L'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIOEDUCATIVI E SOCIOSANITARI

Descrizione obiettivo

Completare le reti dei servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari su tutto il territorio regionale, colmando le carenze negli Ambiti territoriali/Distretti che si collocano al di sotto della media regionale e incrementando l'offerta di servizi strategici come: i servizi per la prima infanzia, i servizi a ciclo diurno per le non autosufficienze, le strutture residenziali per gli over65, le tecnologie a supporto dei percorsi domiciliari di presa in carico

Obiettivo strategico

OB. STR. 2 - AMPLIARE L'OFFERTA DI SERVIZI SOCIOSANITARI TERRITORIALI PER POST-ACUTI E ANZIANI CON CRONICITA'

Descrizione obiettivo

Articolare e consolidare le reti di offerta sociosanitarie (ad integrazione delle reti sanitarie territoriali) in tutte le ASL e i Distretti sociosanitari pugliesi, con specifico riferimento a: p.l. residenziali, p.u. nei servizi a ciclo diurno, hh/utente di servizi domiciliari integrati

Obiettivo strategico

Razionalizzazione della spesa sanitaria

Descrizione obiettivo

Razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e per la gestione del personale operante nel settore della sanità, al fine di potenziare l'efficienza dell'assistenza sanitaria e garantire la sostenibilità del S.S.R.

Obiettivo strategico

Adozione di un nuovo sistema di valutazione delle performance del SSR

Descrizione obiettivo

Adozione del sistema unico regionale di misurazione e valutazione delle performance delle strutture pubbliche e private accreditate assunto come strumento per la programmazione regionale (PSR) e la valutazione del management aziendale.

Obiettivo strategico

Potenziamento delle tecnologie informatiche e di comunicazione (ICT) nel settore della sanità

Descrizione obiettivo

L'ampliamento e l'evoluzione del sistema della sanità elettronica della Regione Puglia, al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della assistenza sanitaria, garantire la sostenibilità del SSR, migliorare la gestione dei soggetti fragili, rafforzare una efficace prevenzione e promozione della salute e supportare la semplificazione ed il miglioramento dell'accessibilità offrendo ai cittadini servizi online.

Obiettivo strategico

Politica di investimenti per la riqualificazione ed il potenziamento del patrimonio edilizio e tecnologico del SSR

Descrizione obiettivo

Programmare ed assicurare l'attuazione da parte delle Aziende ed Enti pubblici del SSR di un complesso di interventi coordinati di investimenti per la riqualificazione ed il potenziamento del patrimonio edilizio e tecnologico delm SSR.

Obiettivo strategico

Potenziamento dell'assistenza neuropsichiatrica all'infanzia ed all'adolescenza

Descrizione obiettivo

I servizi sanitari delle ASL e delle Aziende Ospedaliere per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva, essendo stati attivati a partire dagli anni 2000, necessitano tuttora del completamento degli atti di regolamentazione ed attuazione delle reti di assistenza per una più appropriata risposta ai crescenti bisogni dell'utenza, attraverso l'implementazione dei livelli assistenziali

Obiettivo strategico

Riorganizzazione dell'offerta assistenziale ai soggetti affetti da forme di dipendenza da sostanze e da disturbi comportamentali.

Descrizione obiettivo

Realizzare una rimodulazione e maggiore articolazione dell'offerta di servizi sanitari in grado di fornire risposte appropriate di prevenzione, cura e riabilitazione di tutte le forme di dipendenza (da sostanze e non), attraverso la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e del fabbisogno di detti servizi .

Obiettivo strategico

Implementazione della rete regionale di assistenza sanitaria negli istituti penali per adulti e nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS).

Descrizione obiettivo

Assicurare l'assistenza alle persone detenute negli istituti penitenziari ed ai soggetti destinatari di misure di sicurezza detentive, attraverso la realizzazione di un sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale crescenti.

Obiettivo strategico

Verificare la corretta applicazione della normativa comunitaria del pacchetto igiene nonché l'esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle ASSLL regionali attraverso l'esecuzione di specifici audit sulle autorità competenti ai sensi dell'art. 4 paragrafo 6 del Reg. CE 882/2004

Descrizione obiettivo

Programmare ed effettuare il piano annuale degli audit sulle autorità competenti (Sian e Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione)

Obiettivo strategico

Sviluppo della prevenzione e promozione corretti stili di vita, educazione alimentare e attività sportiva

Descrizione obiettivo

La promozione della salute richiede l'adozione di una strategia in grado, attraverso approcci integrati e multidisciplinari e con l'ausilio di strumenti operativi validati nella loro efficacia, di diffondere il concetto di salute inteso come stato di benessere della persona , fisico, mentale,

affettivo, cognitivo, economico, sociale. In tale ambito un ruolo fondamentale lo riveste la scuola che è chiamata a uniformare le proprie scelte a valori quali: Equità, Sostenibilità, Inclusione, Empowerment, Democrazia. L'intesa tra l'Assessorato alle politiche per la salute e l'Ufficio Scolastico Regionale si sforza di tradurre tutto ciò in azioni concrete attraverso l'integrazione dei percorsi scolastici con progettualità e metodiche mirate a supportare la diffusione di una cultura della prevenzione e della promozione della salute.

Obiettivo strategico

Piano Regionale della Prevenzione

Descrizione obiettivo

Il Piano regionale della Prevenzione è stato elaborato assumendo la visione, i principi, le priorità e la struttura del PNP 2014-2018, pur in continuità con quanto realizzato in Puglia nelle precedenti programmazioni, cercando di valorizzare il know-how acquisito e tenendo conto delle specificità territoriali.

La scelta strategica è stata, quindi, quella di consolidare le esperienze maturate negli anni passati e di inserire nel Piano di Prevenzione alcune linee di attività già avviate, prevedendo progressive estensioni sul territorio regionale di azioni/interventi attivati in funzione degli obiettivi di salute posti a livello nazionale. La costituzione del Piano, nella sua complessità e articolazione, riflette lo sforzo di passare da un'ottica parcellizzata di singole azioni derivanti da progetti settoriali a una logica di processi e programmi quanto più intersettoriali e trasversali, basati su un approccio condiviso e legati tra loro per temi e valori chiave: Valutazione e Livelli Essenziali di Assistenza, continuità, coerenza, partecipazione, contrasto alle diseguaglianze.

Obiettivo strategico

Perseguire la governance dell'assistenza farmaceutica e dei dispositivi medici

Descrizione obiettivo

I farmaci e i dispositivi medici costituiscono una parte rilevante dell'assistenza sanitaria garantita alla popolazione e rappresentano una consistente voce di spesa a carico del SSR. L'impegno regionale è quello di governare l'assistenza farmaceutica e dei dispositivi medici per trovare un equilibrio tra soddisfazione dei bisogni e sostenibilità della spesa. L'attività consta nella definizione e diffusione di obiettivi di appropriatezza prescrittiva, standard di riferimento e indicatori di monitoraggio; la definizione di obiettivi di costo da assegnare alle singole Aziende Sanitarie SSR; il monitoraggio dei consumi e della spesa; l'individuazione per i farmaci ed i dispositivi ad elevata specializzazione e costo dei Centri autorizzati alla prescrizione o utilizzo, utilizzando laddove applicabile il modello della rete Hub&Spoke.

Obiettivo strategico

Sostenibilità del SSR, costi standard e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Descrizione obiettivo

Le modifiche normative degli ultimi anni richiedono ulteriori azioni al fine di ottimizzare i livelli di omogeneità, confrontabilità e aggregazione dei bilanci delle Aziende sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), anche in funzione della predisposizione del Bilancio Consolidato regionale, delle riconciliazioni/raccordi tra la contabilità economico-patrimoniale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e della GSA.

Inoltre le modifiche introdotte con riferimento al livello di finanziamento del SSN, richiedono, a carico delle regioni, azioni in materia di sostenibilità del sistema e della garanzia dei livelli minimi di assistenza e richiedono il potenziamento di strumenti di contabilità analitica e di controllo di gestione, nonché di strumenti per le analisi basate su costi standard.

Obiettivo strategico

Sostenibilità del SSR, costi standard e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Descrizione obiettivo

L'Indice di tempestività pagamenti per il SSR pugliese, per l'anno 2014 è stato pari a 68 giorni. L'indice è calcolato secondo il metodo di calcolo stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 che è entrato in vigore nel 2015.

L'indice (ITP) rappresenta la media ponderata dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento. L'obiettivo alla fine del triennio è permettere alle aziende sanitarie di registrare un ITP medio a 0, ovvero pagamenti a 60 giorni.

SANITÀ
ABRUZZO

DGR 29.11.15, n. 1124 - Fascicolo Sanitario Elettronico per la Regione Abruzzo: azioni programmatiche per l'avvio in esercizio del sistema. (BUR n. 29 del 24.2.16)

Note

Viene dato mandato al Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale –ICT del Dipartimento per la Salute e il Welfare di predisporre gli atti necessari a garantire la copertura finanziaria relativamente ai servizi di assistenza e manutenzione sul progetto di “Rete di Medici di Medicina Generale” come da nota ARIT prot. n° 1639 del 29/09/2015.

Le strutture regionali e le AA.SS.LL coinvolte nell'iniziativa di avvio esecutivo del progetto di FSE qui fissato per il 1° aprile 2016 dovranno garantire, per il termine temporale de quo, ogni utile, necessario e possibile adempimento e, conseguentemente, di fissare il seguente cronoprogramma sulla base delle evidenze riportate in narrativa:

- a. Avvio del collegamento telematico tra i Sistemi Informatici Aziendali e il Sistema tecnologico “Rete di MMG” entro il 31 gennaio 2016 incaricando l'ARIT di garantire il necessario supporto Tecnico e il Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale –ICT del Dipartimento per la Salute e il Welfare di monitorarne l'attuazione;
- b. Avvio, sulla base della relazione positiva di ARIT già acquisita, dell'iter procedurale teso alla predisposizione delle implementazioni rilevabili dell'offerta proposta dalla Soc. Dedalus, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, da parte dell'ARIT entro gennaio 2016;
- c. Ricerca ed attuazione del pieno coinvolgimento dei medici convenzionati con le AA.SS.LL. d'Abruzzo entro il 28 febbraio 2016 incaricandone le AA.SS.LL. regionali;
- d. Avvio in esercizio della nuova anagrafe web integrata con tutti i sistemi intra e extra regionali e, in particolare, con il sistema FSE per la puntuale e corretta identificazione anagrafica entro il 31 gennaio 2016 incaricandone, per ogni preliminare e conseguente adempimento di competenza, il Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione della Direzione Generale della Regione, il Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale –ICT del Dipartimento per la Salute e il Welfare e l'Agenzia Regionale per l'informatica e la Telematica;
- e. Conclusione delle attività di analisi, di verifica, di definizione e di realizzazione delle procedure connesse al richiamato DPCM del 29 settembre 2015, n. 178 (ALLEGATO 4) da parte di ARIT entro il 31 gennaio 2016
- f. Adozione da parte dell'ARIT e da parte delle Aziende Sanitarie regionali di un compiuto sistema che regolamenti aspetti legali e modalità tecniche/operative per il trattamento dei dati personali secondo le modalità stabilite dal DPCM n. 178/2015 e dalle Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015 del Garante per la protezione dei dati personali;
- g. Prevedere e concludere appositi collaudi per le attività di cui al p.to a), entro il 28 febbraio 2016, il cui esito positivo dovrà essere attestato dai Direttori Generali AA.SS.LL, dal Direttore dell'ARIT e dal Dirigente del Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale-ICT del Dipartimento per la Salute;
- h. Avviare l'esercizio d'impianto comprensivo dei collegamenti con i sistemi informatici aziendali, un congruo numero di cartelle cliniche dei medici convenzionati (MMG/PLS) e la corretta implementazione tecnica delle norme in materia di tutela dei dati personali entro il 31 marzo 2016.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 07.01.2016 N. 03 - Adozione del “Protocollo di trattamento e gestione del paziente ipotermico accidentale – Regione Abruzzo”. (BUR n. 7 del 24.2.16)

Note

Viene adottato il “Protocollo di Trattamento e Gestione del Paziente Ipotermico Accidentale”, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CAMPANIA

DGR 15.2,16, n. 43 -Commissione per la valutazione dei risultati di gestione dei direttor generali di aziende ed enti del servizio sanitario regionale. (BUR n. 12 del 22.2.16)

Note

PREMESSA

Con Delibera n. 2745 del 14.06.2002 e s.m.i., la Giunta Regionale stabiliva di attribuire ad una Commissione esterna le competenze in ordine alle verifiche ed alla valutazione dell’operato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, prevedendone altresì la composizione.

A tal fine, con Delibera di Giunta n. 854 del 3.12.2010 e successivo decreto presidenziale n. 7 del 17.1.2011 e s.m.i., la predetta Commissione veniva costituita con l’incarico di procedere, alla verifica ed alla valutazione dei risultati di gestione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 12.4.2012 si è provveduto ad una rimodulazione dei compiti della stessa, affidando le valutazioni dei Direttori Generali nominati ante 2009 ad un’altra Commissione costituita da professionalità interne;

Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 20.12.2013, l’incarico di cui alla DGRC n. 854/2010 e ss.mm.ii. è stato prorogato al 31.12.2014 e risulta attualmente scaduto; e. che le attività affidate alla Commissione con la citata DGRC n. 854/2010 e s.m.i., così come rimodulate, non sono state ultimate;

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR sono sottoposti annualmente a verifica al fine di controllare il raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale.

Permane l’interesse dell’Amministrazione Regionale alla conclusione delle procedure di valutazione e di verifica dei risultati di gestione e delle competenze organizzative dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR, anche in ragione delle procedure di selezione per la nomina.

Tali verifiche costituiscono obiettivo strategico dell’Ente finalizzato all’adozione di misure tese all’efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

Ragioni di celerità e snellimento delle procedure impongono la necessità, in analogia a quanto avvenuto per i Direttori Generali nominati ante 2009, di affidare le verifiche sui risultati di gestione ad una Commissione costituita da professionalità interne che nelle valutazioni terrà conto:

- del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario delle Aziende da esaminare;
- dei monitoraggi trimestrali effettuati dagli Uffici Regionali;
- delle risultanze dei lavori della Commissione precedente;
- delle previsioni di cui all’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 28/2003;
- per gli Enti del SSR di quanto stabilito nel provvedimento di conferimento dell’incarico;

LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Viene costituita, sino al 31.12.2016 e salvo proroga, la Commissione per la verifica dei risultati di gestione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR, composta dalle seguenti professionalità interne:

- un Dirigente dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con funzioni di Presidente;
- un Dirigente della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- un Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del SSR;

2. di **precisare** che la stessa dovrà procedere ad effettuare:

- a. le valutazioni non ancora concluse, con priorità per quelle in fase di contenzioso e pre contenzioso;
- b. la attribuzione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi per i Direttori Generali già valutati positivamente dalla precedente Commissione per il conseguente calcolo dell'indennità premiale spettante;
- c. la verifica, per quelli valutati ai primi diciotto mesi, dei risultati di gestione per le annualità successive.

La stessa nello svolgimento delle attività di verifica dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a. raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario delle Aziende da esaminare;
- b. monitoraggi trimestrali effettuati dagli Uffici Regionali;
- c. delle risultanze dei lavori della Commissione precedente;
- d. previsioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 28/2003;
- e. per gli Enti del SSR di quanto stabilito nel provvedimento di conferimento dell'incarico;

La stessa sarà nominata con successivo provvedimento con il quale verrà individuata anche una Segreteria Tecnica di supporto;

La Commissione opererà a titolo gratuito;

Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione ha accesso agli Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale, e può richiedere tutte le informazioni ed ogni documentazione amministrativa occorrente anche alle Aziende Sanitarie;

EMILIA-ROMAGNA

DGR 20.10.15, n. 1554 - Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del Budget di salute (BUR n. 45 del 24.2.16)

Note

Viene approvato il documento contenuto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, "Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del Budget di salute";

LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CON LA METODOLOGIA BUDGET DI SALUTE

Nel 2011 la Consulta regionale per la salute mentale ha istituito un gruppo di lavoro composto da familiari, professionisti delle Aziende Usl e della Regione per approfondire la metodologia del Budget di salute. Questo lavoro si sviluppava dalla necessità di rispondere ai bisogni socio-sanitari di utenti che non trovavano una risposta appropriata nei percorsi terapeutico-riabilitativi offerti dai i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP). Le valutazioni multi professionali realizzate nelle residenze psichiatriche evidenziavano una quota di pazienti che tendevano a permanere anche quando il programma era concluso e non vi era più alcuna spinta o prospettiva evolutiva, con il rischio di aggravare la cronicità, facilitare l'insorgenza di sindromi istituzionali e processi di regressione degli utenti¹. Si evidenziava, inoltre, per i pazienti affetti da disturbi mentali gravi che rimanevano nel loro domicilio, da soli o in famiglia, il rischio di abbandono o di istituzionalizzazione, non solo per variazioni/aggravamento del quadro psicopatologico, ma anche a seguito di eventi di vita (solitudine, povertà, perdita dei genitori ecc.) che impattano sul funzionamento sociale della persona.

Il documento pertanto intende valorizzare Il Budget di Salute (BdS) che si configura come strumento innovativo in grado di potenziare ed implementare modalità organizzative e pratiche di integrazione socio-sanitaria, basate sulle seguenti premesse:

- necessità di realizzare progetti sempre più personalizzati con risposte adeguate alle problematiche specifiche della situazione trattata ponendo al centro i bisogni della persona;

- necessità di garantire una effettiva integrazione con tutti i soggetti della rete dei servizi con il fine di fornire una risposta tempestiva, globale e definita nel tempo;

1 Regione Emilia-Romagna, Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, *L'attività di rivalutazione degli inserimenti residenziali condotta dalle Unità di Valutazione Multidisciplinare nel territorio della Regione Emilia-Romagna, 2010.*

- necessità di lavorare per sostenere la domiciliarità e il lavoro di cura delle famiglie valorizzando come risorsa dei servizi la partecipazione delle Associazioni dei famigliari, del volontariato, del privato sociale ed imprenditoriale;

- necessità di potenziare i collegamenti con la comunità civile per favorire percorsi di effettiva cittadinanza;

- necessità di lavorare per evitare la cronicità e ridurre i ricoveri impropri

Di fronte a queste premesse , il gruppo istituito dalla Consulta regionale ha preso in esame le esperienze attivate in diverse Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna, in forma per lo più sperimentale, che tendevano a ricercare e a realizzare soluzioni personalizzate, costruite caso per caso , “su misura”, attivando, a volte in modo virtuoso e creativo, le risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, del terzo settore (cooperative sociali, volontariato, associazionismo, ecc.) degli Enti Locali e delle Aziende sanitarie. Iniziative che, secondo i primi report aneddotici, sembravano raggiungere obiettivi significativi in termini di salute, funzionamento psicosociale, integrazione–inclusione, soddisfazione di utenti e famiglie, uso appropriato delle risorse umane ed economiche, collaborazione fra enti diversi (Ausl e Comuni).

Sulla base di queste esperienze la Consulta regionale salute mentale ha individuato nel “Budget di salute” uno degli strumenti possibili a sostegno dei progetti terapeutico riabilitativi personalizzati, definendo i primi elementi qualificanti per la sua applicazione sperimentale a livello regionale: progetto personalizzato, orientamento alla recovery (guarigione), integrazione socio-sanitaria, collegamento tra sistema di cura e sistema di comunità.

In seguito, la Regione ha promosso con un apposito finanziamento dedicato (DGR 478/2013; DGR 805/2014), il “Programma Budget di salute”, per facilitare la diffusione di questo approccio negli interventi socio-sanitari di tutti i DSM-DP regionali. Con questo obiettivo sono stati realizzati nel 2013 oltre 200 progetti individualizzati sul territorio regionale, in alternativa o in superamento della residenzialità assistita, senza contare i progetti già attivati nelle Aziende che per prime avevano sperimentato il modello del budget di salute e che hanno proseguito questa attività anche con risorse proprie, degli Enti locali e delle Fondazioni. I primi risultati di queste esperienze sono stati presentati in un convegno regionale nel 2013 e successivamente discussi con la Consulta regionale per la salute mentale.

Valutati i primi risultati incoraggianti, anche a fronte delle specificità di interventi non sempre assimilabili al modello del budget di salute, la Consulta ha incoraggiato la prosecuzione di questi percorsi, auspicando nuovi indirizzi regionali per formalizzare il modello. Il presente documento risponde a questo obiettivo, riprendendo gli indirizzi elaborati dal gruppo della Consulta nel 2011 e integrandoli con gli orientamenti delle buone pratiche maturate negli ultimi anni nell'esperienza delle Aziende Usl e degli Enti Locali 3 .

1. IL MODELLO DEL BUDGET DI SALUTE

Il Budget di salute costituisce uno strumento integrato socio-sanitario a sostegno del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato di persone affette da disturbi mentali gravi, costituito da risorse individuali, familiari, sociali e sanitarie al fine di migliorare la salute, nell'ottica della recovery (possibile guarigione), il benessere, il funzionamento psico-sociale, l'inclusione della persona e la sua partecipazione attiva alla comunità mediante l'attivazione di percorsi evolutivi.

Il Budget di Salute è uno strumento di assistenza territoriale, attivabile da parte dei Dipartimenti salute mentale e dipendenze patologiche (DSM-DP) in collaborazione con i Servizi Sociali, in

alternativa, o in superamento dell'assistenza residenziale, quando il trattamento residenziale non è la risposta di assistenza appropriata ai bisogni della persona, o quando tale trattamento si è concluso.

Viene attivato inoltre per sostenere e consolidare i progetti di domiciliarità a supporto anche del lavoro di cura delle famiglie attraverso interventi relativi all'abitare supportato e di integrazione nel contesto produttivo e/o sociale.

Esso tende a contrastare e, se possibile, a prevenire la cronicizzazione istituzionale o familiare, l'isolamento e lo stigma della persona con disturbi mentali.

2 I materiali del convegno "Budget di salute" 18 aprile 2013 sono disponibili sul portale SalutER all'indirizzo:

<http://www.saluter.it/documentazione/convegni-e-seminari/convegno-budget-di-salute-2013>

3 Il presente documento è stato elaborato dal Gruppo tecnico regionale che ha il mandato di predisporre linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-sanitari per la salute mentale adulti (determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 16350/2014). Componenti del gruppo : Lorena Batani, Provincia di Forlì Cesena; Giacomo Bertoncini, Azienda USL Modena; Antonella Brunelli, Azienda USL Romagna ; Lucilla Cabrini, Comune di Reggio Emilia; Ilaria De Santis, Regione Emilia-Romagna; Pierpaolo Falchi, Azienda USL Parma; Mila Ferri, Regione Emilia-Romagna, Angelo Fioritti, Azienda USL Bologna; Matteo Gaggi, Comune di Cesena; Andrea Garofani, ASP Delta; Monica Minelli, Azienda USL Bologna; Alba Natali, Azienda USL Imola; Elisabetta Negri, Azienda USL Reggio Emilia; Pietro Pellegrini, Azienda USL Parma; Claudio Ravani, Azienda USL Romagna; Fabrizio Starace, Azienda USL Modena; Giorgio Trotta, Azienda USL Bologna.

Il Budget di salute è altresì finalizzato a creare un legame tra il Sistema di Cura ed il Sistema di Comunità e mira ad un utilizzo appropriato delle risorse di entrambi.

1. 1. I destinatari degli interventi

In fase di prima applicazione del modello la popolazione eleggibile all'intervento è stata individuata sulla base di determinate diagnosi categoriali e della durata del disturbo mentale. Le esperienze maturate consentono tuttavia di adottare un criterio più inclusivo che tenga conto delle caratteristiche e dei bisogni della persona affetta da disturbo mentale in cura presso i CSM dando "priorità ad interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali gravi, da cui possono derivare disabilità tali da compromettere l'autonomia e l'esercizio dei diritti di cittadinanza, con alto rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale" (Progetto obiettivo Salute mentale 1998-2000).

Pertanto, i destinatari degli interventi con la metodologia del Budget di Salute sono persone affette da disturbo mentale definito dai Centri di Salute Mentale.

Qualora le persone non siano conosciute, o in carico ai Servizi Sociali o ai CSM, anche in questo caso i Servizi Territoriali effettuano un percorso di conoscenza e presa in carico prima di attivare eventuali percorsi valutativi.

Le presenti linee di indirizzo hanno per oggetto l'applicazione del Budget di salute nei CSM. Si sottolinea tuttavia l'opportunità di incoraggiare la sperimentazione del modello, con le specificità dei relativi percorsi di cura, anche per i pazienti dei SerT e della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

1.2. Gli elementi qualificanti che caratterizzano il modello di intervento con Budget di salute

a) Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) composta dall'Azienda Usl e dai Servizi Sociali che definisce il progetto personalizzato e le risorse che compongono il Budget di salute in un'ottica di appropriatezza e di congruità rispetto all'utilizzo delle risorse:

b) Progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato, centrato sulla domanda della persona e sulla valutazione dei suoi bisogni, abilità e competenze, anziché sull'offerta di servizi, elaborato e sottoscritto dal paziente, condiviso con i suoi familiari e, quando è appropriato, con altri soggetti significativi del territorio coinvolti nella realizzazione del progetto.

c) Il progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato integra il progetto di trattamento e di cura con interventi nelle aree di vita che costituiscono i principali determinanti sociali di salute: abitare, formazione e lavoro, socialità e affettività.

d) La dimensione territoriale degli interventi, in alternativa o per superare l'assistenza residenziale non più appropriata, quando il trattamento residenziale viene proposto, o mantenuto, per l'impossibilità di offrire un percorso verso l'autonomia e l'inclusione sociale. Rientrano negli interventi territoriali i progetti sull'asse dell'abitare, con diversi gradienti di supporto all'autonomia della persona presso il suo domicilio o in appartamenti messi a disposizione dal progetto. Tali interventi non devono essere confusi con l'assistenza residenziale remunerata a retta giornaliera. A tal fine si propone di usare come discriminante la presenza di un accordo formalizzato che conferisce alla persona il titolo a fruire dell'abitazione nelle regole e per la durata prevista dal progetto personalizzato. In questa forma, anche l'eventuale assistenza fruita dalla persona presso l'abitazione messa a disposizione dal progetto equivale al supporto che la persona potrebbe ricevere presso il proprio domicilio. Fermo restando che alle prestazioni residenziali si continua ad applicare la remunerazione basata sulla retta giornaliera, è possibile che progetti con budget di salute siano attivati anche per pazienti inseriti nelle residenze con l'obiettivo di favorire un percorso graduale di dimissioni dalla struttura residenziale, di norma limitatamente ad un periodo massimo di tre mesi prima della dimissione, rinnovabili una sola volta.

In particolare si intendono punti qualificanti della metodologia del BdS:

- l'ottica della partecipazione attiva della persona, della famiglia nonché di altri attori sociali come il mondo dell'associazionismo e del volontariato;
- la natura costitutivamente socio-sanitaria dello strumento, orientato a creare e mantenere connessioni e legami virtuosi tra sistemi di cura e sistemi di comunità ed ad utilizzarne in modo appropriato le risorse;
- la multidimensionalità dell'intervento in tutte le sue fasi (valutazione iniziale, redazione del progetto individualizzato, costruzione individualizzata dell'insieme di mezzi e risorse appropriati per il singolo progetto, collaborazioni col volontariato ed il privato sociale, verifiche in itinere ed eventuali riprogettazioni...);
- la finalità dichiarata di perseguire la recovery della persona e il suo funzionamento psico-sociale migliore possibile;
- il contrasto e la prevenzione di quei meccanismi più o meno subdoli di cronicizzazione sanitaria, istituzionale, familiare e sociale che la storia delle prassi psichiatriche degli ultimi decenni hanno messo in evidenza;
- il contrasto all'isolamento e allo stigma della persona portatrice di disturbo mentale grave.

1.3. Le risorse che compongono il Budget di salute individuale

a) Risorse di cura messe a disposizione dall'Azienda USL, sia attraverso le proprie strutture organizzative, sia attraverso altro Soggetto gestore

b) Risorse d'integrazione ed inclusione sociale messe a disposizione dall'Ente Locale attraverso le proprie strutture organizzative (es. prestazioni del personale del Servizio Sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica, pasti, sostegni economici, ecc.)

c) Risorse della persona titolare del progetto costituite da risorse economiche (beni e servizi) e relazionali (familiari, amicali)

d) Risorse messe a disposizione dal volontariato

Le risorse ai punti c) e d), s'intendono ulteriori rispetto a quelle comunque dovute dall'Azienda USL e dall'Ente Locale.

La composizione del budget di salute individuale è formalizzata nella sottoscrizione del progetto terapeutico – riabilitativo personalizzato.

1.4. Il Progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato

Contiene i seguenti elementi:

- a) Valutazione sintetica del bisogno
- b) Risultati attesi
- c) Gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni sociali - riabilitativi - formativi - lavorativi
- d) Eventuali risorse attivate e messe a disposizione dal paziente e dalla sua famiglia
- e) Eventuali risorse attivate e messe a disposizione dal volontariato
- f) Le risorse messe a disposizione dall'Azienda Usl e dall'Ente Locale
- g) Individuazione del responsabile del caso;
- h) Le fasi temporali e le scadenze delle verifiche
- i) L'impegno sottoscritto dell'assistito e degli altri soggetti coinvolti a realizzare il progetto, con le relative modalità.

1.5. Ambiti di intervento (assi)

Il processo riabilitativo personalizzato con Budget di Salute si sviluppa sui tre assi principali che costituiscono le basi del funzionamento sociale degli individui, supporti sociali indispensabili per essere a pieno titolo un soggetto dotato di potere contrattuale: l'abitare, la socialità e il lavoro come determinanti di salute.

a) Asse Casa/domiciliarità. Gli interventi possono includere azioni volte al conseguimento ed eventuale possesso da esercitare della casa/habitat sociale, in forma singola o mutualmente associata (gruppi di convivenza). Le abitazioni potranno avere forme di supporto differenziate, in relazione alla scelta delle stesse persone, e fornire sostegno attivo temporaneo, finalizzato all'autonomia nella gestione del quotidiano e del proprio ambiente di vita, attraverso interventi domiciliari. Tali interventi possono essere rivolti anche a pazienti che rimangono nel loro domicilio, quale supporto al mantenimento d'una buona condizione abitativa e familiare, attraverso l'integrazione di interventi clinici e riabilitativi forniti dall'Azienda USL e competenze sociali ed educative fornite dai Servizi sociali, finalizzate al recupero delle autonomie delle persone o famiglie nella loro capacità di vivere in modo autonomo.

b) Asse Affettività/Socialità. Gli interventi educativi in questa area hanno come obiettivo primario la ri-costruzione di relazioni e reti amicali, familiari e sociali unitamente allo sviluppo di abilità e competenze sociali. Gli interventi devono favorire la costruzione di un'immagine e di un'identità sociale positiva e la partecipazione ad attività culturali, educative, socializzanti, ricreative, sportive specificamente organizzate nei contesti e nei luoghi di vita delle persone e nei Centri Diurni. Nella progettazione e nella realizzazione delle attività di questo asse di intervento va ricercato e promosso il coinvolgimento e la collaborazione dei familiari, dei cittadini, delle associazioni di volontariato, di organizzazioni e gruppi informali presenti sul territorio.

c) Asse Formazione/Lavoro: comprende tutte le azioni finalizzate a promuovere la partecipazione attiva alla vita di comunità, l'inclusione sociale e l'autonomia attraverso il lavoro, nell'ambito degli strumenti previsti dalla normativa in materia di tirocini e inserimenti lavorativi.

1.6. Livelli di intensità dei progetti

L'intensità del progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato è determinata dalla UVM, sulla base della proposta del Servizio inviante e viene stabilita tenendo conto dell'obiettivo da raggiungere, del livello di disabilità della persona e dei bisogni di tipo assistenziale. I progetti possono avere diverse caratteristiche:

- a) Progetti ad alta valenza terapeutico-riabilitativa che riguardano:

- persone, soprattutto giovani, per le quali, nonostante la gravità o la complessità della situazione, è indicato un intervento riabilitativo a domicilio;
- persone, anche non più giovani, alle quali sia venuto a mancare il supporto familiare e prive delle abilità necessarie per vivere in modo autonomo;
- persone che, a seguito di percorsi riabilitativi effettuati in strutture sanitarie o socio– sanitarie, possano sperimentare un maggiore livello di autonomia in modo graduale.

La durata massima di questa tipologia di progetti è di due anni, eventualmente rinnovabile fino a quattro.

b) Progetti di mantenimento, a prevalente valenza educativa, per persone che dopo avere effettuato adeguati percorsi riabilitativi non riescono a vivere in modo completamente autonomo, ma con supporti leggeri e continuativi nel tempo, possono riuscire a vivere nella loro casa, sole o con altri utenti.

Per questa tipologia di progetti non è previsto un limite temporale, ma sono stabilite verifiche periodiche anche presso l'UVM.

Il passaggio di un progetto da una tipologia di maggiore intensità ad una di minore intensità, connota il raggiungimento di obiettivi emancipativi e di autonomizzazione ed è previsto anche in corso di attuazione dello stesso.

2. PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI TRAMITE IL BUDGET DI SALUTE

FASI DELLA PROGETTAZIONE.

LA PROGETTAZIONE ED ATTIVAZIONE DI BUDGET DI SALUTE, RICHIEDE ADEMPIMENTI CHE RIGUARDANO TUTTI I PARTNERS COINVOLTI E CHE SI ARTICOLANO IN DIVERSE FASI:

- valutazione preliminare dei bisogni, del livello di funzionamento, delle risorse necessarie dei sistemi di cura e di comunità e proposta di progetto;
- UVM: valutazione multiprofessionale e multidisciplinare;
- definizione del Progetto Individuale di Budget di Salute;
- attivazione, realizzazione e verifica del progetto;
- coerenza del progetto con valori, desideri e convinzioni dell'utente e familiari.

2.1. Valutazione iniziale e Proposta di Budget di Salute

La valutazione iniziale deve essere effettuata dall'Equipe del CSM e se deve essere attivato un progetto con Budget di Salute coinvolge l' assistente sociale del Servizio Sociale competente per territorio che effettua le valutazioni di sua competenza. La proposta/idea di avviare un progetto BdS può pervenire da qualunque punto del sistema di soggetti interessati a partecipare al progetto (utente, familiari, operatori sociali o sanitari, MMG/PLS...). La proposta di progetto con Budget di Salute viene poi discussa e sviluppata in modo congiunto da psichiatra, assistente sociale, utente, familiari (o amministratore di sostegno), eventuali altri soggetti interessati.

La partecipazione e condivisione con l'utente ed eventuali familiari (ovvero del tutore/curatore/amministratore di sostegno laddove sia stato nominato) è ritenuta elemento qualificante del percorso.

Per la valutazione della appropriatezza della proposta progettuale rispetto alle finalità specifiche del budget di salute, nella fase sperimentale, si ritiene opportuno condividere la singola progettazione all'interno delle équipes territoriali; ciò al fine di sviluppare i nuovi orientamenti culturali con una finalità formativa sull'intera équipe integrata.

Tale fase esita nella formulazione scritta di una Proposta di progetto Budget di Salute tramite apposita modulistica.

2.2 Unità di Valutazione Multiprofessionale - Equipe di progetto - Definizione del Progetto Individuale di Budget di Salute (PTRI)

L'UVM è costituita da una componente fissa - Direttore del DSM o suo delegato e Dirigente del Servizio Sociale o suo delegato - ed una componente variabile ed eventuale definita caso per caso: psichiatra ed assistente sociale di riferimento, infermiere di riferimento ed altri operatori, MMG/PLS, il paziente, i familiari, AdS .

L'UVM ha il compito di valutare le proposte di progetto Budget di Salute, di verificarne l'appropriatezza in termini di coinvolgimento e condivisione di tutti i partners interessati, di costruire sinergie e/o complementarietà tra proposte relative a persone diverse.

A partire dal confronto con il paziente ed i familiari, il momento valutativo prende in considerazione:

- criteri diagnostico-clinici: disturbi mentali severi, storia ed evoluzione dei precedenti trattamenti, valutazioni prognostico-evolutive, ecc. , mediante appositi strumenti (HoNos, CAN, ed altri)
- funzionamento psico-sociale e disabilità (ICF...)
- risorse individuali, familiari e sociali;
- risorse dei sistemi di cura;
- risorse dei sistemi di comunità.

L'UVM può avvalersi di strumenti di valutazione appropriati alla definizione delle risorse potenzialmente attivabili.

L'UVM formula quindi un giudizio di fattibilità sulla proposta di progetto ed individua una “équipe di progetto”.

2.3 L'équipe di progetto ha il compito di definire il Progetto Terapeutico-Riabilitativo Individuale (PTRI), cioè di declinare operativamente il progetto BdS.

Fanno parte dell'équipe di progetto: lo psichiatra referente del caso, l'assistente sociale, gli operatori sanitari e/o sociali, l'utente, i familiari, gli operatori dell'ente gestore, eventuali volontari o altri partner in qualche modo collegati o interessati.

Ogni équipe di progetto definisce un responsabile di progetto.

L'utente deve essere informato della possibilità di farsi accompagnare/assistere da parte di un UFE (utente o familiare esperto), o di un rappresentante di una Associazione, nel percorso di progettazione del proprio Budget di Salute.

2.4 L'équipe di progetto formalizza il Progetto Individuale (PTRI) utilizzando

l'apposita modulistica che prevede: la descrizione dettagliata del progetto con la tipologia e gli ambiti di intervento (abitare, lavoro, socialità), gli obiettivi, il livello d'intensità, la previsione dei tempi e delle modalità di verifica, la definizione della ripartizione del budget (parte sanitaria, parte sociale, parte relativa all'assistito e/o familiari, altre risorse della comunità).

Il Progetto Individuale di budget di salute è composto da:

- *budget di salute aziendale*: costituito dalle risorse messe a disposizione dall'Azienda USL sia attraverso le proprie strutture organizzative sia attraverso soggetti terzi;
- *budget dell'ente locale*: costituito dalle risorse messe a disposizione dall'ente locale sia attraverso le proprie strutture organizzative, sia attraverso soggetti terzi;
- *budget dell'assistito*: costituito dalle risorse economiche ed affettive messe a disposizione dall'assistito e da eventuali familiari o volontari;
- *budget di comunità* costituito da gruppi, associazioni, singoli volontari

2.5. Autorizzazione del PTRI e contratto

Una volta definito e formalizzato, il Progetto Individuale di Budget di Salute viene inviato ai Responsabili del budget di parte sanitaria e sociale per l'autorizzazione di spesa e l'adozione degli atti amministrativi necessari.

Autorizzata la spesa e adottati gli atti necessari, l'équipe di progetto sottoscrive un contratto che formalizza i diversi impegni delle parti, la durata, le verifiche, le condizioni di proroga o recesso.

A questo punto il progetto individualizzato può essere attivato. L'équipe di progetto mantiene la titolarità in tutte le fasi esecutive, di monitoraggio, di verifica periodica, di valutazione d'esito.

3. ADEMPIMENTI AZIENDALI: DIREZIONI GENERALI E DSM-DP

La Direzione Generale dell'Azienda UsI definisce l'insieme delle risorse che l'Azienda mette a disposizione del DSM-DP per l'attivazione di Progetti terapeutico riabilitativi personalizzati da realizzarsi con il Budget di salute individualizzato. Annualmente l'Ausl fissa il budget e l'ammontare delle disponibilità nei diversi ambiti e in relazione al grado di intensità.

L'Ausl inoltre promuove azioni di formazione e aggiornamento congiunte del proprio personale e del personale degli Enti Locali, attraverso progetti formativi condivisi con il Terzo settore, al fine di promuovere un appropriato utilizzo del Budget di salute, con particolare rilievo alla fase di valutazione condivisa, al lavoro con la famiglia e alla definizione del progetto, realizzazione e valutazione degli esiti.

In ogni DSM-DP viene nominato un referente dei progetti Budget di salute.

4. GLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI E DELLE UNIONI DEI COMUNI

Per quanto di loro competenza, in relazione alla normativa vigente, i Comuni e le Unioni dei Comuni sono coinvolti nella applicazione del modello del Budget di salute partecipando, tramite i Servizi Sociali, al percorso valutativo e progettuale sopradescritto

Negli ambiti delle specifiche competenze ed autonomie, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono proporre strumenti e risorse che facilitano l'integrazione e l'inclusione sociale di persone affette da disturbi mentali e dipendenze patologiche.

In particolare, per gli obiettivi delle presenti linee di indirizzo, assumono rilievo le azioni da prevedere nei Piani di Zona per la Salute e il Benessere Sociale distrettuali che possano essere sviluppate per i progetti personalizzati con Budget di salute nell'ambito dell'abitare, del lavoro e della socialità.

5. GLI ADEMPIMENTI DELLA REGIONE

Nel riparto alle Aziende sanitarie del Fondo per l'Autonomia possibile – Salute mentale, deliberato annualmente dalla Giunta regionale, in precedenza destinato ai soli pazienti provenienti dagli Ospedali psichiatrici e successivamente rimodulato per l'assistenza socio-sanitaria dei pazienti del CSM (DGR 478/2013, DGR 805/2014), sono previste risorse da destinare prioritariamente agli interventi con il modello del Budget di salute.

La Regione verifica l'applicazione delle presenti linee di indirizzo ed effettua il monitoraggio e la valutazione delle esperienze realizzate nei DSM-DP, riportando gli esiti alla Consulta Regionale per la salute mentale.

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 4 febbraio 2016, n. U00028 - Identificazione del Centro di Riferimento Regionale per il trapianto di polmone. (BUR n. 12 dell'11.2.16)

Note

Viene identificata l'Azienda Policlinico Universitario Umberto I come unico Centro di Riferimento Regionale per il Trapianto di polmone.

Decreto del Commissario ad Acta 4 febbraio 2016, n. U00029 - Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Recepimento documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 settembre 2014 (prot. n. 14/121/CR7c/C7). Approvazione dei profili di prestazione per i livelli I, II, III e modalità di compartecipazione alla spesa per PMA omologa. Disciplina transitoria. (BUR n. 12 de l'11.2.16)

Note

Viene stabilito:

1. di individuare, nelle more dell'emanazione di specifici atti di competenza dello Stato in materia di LEA e tariffazione delle prestazioni, le seguenti tariffe convenzionali transitorie di riferimento per le prestazioni di PMA eterologa, tratte dal Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/121/CR7c/C7 del 25 settembre 2014 "*Definizione tariffa unica convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa*", che si recepisce integralmente (allegato A) e che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

Fecondazione eterologa con seme da donatore con inseminazione intrauterina: € 1.500 (compresi € 500 per i farmaci);

Fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro: € 3.500 (compresi € 500 per i farmaci);

Fecondazione eterologa con ovociti da donatrice: € 4.000 (compresi € 500 per i farmaci);

2. di approvare il Documento "*PMA omologa – Profili di prestazioni per i livelli I, II, III e modalità di compartecipazione alla spesa. Disciplina transitoria*", allegato B del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;

3. di stabilire che, per la compensazione riguardante le prestazioni effettuate in mobilità da residenti nella regione Lazio presso altre Regioni e PP.AA., previa autorizzazione della ASL di residenza, si debba far riferimento a quanto indicato nel succitato documento di cui all'allegato A che prevede "...che ogni Regione / PP.AA. riceverà dalle altre la differenza tra la tariffa convenzionalmente definita e quanto già introitato attraverso i ticket...".

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono da applicarsi ai Centri PMA pubblici autorizzati all'esercizio, in attesa della definizione complessiva dello specifico fabbisogno assistenziale;

DGR 2,2,16, n. 25 - Approvazione del Bilancio di esercizio 2014 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. (BUR n. 13 del 16.2.16)

Note

Viene approvato il Bilancio di esercizio per l'anno 2014 della Gestione Sanitaria Accentrata che si compone di:

- **Stato Patrimoniale**

- **Conto Economico**

- **Nota integrativa**

- **Rendiconto Finanziario,**

- **Relazione sulla Gestione**

Viene preso atto dell'utile di esercizio risultante dal bilancio di esercizio della GSA per l'anno 2014, pari ad **euro 660.314.948,00** destinando il predetto utile di esercizio al ripiano delle perdite del Servizio Sanitario Regionale.

Viene sottoposto al Collegio dei Revisori della Regione Lazio, il bilancio di esercizio 2014 della G.S.A. ai fini di acquisire la certificazione relativamente a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 118/2011.

NB

Per gli allegati si rinvia alla lettura integrale del testo

Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 febbraio 2016, n. T00017 - Designazione componente Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (ex AA.SS.LL. Roma A e Roma E) (BUR n. 14 del 18.2.16)

Note

Viene designata, ai fini della nomina del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in rappresentanza della Regione Lazio, la dott.ssa Giuseppina Bertoni, nata a Roma il 26 giugno 1964, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'incarico, come risulta agli atti della competente Direzione regionale.

Il Collegio Sindacale avrà durata di tre anni con oneri integralmente gravanti sul bilancio dell'Azienda. Il Commissario Straordinario della ASL Roma 1 è tenuto a procedere agli adempimenti ed alle comunicazioni di competenza.

Atto di Organizzazione 16 febbraio 2016, n. G01199 - Manifestazione di interesse rivolta a tutto il personale dipendente delle Aziende Sanitarie Pubbliche del Servizio Sanitario Regionale inquadrato nelle categorie A, B, BS, C del Comparto Sanità e avviso di ricerca di personale regionale per la selezione del personale addetto alla centrale unica di risposta NUE - 112 nella Regione Lazio. Individuazione dei componenti in seno alla Commissione di selezione istituita da A.S.A.P. (BUR n. 15 del 23.2.16)

Note

Con invito rivolto a tutto il personale dipendente delle Aziende Sanitarie Pubbliche del Servizio Sanitario Regionale inquadrato nelle categorie A, B, BS, C del Comparto Sanità è stata avviata la procedura di acquisizione di manifestazione di interesse di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, da sottoporre ad un colloquio individuale e ad uno specifico corso di formazione per valutarne l'idoneità, da inserire in posizione di "distacco funzionale" nel Call Center 112 N.U.E di Roma e Provincia;

Vengono individuati i seguenti nominativi quali componenti della Commissione di selezione di operatori da inserire nella Centrale Unica di Risposta NUE 112:

- Arch. Gabriella Casertano, funzionario in servizio presso l'Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, titolare di posizione organizzativa;
- Dott. Giovanni Ferrara Mireni, Dirigente dell'Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 febbraio 2016, n. T00020 - Nomina del Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, recante "Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni", a seguito delle dimissioni del Commissario nominato con Decreto del Presidente n. T00183/2015. (BUR n. 15 del 23.2.16)

Note

Viene nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, "*Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni*", il dott. Achille Iachino, quale commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti (A.R.T.) fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, della predetta legge regionale n. 9/2015 e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi.

DGR 16.2.16, n. 38 - Approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale anno 2014, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni 25/02/2016 (BUR n. 16 del 25.2.16)

Note

Viene approvato il Bilancio di esercizio consolidato per l'anno 2014 che si compone di:

- **Stato Patrimoniale**
- **Conto Economico**
- **Nota integrativa**
- **Rendiconto Finanziario**
- **Relazione sulla gestione.**

Viene preso atto delle risultanze contabili del bilancio di esercizio consolidato per l'anno 2014, che presenta un risultato di esercizio pari ad euro 0,00;

Nota integrativa

NB

Si rinvia alla lettura integrale del testo per gli allegati

LIGURIA

DGR 15.1.16, n. 10 - Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - Integrazioni e modifiche.
(BUR n. 8 del 24.2.16)

Note:

Viene approvato il documento “Piano Regionale della Prevenzione anni 2014-2018 - integrazioni e modifiche” formato da n. 13 schede integrate - modificate con le richieste ministeriali ed uno schema riepilogativo degli indicatori sentinella, allegato parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Viene formalizzato un ulteriore tavolo tematico, successivamente istituito ad hoc, il “Gruppo di promozione dell’allattamento materno” che opererà in Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e costituito da: un referente di consultorio della ASL 2 Savonese, un referente del punto nascita dell’E.O. Galliera di Genova e della ASL 5 Spezzino, un referente del Dipartimento di Prevenzione della ASL 3 Genovese, un referente dei pediatri di libera scelta e un referente di Associazione per la promozione dell’allattamento al seno;

-

LOMBARDIA

DGR 8.2.16 - n. X/4792 - Approvazione delle «Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali» in revisione delle «Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale» di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n. X/1266 (BUR n. 7 del 19.2.16)

Note

Vengono approvate le «Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali», di cui all’allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto – a revisione e integrale sostituzione delle precedenti »linee guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale» di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n. X/1266;

L’applicazione delle suddette linee guida, secondo la metodologia indicata nelle stesse, è obbligatoria per tutti i progetti sottoposti ex l.r. 5/2010 alla procedura di VIA regionale o di verifica di assoggettabilità – comprese le opere/progetti per le quali siano previsti da specifiche delibere regionali metodi semi-quantitativi - ed è consigliata ai proponenti degli studi di impatto ambientale di progetti/opere la cui valutazione sia di competenza del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare per i quali sia richiesto/previsto il parere della Regione Lombardia.

La fase di consultazione, di cui al Capitolo 3 delle linee guida, tra il proponente il progetto/opera per il quale si dovrà valutare la componente ambientale salute pubblica e la competente ATS sia svolta propedeuticamente al deposito dell’istanza di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA secondo le indicazioni fornite con il diagramma di flusso illustrato nel medesimo capitolo;

Le ATS sono incaricate di garantire la fase di consultazione di cui sopra secondo le modalità di supporto indicate all’Appendice B di Allegato A e di fornire, nei tempi congruenti con le procedure di legge, il proprio contributo valutativo a tutte le autorità competenti ex art. 2 della l.r. 5/2010 che lo richiedano, facendo specifico riferimento alla congruenza dei contenuti del capitolo salute pubblica degli studi presentati con quando disposto dalle linee guida di cui al presente atto.

La direzione generale welfare assicura, nell’ambito dei lavori istruttori della commissione VIA regionale di cui al regolamento regionale 5/2011, il necessario supporto al fine dell’applicazione delle linee guida, anche nel caso in cui le procedure coinvolgano un’unica ATS.

Quanto disposto con il presente atto è da applicare alle procedure la cui istanza verrà presentata successivamente alla pubblicazione sul BURL del presente atto e alle istruttorie di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità alla VIA non ancora concluse alla data di pubblicazione di cui al successivo punto 5 e per le quali non siano ancora trascorsi i termini di 45 giorni (per le verifiche di assoggettabilità) e di 90 giorni (per la VIA) dalla data di pubblicazione

dell'avvenuto deposito dell'istanza e della relativa documentazione tecnica; le altre procedure in corso alla data di pubblicazione del presente atto e non rientranti nella precedente definizione andranno concluse sulla base della documentazione agli atti.

DGR 22.2.16 - n. X/4832 Aggiornamento della Rete regionale per le Malattie Rare (BUR n. 8 del 25.2.16)

MARCHE

DGR n. 68 8.2.16 Modifica DGR n. 579 del 9.5.2005 e s.m.i. concernente nuovo Centro regionale Trapianti – AOUOR Ancona. (BUR n. 21 del 19.2.16)

Note

Viene modificato il punto 4 della D.G.R. n. 579 del 9.5.2005 con il seguente:

“ 4. L'équipe medica direttamente responsabile dell'attività chirurgica di trapianto di fegato, rene e pancreas è composta dai seguenti sanitari:

Prof. Marco Vivarelli: Direttore della Clinica di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti AOUOR Ancona;

Dott. Federico Mocchegiani: Ricercatore Universitario presso Clinica di Chirurgia Epatobiliare e dei

Trapianti AOUOR Ancona;

Dott. Roberto Montalti: Dirigente Medico presso Clinica di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti AOUOR Ancona;

Dott. Daniele Nicolini: Dirigente Medico presso Clinica di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti AOUOR Ancona;

Dott. Andrea Vecchi: Dirigente Medico presso Clinica di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti AOUOR

Ancona;

Dott. Paolo Vincenzi: Medico a contratto presso Clinica di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti AOUOR Ancona

Dott.ssa Martina Coletta: Dirigente Medico a t.d. presso la Clinica di Chirurgia del pancreas AOUOR Ancona

MOLISE

Decreto n. 87 del 30 dicembre 2015 - Accordo Stato-Regioni sul documento “Piano Nazionale per le Malattie Rare (PNMR) – Rep. Atti n. 140/CSR del 16 ottobre 2014. Recepimento. (BUR n. 4 del 16.2.16)

Decreto n. 1 del 22 gennaio 2016 - Assegnazione ai medici di medicina generale dell'obiettivo di razionalizzazione/contenimento della spesa farmaceutica territoriale. Approvazione metodologia. (BUR n. 4 del 16.2.16)

Decreto n. 2 del 22 gennaio 2016 - Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2015 – Adeguamento stanziamenti al bilancio regionale approvato con L.R. n.10 del 4 maggio 2015 – Determinazioni. (BUR n. 4 del 16.2.16)

Decreto n. 3 del 22 gennaio 2016 - Riparto fondo sanitario anno 2015 – Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2015 – Determinazioni. (BUR n. 4 del 16.2.16)

PIEMONTE

DGR 1.2.16, n. 26-2869 - Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per il prosieguo delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta". (BUR n. 7 del 18.2.16)

Note

Viene approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per il prosieguo delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", così come indicato nell'Allegato A (a cui si rinvia).

UMBRIA

DGR 18.1.16, n. 25 - Approvazione "Linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie per la promozione della qualità delle attività vaccinali". (BUR n. 9 del 24.2.16)

VENETO

DGR N. 1553 10.11.15 - Aggiornamento del piano di finanziamento degli investimenti delle Aziende del SSR anno 2015. (BUR n. 13 del 16.2.16)

Note

Viene preso atto del contributo assegnato con DGR n. 2717 del 29 dicembre 2014 all'Azienda Ulss 10 di €. 3.000.000,00 per la realizzazione del Nuovo Ospedale Unico Veneto Orientale destinandolo, viste le mutate esigenze della programmazione ospedaliera, ad interventi sui presidi ospedalieri esistenti.

DGR N. 1904 23.12.15 - DGR n. 1654 del 9 settembre 2014 "Recepimento del "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome". Presa d'atto dell'annullamento parziale a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 501 del 8 maggio 2015. (BUR n. 13 del 16.2.16)

Note

A seguito della sentenza del TAR Veneto n. 501/2015 viene annullata la DGR n. 1654/2014 nella parte in cui, tra i criteri di accesso alle tecniche di PMA con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, viene prevista l'età della donna fino al compimento del 43 anno.

DGR N. 28 19.1.16 - Determinazione dei limiti di costo per l'anno 2016 per le Aziende ULSS ed Ospedaliere e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto". (BUR n. 13 del 16.2.16)

Note

Vengono determinati, per l'anno 2016, i limiti di costo in alcuni ambiti della sanità regionale al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio delle Aziende ed Istituti del SSR.

Bur n. 17 del 26 febbraio 2016**Materia: Sanità e igiene pubblica**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 129 DEL 16 FEBBRAIO 2016

Approvazione del programma relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS) per il biennio 2016-2017.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva il programma biennale per gli anni 2016-2017 relativo alle procedure di gara centralizzate che il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità svolgerà per l'acquisizione delle forniture e dei servizi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 133 DEL 16 FEBBRAIO 2016
Coordinamento Regionale del sistema Emergenza - Urgenza. Aggiornamento del modello organizzativo.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Regione del Veneto attua una riorganizzazione del Coordinamento Regionale del sistema Emergenza - Urgenza (CREU) ed in particolare si dispone che il Coordinamento sia suddiviso in due Aree: a) Area Servizio Urgenza Emergenza Medica - SUEM e b) Area Accettazione e Pronto Soccorso, con individuazione delle professionalità necessarie per presidiare l'intero complesso delle attività.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 134 DEL 16 FEBBRAIO 2016
DGR n. 1905 del 23 dicembre 2015 recante "Disposizioni per l'anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica". Integrazioni correlate alle norme in materia di personale del SSN contenute nell'articolo 1, commi da 541 a 544, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si apportano alcune integrazioni alla deliberazione richiamata in oggetto alla luce della normativa contenuta nell'articolo 1, commi da 541 a 544, della Legge di Stabilità per l'anno 2016, che prevede particolari procedure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale del SSN necessario a far fronte alle esigenze connesse al rispetto delle disposizioni europee e della legislazione nazionale in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 140 DEL 16 FEBBRAIO 2016
Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art. 1, comma 2).

Note per la trasparenza

Con il presente atto si approva il documento di sintesi su ruolo e attribuzioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende Sanitarie regionali, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia e in recepimento del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 1° dicembre 2015.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 142 DEL 16 FEBBRAIO 2016
Realizzazione del modello assistenziale di rete per il trattamento integrato dell'obesità. Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 55/CR del 4 agosto 2015.

Note per la trasparenza

Viene approvato la realizzazione del modello assistenziale di rete per il trattamento integrato

dell'obesità.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Nel Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016, promulgato con Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, è riportato come le reti cliniche integrate con il territorio debbano rispondere a due principi cardine: garantire a tutti i cittadini del Veneto una uguale ed uniforme accessibilità alle migliori cure sanitarie, nel luogo e con una tempistica adeguati; garantire, allo stesso tempo, la sicurezza delle prestazioni al paziente, strettamente correlata all'expertise clinica e ad una appropriata organizzazione.

Dati epidemiologici riferiti all'anno 2008 stimano che nel mondo 1 adulto su 3 sia in sovrappeso (considerando come soglia un Indice di Massa Corporea - IMC - ≥ 25) e 1 su 9 obeso (IMC ≥ 30); ciò equivale a 1,46 miliardi di adulti sovrappeso e almeno 508 milioni obesi. La prevalenza di sovrappeso e obesità, nel periodo 1980-2008, è quasi raddoppiata dal 6,4% nel 1980 al 12,0% nel 2008, e desta particolare preoccupazione per l'elevata morbilità ad essa associata.

Da riportare inoltre come l'obesità influenzi pesantemente anche lo sviluppo economico e sociale, e, come secondo la Carta Europea sull'Azione di Contrasto all'Obesità (Conferenza Ministeriale della Regione Europea dell'OMS, Istanbul, Novembre 2006), l'obesità e il sovrappeso negli adulti siano responsabili della spesa sanitaria nella Regione Europea, per una quota che arriva fino all'8%; senza considerare i costi indiretti, derivanti dalla perdita di vite umane, di produttività e guadagni correlati, che si stima essere almeno il doppio dei costi diretti rappresentati da ospedalizzazioni e cure sanitarie.

L'analisi del sovrappeso e dell'obesità nella fascia di età 6-17 anni dimostra come il tema dell'obesità non sia di esclusivo appannaggio dell'età adulta con il 26,9% bambini e adolescenti in eccesso di peso.

Dal punto di vista epidemiologico va riportato come nell'edizione 2012 dell'indagine "OKkio alla salute" si sia registrata una percentuale di bambini di età 8-9 anni in eccesso ponderale pari al 32,8%, dei quali il 22,2% in sovrappeso e il 10,6% obesi, e ciò rappresenta un dato tra i più elevati a livello europeo sebbene leggermente inferiore a quello rilevato nelle raccolte precedenti.

Per dare attuazione a quanto previsto dal PSSR 2012-2016, così come in precedenza riportato, con decreto n. 159 del 2 ottobre 2014, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha istituito un gruppo tecnico di lavoro affidando allo stesso il compito di realizzare un modello assistenziale di rete per il trattamento integrato dell'obesità; la composizione del suddetto gruppo di lavoro ha successivamente subito delle integrazioni e modifiche con i Decreti n. 222 del 23 dicembre 2014 e il n. 20 del 28 gennaio 2015.

Il citato gruppo ha completato il proprio lavoro con l'elaborazione di un documento tecnico di indirizzo per lo sviluppo del modello assistenziale di rete per il trattamento integrato dell'obesità (documento agli atti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria).

Per quanto sopra esposto, la Giunta Regionale ha approvato, con la DGR n. 55/CR del 4 agosto 2015, la realizzazione del modello assistenziale di rete, *hub & spoke*, per il trattamento integrato dell'obesità.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l.r. 29 giugno 2012, n. 23, il citato provvedimento è stato inviato alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta del 8 settembre 2015, ha esaminato la DGR n. 55/CR/2015 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza subordinatamente alle seguenti proposte di modifica (PAGR 9):

- a) a pag. 4, 2 capoverso, dopo la parola prevenzione aggiungere: ", e parimenti importante il coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta in considerazione degli indubbi vantaggi di una campagna di educazione sanitaria rivolta all'infanzia e ai soggetti in età evolutiva."
- b) a pag. 4, fine 1 capoverso, aggiungere: ", ovvero rappresenti un punto di riferimento, sia per i pazienti adulti che per quelli in età pediatrica, per la tempestiva e completa presa in carico degli

stessi in piena sintonia a quanto proposto dai centri Hub. A livello di ogni singola azienda sanitaria, al fine di facilitare i rapporti con il centri Hub, dovranno inoltre essere identificati dei referenti per l'attività in oggetto." c) a pag. 4, 2 capoverso, sostituire il termine "deve" con "dovrà".

Con il presente atto, si recepisce il parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare con l'eccezione di quanto indicato al punto c) in quanto si ritiene che la proposta di modifica del tempo del verbo dovere, dal tempo presente al tempo futuro, non garantisca la rispondenza ai criteri di chiarezza, precisione, coerenza e semplicità tipici della redazione dei testi amministrativi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si propone di approvare la realizzazione del modello assistenziale di rete, *hub & spoke*, per il trattamento integrato dell'obesità.

I Centri *hub*, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione regionale, sono previsti presso l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Presso ogni Azienda Ulss deve essere individuata una struttura *spoke* che funga da riferimento per la gestione delle problematiche relative ai pazienti in parola, ovvero rappresenti un punto di riferimento, sia per i pazienti adulti che per quelli in età pediatrica, per la tempestiva e completa presa in carico degli stessi in piena sintonia a quanto proposto dai centri Hub. A livello di ogni singola azienda sanitaria, al fine di facilitare i rapporti con il centri Hub, dovranno inoltre essere identificati dei referenti per l'attività in oggetto.

Il modello di rete, in coerenza con quanto previsto dal PSSR 2012-2016 e dalla DGR n. 2122 del 19.11.2013, deve, inoltre, essere sviluppato in piena integrazione con le strutture ospedaliere private accreditate operanti in ambito regionale. Indispensabile è poi il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale per la gestione dei percorsi dei pazienti obesi e per gli aspetti connessi alla prevenzione, e parimenti importante il coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta in considerazione degli indubbi vantaggi di una campagna di educazione sanitaria rivolta all'infanzia e ai soggetti in età evolutiva.

Per quanto concerne le funzioni di coordinamento del modello assistenziale di rete per il trattamento integrato dell'obesità, limitatamente all'età adulta, si propone di assegnare tali funzioni al Centro Regionale Specializzato per lo studio ed il trattamento integrato dell'obesità, identificato presso l'Azienda Ospedaliera di Padova dalla DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014.

Per quanto concerne l'età pediatrica ed evolutiva, si propone di assegnare le funzioni di coordinamento del modello assistenziale di rete, al Centro Regionale Specializzato per la diabetologia pediatrica identificato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dalla DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ed il Piano Socio Sanitario 2012-2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Vista la DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014;

Vista la DGR n. 55/CR del 4 agosto 2015;

Visto l'art. 2, comma 3, della l. r. 29 giugno 2012, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 8 settembre 2015 (PAGR 9);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di realizzare, per le motivazioni e secondo le modalità espresse in premessa, il modello assistenziale di rete per il trattamento integrato dell'obesità;

2. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
3. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

Bur n. 19 del 26 febbraio 2016

Materia: [Sanità e igiene pubblica](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 136 DEL 16 FEBBRAIO 2016

Individuazione della struttura regionale titolare delle attività di valutazione delle tecnologie (Health Technology Assessment). Istituzione del Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA). Definizione funzioni e assegnazione compiti e finanziamento. Individuazione del neo costituito Coordinamento e del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), già esistente e operativo, quali strutture di supporto alla CRITE per le attività di HTA.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si individua la struttura regionale titolare delle attività di valutazione delle tecnologie e si istituisce, presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, il Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA), definendone ruolo, compiti e budget, conformemente alle previsioni della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 cd. "Legge di Stabilità 2016" e alla programmazione regionale in materia. Si approva lo schema di Convenzione che definisce i rapporti tra la Regione e l'Azienda Ospedaliera di Padova, in relazione al neo costituito Coordinamento. Si individuano il neo costituito Coordinamento e il CRUF quali strutture di supporto alla CRITE per le attività di HTA, prevedendo, di conseguenza, una nuova composizione della stessa Commissione.

Bur n. 19 del 26 febbraio 2016

Materia: [Sanità e igiene pubblica](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 141 DEL 16 FEBBRAIO 2016

Protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa per lo sviluppo ed il consolidamento di sinergie tra il Servizio Sanitario Regionale ed il Servizio Sanitario degli Enti Militari.

Note per la trasparenza

Si approva lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto ed il Ministero della Difesa al fine di sviluppare i

percorsi di addestramento per il personale sanitario militare in materia di emergenza/urgenza e la collaborazione del personale sanitario militare per l'intervento in situazioni di emergenza e pubblica calamità e per l'addestramento di personale delle strutture sanitarie regionali per le operazioni in contesti e condizioni particolari.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Comando delle Forze Operative Terrestri dell'Esercito Italiano ha manifestato l'esigenza, per gli operatori sanitari militari, di confrontarsi con la realtà della sanità civile, al fine di verificare adeguatezza, efficacia e attualità di procedure, tecniche e professionalità delle proprie risorse umane, quando impiegate in condizioni estreme e di emergenza; le Forze Armate hanno l'esigenza di aggiornare ed integrare le capacità tecnico-professionali del personale sanitario militare per poter affrontare in maniera adeguata ed efficiente l'emergenza nelle frequenti operazioni militari e negli interventi per possibili eventi catastrofici naturali e non, purtroppo sempre più attuali.

Le strutture del sistema sanitario regionale rappresentano la sede ideale per accrescere e mantenere le competenze cliniche del personale sanitario militare, che può perseguire tale obiettivo solo lavorando a contatto con situazioni cliniche complesse e diversificate, simili a quelle che si troverà ad affrontare negli scenari operativi, e non piuttosto nell'attività medica ordinariamente svolta. Inoltre, il personale sanitario militare rappresenta un'importante risorsa per i soccorsi in caso di grandi emergenze che si dovessero verificare sul territorio regionale; per operare al meglio in tali situazioni deve conoscere le modalità organizzative e i protocolli clinici delle Aziende sanitarie regionali.

Il personale sanitario militare, adeguatamente formato, può rappresentare una risorsa aggiuntiva per il sistema sanitario regionale; la collaborazione tra il servizio sanitario dei reparti del Ministero della Difesa e le strutture sanitarie della Regione del Veneto può quindi condurre ad una sinergia virtuosa che concretizza economie di gestione, ampliando contemporaneamente le disponibilità per i cittadini e sfruttando tutti i possibili ambiti di collaborazione interdisciplinare.

Gli obiettivi condivisi che si intendono perseguire attraverso un protocollo di intesa sono i seguenti:

- sviluppare e consolidare sinergie e collaborazioni tra le strutture del Servizio Sanitario Regionale e le corrispettive militari;
- incrementare professionalità e competenza clinica degli ufficiali medici e sottufficiali infermieri;
- organizzare attività di formazione teorica e addestramento pratico del personale sanitario militare e civile che, sempre più spesso, si trova impegnato a condividere operazioni di soccorso e per tutte le altre possibili attività di maxi-emergenza;
- costituire nel tempo un nucleo consolidato di operatori sanitari esperti nella gestione delle emergenze, da utilizzare a beneficio della collettività in caso di calamità sul territorio regionale;
- accrescere l'efficacia e l'efficienza dello strumento sanitario militare a vantaggio di una migliore protezione sanitaria nei teatri operativi;
- implementare la competenza clinica certificata in emergenza/urgenza;
- migliorare la formazione del personale sanitario regionale nell'ambito della risposta ad emergenze di natura non convenzionale;

- sviluppare sinergie finalizzate alla promozione delle attività di donazione di organi ed emocomponenti.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra, si propone pertanto di approvare la stipula di un protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa, secondo lo schema tipo di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, incaricando il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione.

Per l'applicazione del protocollo d'intesa si ritiene opportuno costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa, un gruppo di lavoro composto da tre referenti della Regione del Veneto e tre referenti del Ministero della Difesa, con il compito di definire, in un periodo massimo di 60 giorni dalla sua costituzione:

- l'azione progettuale contenente gli ambiti di intervento e i contenuti specifici delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- l'individuazione delle Aziende sanitarie presso cui saranno attivate le azioni concordate;
- lo schema di convenzione da sottoscrivere tra i singoli reparti militari e ciascuna Azienda sanitaria interessata.

Si rinvia ad un decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale la nomina del gruppo di lavoro sopra riportato.

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le deliberazioni n. 573 del 10 maggio 2011 e n. 1322 del 9 ottobre 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2, lett. o) della L.R. 54/2012;

delibera

1. di approvare il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto ed il Ministero della Difesa per lo sviluppo ed il consolidamento di sinergie tra il Servizio Sanitario Regionale ed il Servizio Sanitario degli Enti Militari, di cui allo schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
2. di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa;
3. di istituire, secondo le modalità e finalità indicate in premessa, un gruppo di lavoro composto da tre referenti della Regione del Veneto e tre referenti del Ministero della Difesa, alla cui nomina provvederà, con proprio decreto, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

4. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
5. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ALLEGATO A alla Dgr n. 141 del 16 febbraio 2016 pag. 1/5

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

MINISTERO DELLA DIFESA

Finalizzato a sviluppare e rafforzare sinergie tra il Servizio Sanitario degli Enti Militari presenti nella Regione del Veneto ed il Servizio Sanitario Regionale.

RICHIAMATI

- la Legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- la Legge 225 del 24/2/1992 : Istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
- gli artt. 183 (rapporti con SSN), 209, 212, 213 (attività di personale sanitario) e 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 “Codice dell’ordinamento militare”, che autorizza il Ministro della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n.185;
- la Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD-L Direttiva SMD –L022 “Formazione sanitaria interforze” edizione maggio 2005;
- la Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD-L-027 ed.2013, avente ad oggetto “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”;
- Il Codice deontologico della federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, art. 19, ed. 2014;
- La “Direttiva per la Formazione sanitaria interforze” IGESAN 001 - dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale Sanità Militare Edizione 2014;
- la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016”;
- il Libro Bianco della Difesa, approvato dal Consiglio Supremo di Difesa il 21 aprile u.s., che prevede:
 - al cap. 3 comma 81. come quarta missione delle Forze Armate il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;
 - al cap. 5 comma 112. che è posta in capo alla Difesa l’attività di assistenza umanitaria e supporto in caso di calamità sia a livello nazionale sia all’estero;
 - al cap. 8 comma 255. lo sviluppo di rapporti di collaborazione e relazioni amicali tra Comunità militare e Regioni, Province e Comuni, sanciti anche da accordi o protocolli di intesa;
 - al cap. 10 comma 294. qualifica le proprie disposizioni come direttiva ministeriale nei confronti delle Amministrazioni della Difesa, disponendo pertanto che gli obiettivi in esso contenuti, quando riconosciuti raggiungibili a normativa vigente, debbano essere immediatamente perseguiti;

PREMESSO CHE

☞ Da parte del Ministero della Difesa è stata manifestata l’esigenza, per gli operatori sanitari militari, di confrontarsi con la realtà della sanità civile, al fine di verificare adeguatezza, efficacia e attualità di

procedure, tecniche e professionalità delle proprie risorse umane, quando impiegate in condizioni estreme e di emergenza, sul territorio nazionale ed all'estero;

ALLEGATO A alla Dgr n. 141 del 16 febbraio 2016 pag. 2/5

✂ La Regione del Veneto ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere la suddetta richiesta di partnership, inquadrando opportunamente la stessa con la definizione di un protocollo di intesa che stabilisca intenti, obiettivi e procedure

RICORDATO CHE

✂ Entrambe le Istituzioni hanno una responsabilità nei confronti della collettività, che si concretizza in azioni

specifiche nei rispettivi ambiti e in interventi congiunti, di cui uno dei principali è rappresentato dalle grandi emergenze che si dovessero verificare sul territorio di competenza;

✂ Il personale sanitario militare, adeguatamente addestrato, può rappresentare una risorsa aggiuntiva del sistema sanitario regionale;

✂ Le strutture del sistema sanitario regionale rappresentano la sede ideale per accrescere e mantenere le competenze cliniche del personale sanitario militare, che vanno a beneficio della collettività in cui essi sono chiamati ad operare;

Inoltre, la collaborazione tra il servizio sanitario dei reparti del Ministero della Difesa e le strutture sanitarie della

Regione del Veneto può rappresentare una sinergia virtuosa che concretizza economie di gestione, ampliando

contemporaneamente le disponibilità per i cittadini e sfruttando tutti i possibili ambiti di collaborazione interdisciplinare.

PRECISATO CHE

✂ Il personale sanitario militare, per operare al meglio nelle situazioni di emergenza che dovessero verificarsi

sul territorio regionale, deve conoscere le modalità organizzative e i protocolli clinici delle Aziende sanitarie venete;

✂ il personale sanitario militare può mantenere e accrescere la propria "clinical competence" solo lavorando a

contatto con situazioni cliniche complesse e diversificate, simili a quelle che si troverà ad affrontare negli scenari operativi e non piuttosto nell'attività medica ordinariamente svolta;

✂ occorre dare una risposta alla esigenza di aggiornare ed integrare le capacità tecnico-professionali del personale sanitario militare per poter affrontare in maniera adeguata ed efficiente l'emergenza nelle frequenti operazioni militari e sul territorio nazionale, per possibili eventi catastrofici naturali e non, purtroppo sempre più attuali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. n. 80007580279, rappresentata da, nato a il, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in

nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto nella sua qualità di

..... in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.

E

Il Ministero della Difesa, con sede in, C.F., rappresentata

da, nato a il, il quale interviene nel presente atto non per sé ma

in nome e per conto del Ministero della Difesa nella sua qualità di

.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ALLEGATO A alla Dgr n. 141 del 16 febbraio 2016 pag. 3/5

ART. 1

(Oggetto)

La premessa fa parte integrante del presente Protocollo d'Intesa, che regola la collaborazione tra la Regione del Veneto ed il Ministero della Difesa, finalizzato a sviluppare e rafforzare sinergie tra il Servizio Sanitario Regionale ed il Servizio sanitario degli Enti militari.

ART. 2

(Obiettivi)

Gli obiettivi condivisi che si intendono perseguire attraverso il presente Protocollo di intesa sono i seguenti:

- ⌘ sviluppare e consolidare sinergie e collaborazioni tra le strutture del Servizio Sanitario Regionale e le corrispettive militari;
- ⌘ incrementare la professionalità e competenza clinica degli ufficiali medici e sottufficiali infermieri;
- ⌘ organizzare attività di formazione teorica e addestramento pratico del personale sanitario militare e civile

che, sempre più spesso, si trova impegnato a condividere operazioni di soccorso e per tutte le altre possibili attività di maxi-emergenza;

- ⌘ costituire, nel tempo, un nucleo consolidato di operatori sanitari esperti nella gestione delle emergenze, da

utilizzare a beneficio della collettività in caso di calamità sul territorio regionale;

- ⌘ accrescere l'efficacia e l'efficienza dello strumento sanitario militare a vantaggio di una migliore protezione sanitaria nei teatri operativi;

- ⌘ implementare la competenza clinica certificata in emergenza/urgenza;

- ⌘ sviluppare sinergie finalizzate alla promozione delle attività di donazione di organi ed emocomponenti.

ART. 3

(Impegni delle parti)

La Regione del Veneto si impegna, attraverso la definizione della specifica progettualità, di cui all'articolo seguente, a:

- ⌘ promuovere percorsi di addestramento per il personale sanitario militare in materia di emergenza/urgenza,

presso le strutture deputate del Servizio Sanitario Regionale, che li integrano con questa finalità nei loro contratti assicurativi, per i rischi che possono derivare dall'attività svolta;

- ⌘ realizzare, a seguito di valutazione delle competenze acquisite nella fase di addestramento, una fase di tutoraggio nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale;

- ⌘ mettere a disposizione strutture didattiche per lo svolgimento di corsi/ lezioni/ seminari/ esercitazioni;

- ⌘ favorire sinergie finalizzate all'ottimizzazione di percorsi di medicina preventiva.

Il Ministero della Difesa si impegna a:

- ⌘ rendere disponibile il personale sanitario militare per situazioni di emergenza e pubblica calamità che dovessero verificarsi nel territorio della Regione del Veneto;

- ⌘ mettere a disposizione, nelle medesime circostanze, propri mezzi e materiali sanitari, fermi restando eventuali impegni istituzionali precedentemente assunti;

- ⌘ mettere a disposizione strutture e personale militare per addestramento di personale della Regione del Veneto finalizzato a operare in contesti e condizioni particolari (ad es. protezione NBCR -Nucleare, Biologica, Chimica, Radiologica – o situazioni non permissive).

Entrambe le parti concordano di promuovere congiuntamente campagne di donazione di organi ed emocomponenti,

le cui modalità di dettaglio saranno definite in sede di accordi locali.

ALLEGATO A alla Dgr n. 141 del 16 febbraio 2016 pag. 4/5

Entrambe le parti concordano di promuovere congiuntamente iniziative di educazione a stili di vita adeguati a

mantenere/migliorare lo stato di salute della popolazione.

Si conviene che gli impegni predetti si realizzino in regime di parità economica, in assenza di costi per le parti

contraenti, identificando in un beneficio per la collettività l'incremento delle competenze e delle risorse sanitarie in

ambito di emergenza-urgenza e pubblica calamità, il miglioramento dello stato di salute complessivo e la sensibilizzazione diffusa alla donazione di organi ed emocomponenti.

ART. 4

(Modalità operative)

Gli obiettivi concordati nel presente protocollo di intesa saranno raggiunti attraverso la definizione di una specifica progettualità, nella quale saranno individuati gli ambiti e le modalità della collaborazione, da riportare in uno schema tipo di convenzione, da stipularsi fra i singoli reparti militari e ciascuna Azienda sanitaria che verrà individuata.

Allo scopo di dare attuazione al presente protocollo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, è costituito un gruppo di lavoro composto da tre referenti individuati dalla Regione del Veneto e tre referenti del Ministero della

Difesa, nominati con decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, con il compito di definire, in un periodo massimo di 60 giorni dalla sua costituzione:

- l'azione progettuale contenente gli ambiti di intervento e i contenuti specifici delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- l'individuazione delle Aziende sanitarie presso cui saranno attivate le azioni concordate;
- lo schema di convenzione da sottoscrivere tra i singoli reparti militari e ciascuna Azienda sanitaria interessata.

Qualora la Regione del Veneto individui esigenze ulteriori per rispondere alle quali possano essere ritenute utili

risorse dell'organizzazione militare, stante anche l'interesse dell'organizzazione militare a mantenere e migliorare

le competenze acquisite, le stesse saranno concordate localmente tra le parti, nel comune condiviso obiettivo di

incrementare l'efficienza e concretizzare risparmi.

ART. 5**(Obblighi assicurativi e responsabilità verso terzi)**

Il personale militare che svolgerà tirocini formativi presso le Aziende sanitarie della Regione beneficerà della piena

operatività delle tutele assicurative che garantiscono i dipendenti militari dello Stato in attività di servizio, con

particolare riferimento agli infortuni e alle malattie professionali.

La copertura per responsabilità civile per danni a terzi che dovessero verificarsi nell'ambito dei tirocini formativi

per il personale sanitario militare verrà prestata dall'Azienda sottoscrittrice della convenzione secondo le modalità

ed i limiti applicati al proprio personale, come delineati dalla DGRV n. 573 del 10 maggio 2011 e successivi provvedimenti, oltre alle tutele previste dal contratto assicurativo RCT/O in vigore per il Servizio Sanitario Regionale della Regione del Veneto stipulato dall'Azienda.

L'Azienda sanitaria sede di tirocinio assicurerà la sorveglianza sanitaria per i frequentatori, certificata con giudizio

di idoneità per l'attività prevista dal tirocinio da parte del proprio medico competente. Qualora l'Azienda sottoponga il frequentatore a controlli sanitari di profilassi nonché a misure di medicina preventiva i relativi oneri

saranno posti a carico della amministrazione di appartenenza dello stesso.

ALLEGATO A alla Dgr n. 141 del 16 febbraio 2016 pag. 5/5**ART. 6****(Durata)**

Il presente Protocollo di intesa ha validità tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di

rinnovo, d'intesa tra le parti e previa verifica ed eventuale integrazione degli impegni.

ART. 7**(Eventuali modifiche)**

Eventuali modifiche al presente Protocollo di intesa, dovute al mutare delle condizioni organizzative o delle attività

poste in essere, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da definire dalle parti e da sottoscrivere nuovamente da parte dei soggetti firmatari.

Data,

Regione del Veneto Ministero della Difesa

Il presente protocollo d'intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo

7 marzo 2055, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*, del decreto legislativo 7

marzo 2055, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

TUTELA DEI DIRITTI

VENETO

DGR N. 67 27.116 - Nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne (DGR n. 1962/2013, lettere h, i). Modifica della Presidenza del Tavolo (lettera a). Articolo 8, L. R. n. 5/2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne". (BUR n. 16 del 23.2.16)

Note

Vengono nominati i nuovi componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 previsti dalla DGR n. 1962/2013:

- lettera h) quattro componenti nominati dalla Giunta regionale tra i soggetti aventi almeno tre anni di esperienza nell'ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile, o un suo delegato, della gestione di centri antiviolenza o di case rifugio o di case di secondo livello di cui almeno due in rappresentanza delle organizzazioni non a scopo di lucro (non profit):
 - Sig.ra Marta Mogenicato, nata a Campo San Martino (PD) il 04.11.1972;
 - Sig.ra Roberta Toffoli, nata a San Donà di Piave (VE) il 25.06.1971;
 - Sig.ra Patrizia Maria Zantedeschi, nata a Sanremo (IM) il 30.07.1955;
 - Sig.ra Genny Giordano, nata a Milano il 30.11.1975.
- lettera i) due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base:
 - Sig.ra Catia Morellato, nata a Camposampiero (PD) il 13.02.1966;
 - Sig.ra Alessandra Dall'Arche, nata a Valdobbiadene, il 07.07.1975.

Viene modificata la composizione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, prevedendo, alla lettera a) della DGR n. 1962/2013, quale Presidente l'Assessore regionale ai Servizi sociali, o suo delegato;

Il componente previsto alla lettera c) indicato nella DGR n. 1962/2013 nella figura del Pubblico Tutore dei Minori è sostituito dal Garante regionale dei diritti della persona, così come previsto dalla Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, al quale spettano funzioni di protezione e pubblica tutela dei minori.